Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 293 del 16 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 162

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **686.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

SOMMARIO

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **686.** — *Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994* *Pag.* 3

Trattato di adesione » 5

Protocolli » 629

Atto finale » 673

Dichiarazioni » 677

Scambio di note allegate » 700

Lavori preparatori » 704

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **686.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

TRATTATO

tra
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
l'Irlanda,
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica portoghese,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
(Stati membri dell'Unione europea)

e

il Regno di Norvegia,
la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,

relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea.

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta già realizzate,

CONSIDERANDO che l'articolo O del trattato sull'Unione europea dà agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali è fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano membri dell'Unione europea e Parti ai trattati sui quali è fondata l'Unione, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Articolo 2

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1994.

2. Il presente Trattato entra in vigore il 1° gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispendabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli articoli 11, paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 3

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi di ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Σέ πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τήν παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Til bekreftelse av dette har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Som bekräftelse på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho
Udfærdiget
Geschehen
Εγινε
Done
Fait
Arna dhéanamh
Fatto
Gedaan
Utferdiget
Feito
Tehty
Upprättat

ATTO

relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia,
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e
agli adattamenti dei trattati sui quali
si fonda l'Unione Europea

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente atto:

per "trattati originari" si intendono:

- il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA"), il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,

- il trattato sull'Unione europea ("trattato UE")

per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE,

per "Comunità" si intende una o più Comunità, di cui al primo trattino, a seconda dei casi,

per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia

per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari

Articolo 2

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Articolo 3

I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:

- ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;

- ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

Articolo 4

1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alle Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Articolo 5

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi Stati membri.

3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.

4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche altri Stati membri o una delle Comunità.

Articolo 6

L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.

Articolo 7

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

Articolo 8

Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

Articolo 9

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 10

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

Il Parlamento europeo

Articolo 11

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2*

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Norvegia	15
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87"

CAPO 2

Il Consiglio

Articolo 12

Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 13

L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"*Articolo 28*

Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:

- della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;

- o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Norvegia	3
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti"

Articolo 14

Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."

Articolo 15

1 Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Norvegia	3
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- 64 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

- 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi"

2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, è sostituito dal seguente:

   "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 11 membri."

3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:

   "Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri."

4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:

   "In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli."

CAPO 3

La Commissione

Articolo 16

Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Commissione è composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."

CAPO 4

La Corte di giustizia

Articolo 17

1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

   "La Corte di giustizia è composta di 17 giudici."

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:

   "1. Il Tribunale di primo grado è composto di 16 giudici.".

Articolo 18

Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165 del trattato CE, il secondo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici. allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."

Articolo 19

Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente:

"La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura."

Articolo 20

Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali."

Articolo 21

Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:

> "Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici.
>
> Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."

CAPO 5

La Corte dei conti

Articolo 22

Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo [illegible] B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Corte dei conti è composta di 16 membri."

CAPO 6

Il Comitato economico e sociale

Articolo 23

Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Norvegia	9
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24"

CAPO 7

Il Comitato delle Regioni

Articolo 24

Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Norvegia	9
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24"

CAPO 8

Il Comitato consultivo CECA

Articolo 25

Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 87 membri e di non più di 111 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.".

CAPO 9

Il Comitato scientifico e tecnico

Articolo 26

Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato è composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 27

Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:

"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".

Articolo 28

E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:

"Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri."

PARTE TERZA

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 29

Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Articolo 30

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 169.

PARTE QUARTA

MISURE TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 31

1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.

3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, può procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto.

4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 e 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA NORVEGIA

CAPO 1

Libera circolazione delle merci

Sezione I

Norme e ambiente

Articolo 32

1 Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.

Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Sezione II

Varie

Articolo 33

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.

Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 34

In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il Regno di Norvegia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Articolo 35

Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare restrizioni in materia di proprietà di pescherecci della Norvegia da parte di persone non aventi cittadinanza norvegese.

CAPO 3

Pesca

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 36

1 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.

2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Sezione II

Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 37

Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Sottosezione I

Pescherecci della Norvegia

Articolo 38

Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati "pescherecci della Norvegia", è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantirà il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilità di pesca definite all'articolo 44.

Articolo 39

1 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato "elenco di base", possono essere autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attività di pesca è riservato unicamente ai palangari.

2. Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla Commissione.

3. Per "peschereccio tipo" si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i pescherecci di potenza diversa sono i seguenti:

- inferiore a 219 kW:0,57,
- uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76,
- uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85,
- uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90
- uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96,
- uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW 1,00,
- uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW 1,07,
- uguale o superiore a 730 kW, ma inferiore a 876 kW:1,11,
- superiore a 876 kW:2,25,
- palangari: 1,00,
- palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00.

4. Nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche è consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci.

5. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al più tardi il 1° gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie né comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V

6. Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 può essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 di detto regolamento.

7. I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco.

Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 40

1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati "pescherecci dell'Unione attuale", nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.

Articolo 41

Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) (1) e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93.

---

(1) Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al più vicino punto della costa svedese.

Articolo 42

Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 43

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 44

1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC	Parti della Norvegia(%)
Aringa	IIIa	13,375
Aringa (3)	IIa(4), IV, VIId	29,520
Aringa	Vb(5), VIa nord di 56° nord, VIb	10,082
Spratto	IIIa	7,303
Mormora	NAFO 3NO	92,308
Merluzzo bianco	I(6), II(6) (12)	(7)
Merluzzo bianco	I(8), IIa(8)	100,000
Merluzzo bianco	IIIa Skagerrak (9)	3,202
Merluzzo bianco	IIIa (10)	100,000
Merluzzo bianco	IIa(4), IV	6,425
Merluzzo bianco	NAFO 3M	15,663 (11)
Eglefino	I, II(6) (12)	94,838
Eglefino	IIa(8)	100,000
Eglefino	IIIa, IIIbcd(5)	4,172
Eglefino	IIa(4), IV	13,878

Merluzzo carbonaro	I, II(12)	95,768
Merluzzo carbonaro	IIa(4), III(5), IV	45,895
Merlano	IIIa	1,824
Merlano	IIa(4), IV	9,906
Nasello	III(5)	5,642
Nasello	IIa(4), IV	14,896
Sgombro	IIa(4), III(5), IV	65,395(13)
Sgombro	IIa(14)	88,543(19)
Sgombro	Vb(5), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	3,911
Passera di mare	IIIa Skagerrak	2,000
Passera di mare	IIa(4), IV	2,348
Sogliola	III(5)	2,001
Gamberetti	IIIa	46,609
Gamberetti	IV(14)	80,000
Scampo	IIIa(15), IIIbcd(5)	1,668
Scampo	IIIa(16)	100,000
Scampo	IIa(4), IV(6)	0,765
Scampo	IV(8)	100,000
Mormora	I,(14), IIa(14), IIb(14) (17)	100,000
Mormora	Jan Mayen(18)	100,000
Aringa	I, II, XIV	100,000(20)
Aringa	Fiordo di Trondheim(10)	100,000

(1) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

(2) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico del nord-ovest, denominata convenzione NAFO.

(3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera.

(4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale.

(5) Acque della Comunità.

(6) Salvo nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

(7) Fino al 31 dicembre 1997 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'Unione ridotto del 2,9% del TAC e di 11 000 t. Dal 1° gennaio 1998 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'unione ridotto del 4,470% del TAC. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte della Norvegia sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994.

(8) Nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

(9) Escluse le acque all'interno delle linee di base norvegesi.

(10) Acque all'interno delle linee di base norvegesi.

(11) Tale attribuzione non tiene conto del trasferimento concordato di 1 000 tonnellate dalla Norvegia a determinati Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale.

(12) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale.

(13) Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, il contingente attribuito per tale popolazione in questa zona di gestione può essere catturato a concorrenza di un terzo su una o su entrambe le altre due zone di gestione dello sgombro previste nella presente tabella. Analogamente, i contingenti di sgombro occidentale assegnati all'Unione nella sua composizione attuale possono essere pescati a concorrenza di un terzo in una o in entrambe le altre due zone di gestione. Quanto precede lascia impregiudicata la flessibilità prevista nell'ambito degli accordi vigenti tra l'Unione nella sua composizione attuale e la Norvegia.

(14) Nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.

(15) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

(16) Nelle acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

(17) Esclusa la zona di Jan Mayen.

(18) Acque attorno all'isola di Jan Mayen, soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.

(19) Comprese le catture nelle acque internazionali della divisione CIEM II. Analogamente, le catture effettuate dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale nelle acque internazionali della divisione CIEM II sono imputate ai contingenti distribuiti per le divisioni V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII abde, XII e XIV.

(20) Questa percentuale si applica unicamente alla parte del TAC da utilizzare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia all'interno della zona di riferimento. Essa comprende anche le catture delle aringhe norvegesi che depongono in primavera effettuate nelle acque della divisione CIEM IVa entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

2. Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.

3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:

Specie	Divisione CIEM Zone di riferimento	Parti della Norvegia (tonnellate)
Cicerello	IV(1)	34 000
Molva azzurra	IIa(1), IV(1), Vb(2), VI(1), VII(1)	1 000
Molva	IIa(1), IV(1), Vb(2), VI(1), VII(1)	13 400
Brosmio	IIa(1), IV(1), Vb(2), VI(1), VII(1)	6 600
Spinarolo	IV(1), VI(1), VII(1)	2 660
Squalo elefante	IV(1), VI(1),VII(1)	160
Smeriglio	IV(1), VI(1), VII(1)	200
Gamberetto boreale	IV(1)	100
Contingente combinato(3)	Vb(2), VI(1), VII(1)	2 000
Altre specie	IIa(1), IV(1)	7 460
Ippoglosso nero	IIa(1), VI(1)	1 700
Spratto	IIa(1), IV(1)	6 800
Merluzzo norvegese	IIa(1), IV(1)	20 000

Sugarello	IIa(1), IV(1)	5 000
Melù	II(1), IV(1), Vb(1), VI(1), VII(1)	186 700

(1) Acque della Comunità nella sua composizione attuale.
(2) Acque della Comunità.
(3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, "mora mora", e musdea bianca.

4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Sottosezione II

Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale

Articolo 45

Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, l'intera normativa in materia di attività di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia a nord di 62° di latitudine nord, è identica a quella applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 46

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci dell'Unione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, nelle divisioni CIEM IIIa e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 47

1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC	Parti dell'Unione attuale(%)
Merluzzo bianco	I(2), II(2)(4)	4,470 (3)(7)
Sgombro	IIa(1)	11,457
Eglefino	I(2), II(2)(4)	5,162(7)
Merluzzo carbonaro	I, II(4)	4,232(7)
Scorfano di Norvegia	I, II(4)	7,947 (5)(6)(7)
Ippoglosso nero	I, II(4)	2,585(5)(7)
Gambero nordico	IV(1)	20,000

(1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.

(2) Salvo nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

(3) Espressa in percentuale del TAC. Fino al 31 dicembre 1997 la parte è del 2,9 %, più il contingente di coesione per il merluzzo bianco di 11 000 t. A partire dal 1° gennaio 1998 l'1,57 % del TAC corrisponde al contingente di coesione per il merluzzo bianco. Un contingente supplementare di catture accessorie pari al 10 % espresso in equivalente "merluzzo bianco" si applica al contingente di coesione per tale specie. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte dell'Unione attuale sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994.

(4) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale.

(5) Espressa in percentuale del TAC per la popolazione. Se il TAC non è fissato, il riferimento è il TAC raccomandato dall'ACFM.

(6) Questa assegnazione non tiene conto del trasferimento di 1 500 t dalla Norvegia alla Comunità nella sua composizione attuale a seguito degli accordi del 1992.

(7) Fatti salvi i diritti e gli obblighi della Comunità nei confronti di altri Stati e in virtù di accordi internazionali.

2. Le possibilità di pesca attribuite all'Unione attuale sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.

3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:

Specie	Divisione CIEM Zone di riferimento	Parti dell'Unione attuale (tonnellate)
Merluzzo norvegese	IV(1)	52 000
Cicerello	IV(1)	159 000
Melù	II(1)	1 000
Altre specie	IV(1)	7 950(2)
Altre specie	I(1), IIab(1)	520(3)

(1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.

(2) Questo quantitativo può essere modificato in base all'evoluzione delle attività di pesca parallelamente ad adattamenti delle possibilità di pesca della Norvegia.

(3) Rappresenta le catture accessorie.

4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Sottosezione III

Altre disposizioni

Articolo 48

1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1995, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 49

Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia è autorizzata a fissare i livelli dei tassi di sfruttamento sotto forma di limiti di cattura per le risorse situate nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione a nord di 62°di latitudine nord, ad eccezione dello sgombro.

La completa integrazione della gestione di tali risorse nella politica comune della pesca dopo la suddetta data si baserà sull'attuale regime di gestione quale illustrato nella dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° di latitudine nord.

Articolo 50

1 Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione.

2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorità competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati.

3. Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi.

4. Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca è chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi.

5. Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.

Articolo 51

Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia può mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicarle a tutti i pescherecci dell'Unione:

durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a nord di 62°di latitudine nord;

durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a sud di 62°di latitudine nord.

Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.

Sezione III

Risorse esterne

Articolo 52

1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre 1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia.

2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilità di pesca, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

4. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunità con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilità di pesca anteriormente alla data di adesione, dette possibilità saranno mantenute in base ai principi comunitari, tra cui quello della stabilità relativa.

Sezione IV

Regime applicabile agli scambi

Articolo 53

1 Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri dell'Unione.

2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione può adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso più rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.

CAPO 4

Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 54

Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Articolo 55

Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 56 è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Norvegia al 1° gennaio 1994.

Articolo 56

Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII.

Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:

- al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%;

- al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%.

Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.

Articolo 57

1 Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica:

a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;

b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

Articolo 58

1. Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:

- siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e

- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82).

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 59

1. Dal 1° gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60.

2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Articolo 60

L'articolo 59 si applica:

- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;

- alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;

- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Articolo 61

Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1° gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Articolo 62

Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.

CAPO 5

Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 63

Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Articolo 64

Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Norvegia con i paesi terzi.

Articolo 65

Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l'imposta sugli investimenti non fosse applicata. A tal fine il Regno di Norvegia mette in atto, a decorrere dall'adesione, le procedure necessarie per garantire l'esatta contabilizzazione delle entrate annue provenienti dall'IVA e delle entrate annue provenienti dall'imposta sugli investimenti.

Articolo 66

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Norvegia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:

- 201 milioni di ecu nel 1995,
- 128 milioni di ecu nel 1996,
- 52 milioni di ecu nel 1997,
- 26 milioni di ecu nel 1998.

Articolo 67

La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 68

La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO III

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'AUSTRIA

CAPO 1

Libera circolazione delle merci

Sezione unica

Norme e ambiente

Articolo 69

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.

   Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 70

In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3

Politica della concorrenza

Articolo 71

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

2. Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione è soppresso, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15% il primo anno, 40% il secondo anno, 70% il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX.

   I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio.

3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorità indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.

Articolo 72

Fino al 1° gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

CAPO 4

Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 73

Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.

Articolo 74

La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1° gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata.

I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.

Articolo 75

1. Dal 1° gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica:

   a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;

   b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

Articolo 76

1. Dal 1° gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77

2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Articolo 77

L'articolo 76 si applica:

- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;

- alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;

- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Articolo 78

La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1° gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

CAPO 5

Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 79

Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Articolo 80

Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dell'Austria con paesi terzi.

Articolo 81

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:

- 583 milioni di ecu nel 1995,
- 106 milioni di ecu nel 1996,
- 71 milioni di ecu nel 1997,
- 35 milioni di ecu nel 1998.

Articolo 82

La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 83

La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO IV

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA FINLANDIA

CAPO 1

Libera circolazione delle merci

Sezione 1

Norme e ambiente

Articolo 84

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato X, conformemente a detto allegato e alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Finlandia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.

   Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Sezione 2

Varie

Articolo 85

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.

Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 86

In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.

Articolo 87

In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3

Pèsca

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 88

1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.

2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Sezione II

Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 89

Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Sottosezione I

Pescherecci della Finlandia

Articolo 90

Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati "pescherecci della Finlandia", è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

Articolo 91

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nella divisione CIEM IIId, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 92

Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 91 sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 93

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 94

1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	**Divisione CIEM o IBSFC Zone di riferimento per la fissazione dei TAC**	**Parti della Finlandia(%)**
Aringa	IIIb,c,d salvo "Management Unit 3" della IBSFC(1)	11,840
Aringa	"Management Unit 3" della IBSFC	81,986
Spratto	IIIb,c,d(2)	12,798
Salmone	IIIb,c,d salvo il Golfo di Finlandia(3)	33,611
Salmone	Golfo di Finlandia(3)	100,000
Merluzzo bianco	IIIb,c,d(2)	2,339(4)

(1) Secondo la definizione della IBSFC.
(2) Acque della Comunità.
(3) Sottodivisione 32 della IBSFC.
(4) Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate di possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca comunitarie che superano le 50 000 tonnellate la parte finlandese è del 2,161 %.

2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.

3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Sottosezione II

Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale

Articolo 95

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Sezione III

Risorse esterne

Articolo 96

1 Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

CAPO 4

Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 97

Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Finlandia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Articolo 98

Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 90 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica di Finlandia al 1° gennaio 1994.

Articolo 99

La Repubblica di Finlandia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI.

Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:

- al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %;
- al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 %.

Dal 1° gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune.

Articolo 100

1. Dal 1° gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica:

   a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione;

b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti agli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

Articolo 101

1. La Repubblica di Finlandia è autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:

- siano immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica di Finlandia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e

- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82).

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità finlandesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità finlandesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in questione o la trasformazione atta a conferire loro l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio della Repubblica di Finlandia.

Articolo 102

1. Dal 1° gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 103.

2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Articolo 103

L'articolo 102 si applica:

- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;

- la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;

- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Articolo 104

La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1° gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Articolo 105

Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.

CAPO 5

Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 106

Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Articolo 107

Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Finlandia con i paesi terzi.

Articolo 108

Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Articolo 109

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica di Finlandia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:

- 476 milioni di ecu nel 1995,
- 163 milioni di ecu nel 1996,
- 65 milioni di ecu nel 1997,
- 33 milioni di ecu nel 1998.

Articolo 110

La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 111

La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO V

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA

CAPO 1

Libera circolazione delle merci

Sezione 1

Norme e ambiente

Articolo 112

1 Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.

Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Sezione 2

Varie

Articolo 113

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.

Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 114

In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno di Svezia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3

Pesca

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 115

1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.

2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Sezione II

Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 116

Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Sottosezione I

Pescherecci della Svezia

Articolo 117

Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati "pescherecci della Svezia", è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

Articolo 118

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3682/93.

Articolo 119

Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 118 sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 120

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 121

1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona

Specie	Divisione CIEM o IBSFC [1] Zone di riferimento per la fissazione dei TAC	Parti della Svezia(%)
Aringa	IIIa	43,944
Aringa	IIIbcd(1) salvo "Management Unit 3" della IBSFC(2)	46,044
Aringa	"Management Unit 3" della IBSFC	18,014
Aringa(3)	IIa(4), IV, VIId	1,010
Spratto	IIIa	25,407
Spratto	IIIbcd(1)	47,264
Salmone	IIIbcd(1) salvo il Golfo di Finlandia(5)	33,378
Merluzzo bianco	IIIa Skagerrak(6)	14,006
Merluzzo bianco	IIIa Kattegat(7)	37,027
Merluzzo bianco	IIIbcd(1)	35,037(8)
Merluzzo bianco	IIa(4), IV	0,127
Eglefino	IIIa, IIIbcd(1)	9,527
Eglefino	IIa(4), IV	0,443
Merluzzo carbonaro	IIa(4), III(1), IV	0,642
Merlano	IIIa	9,471
Merlano	IIa(4), IV	0,016
Nasello	III(1)	7,401
Sgombro	IIa(4), III(1), IV	4,987
Passera di mare	IIIa Skagerrak	4,171
Passera di mare	IIIa Kattegat	10,000
Passera di mare	IIIbcd(1)	6,356
Sogliola	IIIa, IIIbcd(1)	3,099
Gamberello boreale	IIIa	18,690
Scampo	IIIa(9), IIIbcd(1)	25,856

(1) Acque della Comunità.
(2) Secondo la definizione della IBSFC.
(3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera.
(4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale.
(5) Sottodivisione 32 della IBSFC.
(6) Escluse le acque entro le linee di base norvegesi.
(7) Definita come la parte della divisione IIIa non rientrante nella definizione di IIIa Skagerrak di cui all'articolo 41

(1) IBSFC: Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

(8) Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca comunitarie che superano 50 000 tonnellate, la parte svedese è del 40,000 %. Queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali Stati membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992.

(9) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi.

2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.

3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:

Specie	**Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC**	**Parti della Svezia (tonnellate)**
Spratto(3)	IIa(1), IV(1)	1330
Altre(2)	IIa(1), IV(1)	1000

(1) Acque della Comunità.

(2) Specie diverse da quelle per le quali è attribuito alla Svezia un contingente specifico o un quantitativo forfettario.

(3) Compreso il cicerello.

4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità di cui all'articolo 117 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 122

1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1995, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Sottosezione II

Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale

Articolo 123

Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nelle divisioni CIEM IIIa, b e d, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1°gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Sezione III

Risorse esterne

Articolo 124

1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

Articolo 125

Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti.

Tale compensazione finanziaria sarà valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.

CAPO 4

Relazioni esterne, ivi compresa l'Unione doganale

Articolo 126

Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Articolo 127

1 Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Svezia applica:

a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione;

b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità, in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

Articolo 128

1 Dal 1° gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129.

2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.

3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Articolo 129

L'articolo 128 si applica:

- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
- la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Articolo 130

Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1° gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Articolo 131

Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.

CAPO 5

Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 132

Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Articolo 133

Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune o altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Svezia con i paesi terzi.

Articolo 134

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Svezia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:

- 488 milioni di ecu nel 1995,
- 432 milioni di ecu nel 1996,
- 76 milioni di ecu nel 1997,
- 31 milioni di ecu nel 1998.

Articolo 135

La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 136

La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO VI

AGRICOLTURA

Articolo 137

1 Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente atto:

- gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica ai nuovi Stati membri;

- i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri.

3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.

CAPO I

Disposizioni relative agli aiuti nazionali

Articolo 138

1 Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.

Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.

2. La Commissione autorizza gli aiuti di cui al paragrafo 1:

- in tutti i casi in cui gli elementi forniti da un nuovo Stato membro dimostrino che esistono differenze significative tra il livello di sostegno accordato per prodotto ai suoi produttori prima dell'adesione e quello che può essere accordato in base alla politica agricola comune;

- entro il limite di un importo iniziale al massimo pari a tale differenza.

Differenze iniziali inferiori al 10 % non sono considerate significative.

Tuttavia, le autorizzazioni della Commissione:

- sono accordate in conformità con gli impegni internazionali della Comunità ampliata;

- tengono conto, per quanto concerne la carne suina, le uova e il pollame, dell'allineamento dei prezzi dei mangimi;

- non sono accordati per il tabacco.

3. Il calcolo dell'importo di sostegno di cui al paragrafo 2 è effettuato per prodotto agricolo di base. In tale calcolo sono prese in considerazione, in particolare, le misure di sostegno dei prezzi attraverso meccanismi di intervento od altri meccanismi, nonché la concessione di aiuti connessi alla superficie, ai prezzi, alla quantità prodotta o all'unità di produzione e la concessione di aiuti ad aziende per prodotti specifici.

4. L'autorizzazione della Commissione:

precisa il livello iniziale massimo degli aiuti, il ritmo della loro degressività nonché, se necessario, le condizioni per la loro concessione tenendo conto, del pari, di altri aiuti risultanti dalla legislazione comunitaria che non sono contemplati dal presente articolo;

è accordata con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari:

- dall'evoluzione della politica agricola comune;

- dall'evoluzione dei prezzi nella Comunità.

Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati su richiesta della Commissione o sulla base di una decisione di quest'ultima.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, la Commissione autorizza, ai sensi del paragrafo 1, in particolare gli aiuti nazionali previsti nell'allegato XIII, entro i limiti e alle condizioni previsti in detto allegato.

Articolo 139

1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende.

2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 4.

   Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti dall'importo degli stessi.

3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al più tardi alla fine del periodo transitorio.

4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti.

Articolo 140

La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività.

Articolo 141

Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità, la Commissione può autorizzare la Finlandia e la Norvegia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.

Articolo 142

1 La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.

2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare:

- la scarsa densità di popolazione;
- la parte delle terre agricole nella superficie globale;
- la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata.

3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono:

- essere connessi alla produzione futura;
- condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante
- un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione.

Gli aiuti possono essere differenziati per regione.

Detti aiuti devono essere concessi in special modo per:

- mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione;

- migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

- agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;

- garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Articolo 143

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente atto, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione.

   La comunicazione delle misure d'aiuto esistenti o in programma effettuata dai nuovi Stati membri prima dell'adesione si considera come notifica effettuata il giorno dell'adesione.

2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 142, la Commissione presenterà al Consiglio,un anno dopo l'adesione e in seguito ogni cinque anni, una relazione avente ad oggetto:

   le autorizzazioni concesse;

   i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni.

   Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.

Articolo 144

Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE:

a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE;

b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

CAPO II

Altre disposizioni

Articolo 145

1 Le scorte pubbliche detenute al 1° gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtù della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunità al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1° gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati.

3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera la scorta normale di riporto.

Articolo 146

Dal 1° gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all' Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli.

Tuttavia, l'articolo 85 del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1° gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora:

- abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma;

- non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione.

Articolo 147

Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

Articolo 148

1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria.

Articolo 149

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1

Articolo 150

1 Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.

2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese.

Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1° gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 151

1 Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare anteriormente al 1° gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.

Articolo 152

1. Fino al 1° gennaio 1996, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

   Nelle stesse circostanze ogni Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

   In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti in causa e non comportano controlli alle frontiere.

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Articolo 153

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

Articolo 154

Il Parlamento europeo si riunisce al più tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 155

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 156

1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 157

1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di quattro giudici.

2. a) Il mandato di due dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2000.

   b) Il mandato di due dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 1998.

3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati un settimo ed un ottavo avvocato generale.

4. Il mandato di uno degli avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Questo avvocato generale è designato a sorte. Il mandato dell'altro avvocato generale scade il 6 ottobre 2000.

5. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

   b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

   c) I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione unanime del Consiglio.

6. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi al 1° gennaio 1995, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1994.

Articolo 158

Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato di due dei membri così nominati scade il 20 dicembre 1995. Questi membri sono estratti a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.

Articolo 159

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 160

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni è completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 161

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di quindici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri, la Norvegia ne designa tre. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 162

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 163

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 164

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Articolo 165

1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. I Comitati elencati nell'allegato XVII sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITA' DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 166

Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.

Articolo 167

L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto può essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.

Articolo 168

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto.

Articolo 169

1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

Articolo 170

I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese, norvegese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Articolo 171

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

Articolo 172

1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorità di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie.

2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché i casi pendenti dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli articoli 53, 54, 57, 61 e 62 o 65 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa.

3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, o degli articoli 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli articoli 85 o 86 del trattato CE o gli articoli 65 o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie.

4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorità di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 85 del trattato CE o sotto l'articolo 65 del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validità ai fini dell'articolo 85 del trattato CE o, se del caso, dell'articolo 65 del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.

5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 92 del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validità in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che però, in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorità di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorità di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE.

6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché tutti gli altri casi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA è stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa.

7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono valide dopo l'adesione, purché la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.

Articolo 173

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 174

Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 175

Il Governo della Repubblica francese rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Articolo 176

Il Governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese, norvegese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Articolo 177

Il Segretario Generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione

I. RELAZIONI ESTERNE

1. **370 L 0509:** Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:

   "Austria: *Österreichische Kontrollbank AG,*
   Finlandia: *Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,*
   Norvegia: *Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,*
   Svezia: *Exportkreditnämnden*".

2. **393 R 3030:** Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 3617:** Regolamento (CEE) n. 3617/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 22),

   - **394 R 0195:** Regolamento (CEE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994 (GU n. L 29 del 2.2.1994, pag. 1).

Il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'allegato III è sostituito dal seguente:

"- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

AT = Austria
BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FI = Finlandia
FR = Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
NO = Norvegia
PT = Portogallo
SE = Svezia".

3. **370 L 0510:** Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 26), modificata da:

- **1 72 B:** Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:

"Austria: *Österreichische Kontrollbank AG,*
Finlandia: *Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,*
Norvegia: *Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,*
Svezia: *Exportkreditnämden".*

4. **373 D 0391:** Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU n. L 346 del 17.12.1973, pag. 1), modificata da:

- **376 D 0641:** Decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 25),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Negli articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2 dell'allegato, "sei" è sostituito da "otto".

5. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (non pubblicata, prorogata da ultimo da:

- **393 D 0112:** Decisione 93/112/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 44 del 22.2.1993, pag. 1).

Nell'allegato I "Elenco dei partecipanti", Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia sono soppresse dall'elenco dei paesi terzi e inserite nella nota in calce che contiene l'elenco degli Stati membri della Comunità.

II. MOVIMENTI DI CAPITALI E POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

1. **358 X 0301 P 0390:** Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958 sullo statuto del Comitato monetario (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 390/58), modificata da:

   - **362 D 0405 P 1064:** Decisione 62/405/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30.4.1962, pag. 1064/62),

   - **1 72 B:** Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **372 D 0377:** Decisione 72/377/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 257 del 15.11.1972, pag. 20),

   - **376 D 0332:** Decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31.3.1976, pag. 56),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   a) All'articolo 7 "quattordici" è sostituito da "diciotto";

   b) All'articolo 10, paragrafo 1, "quattordici" è sostituito da "diciotto".

2. **388 R 1969:** Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 1).

   L'allegato è sostituito dal seguente:

ALLEGATO

Massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 1, paragrafo 3:

	Milioni di ECU	% totale
Belgio	765	5,49
Danimarca	356	2,56
Germania	2 374	17,05
Grecia	205	1,47
Spagna	990	7,11
Francia	2 374	17,05
Irlanda	138	0,99
Italia	1 582	11,36
Lussemburgo	27	0,19
Paesi Bassi	791	5,68
Norvegia	302	2,17
Austria	475	3,41
Portogallo	198	1,42
Finlandia	302	2,17
Svezia	672	4,83
Regno Unito	2 374	17,05
Totale	13 925	100,00

III. CONCORRENZA

A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE

1. **365 R 0019:** Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

All'articolo 4:

- al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

  "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia."

- il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

  "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

2. **371 R 2821:** Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da:

   - **372 R 2743:** Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 4:

   - al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

     "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia."

   - il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

     "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

3. **387 R 3976:** Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9), modificato da:

   - **390 R 2344:** Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 15),

   - **392 R 2411:** Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 19).

Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

4. **392 R 0479:** Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea ("consorzi") (GU n. 55 del 29.2.1992, pag. 3).

Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

B. REGOLAMENTI DI PROCEDURA

1. **362 R 0017:** Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 - Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:

   - **362 R 0059:** Regolamento (CEE) n. 59/62 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62),

   - **363 R 0118:** Regolamento (CEE) n. 118/63 del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63),

   - **371 R 2822:** Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49),

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11 1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

   "6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Esse non si applicano tuttavia agli accordi, decisioni,e pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE."

2. **368 R 1017:** Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11 1979, pag. 17),

All'articolo 30:

- al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.".

3. **386 R 4056:** Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 26 bis

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.".

4. **389 R 4064:** Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13.

All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso è sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, è parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA."

C. REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

1. **362 R 0027:** Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962: Primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118), modificato da:

   - **375 R 1699:** Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11),
   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
   - **385 R 2526:** Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione, del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1),
   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
   - **393 R 3666:** Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 2, paragrafo 1 "quindici" è sostituito da "diciannove"

2. **369 R 1629:** Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 3666:** Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 3, paragrafo 5 "quindici" è sostituito da "diciannove"

3. **388 R 4260:** Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 3666:** Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 4, paragrafo 4 "quindici" è sostituito da "diciannove"

4. **388 R 4261:** Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10), modificato da:

   - **393 R 3666:** Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 3, paragrafo 4 "quindici" è sostituito da "diciannove"

5. **390 R 2367:** Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5), modificato da:

   - **393 R 3666:** Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 2, paragrafo 2 "ventuno" è sostituito da "venticinque" e "sedici" da "venti".

D. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA

1. **383 R 1983:** Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Si inserisce il seguente articolo:

   "Articolo 7 bis

   Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

2. **383 R 1984:** Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11 1985, pag. 23).

   Si inserisce il seguente articolo:

   "Articolo 15 bis

   Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53 paragrafo 1 dell'accordo SEE."

3. **384 R 2349:** Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **393 R 0151:** Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

   All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

   "4. Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1°aprile 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

4. **385 R 0123:** Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

   All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

   "4. Gli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1°ottobre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

5. **385 R 0417:** Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **393 R 0151:** Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

   All'articolo 9 bis è aggiunto il testo seguente:

   "Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattat a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

6. **385 R 0418:** Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11 1985, pag. 23),

393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, del 1°marzo 1985 e del 1° settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

7. **388 R 4087:** Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46).

E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di franchising in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che a seguito all'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE."

8. **389 R 0556:** Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1), modificato da:

- **393 R 0151:** Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli articoli 8 e 9 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate a questi accordi conformemente all'articolo 9 non devono essere comunicate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

9. **392 R 3932:** Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31 12.1992, pag. 7).

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, 31 dicembre 1993 e 1° aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

10. **393 R 1617:** Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26.6.1993, pag. 18).

Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

11. **393 R 3652:** Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31 12.1993, pag. 37).

Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 14 bis

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE."

IV. POLITICA SOCIALE

A. SICUREZZA SOCIALE

1. **371 R 1408:** Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da:

   - **383 R 2001:** Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),

   e successivamente modificato da:

   - **385 R 1660:** Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),
   - **385 R 1661:** Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),
   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170),
   - **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),
   - **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),
   - **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),
   - **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),
   - **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2),

- **392 R 1247:** Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1),

- **392 R 1248:** Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),

- **392 R 1249:** Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),

- **393 R 1945:** Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).

a) Nell'articolo 82, paragrafo 1, "72" è sostituito da "96";

b) L'allegato I, Parte I "Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento)" è modificato come segue:

i) dopo i termini "senza oggetto" della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulla previdenza sociale.

L. AUSTRIA

Senza oggetto.";

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

O. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.";

c) L'allegato I, Parte II "Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento)" è modificato come segue:

i) dopo la rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

L. AUSTRIA

Senza oggetto.";

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

O. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.";

d) L'allegato II "(Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento)", Parte I "Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma" è modificato come segue:

i) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

Senza oggetto.

L. AUSTRIA

Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker)",

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

Senza oggetto.

O. SVEZIA

Senza oggetto.":

e) L'allegato II, Parte II. "Assegni speciali di nascita esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)" è modificato come segue:

i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

L. AUSTRIA

La parte generale dell'assegno di nascita.";

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

Il pacchetto "maternità" o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

O. SVEZIA

Nulla.";

f) L'allegato II, Parte III. "Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento" è modificato come segue:

i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

Nulla.

L. AUSTRIA

Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei *Bundeslander* a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza.";

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

Nulla.

O. SVEZIA

Nulla.";

g) L'allegato II bis "(Articolo 10 bis del regolamento)" è modificato come segue:

i) dopo i termini "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

a) prestazioni di base e prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966 per coprire spese supplementari o costi sostenuti dall'invalido per assistenza particolare, infermieristica o domestica, tranne nei casi in cui il beneficiario riscuota dal regime assicurativo nazionale una pensione di vecchiaia, invalidità o reversibilità.

b) Pensione supplementare minima garantita alle persone minorate dalla nascita o divenute tali nell'infanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966.

c) Prestazioni per la cura e l'istruzione dei figli al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966.

L. AUSTRIA

a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori-BSVG).

b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.";

ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO";

iii) dopo l'ultima voce della rubrica "K. PORTOGALLO" si inserisce:

"N. FINLANDIA

a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69).

b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88).

c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78).

d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio.

O. SVEZIA

a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014).

b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982: 120).

c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120);

h) L'allegato III, Parte A. "Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento" è modificato come segue:

i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "9 BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce:

"10. BELGIO-NORVEGIA
Senza oggetto.

11 BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue:

"13. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.";

iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"16. DANIMARCA-GERMANIA"

"17. DANIMARCA-SPAGNA"

"18. DANIMARCA-FRANCIA"

"19. DANIMARCA-GRECIA"

"20. DANIMARCA-IRLANDA"

"21. DANIMARCA-ITALIA"

"22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO"

"23. DANIMARCA-PAESI BASSI";

iv) dopo i termini "Senza oggetto" della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce:

"24. DANIMARCA-NORVEGIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

25. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue:

"27. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

28. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.";

vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"30. GERMANIA-SPAGNA"

"31. GERMANIA-FRANCIA"

"32. GERMANIA-GRECIA"

"33. GERMANIA-IRLANDA"

"34. GERMANIA-ITALIA"

"35. GERMANIA-LUSSEMBURGO"

"36. GERMANIA-PAESI BASSI";

vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"37. GERMANIA-NORVEGIA

Senza oggetto.

38. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 3, lettere c), e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

   i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;

   ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.

h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.";

viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue:

"40. GERMANIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

41. GERMANIA-SVEZIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.";

ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"43. SPAGNA-FRANCIA"

"44. SPAGNA-GRECIA"

"45. SPAGNA-IRLANDA"

"46. SPAGNA-ITALIA"

"47. SPAGNA-LUSSEMBURGO"

"48. SPAGNA-PAESI BASSI";

x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"49. SPAGNA-NORVEGIA

Senza oggetto.

50. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue:

"52. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

53. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.";

xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"55. FRANCIA-GRECIA"

"56. FRANCIA-IRLANDA"

"57 FRANCIA-ITALIA"

"58. FRANCIA-LUSSEMBURGO"

"59. FRANCIA-PAESI BASSI";

xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"60. FRANCIA-NORVEGIA

Nulla."

61 FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.";

xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue:

"63. FRANCIA-FINLANDIA

Nulla.

64. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.";

xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a "65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"66. GRECIA-IRLANDA"

"67 GRECIA-ITALIA"

"68. GRECIA-LUSSEMBURGO"

"69. GRECIA-PAESI BASSI";

xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"70. GRECIA-NORVEGIA

Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

71 GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a "72" e si inserisce quanto segue:

"73. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

74. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.";

xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51" a "75" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"76. IRLANDA-ITALIA"

"77. IRLANDA-LUSSEMBURGO"

"78. IRLANDA-PAESI BASSI";

xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"79. IRLANDA-NORVEGIA

Senza oggetto.

80. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue:

"82. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.",

xxi) la numerazione della rubrica "IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"85. ITALIA-LUSSEMBURGO"

"86. ITALIA-PAESI BASSI",

xxii) dopo il testo della rubrica "86. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"87. ITALIA-NORVEGIA

Nulla.

88. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue:

"90. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

91. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.";

xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

"93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI";

xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA

Nulla.

95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da "62" a "96" e si inserisce quanto segue:

"97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

98. LUSSEMBURGO-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.";

xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a 99" e si inserisce quanto segue:

"100. PAESI BASSI-NORVEGIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

101. PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue:

"103. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

104. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a "105" e si inserisce quanto segue:

"106. NORVEGIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

107. NORVEGIA-PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

108. NORVEGIA-FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

109. NORVEGIA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

110. NORVEGIA- REGNO UNITO

Nulla.

111 AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

112. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

113. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

114. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

115. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

116. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.";

xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue:

"118. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

119. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

120. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.".

i) L'allegato III, parte B "Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento" è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"10. BELGIO-NORVEGIA

Senza oggetto.

11. BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue:

"13. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.";

iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"16. DANIMARCA-GERMANIA"

"17. DANIMARCA-SPAGNA"

"18. DANIMARCA-FRANCIA"

"19. DANIMARCA-GRECIA"

"20. DANIMARCA IRLANDA"

"21. DANIMARCA-ITALIA"

"22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO"

"23. DANIMARCA-PAESI BASSI";

iv) dopo il testo della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"24. DANIMARCA-NORVEGIA
Nulla.

25. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.",

v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue:

"27 DANIMARCA-FINLANDIA

Nulla.

28. DANIMARCA-SVEZIA

Nulla.";

vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"30. GERMANIA-SPAGNA"

"31 GERMANIA-FRANCIA"

"32. GERMANIA-GRECIA"

"33. GERMANIA-IRLANDA"

"34. GERMANIA-ITALIA"

"35. GERMANIA-LUSSEMBURGO"

"36. GERMANIA-PAESI BASSI.";

vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"37 GERMANIA-NORVEGIA

Senza oggetto.

38. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro il 31 dicembre 1994.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.",

viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue:
"40. GERMANIA-FINLANDIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

41 GERMANIA-SVEZIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.";

ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
"43. SPAGNA-FRANCIA"

"44. SPAGNA-GRECIA"

"45. SPAGNA-IRLANDA"

"46. SPAGNA-ITALIA"

"47 SPAGNA-LUSSEMBURGO"

"48. SPAGNA-PAESI BASSI";

x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:
"49. SPAGNA-NORVEGIA

Senza oggetto.

50. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue:
"52. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

53. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987 ",

xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"55. FRANCIA-GRECIA"

"56. FRANCIA-IRLANDA"

"57. FRANCIA-ITALIA"

"58. FRANCIA-LUSSEMBURGO"

"59. FRANCIA-PAESI BASSI";

xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI-BASSI" si inserisce quanto segue:

"60. FRANCIA-NORVEGIA

Nulla.

61. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.";

xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue:

"63. FRANCIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

64. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.";

xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a 65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"66. GRECIA-IRLANDA"

"67 GRECIA-ITALIA"

"68. GRECIA-LUSSEMBURGO"

"69. GRECIA-PAESI BASSI";

xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"70. GRECIA-NORVEGIA

Nulla.

71. GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a 72" e si inserisce quanto segue:

"73. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

74. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.";

xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51"-a "75" e la numerazione delle rubriche successive è modificata come segue:

"76. IRLANDA-ITALIA"

"77. IRLANDA-LUSSEMBURGO"

"78. IRLANDA-PAESI BASSI";

xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"79. IRLANDA-NORVEGIA

Senza oggetto.

80. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue:

"82. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.";

xxi) la numerazione della rubrica "IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"85. "ITALIA-LUSSEMBURGO"

"86. "ITALIA-PAESI BASSI";

xxii) dopo il testo della rubrica "86. "ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"87. ITALIA-NORVEGIA

Nulla.

88. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue:

"90. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

"91 ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.";

xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

"93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI";

(xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA

Nulla.

95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalla convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.",

xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da '62" a "96" e si inserisce quanto segue:

"97 LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

98. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a "99" e si inserisce quanto segue:

"100. PAESI BASSI-NORVEGIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

101 PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue:

"103. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

104. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.";

xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a "105" e si inserisce quanto segue:

"106. NORVEGIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

107. NORVEGIA-PORTOGALLO

Nulla.

108. NORVEGIA-FINLANDIA

Nulla.

109. NORVEGIA-SVEZIA

Nulla.

110. NORVEGIA-REGNO UNITO

Nulla.

111 AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

112. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

113. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

114. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitoio 1 del regolamento.

115. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

116. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.";

xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue:

"118. FINLANDIA-SVEZIA

Nulla.

119. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

120. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.";

j) l'allegato IV, parte A "Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione" è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Nulla.

L. AUSTRIA

Nulla";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO";

iii) dopo il testo della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni (547/93)).

O. SVEZIA

Nulla.";

iv) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

g) l'allegato IV, parte B "Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71" è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Nulla.

L. AUSTRIA

Nulla.";

ii) la rubrica "K PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Nulla.

O. SVEZIA

Nulla.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

l) l'allegato IV, parte C "Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento" è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

L. AUSTRIA

Nulla.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N FINLANDIA

Nulla.

O. SVEZIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

m) l'allegato IV, parte D, è sostituito dal testo seguente:

"Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento"

"1 Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989;

c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;

d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;

e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);

f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959 - relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche;

g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93);

h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data.

2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984;

b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

c) le pensioni italiane di inabilità;

d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;

e) le pensioni di invalidità norvegesi, anche se convertite in una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile, e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) basate sul reddito della persona deceduta;

f) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;

g) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito.

3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978

Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale.";

n) L'allegato VI è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

1 Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937

2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato membro, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

3. Nella misura in cui può essere corrisposta ai sensi del regolamento la pensione norvegese di reversibilità o di invalidità, calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 e in applicazione dell'articolo 45, non si applicano le disposizioni delle sezioni 8-1 (3) e 10-11 (3) della legge nazionale sulle assicurazioni, secondo cui può essere concessa una pensione mediante un'eccezione al requisito generale di essere stati assicurati conformemente alla legge nazionale sulle assicurazioni negli ultimi tre anni fino all'evento pensionabile.,

L. AUSTRIA

1 Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale è considerata un pensionato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare nè delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

1 Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.

2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.

3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

O. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.

2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.

3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro.

4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

o) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO VII

(Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento)

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.

2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata a Lussemburgo.

7 Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

9. Esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Norvegia.

10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

11 Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

12. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

13. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.";

2. **372 R 0574:** Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da:

- **383 R 2001:** Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),

e successivamente modificato da:

- **385 R 1660:** Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),

- **385 R 1661:** Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

- **386 R 0513:** Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44),

- **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),

- **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),

- **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),

- **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),

- **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7 1991, pag. 2),

- **392 R 1248:** Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),

- **392 R 1249:** Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),

- **393 R 1945:** Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).

a) L'allegato 1 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce:

"K. NORVEGIA

1. Sosial-og helsedepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione locale e del lavoro), Oslo.

3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

L. AUSTRIA

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Sosiaali - ja terveysministeriö - Social - och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

b) L'allegato 2 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

1 Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).

3. Assegni familiari:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).

4. Regime pensionistico per i naviganti:

Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.

L. AUSTRIA

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1 Assicurazione malattia:

a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

- se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;

b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;

b) Prestazioni in natura

i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

   a) pensioni nazionali:

      Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure

   b) pensioni da lavoro:

      l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

   l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata.

4. Assegni in caso di morte:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Istitutodelleassicurazionisociali), Helsinki, ovvero

   l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:

   a) regime di base:

      Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero

   b) regime complementare:

      la competente cassa disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Istitutodelleassicurazionisociali), Helsinki."

O. SVEZIA

1 In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

   a) in generale:

      l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

b) per i naviganti non residenti in Svezia:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);

d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:

- l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

c) L'allegato 3 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).

L. AUSTRIA

1 Assicurazione malattia:

a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o dl dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

a) prestazioni in natura:

la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;

b) prestazioni in denaro:

i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

5. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

1 Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

4. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) regime complementare:

i) nel caso dell'articolo 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

ii) negli altri casi:

la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata.

5. Prestazioni familiari:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki."

O. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

d) l'allegato 4 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.

2. In tutti gli altri casi:

Rikstrydevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

L. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:

Haupteverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:

   a) in relazione alla Germania:

      Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

   b) in tutti gli altri casi:

      Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

   a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

      Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

   b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

      Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue :

"N. FINLANDIA

1 Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

   Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

O. SVEZIA

1 In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).",

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

e) L'allegato 5 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"10. BELGIO-NORVEGIA

Senza oggetto.

11 BELGIO-AUSTRIA

Nulla.",

ii) la rubrica "10. BELGIO-PORTOGALLO" diventa "12. BELGIO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"13. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.";

iii) la rubrica "11. BELGIO-REGNO UNITO" diventa "15. BELGIO-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"16. DANIMARCA-GERMANIA"

"17 DANIMARCA-SPAGNA"

"18. DANIMARCA-FRANCIA"

"19. DANIMARCA-GRECIA"

"20. DANIMARCA-IRLANDA"

"21 DANIMARCA-ITALIA"

"22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO"

"23. DANIMARCA-PAESI BASSI";

iv) dopo il testo della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"24. DANIMARCA-NORVEGIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

25. DANIMARCA-AUSTRIA

Nulla.";

v) la rubrica "20 DANIMARCA-PORTOGALLO" diventa "26. DANIMARCA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"27. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

28. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).";

vi) la rubrica "21 DANIMARCA-REGNO UNITO" diventa "29. DANIMARCA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"30. GERMANIA-SPAGNA"

"31. GERMANIA-FRANCIA"

"32. GERMANIA-GRECIA"

"33. GERMANIA-IRLANDA"

"34. GERMANIA-ITALIA"

"35. GERMANIA-LUSSEMBURGO"

"36. GERMANIA-PAESI BASSI";

vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"37 GERMANIA-NORVEGIA

Senza oggetto.

38. GERMANIA-AUSTRIA

Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.";

viii) la rubrica "29 GERMANIA-PORTOGALLO" diventa "39. GERMANIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"40. GERMANIA-FINLANDIA

Nulla.

41 GERMANIA-SVEZIA

Nulla.";

ix) la rubrica "30 GERMANIA-REGNO UNITO" diventa "42 GERMANIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"43. SPAGNA-FRANCIA"

"44. SPAGNA-GRECIA"

"45. SPAGNA-IRLANDA"

"46. SPAGNA-ITALIA"

"47. SPAGNA-LUSSEMBURGO"

"48. SPAGNA-PAESI BASSI";

x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"49. SPAGNA-NORVEGIA

Senza oggetto.

50. SPAGNA-AUSTRIA

Nulla.";

xi) la rubrica "37. SPAGNA-PORTOGALLO" diventa "51. SPAGNA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"52. SPAGNA-FINLANDIA

Nulla.

53. SPAGNA-SVEZIA

Nulla.";

xii) la rubrica "38. SPAGNA-REGNO UNITO" diventa "54. SPAGNA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"55. FRANCIA-GRECIA"

"56. FRANCIA-IRLANDA"

"57 FRANCIA-ITALIA"

"58. FRANCIA-LUSSEMBURGO"

"59. FRANCIA-PAESI BASSI";

xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"60. FRANCIA-NORVEGIA

Nulla.

61. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.";

xiv) la rubrica "44. FRANCIA-PORTOGALLO" diventa "62. FRANCIA-PORTOGALLO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"63. FRANCIA-REGNO UNITO"

"64. GRECIA-IRLANDA"

"65. GRECIA-ITALIA"

"66. GRECIA-LUSSEMBURGO"

"67 GRECIA-PAESI BASSI";

xv) dopo il testo della rubrica "67 GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"68. GRECIA-NORVEGIA

Nulla.

69. GRECIA-AUSTRIA

Nulla.";

xvi) la rubrica "50. GRECIA-PORTOGALLO" diventa "70. GRECIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"71 GRECIA-FINLANDIA

Nulla.

72. GRECIA-SVEZIA

Nulla.";

xvii) la rubrica "51. GRECIA-REGNO UNITO" diventa "73. GRECIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"74. IRLANDA-ITALIA"

"75. IRLANDA-LUSSEMBURGO"

"76. IRLANDA-PAESI BASSI";

xviii) dopo il testo della rubrica "76. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"77 IRLANDA-NORVEGIA

Senza oggetto.

78. IRLANDA-AUSTRIA

Nulla.";

xix) la rubrica "55. IRLANDA-PORTOGALLO" diventa "79. IRLANDA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"80. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

81. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.";

xx) la rubrica "56. IRLANDA-REGNO UNITO" diventa "82. IRLANDA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

"83. ITALIA-LUSSEMBURGO"

"84. ITALIA-PAESI BASSI";

xxi) dopo il testo della rubrica "84. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"85. ITALIA-NORVEGIA

Nulla.

86. ITALIA-AUSTRIA

Nulla.";

xxii) la rubrica "59. ITALIA-PORTOGALLO" diventa "87. ITALIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"88. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

89. ITALIA-SVEZIA

Nulla.";

xxiii) le rubriche "60. ITALIA-REGNO UNITO" e "61 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" diventano "90. ITALIA-REGNO UNITO" e "91 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" e si inserisce quanto segue:

"92. LUSSEMBURGO-NORVEGIA

Senza oggetto.

93. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

Nulla.";

xxiv) la rubrica "62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" diventa "94. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"95. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

96. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Nulla.";

xxv) la rubrica "63 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" diventa "97 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue:

"98. PAESI BASSI-NORVEGIA

Nulla.

99. PAESI BASSI-AUSTRIA

Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.";

xxvi) la rubrica "64 PAESI BASSI-PORTOGALLO" diventa "100. PAESI BASSI-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"101 PAESI BASSI-FINLANDIA

Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

102. PAESI BASSI-SVEZIA

Nulla.";

xxvii) la rubrica "65 PAESI BASSI-REGNO UNITO" diventa "103. PAESI BASSI-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue:

"104. NORVEGIA-AUSTRIA

Nulla.

105. NORVEGIA-PORTOGALLO

Nulla.

106. NORVEGIA-FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

107. NORVEGIA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

108. NORVEGIA-REGNO UNITO

Articolo 7 paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale.

109. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

110. AUSTRIA-FINLANDIA

Nulla.

111 AUSTRIA-SVEZIA

Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

112. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento.

b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.

113. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

114. PORTOGALLO-SVEZIA.

Nulla.";

xxviii) la rubrica "66. PORTOGALLO-REGNO UNITO" diventa "115. PORTOGALLO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue:

"116. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

117 FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

118. SVEZIA-REGNO UNITO

Nulla.";

f) l'allegato o è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Pagamento diretto.

L. AUSTRIA

Pagamento diretto.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Pagamento diretto.

O. SVEZIA

Pagamento diretto.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

g) L'allegato 7 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.

L. AUSTRIA

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki).

O. SVEZIA

Nulla.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

h) L'allegato 8 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 8

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a:

A. *Lavoratori subordinati e autonomi*

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e la Germania
- tra il Belgio e la Spagna
- tra il Belgio e la Francia
- tra il Belgio e la Grecia
- tra il Belgio e l'Irlanda
- tra il Belgio e il Lussemburgo
- tra il Belgio e la Norvegia
- tra il Belgio e l'Austria
- tra il Belgio e il Portogallo
- tra il Belgio e la Finlandia
- tra il Belgio e la Svezia
- tra il Belgio e il Regno Unito

- tra la Germania e la Spagna
- tra la Germania e la Francia
- tra la Germania e la Grecia
- tra la Germania e l'Irlanda
- tra la Germania e il Lussemburgo
- tra la Germania e la Norvegia
- tra la Germania e l'Austria
- tra la Germania e la Finlandia
- tra la Germania e la Svezia
- tra la Germania e il Regno Unito
- tra la Spagna e la Norvegia
- tra la Spagna e l'Austria
- tra la Spagna e la Finlandia
- tra la Spagna e la Svezia
- tra la Francia e il Lussemburgo
- tra la Francia e la Norvegia
- tra la Francia e l'Austria
- tra la Francia e la Finlandia
- tra la Francia e la Svezia
- tra l'Irlanda e la Norvegia
- tra l'Irlanda e l'Austria
- tra l'Irlanda e la Svezia
- tra il Lussemburgo e la Norvegia
- tra il Lussemburgo e l'Austria
- tra il Lussemburgo e la Finlandia
- tra il Lussemburgo e la Svezia
- tra i Paesi Bassi e la Norvegia
- tra i Paesi Bassi e l'Austria
- tra i Paesi Bassi e la Finlandia
- tra i Paesi Bassi e la Svezia
- tra la Norvegia e l'Austria
- tra la Norvegia e il Portogallo
- tra la Norvegia e la Finlandia
- tra la Norvegia e la Svezia
- tra la Norvegia e il Regno Unito
- tra l'Austria e il Portogallo
- tra l'Austria e la Finlandia
- tra l'Austria e la Svezia
- tra l'Austria e il Regno Unito
- tra il Portogallo e la Francia
- tra il Portogallo e l'Irlanda
- tra il Portogallo e il Lussemburgo
- tra il Portogallo e la Finlandia

- tra il Portogallo e la Svezia
- tra il Portogallo e il Regno Unito
- tra la Finlandia e la Svezia
- tra la Finlandia e il Regno Unito
- tra la Svezia e il Regno Unito;

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra la Danimarca e la Germania, la Norvegia
- tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.

B. *Lavoratori autonomi*

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.

C. *Lavoratori subordinati*

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.";

i) L'allegato 9 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (n. 12 del 17 giugno 1966), della legge n. 86 del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge n. 57 del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge n. 2 del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.

L. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali).";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

O. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

j) L'allegato 10 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

1 Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2:

   Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

7 Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

   Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

   Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

9. Per il regime pensionistico per i naviganti:

   a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;

   b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.

10. Per gli assegni familiari:

   Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).

L. AUSTRIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

   Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

   Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:

   a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:

      la competente istituzione di assicurazione malattia;

   b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:

      la competente istituzione di assicurazione infortuni;

   c) in tutti gli altri casi:

      Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

   l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

7. Per l'applicazione:

   a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

      Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;

   b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

      Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

   - la competente istituzione, ovvero

   - qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.

9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

   Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e

   Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e

   Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione:

   l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da:

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki.

7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione:

   la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari,

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base.

8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki,

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

   a) pensioni da lavoro:

      Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro;

   b) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

      Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni;

   c) altri casi:

      Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

O. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

   L'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

   Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:
   l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

   a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;

   b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7 Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

   a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);

   b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO";

k) L allegato 11 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Nulla.

L. AUSTRIA

Nulla.";

ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Nulla.

O. SVEZIA

Nulla.";

iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"

3. Decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:

a) Decisione n. 117 del 7 7.1982 (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3).

Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:

"Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio	Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca	Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna	Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia	Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia	Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda	Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo	Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi	Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Norvegia	Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Austria	Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia	Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia	Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito	Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.";

b) Decisione n. 118 del 20.4.1983 (GU n. C 306 del 12.11 1983, pag. 2)

Il punto 2.4. della decisione è sostituito dal seguente:

"Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio	Office national des pénsions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca	Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna	Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia	Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia	Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda	Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo	Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi	Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

Norvegia	Rikstrygdeverket (Amministrazione delle ammiistrazioni sociali), Oslo.
Austria	Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia	Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia	Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito	Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.";

c) Decisione n. 135 dell'1.7 1987 (GU n. C 281 del 4.11 1988, pag. 7).

Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:
"Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sottoindicato:

a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga;

b) 3 600 DKr per l'istituzione del luogo di residenza danese;

c) 1 000 DM per l'istituzione del luogo di residenza tedesca;

d) 50 000 DR per l'istituzione del luogo di residenza greca;

e) 50 000 Pta per l'istituzione del luogo di residenza spagnola;

f) 2 900 FF per l'istituzione del luogo di residenza francese;

g) 300 £IRL per l'istituzione del luogo di residenza irlandese;

h) 590 000 Lit per l'istituzione del luogo di residenza italiano;

i) 20 000 Flux per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese;

j) 1 100 Fl per l'istituzione del luogo di residenza olandese;

k) 3 600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;

l) 7 000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;

m) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese;

n) 3 000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;

o) 3 600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;

p) 350 £ per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito.";

d) Decisione n. 136 dell'1 7 1987 (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7).

L'allegato della decisione è modificato come segue:

i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Nulla.

L. AUSTRIA

Nulla.";

ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

Nulla.

O. SVEZIA

Nulla.";

iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO";

e) Decisione n. 150 del 26.6.1992 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5).

L'allegato della decisione è modificato come segue:

i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue:

"K. NORVEGIA

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

L. AUSTRIA

1 In caso unicamente di assegni familiari: il competente Finanzamt (Ufficio della Finanza).

2. In tutti gli altri casi: la competente istituzione previdenziale.";

ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue:

"N. FINLANDIA

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki

e

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

O. SVEZIA

Per i beneficiari residenti in Svezia:

l'Ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

Per i beneficiari non residenti in Svezia:
Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen
(Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero).";

iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"

B. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13).

La nota 1 nell'allegato è sostituita dalla seguente:

"austriaco/ci, belga/gi, britannico/ci, danese/si, finlandese/si, francese/si, greco/ci, irlandese/si, italiano/ni, lussemburghese/si, norvegese/si, olandese/si, portoghese/si, spagnolo/li, svedese/si, tedesco/chi, secondo il paese che rilascia la carta"

C. PARITA' DI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE

382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28.1 1982, pag. 35), modificata da:

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11 1985, pag. 23).

a) L articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è costituito da due membri per ogni Stato membro ";

b) la seconda frase dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri.";

c) all'articolo 11, la frase; "E' tuttavia richiesto un minimo di dodici voti favorevoli" è sostituita dalla frase: "E' tuttavia richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri"

D. DIRITTO DEL LAVORO

380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

- **387 L 0164:** Direttiva 87/164/CEE del Consiglio (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11).

All'allegato, sezione I ("Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare"), si aggiunge quanto segue:

"F. AUSTRIA

1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.

2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.

"G. SVEZIA

Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda."

E. SALUTE E SICUREZZA

1. **380 L 1107:** Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11 1985, pag. 23),

   - **388 L 0642:** Direttiva 88/642/CEE del Consiglio (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74).

   All'articolo 10, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64"

2. **382 L 0130:** Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **388 L 0035:** Direttiva 88/35/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1989 (GU n. L 20 del 26.1 1988, pag. 28),

   - **391 L 0269:** Direttiva 91/269/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51).

   All'articolo 7, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64"

3. **388 D 0383:** Decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, relativa al miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro (GU n. L 183 del 14.7.1988, pag. 34).

   All'articolo 3, "ventiquattro membri" è sostituito da "due membri per Stato membro"

4. **378 D 0618:** Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:

   - **388 D 0241:** Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 18 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

   All'articolo 3, "24" è sostituito da "32" ed entrambi i "12" sono sostituiti da "16"

5. Decisione del 9 luglio 1957 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487/57), modificata da:

   - Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65),

   - **1 72 B:** Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11 1985. pag. 23).

   L'allegato è modificato come segue:

   a) all'articolo 3, paragrafo 1, "quarantotto" è sostituito da "sessantaquattro";

   b) all'articolo 9, paragrafo 2, "sei" è sostituito da "otto";

   c) all'articolo 13, paragrafo 3, "i nove" è sostituito da "tutti";

   d) all'articolo 18, paragrafo 1, "trentadue" è sostituito da "quarantatré;

   e) all'articolo 18, paragrafo 2, "venticinque" è sostituito da "trentatré"

6. **374 D 0325:** Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9.7 1974, pag. 15), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 4, paragrafo 1, "72" è sostituito da "96"

F PERSONE INABILI

393 D 0136: Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

a) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), "24" è sostituito da "28"

b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), "12" è sostituito da "16"

G. VARIE

375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11 1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

  a) All'articolo 6, paragrafo 1, "39" è sostituito da "51", e alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo "dodici" è sostituito da "sedici"

  b) All'articolo 10, paragrafo 1, "12" è sostituito da "16"

V. AGRICOLTURA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I. Rete d'informazione contabile agricola

365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:

- **390 R 3577:** Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

All'articolo 4 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero massimo di aziènde contabili è di 80 000 per la Comunità.

Alla data del 1° marzo 1986, il numero di aziende contabili è di:

- 12 000 per la Spagna; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 15 000;

- 1 800 per il Portogallo; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 3 000.

Alla data del 1° marzo 1995, il numero di aziende contabili è di:

- 2 000 per l'Austria;

- 1 100 per la Finlandia;

- 1 000 per la Norvegia;

- 600 per la Svezia; tale cifra è aumentata nel corso dei tre anni successivi fino a raggiungere la cifra di 1 000."

All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

"L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione."

II. Statistiche

1. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8 1972, pag. 2) modificata da ultimo da:

   391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

   All'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   "a) la quantità ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti. I dati devono essere trasmessi distintamente per circoscrizione, ognuna comprendente gli stabilimenti in essa installati con il seguente criterio:

Belgio:	Provinces/Provincies
Danimarca:	-
Repubblica federale di Germania:	Regierungsbezirke
Grecia:	Una sola regione
Spagna:	Communidades autónomas
Francia:	Régions de programme
Irlanda:	-
Italia:	Regioni
Lussemburgo:	-
Paesi Bassi:	Provincies
Norvegia:	Fylker
Austria:	
Portogallo:	Regiões
Finlandia:	-
Svezia:	-
Regno Unito:	Standard regions

   Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può essere previsto,secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati siano trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali."

2. **376 L 0625:** Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:

   - **391 R 1057:** Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

   All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia eseguono le indagini di cui ai commi precedenti per la prima volta entro il 31 dicembre 1997."

3. **379 R 0357:** Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3205:** Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11 1993, pag. 4).

   E' inserito il seguente articolo:

   "Articolo 1 quater

   La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguarderà la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999."

   All'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, i termini "e la Repubblica ellenica" sono sostituiti dai termini "la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria."

   All'articolo 6, paragrafo 1, alla fine si aggiungono i seguenti termini: "a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria."

   All'articolo 6, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

   "- per la prima volta, prima del 1° ottobre 1981 per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, prima del 1° ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1° ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo e prima del 1° ottobre 1996 per quanto riguarda l'Austria,"

4. **382 L 0606:** Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22), modificata da ultimo da:

   - **391 L 0534:** Direttiva 91/534/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991 (GU n. L 288 del 18.10.1991, pag. 36).

   All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

   "L'indagine di cui al primo comma viene eseguita entro il:

   - 31 dicembre 1996 dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia

   - 31 dicembre 1997 dall'Austria.".

   Il punto 1 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

   "1 Per l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania (ad eccezione dei Länder di Berlino, Brema, Amburgo e Saar), l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia: lavoratori fissi occupati a tempo pieno."

5. **390 R 0837:** Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:

   390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).

   L'allegato III è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III
LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Ripartizione regionale
Belgique - België	Provinces/Provincies
Danmark	-
Deutschland	Bundesländer
Ελλάδα	Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España	Comunidades autónomas
France	Régions de programme
Ireland	-
Italia	Regioni (2)
Luxembourg	-
Nederland	Provincies
Norge	Fylker
Österreich	-
Portugal	NUTS II (1)
Suomi	-
Sverige	Bidragsområde norr Bidragsområde söder Övriga landet
United Kingdom	Standard regions

NUTS = nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I."

6. **393 R 0959:** Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).

a) L'allegato VI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VI
LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Ripartizione regionale
Belgique - België	Provinces/Provincies - Région walonne/Vlaams gewest
Danmark	-
Deutschland	Bundesländer
Ελλάδα	Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España	Comunidades autónomas
France	Régions de programme
Ireland	-
Italia	Regioni
Luxembourg	-
Nederland	Provincies
Norge	Fylker
Österreich	-
Portugal	NUTS II (1)
Suomi	-
Sverige	-
United Kingdom	Standard regions

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali statistiche."

b) L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

ALLEGATO VIII

SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE

Codice Cronos	Superficie principale o superficie registrata	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	N	A	FI	S	
1300	B. Leguminose da granella	m	●	●	●	●	●	m	●	●	●	●	●	m	●	●	●	1
1320	Piselli da foraggio	--	●	●	m	m	●	m	●	●	●	m	●	m	●	●	●	2
1311	Altri piselli	m	m	m	m	m	m	--	m	m	m	m	●	m	m	m	m	3
1335	Fagioli e fave (incluso 1338)	m	--	●	●	●	●	m	●	m	m	m	●	--	●	--		4
1331	Fagioli	m	--	m	●	m	m	--	●	m	m	●	●		m			5
1343	Lupini		--	m	m	m	m	--	m	--		m	m	--	m			6
1341 } 1342 } 1349 }	Altre leguminose da granella			m	●	m	m	--	●	--		m	m	--	m	m		7
1350	C. Piante sarchiate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
1360	Patate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
1370	Barbabietole da zucchero	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	m	●		●	●	●	10
1381	Barbabietole da foraggio	●	●	●	--	m	●	●	●	m	m	m	m	--	m	m	m	11
1382	Altre piante sarchiate	m	m	m	m	m	●	●	●	m	m	m	●	●	m	m	m	12
1400	D. Piante industriali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
1420	Colza e ravizzone	●	●	●	--	m	●	m	●	●	●	m	●	●	●	●	●	14
1430	Semi di girasole	--	--	●	●	●	●	--	●	--		●		--	●	m	--	15
1470	Soia	--		m	●	m	●	--	●	--		m			●	--	--	16
1460 + 1520	Lino da fibra o da olio	●	m	m	--	--	●	m	m	--	m	m	●	--	m	m	m	17
1490 + 1540	Cotone da fibra o da olio	--	--	--	●	●	m	--	m	--		m				--		18
1480 (escl. 1490)	Altri semi oleosi (ad esempio papavero, senape, sesamo, ecc.)	m	m	m	m	m	m	--	m	●	m	m	●	--	m	m	m	19
1530	Canapa	--	--	--	--	--	m	--	m	●	--		●					20
1550	Tabacco	m	--	m	●	●	●	--	●	--	--	m	--		m	--	--	21
1560	Luppolo	m	--	●	--	m	m	m	m	●	--	m	m		m			22
1570 + 1571	Altre piante industriali	m	--	m	m	m	m	--	m	m	m	m	●		m	--	m	23
2600	E. Totale foraggio (di seminativi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
2610	Foraggi verdi di seminativi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25
2625	Mais verde	●	●	●	m	●	●	m	●	●	●	●	●	--	●	--	m	26
2680	Prati e pascoli temporanei	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
2612 } 2671 } 2672 } 2673 }	Altro foraggio verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	●	●	●	m	●	28
1600 + 2260	F. Ortaggi	●	●	●	●	●	●	m	●	m	●	●	●	●	●	●	●	29
3001	G. Fiori e piante ornamentali	m	m	●	●	m	●	m	●	m	●	m	●	m	m	m	m	30
3310	H. Superfici per la produzione di sementi	m	●	●	●	m	●	m	●	m	●	m	m	●	m	m	●	31
2696	I. Maggese, incluso sovescio	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	●	●	●	●	●	●	32

● Da includere nell'indagine statistica regolare citata all'articolo 3 paragrafo 1.

m Superfici d'importanza marginale (cioè inferiori a 5 000 ha e all'1% dei seminativi nei singoli Stati membri).

-- Coltivazione non praticata

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, G, H ed I si riferiscono ad alcuni titoli dell'allegato II.

III. Politica in materia di qualità

1. **392 R 2081:** Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

   All'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

   "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione."

2. **392 R 2082:** Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 9).

   All'articolo 7, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia pubblicano tali dati entro 6 mesi dall'adesione."

   All'articolo 14, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

   "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data dell'adesione."

B. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

I. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. **368 R 0985:** Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU n. L 169 del 18.7 1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **391 R 2045:** Regolamento (CEE) n. 2045/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 1).

   All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sono aggiunti i seguenti trattini:

   "- classificato "meierismør" per quanto riguarda il burro norvegese,
   - classificato "Teebutter" per quanto riguarda il burro di qualità austriaco,
   - classificato "meijerivoi/mejerismör" per quanto riguarda il burro finlandese,
   - classificato "Svenskt smör" per quanto riguarda il burro svedese."

2. **387 R 0777:** Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (GU n. L 78 del 20.3.1987, pag. 10), modificato da ultimo da:

   - **391 R 1634:** Regolamento (CEE) n. 1634/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

   All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "106 000 tonnellate" sono sostituiti da "109 000 tonnellate"

3. **387 R 1898:** Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. L 182 del 3.7 1987, pag. 36), modificato da:

   - **388 R 0222:** Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

   Nell'allegato sono aggiunte le seguenti denominazioni:

   "- kulturmelk
   - rømme
   - prim
   - viili/fil
   - smetana
   - fil"

4. **392 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato da ultimo da:

   - **393 R 1974:** Regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 180 del 23.7.1993, pag. 26).

   All'articolo 2, è aggiunto il comma seguente:

   "L'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per aggiungere, all'occorrenza, alcuni prodotti lattiero-caseari d'origine norvegese o svedese che rispondono alle esigenze dell'arcipelago e spediti tradizionalmente verso le suddette isole."

5. **392 R 3950:** Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **394 R 0647:** Regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione, del 23 marzo 1994 (GU n. L 80 del 24.3.1994, pag. 16).

   All'articolo 3, paragrafo 2:

   - la tabella del primo comma è sostituita dalla seguente:

(tonnellate)

Stati membri	Consegna	Vendite dirette
Belgio	3 066 337	244 094
Danimarca	4 454 459	889
Germania (1)	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 637 283	598 515
Irlanda	5 233 805	11 959
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 983 195	91 497
Norvegia	1 842 000	
Austria	2 205 000	367 000
Portogallo	1 804 881	67 580
Finlandia	2 342 000	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 247 283	342 764

(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder

- sono aggiunti i seguenti commi:

"I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" austriaci, fino ad un massimo di 180.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, fino ad un massimo di 200.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

I quantitativi globali per le quote di consegna norvegesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" norvegesi, fino ad un massimo di 175.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai tre commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11."

All'articolo 4, il paragrafo 1 è completato dal secondo comma seguente:

"Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, la data del 31 marzo 1993 è sostituita da quella del 31 marzo 1995 e per la Svezia da quella del 31 marzo 1996.".

All'articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia, al 3,87% per la Norvegia e al 4,33% per la Svezia.".

II. Carni bovine

1. **368 R 0805:** Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3611:** Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).

   All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

   "3bis. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali complessivi che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sono rispettivamente tenute a stabilire, è fissato a:

   - 423 400 per l'Austria
   - 250 000 per la Finlandia
   - 175 000 per la Norvegia
   - 250 000 per la Svezia.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie."

All'articolo 4 quinquies è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 in Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia i massimali individuali sono attribuiti ai produttori a partire da un numero globale di diritti al premio riservato a ciascuno dei suddetti Stati membri. Tale numero globale di diritti è fissato a:

- 325 000 per l'Austria,
- 55 000 per la Finlandia,
- 50 000 per la Norvegia,
- 155 000 per la Svezia.

Tali cifre comprendono tanto i diritti ai premi da attribuire inizialmente quanto qualsiasi riserva costituita dai suddetti Stati membri.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie."

2. **390 R 1186:** Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria per la classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 32).

L'articolo 1, paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

"In Finlandia e in Norvegia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1° gennaio 1996."

III. Luppolo

1. **371 R 1696:** Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3124:** Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).

All'articolo 17, paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente: "Per l'Austria la durata è di 5 anni a decorrere dalla data di adesione."

2. **377 R 1784:** Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 1987:** Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993 (GU n. L 182 del 24.7 1993, pag. 1).

   All'articolo 9 è aggiunta la frase seguente:

   "L'Austria comunica questi elementi entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione."

3. **382 R 1981:** Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU n. L 215 del 23.7 1982, pag. 3), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3337:** Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 2).

   Nell'elenco che figura nell'allegato è aggiunta la seguente regione:

   "Österreich"

IV Sementi

371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

- **393 R 3375:** Regolamento (CE) n. 3375/93. della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).

L'articolo 8 è completato come segue:

"Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia e la Norvegia possono concedere aiuti rispettivamente:

- per alcuni quantitativi di sementi,
- per alcuni quantitativi di sementi di cereali,

prodotti in questi soli Stati membri, a motivo delle loro condizioni climatiche specifiche.

Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte dei due suddetti Stati membri, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3, parafrafo 4."

V Uova e pollame

375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11 1975, pag. 100) modificato da ultimo da:

- **391 R 1057:** Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

a) L'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura "oeufs à couver", "broedeieren","rugeæg", "Bruteier", "*αυγά προς εκκόλαψιν*", "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "rugeegg", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi" o "kläckägg."

b) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "à couver", "broedei", "rugeæg", "Brutei", "*προς εκκόλαψιν*, "para incubar", "hatching", "cova", "rugeegg", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning" Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore."

VI. Zucchero

1. **368 R 0206:** Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **1 85 I:** atto relativo alla condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU n. L 302 del 15.11 1985, pag. 23).

   a) L'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

   "4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del produttore alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi."

b) All'articolo 8 bis è aggiunto il comma seguente:

"Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la dicitura:

- "campagna 1967/1968" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 è sostituita da: "campagna di commercializzazione 1994/1995",

- "prima della campagna saccarifera 1968/1969" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d, è sostituita da: "prima della campagna di commercializzazione 1995/1996" "

2. 381 R 1785: Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1 7 1981, pag. 4), modificato da ultimo da:

- **394 R 0133:** Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24.1 1994, (GU n. L 22 del 27 1.1994, pag. 7).

a) All'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis Per il primo anno successivo all'adesione, la Finlandia è autorizzata ad importare zucchero grezzo dai paesi terzi a prelievo ridotto entro il limite di un quantitativo massimo di 40.000 tonnellate.

Le disposizioni del comma precedente sono riesaminate nel contesto della revisione del presente regolamento, da effettuare prima della fine della campagna di commercializzazione 1994/1995."

b) All'articolo 16 bis, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"7 La domanda del certificato di cui al paragrafo 6 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo e della Finlandia corredata da una dichiarazione di un raffinatore con cui questi si impegna a raffinare in Portogallo e in Finlandia la quantità di zucchero grezzo in questione nei sei mesi successivi a quello dell'importazione."

c) All'articolo 16 bis, paragrafo 10, il testo della frase d'apertura è sostituito dal seguente:

"10. Il Portogallo e la Finlandia comunicano alla Commissione:"

d) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1 Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A ed una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che:

- abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1993/1994,

- oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994."

e) L'articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1 sono fissati i quantitativi di base seguenti:

I. Quantitativi di base A

Regioni	a) Quantitativi di base A per lo zucchero (1)	b) Quantitativi di base A per l'isoglucosio (2)
della Danimarca	328.000,0	-
della Germania	1.990.000,0	28.882,0
della Grecia	290.000,0	10.522,0
della Spagna	960.000,0	75.000,0
della Francia metropolitana	2.530.000,0	15.887,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare	466.000,0	-
dell'Irlanda	182.000,0	-
dell'Italia	1.320.000,0	16.569,0
dei Paesi Bassi	690.000,0	7.246,0
dell'Austria	316.529,0	-
del Portogallo (continentale)	54.545,5	8.093,9
della regione autonoma delle Azzorre	9.090,9	-
della Finlandia	133.433,0	10.845,0
della Svezia	336.364,0	-
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	680.000,0	56.667,0
del Regno Unito	1.040.000,0	21.696,0

(1) In tonnellate di zucchero bianco
(2) In tonnellate di materia secca.

II. Quantitativi di base B

Regioni	a) Quantitativi di base B per lo zucchero (1)	b) Quantitativi di base B per l'isoglucosio (2)
della Danimarca	96.629,3	-
della Germania	612.313,9	6.802,0
della Grecia	29.000,0	2.478,0
della Spagna	40.000,0	8.000,0
della Francia metropolitana	759.232,8	4.135,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare	46.600,0	-
dell'Irlanda	18.200,0	-
dell'Italia	248.250,0	3.902,0
dei Paesi Bassi	182.000,0	1.749,0
dell'Austria	73.881,0	-
del Portogallo (continentale)	5.454,5	1.906,1
della regione autonoma delle Azzorre	909,1	-
della Finlandia	13.343,0	1.085,0
della Svezia	33.636,0	-
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	146.000,0	15.583,0
del Regno Unito	104.000,0	5.787,0

(1) In tonnellate di zucchero bianco
(2) In tonnellate di materia secca.

f) All'articolo 24, paragrafo 3, è inserito, come secondo e terzo comma, il seguente testo:

"Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in:

a) **Austria**, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per l'Austria;

b) **Finlandia**, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Finlandia;

c) **Svezia**, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Svezia.

Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base A ed al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera b) e al punto II, lettera b) per la Finlandia."

VII. Vino e bevande spiritose

1. **386 R 2392:** Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31 7 1986, pag. 1), modificato da:

   - **390 R 3577:** Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17 12 1990, pag. 23).

   All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:

   "In Austria è istituito entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'adesione."

2. **387 R 0822:** Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 1566:** Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 39).

   All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), primo trattino i termini "e l'Austria" sono aggiunti dopo i termini "per la Repubblica federale di Germania"

3. **387 R 0823:** Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:

   - **391 R 3896:** Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 3).

   All'articolo 15, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

   "h) per l'Austria:

   le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini:

   - "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein"
   - "Kabinett" o "Kabinettwein"
   - "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" o "Prädikatswein"
   - "Spätlese" o "Spätlesewein"
   - "Auslese" o "Auslesewein"
   - "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein"
   - "Ausbruch" o "Ausbruchwein"
   - "Trockenbeerenauslese" o "Trockenbeerenauslesewein"
   - "Eiswein", "Stronwein" "

4. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

- **392 R 3280:** Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11 1992, pag. 3).

a) All'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) è inserito il seguente punto 3);

"3) Le denominazioni "Jägertee", "Jagertee" e "Jagatee" sono riservate al liquore originario dell'Austria, preparato a partire da alcole etilico di origine agricola, da essenze di alcune bevande spiritose o da tè, addizionate con varie sostanze aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE. Il titolo alcolometrico è almeno di 22,5% vol. Il contenuto di zucchero, espresso in zucchero invertito, è almeno di 100 g per litro."

b) All'articolo 1, paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera u):

"u) Väkevä glögi/Spritglögg

La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.

Possono essere usati anche altri aromi naturali o identici a quelli naturali di estratti di piante, conformi alla direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante. Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50%."

c) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:

"- rovo camemoro
- rovo mora
- mirtillo blu
- mirtillo rosso
- olivello spinoso;"

d) All'allegato II:

il punto "5. Brandy" è completato dai termini seguenti:
"Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein";

il punto "7. Acquavite di frutta" è completato dai termini seguenti:
"Wachauer Marillenbrand";

il punto "12. Bevande spiritose al carvi" è completato dai termini seguenti:
"Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit"
"Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit",

il punto "14. Liquore" è completato dai termini seguenti:
"Finnish berry / fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör";

il punto "15. Bevande spiritose" è completato dai termini seguenti:
"Svensk Punsch / Swedish Punsch";

è aggiunto il seguente punto 16:
"16. Vodka : Norsk Vodka / Norwegian Vodka
Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland."

5. **389 R 2389:** Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 1), modificato da:

- **390 R 3577:** Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

All'articolo 3, paragrafo 1, prima dei termini "- le regioni per il Portogallo," è inserito il seguente trattino:

"- Bundesland per l'Austria,"

6. **389 R 2392:** Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

- **391 R 3897:** Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).

All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- "Landwein" per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria,"

7. **389 R 3677:** Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

- **393 R 2606:** Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 6).

All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa con effetto dal 1° marzo 1995.

8. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

- **392 R 3279:** Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11 1992, pag. 1).

a) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"d) Våkeva viiniglögi / Starkvinsglögg

Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a)."

b) All'articolo 2, paragrafo 3, sono inserite le seguenti lettere:

"f bis) Viiniglögi/Vinglögg

La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Viiniglögi / Vinglögg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco".

f ter) Gløgg

La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Gløgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco" "

9. **392 R 2333:** Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera a), primo comma è sostituito dal testo seguente:

"a) Il termine "Winzersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine "Hauersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni:

- essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.,

- essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata."

VIII. Carni ovine e caprine

1. **385 R 3643:** Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3890:** Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51).

   Nella nota in calce a) dell'articolo 1, paragrafo 1, i termini "l'Austria" sono soppressi.

2. **389 R 3013:** Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine a caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **394 R 0233:** Regolamento (CEE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

   Sono inseriti gli articoli seguenti:

   "Articolo 5 sexies

   1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:

      - 205 651 per l'Austria,
      - 80 000 per la Finlandia,
      - 180 000 per la Svezia.

      Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri.

   2. In base ai suddetti massimali ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali:

      - entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria,
      - entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia.

   3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 5 septies

1 In deroga all'articolo 5 bis paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per la Norvegia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:

- 1 040 000 per le pecore ammissibili e

- un numero da determinare, entro il 30 settembre 1995 e secondo la procedura di cui all'articolo 30, per i caprini ammissibili. Detto numero è determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento e all'articolo 1, punto 5) del regolamento (CEE) n. 3493/90, sulla base dei premi concessi nel 1991 secondo il registro nazionale di sostegno (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) e si applica a partire dalla campagna 1995.

Le cifre fissate a norma del presente paragrafo comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia la riserva stabilita dalla Norvegia.

2. Ai produttori della Norvegia sono attribuiti i limiti individuali in base al suddetto massimale entro il 31 dicembre 1995.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30."

IX. Seminativi

392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da:

- **394 R 0232:** Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7)

All'articolo 12, primo comma è aggiunto il seguente trattino:

"- quelle riguardanti la determinazione delle superfici di riferimento da prevedere all'allegato V in favore dei nuovi Stati membri."

X. Cereali

392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da:

- **393 R 2193:** Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).

a) All'articolo 4, paragrafo 2 dopo il primo trattino è inserito il testo seguente:

"- dal 1° dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia.

Nel caso in cui il periodo di intervento in Svezia faccia si che i prodotti di cui al paragrafo 1 siano deviati da altri Stati membri verso l'intervento in Svezia, la Commissione adotta le modalità atte a correggere le posizioni conformemente all'articolo 23."

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"In mancanza di una produzione nazionale rilevante di altri cereali per la produzione di amido e di fecola, può essere accordata una restituzione per l'amido e la fecola ottenuti in Finlandia e in Svezia a partire dall'orzo e dall'avena, laddove non ne derivi un aumento del livello di produzione di prodotti amilacei da questi due cereali oltre:

- 50 000 tonnellate in Finlandia
- 10 000 tonnellate in Svezia."

XI. Tabacco

392 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

All'articolo 8, primo comma, la cifra "350 000" è sostituita da "350 600"

XII. "Saldo"

368 R 0827: Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 16), modificato da ultimo da:

- **393 R 2430:** Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione, del 1° settembre 1993 (GU n. L 223 del 2.9.1993, pag. 9).

L'articolo 5 è completato come segue:

"Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione."

C. STRUTTURE AGRICOLE
E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

1. **375 L 0268:** Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **385 R 0797:** Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1).

   L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal comma seguente:

   "Le zone situate a nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui al primo comma qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportino un periodo vegetativo sensibilmente ridotto."

2. **378 R 1360:** Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3669:** Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

   a) All'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente:

      "- tutto il territorio austriaco, finlandese e norvegese".

   b) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della frase di apertura è sostituito dal testo seguente:

      "1 Per quanto riguarda l'Austria; la Finlandia, la Grecia, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti per i quali esiste una produzione nei suddetti paesi:"

3. **390 R 0866:** Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3669:** Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

   All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione."

4. **391 R 2328:** Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3669:** Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31 12.1993, pag. 26).

   a) All'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

   "4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate è considerato zona di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE."

   b) All'articolo 31, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia elaborano tali previsioni per il periodo 1995/1999."

   c) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo comma è completato dalla frase seguente:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione."

5. **392 R 2078:** Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 85).

   All'articolo 7, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione."

6. **392 R 2080:** Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 96).

   All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

   "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia effettuano le comunicazioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione."

D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA E IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

I. Legislazione fitosanitaria

1. **377 L 0093:** Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20) modificata da ultimo da:

   - **393 L 0110:** Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

   a) L'allegato I, parte B è modificato come segue:

   - nella sezione a), punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI";
   - nella sezione a), dopo il punto 1 si aggiunge quanto segue:
     "1a *Globodera pallida* FI
     (Stone) Behrens ";
   - nella sezione a), punto 2 si aggiunge nella colonna di destra quanto segue:
     "S(Malmôhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)";
   - nella sezione b), punto 1, si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI";
   - nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI".

   b) L'allegato II, parte B è modificato come segue:

   nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N"

   c) L'allegato III, parte B è modificato come segue:

   al punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N".

   d) L'allegato IV, parte B è modificato come segue:
   - si aggiungono nella colonna di destra, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 e 30, le lettere "S,FI";
   - dopo il punto 20.2 si aggiunge quanto segue:

20.3	Tuberi di *Solanum tuberosum L.*,	Fatti salvi i requisiti elencati nella parte A, II, punti 19.1, 19.2 e 19.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la *Globodera pallida* (Stone) Behrens e la *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE"	FI

   - Si aggiungono alla colonna di destra del punto 21 le lettere "A, FI, N"

2. **392 L 0076:** Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa ai riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU n. L 305 del 21.10.1992, pag. 12).

a). All'articolo 1 si aggiunge quanto segue:

"Nel caso della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia le predette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996."

b) L'allegato è modificato come segue:

i) nella sezione a), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia";

ii) nella sezione a), dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue:

"5a	*Globodera pallida* (Stone) Behrens	Finlandia
5b	*Globodera rostochiensis* (Wollenveber) Behrens	Finlandia";

iii) nella sezione a), punto 12, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)";

iv) nella sezione b), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Austria, Finlandia, Norvegia";

v) nella sezione d), punto 1, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia";

vi) nella sezione d), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia"

II. Agricoltura biologica

391 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:

- **392 R 0094:** Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17.1.1992, pag. 14),

- **392 R 1535:** Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16.6.1992, pag. 15),

- **392 R 2083:** Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24.7 1992, pag. 15),

- **393 R 2608:** Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 10),

- **394 R 0468:** Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3.3.1994, pag. 1).

a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini:

"- in finlandese luonnonmukainen
- in norvegese økologisk
- in svedese ekologisk".

b) L'allegato V è modificato come segue:

i) il testo per la lingua tedesca è il seguente:

"D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem o
Biologische Landwirtschaft - EWG Kontrollsystem";

ii) si aggiunge quanto segue:

"FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem
N: Økologisk landbruk - EØF-kontrollordning
S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem"

E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA

I. Legislazione veterinaria

Parte prima - testi di base

CAPO 1 - Testi orizzontali

1. **390 L 0675:** Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da:

   - **391 L 0496:** Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

   - **392 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13),

   - **392 D 0438:** Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27),

   - **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

   a) Si inserisce il seguente articolo:

   "*Articolo 18 bis*

   1. L'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

   2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità."

   b) All'articolo 31, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue: "in particolare l'Austria e la Finlandia"

c) Nell'allegato I si aggiunge quanto segue:

"13. il territorio della Repubblica d'Austria
14. il territorio della Repubblica di Finlandia
15. il territorio del Regno di Norvegia
16. il territorio del Regno di Svezia."

2. **391 L 0496:** Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da:

- **391 L 0628:** Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17),

- **392 D 0438:** Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 17 bis*

L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

b) All'articolo 29, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue:

"in particolare l'Austria e la Finlandia,"."

CAPO 2 - Salute animale

A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

1. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7 1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

   392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

   a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue:

   "- Austria: Bundesland
   - Finlandia: Lääni / län
   - Norvegia: fylke
   - Svezia: län"

   b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue:

   "Tuttavia, fino al 1° gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorità competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorità competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente."

   c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue:

   "Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata."

d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue:

"Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalità di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12."

e) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 8 bis*

Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale è stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12."

f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti:

"4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione."

g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti:

"4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione."

h) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 10 bis*

1 Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12.

2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sarà presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili da tale data.".

i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue:

"m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia : Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England
o) Norvegia : Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue:

"m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvegia : Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia : Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:

m) Austria : Amtstierarzt
n) Finlandia : kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou lääninelâinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
o) Norvegia : Distriktsveterinær
p) Svezia : länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär".

l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:

"m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvegia : Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

2. **391 L 0068:** Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:

"4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.".

b) Si inserisce il seguente articolo:

Articolo 8 bis

Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.".

c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue:

"Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.".

3. **390 L 0426:** Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da:

- **390 L 0425:** Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29),

- **391 L 0496:** Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

- **392 D 0130:** Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26),

- **392 L 0036:** Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).

Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue:

"Austria	:	"Amtstierarzt"
Finlandia	:	"Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Lääninelàinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär"
Norvegia	:	"Distriktsveterinær"
Svezia	:	"länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär"."

4. **390 L 0539:** Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:

- **391 L 0494:** Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),
- **392 D 0369:** Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),
- **393 L 0120:** Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:

"d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.".

b) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 9 bis

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 9 ter

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione."

c) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 10 ter*

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.".

d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.".

e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

"4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.".

f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo:

"4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32."

g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo:

"Austria	:	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, Wien-Hetzndorf
Finlandia	:	Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia	:	Veterinærintituttet, Oslo
Svezia	:	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

5. **391 L 0067:** Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:

- **393 L 0054:** Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).

a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:

"4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26."

b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

"4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.".

c) Si aggiungono i seguenti articoli:

"Articolo 28 bis

Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 28 ter

Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo è prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 28 quater

Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).".

6. **392 L 0065:** Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

   a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:

      "In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.".

   b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo:

      "Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.".

   c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

      "c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.".

   d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:

      "e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.

f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del tratta: di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo pe. le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sara richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.".

e) Si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 10 bis

Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.".

f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

"e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.".

g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

"L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.".

h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

"Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso."

7. **372 L 0461:** Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:

- **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla:

"- ETY".

B. MISURE DI LOTTA

1. **385 L 0511:** Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:

   - **390 L 0423:** Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13),

   - **392 D 0380:** Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

   a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo:

   "Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

   b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo:

"Austria	:	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia	:	Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom
Norvegia	:	Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom
Svezia	:	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

2. **380 L 0217:** Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

   - **393 D 0384:** Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

   All'allegato II, dopo "Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa", si aggiunge il seguente testo:

"Austria:	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia:	Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark
Norvegia:	Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark
Svezia:	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

3. **392 L 0035:** Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo:

"Austria	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf
Finlandia	Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm DK-4771 Kalvehave,
Norvegia	Statens Veterinære Institut for Virusforskining, Lindholm DK-4771 Kalvehave,
Svezia	Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ".

4. **392 L 0040:** Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

"Austria	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien - Hetzendorf
Finlandia	Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala Sweden
Svezia	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ".

5. **392 L 0066:** Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

"Austria	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien - Hetzendorf
Finlandia	Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia	Veterinærinstituttet, Oslo
Svezia	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ".

6. **393 L 0053:** Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23).

All'allegato A si aggiunge il seguente testo:

"Austria: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

7. **392 L 0119:** Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo:

"Austria: -Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung Wien - Hetzendorf
Finlandia: Eäinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771-Kalvehave, Denmark
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

CAPO 3 - Sanità pubblica

1. **364 L 0433:** Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da:

   - **391 L 0497:** Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69),

   - **392 L 0005:** Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

   a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente:

      "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino".

   b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data "1° gennaio 1993" si inserisce quanto segue:

      "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1995".

   c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data "31 dicembre 1991" si inserisce quanto segue:

      "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1993".

   d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

      "3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti:

         a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

b) i) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente;

ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sarà riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16;

c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.".

e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle:

"AT - FI - NO - SE".

f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

"o ETY".

g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino:

"- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia ([4]):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato ([4]),
ii) le carni sono destinate alla trasformazione ([4]),
iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) ([4])".

2. **391 L 0498:** Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).

   a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

      "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1997".

   b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1° luglio 1992 si inserisce quanto segue:

      "oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,".

3. **371 L 0118:** Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da:

   - **392 L 0116:** Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

   a) All'articolo 3, punto I,A,i), si inserisce il seguente trattino:

      "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)".

   b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

      "3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti:

         a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

         b) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.".

c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti:

"AT - FI - NO - SE".

d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente:

"o ETY".

e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera:

"e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),
ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)".

f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce:

"(4) Cancellare la dicitura inutile.".

4. **392 L 0116:** Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1°gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti.

1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria può accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1° gennaio 1998, purché questi ultimi abbiano presentato alla competente autorità una richiesta a tal fine anteriormente al 1° aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1° luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.".

5. **377 L 0099:** Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da:

- **392 L 0005:** Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1),

modificata da:

- **392 L 0045:** Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35),
- **392 L 0116:** Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1),
- **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione:

- della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,
- dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,".

b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione:

- della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,
- dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,".

c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo "UK" sono aggiunte le sigle seguenti:

"AT - FI - NO - SE".

d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

"ETY".

e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

"ETY".

6. **392 L 0005:** Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente:

"- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996".

7. **392 L 0120:** Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997,".

8. **388 L 0657:** Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:

- **392 L 0110:** Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).

All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1997".

9. **389 L 0437:** Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:

   - **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13),

   - **391 L 0684:** Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).

   a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo "UK" sono inserite le sigle seguenti:

   "AT - FI - NO - SE".

   b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

   "ETY".

   c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

   "ETY".

10. **391 L 0493:** Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).

    All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

    "ad eccezione della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997."

11. **391 L 0492:** Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).

    All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

    "ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997."

12. **393 D 0383**: Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).

All'allegato, si aggiunge il testo seguente:

"per la Finlandia:
- Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingrors;
  e
  Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo

per la Norvegia:
- Norges Veterinærhøgskole, Oslo

per la Svezia:
- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg

Per l'Austria:
  se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.".

CAPO 4 - Testi vari

1. **392 L 0046:** Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da:

   - **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49)

   a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994 si aggiunge quanto segue:

   "ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1996".

   b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla "UK" sono aggiunte le seguenti sigle:

   "- AT - FI - NO - SE -".

   c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

   "ETY".

   d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

   "ETY".

2. **391 L 0495:** Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da:

   - **392 L 0065:** Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54),

   - **392 L 0116:** Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

   a) All'articolo 2, punto 3, dopo "i mammiferi terrestri" si inserisce quanto segue:

   "comprese le renne".

b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase:

"Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne può essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE".

c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

"AT, FI, NO, SE".

d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

"ETY".

3. **392 L 0045:** Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da:

- **392 L 0116:** Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1)

a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue:

"Il Consiglio può stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.".

b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

"- AT - FI - NO - SE -".

c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla "EEG" si inserisce la seguente sigla:

"ETY".

4. **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) All'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994, si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia per la quale la data è quella del 1° luglio 1995".

b) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma:

"Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE".

c) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo:

"Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti:

a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18;

b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18;

c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data".

5. **392 L 0117:** Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).

All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, si aggiunge la seguente frase:

"Tuttavia, per la Norvegia la data è quella del 1° luglio 1995."

6. **372 L 0462:** Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

- **392 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma:

"La Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.".

b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera:

"e) la Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.".

7. **392 L 0102:** Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino:

"- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE".

8. **381 D 0651:** Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da:

- **386 D 0105:** Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14).

All'articolo 3, "diciotto" è sostituito da "ventidue".

CAPO 5 - Protezione degli animali

391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da:

- **392 D 0438:** Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue:

"Tuttavia la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali più restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio".

b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue:

"Tuttavia, l'obbligo della copertura non è imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga".

Parte seconda - Testi di applicazione

1. **377 L 0096:** Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da:

    - **381 L 0476:** Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20),
    - **383 L 0091:** Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34),
    - **384 L 0319:** Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984, pag. 34),
    - **385 R 3768:** Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
    - **389 L 0321:** Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).

    a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla "EOK" si inserisce la seguente sigla:

    "ETY".

    b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla "EUK" si inserisce la seguente sigla:

    "ETY".

2. **379 D 0542:** Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da:

    - **394 D 0059:** Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53).

    Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti:

    "AT - Austria"
    "FI - Finlandia"
    "NO - Norvegia"
    "SE - Svezia".

3. **380 D 0790:** Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da:

   - **381 D 0662:** Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

   La decisione 80/790/CEE è abrogata.

4. **380 D 0799:** Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da:

   - **381 D 0662:** Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

   La decisione 80/799/CEE è abrogata.

5. **380 D 0800:** Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da:

   - **381 D 0662:** Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

   La decisione 80/800/CEE è abrogata.

6. **382 D 0730:** Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1).

   La decisione 82/730/CEE è abrogata.

7. **382 D 0731:** Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata.

   La decisione 82/731/CEE è abrogata.

8. **382 D 0736:** Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata.

   La decisione 82/736/CEE è abrogata.

9. **383 D 0421:** Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata.

   La decisione 83/421/CEE è abrogata.

10. **389 X 0214:** Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).

    a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna "Testo della direttiva", dopo la sigla "P" sono inserite le seguenti sigle:

       "AT - FI - NO - SE".

    b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla:

       "ETY".

    c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla:

       "ETY".

11. **390 D 0014:** Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da:

    - **391 D 0276:** Decisione 91/276/CEE della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58).

    Nell'allegato si sopprime quanto segue:

    "Austria"
    "Finlandia"
    "Norvegia"
    "Svezia".

12. **390 D 0442:** Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da:

- decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata)
- decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata)

All'articolo 1 si inserisce il seguente comma:

"Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione."

13. **391 D 0270:** Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

14. **391 D 0426:** Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da:

393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, pag. 32).

a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "per l'insieme della rete" sono sostituiti da:

"per la Comunità nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione".

b) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 2 bis*

1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1.

3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorità norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorità austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto trattato."

15. 391 D 0449: Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da:

393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

a) Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

16. **391 D 0539:** Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47).

Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 1 bis*

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.".

All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue:

"ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° aprile 1994,".

All'articolo 3, dopo la data del "1° dicembre 1991" si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° dicembre 1995,".

17. **392 D 0124:** Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10).

La decisione 92/124/CEE è abrogata.

18. **392 D 0126:** Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28).

La decisione 92/126/CEE è abrogata.

19. **392 D 0128:** Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46).

La decisione 92/128/CEE è abrogata.

20. **392 D 0175:** Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata "Animo" e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da:

    - **393 D 0071:** Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39),

    - **393 D 0228:** Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33).

    All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:

    "4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia."

21. **392 D 0260:** Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:

    393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11).

    a) Nell'allegato I il gruppo A è sostituito da:

    "gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera".

    b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:

    "CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera".

    c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

    "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

    d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

    "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

    e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

    "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

22. **392 D 0265:** Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da:

   - **393 D 0427:** Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

   La decisione 92/265/CEE è abrogata.

23. **392 D 0290:** Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37).

   All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo:

   "4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sarà sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso."

24. **392 D 0341:** Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37).

   All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini:

   "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° giugno 1995,".

25. **392 D 0387:** Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22).

   La decisione 92/387/CEE è abrogata.

26. **392 D 0401:** Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da:

    - **393 D 0469:** Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

    La decisione 92/401/CEE è abrogata.

27. **392 D 0461:** Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da:

    - **392 D 0518:** Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

    - **393 D 0469:** Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

    La decisione 92/461/CEE è abrogata.

28. **392 D 0462:** Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da:

    - **392 D 0518:** Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

    - **393 D 0469:** Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

    La decisione 92/462/CEE è abrogata.

29. 392 D 0471: Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27).

Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

30. 392 D 0486: Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) "Animo" e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da:

- **393 D 0188:** Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20).

All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996."

31. 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23).

a) Nell'allegato, parte introduttiva "Definizioni", si inserisce la seguente definizione:

"Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidità."

b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo:

" CAPITOLO VIII
ANIMALI ACQUATICI
TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE

I. Descrizione del sistema

La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.

n

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a... mm.

2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a ..... Il pH deve essere verificato quotidianamente.

3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di ... ore.

4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di ... minuti alla temperatura minima di cui al punto 5.

5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.".

32. **393 D 0013:** Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33).

Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

33. **393 D 0024:** Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da:

- **393 D 0341:** Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47),

- **393 D 0664:** Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 27).

Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo:

"13.	Austria:	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
14.	Finlandia:	Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
15.	Norvegia:	Veterinærinstituttet, Oslo
16.	Svezia:	Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

34. **393 D 0028:** Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28).

Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 3 bis*

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100% dalla Comunità."

35. **393 D 0052:** Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 2 bis*

Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.".

36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

37. 393 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:

- **393 D 0344:** Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

- **393 D 0509:** Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 44).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

"Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera".

b) Nell'allegato II, il gruppo A è sostituito da:

"Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera".

38. 393 D 0196: Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

a) Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini:

"Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia".

b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A è sostituito da:

"Gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera".

39. **393 D 0197:** Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:

- **393 D 0344:** Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

- **393 D 0510:** Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45),

- **393 D 0682:** Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

"Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera"

b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:

"CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera".

40. **393 D 0198:** Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34).

Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia"

41. **393 D 0199:** Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da:

393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

- **393 D 0504:** Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini:

"Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)"
"Finlandia"
"Norvegia"
"Svezia".

42. **393 D 0244:** Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21).

Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue:

"13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien

14. Finlandia: Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinarmedicin och livsmedel, Helsingfors

15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala".

43. **393 D 0257:** Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, pag. 75).

Nell'allegato si aggiunge il seguente testo:

"Austria	Bundesanstalt für Tierseuchenbekampfung, Mödling	Tutti i gruppi
Finlandia	Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors	Tutti i gruppi
Norvegia	Norges Veterinærhøgskole, Oslo	Gruppo A III a), b); Gruppo B I a); Gruppo B II a)
	Veterinærinstituttet, Oslo	Gruppo A I b); Gruppo B II a), b)
	Hormonlaboratoriet,Aker Sykehus, Oslo	Gruppo A I a), c); Gruppo A II; Gruppo B I b), c)
Svezia	Statens livsmedelsverk, Uppsala	Tutti i gruppi "

44. **393 D 0317:** Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45)

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo:

"Austria : AT
Finlandia : FI
Norvegia : NO
Svezia : SE"

45. **393 D 0321:** Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36).

a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini:

"dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e"

b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini:

"della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e".

46. **393 D 0432:** Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39).

La decisione 93/432/CEE è abrogata.

47. **393 D 0451:** Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21).

La decisione 93/451/CEE è abrogata.

48. **393 D 0688:** Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51).

La decisione 93/688/CEE è abrogata.

49. **393 D 0693:** Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti parti:

"PARTE 4
SVEZIA"

"PARTE 8
NORVEGIA"

"PARTE 9
AUSTRIA".

50. 394 D 0024: Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16).

All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:

"La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.".

51. 394 D 0034: Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22).

a) All'articolo 1, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,".

b) All'articolo 2, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,".

c) All'articolo 3, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,".

d) All'articolo 4, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

"ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,"

e) Si inserisce il seguente articolo:

"*Articolo 6 bis*

Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adotta le opportune misure transitorie."

52. **394 D 0070:** Decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5)

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

"AT : Austria : x : x : x"
"FI : Finlandia : x : x : x"
"NO : Norvegia : x : x : x"
"SE : Svezia : x : x : x"

53. **394 D 0085:** Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

"AT : Austria : x :"
"FI : Finlandia : x :"
"NO : Norvegia : x :"
"SE : Svezia : x :"

F. VARIE

I. Procedure di comitato

A. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati, il o i paragrafi menzionato (i) è o sono sostituito (i) dal paragrafo seguente:

"2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.":

1. **365 R 0079:** Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:

   - **390 R 3577:** Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

   Articolo 19, paragrafo 2.

2. **366 R 0136:** Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3179:** Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9).

   Articolo 38, paragrafo 2.

3. **368 R 0234:** Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3336:** Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1).

   Articolo 14, paragrafo 2.

4. **368 R 0804:** Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo da:

   - **394 R 0230:** Regolamento (CE) n. 230/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 1).

   Articolo 30, paragrafo 2.

5. **368 R 0805:** Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3611:** Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).

   Articolo 27, paragrafo 2.

6. **370 R 0729:** Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo da:

   - **388 R 2048:** Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1).

   Articolo 13, paragrafo 2.

7. **370 R 1308:** Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 1557:** Regolamento (CEE) n. 1557/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26).

   Articolo 12, paragrafo 2.

8. **371 R 1696:** Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3124:** Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).

   Articolo 20, paragrafo 2.

9. **371 R 2358:** Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3375:** Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).

   Articolo 11, paragrafo 2.

10. **372 R 1035:** Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **393 R 3669:** Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

    Articolo 33, paragrafo 2.

11. **375 R 2759:** Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **389 R 1249:** Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12).

    Articolo 24, paragrafo 2.

12. **375 R 2771:** Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da:

    - **393 R 1574:** Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).

    Articolo 17, paragrafo 2.

13. **375 R 2777:** Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da:

    - **393 R 1574:** Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).

    Articolo 17, paragrafo 2.

14. **376 R 1418:** Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **393 R 1544:** Regolamento (CEE) n. 1544/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 5).

    Articolo 27, paragrafo 2.

15. **378 R 1117:** Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **393 R 3496**: Regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17).

    Articolo 12, paragrafo 2.

16. **378 R 1360:** Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **393 R 3669**: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

    Articolo 16, paragrafo 2.

17. **379 R 0270:** Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo da:

    - **387 R 1760**: Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987 (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 1).

    Articolo 14, paragrafo 2.

18. **379 R 0357:** Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:

    - **393 R 3205:** Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4).

    Articolo 8, paragrafo 2.

19. **380 R 0458:** Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo da:

    391 R 0596: Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 16).

    Articolo 12, paragrafo 2.

20. **381 R 1785:** Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 del 1°.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da:

    394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).

    Articolo 41, paragrafo 2.

21. **386 R 0426:** Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo da:

    392 R 1569: Regolamento (CEE) n. 1569/92 del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 166 del 20.6.1992, pag. 5).

    Articolo 22, paragrafo 2.

22. **388 R 0571:** Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da ultimo da:

    393 D 0156: Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 12).

    Articolo 15, paragrafo 2.

23. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

    - **392 R 3280**: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).

    Articolo 14, paragrafo 2.

24. **389 R 3013:** Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - **394 R 0233:** Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

    Articolo 30, paragrafo 2.

25. **390 R 0837:** Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:

    - **390 R 3570**: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).

    Articolo 11, paragrafo 2.

26. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

    - **392 R 3279**: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).

    Articolo 13, paragrafo 2.

27. **392 R 1766:** Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1°.7.1992, pag. 21), modificato da:

    - **393 R 2193**: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).

    Articolo 23, paragrafo 2.

28. **393 R 0959:** Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).

    Articolo 12, paragrafo 2.

29. **370 L 0373:** Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo da:

   - **385 R 3768:** Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

   Articolo 3, paragrafo 2.

30. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da ultimo da:

   - **391 R 1057:** Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.91, pag. 11).

   Articolo 7, paragrafo 2.

31. **376 L 0625:** Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:

   - **391 R 1057:** Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

   Articolo 9, paragrafo 2.

32. **377 L 0099:** Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

   Articolo 20, paragrafo 2.

33. **382 L 0471:** Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

    - **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

    Articolo 13, paragrafo 2.

34. **385 L 0358:** Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:

    - **388 L 0146:** Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

    Articolo 10, paragrafo 2.

35. **388 L 0146:** Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

    Articolo 8, paragrafo 2.

36. **393 L 0023:** Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 3).

    Articolo 17, paragrafo 2.

37. **393 L 0024:** Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5).

    Articolo 17, paragrafo 2.

38. **393 L 0025:** Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 10).

    Articolo 20, paragrafo 2.

39. **374 R 1728:** Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da ultimo da:

- **385 R 3768:** Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.

40. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

- **392 L 0102:** Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

41. **366 L 0400:** Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

42. **366 L 0401:** Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo da:

- **392 L 0019:** Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22.4.1992, pag. 61).

Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

43. **366 L 0402:** Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo da:

- **393 L 0002:** Direttiva 93/3/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5.3.1993, pag. 20).

Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

44. **366 L 0403:** Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo da:

- **393 L 0108:** Direttiva 93/108/CE della Commissione, del 3 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 39).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

45. **366 L 0404:** Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo da:

- **391 D 0044:** Decisione 91/44/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 32).

Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

46. **368 L 0193:** Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificato da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

47. **369 L 0208:** Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo da:

- **392 L 0107:** Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 1).

Articolo 20, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

48. **370 L 0457:** Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

49. **370 L 0458:** Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 40, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

50. **370 L 0524:** Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

- **393 L 0114:** Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).

Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

51. **371 L 0161:** Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 14), modificata da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

52. **372 L 0461:** Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:

- **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

53. **372 L 0462:** Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

- **392 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

Articolo 29, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

54. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:

- **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

55. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

- **393 L 0058:** Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).

Articolo 7, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

56. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:

- **393 L 0110:** Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

a) Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

b) Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

57. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo da:

- **389 L 0321:** Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 27 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

58. **377 L 0101:** Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

59. **377 L 0391:** Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 44), modificata da ultimo da:

- **385 R 3768:** Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

60. **377 L 0504:** Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo da:

- **391 L 0174:** Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

61. **379 L 0117:** Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo da:

- **391 L 0188:** Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

62. **379 L 0373:** Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da:

- **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

63. **380 L 0215:** Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.12.1980, pag. 4), modificata da ultimo da:

   - **391 L 0687:** Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16).

   Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

64. **380 L 0217:** Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

   - **393 D 0384:** Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

   Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

65. **380 L 1095:** Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **391 D 0686:** Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).

   Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

66. **382 L 0894:** Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo da:

   - **392 D 0450:** Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77).

   Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

67. **385 L 0511:** Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0380:** Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

   Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

68. **386 L 0362:** Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:

- **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

69. **386 L 0363:** Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:

- **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

70. **386 L 0469:** Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:

- **389 D 0187:** Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).

Articolo 15, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

71. **388 L 0407:** Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:

- **393 L 0060:** Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

72. **388 L 0661:** Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

73. **390 L 0429:** Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

74. **390 L 0667:** Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:

- **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.

75. **392 L 0117:** Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).

Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

76. **392 L 0119:** Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

Articolo 26, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

77. **380 D 1096:** Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:

- **391 D 0686:** Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).

Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

78. **380 D 1097:** Decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:

    385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

    Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

79. **392 D 0438:** Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 234 del 25.8.1992, pag. 27).

    Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

B. Negli atti seguenti e agli articoli indicati, il/i paragrafo/i menzionato/i è/sono sostituito/i dal paragrafo seguente:

"2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.":

1. **382 L 0471:** Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

    393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

    Articolo 14, paragrafo 2.

2. **385 L 0358:** Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:

    - **389 D 0358:** Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39).

    Articolo 11, paragrafo 2.

3. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0102:** Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

   Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

4. **370 L 0524:** Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0114:** Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).

   Articolo 24, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

5. **372 L 0462:** Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

   - **392 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

   Articolo 30, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

6. **374 L 0063:** Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

   Articolo 10, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

7. **376 L 0895:** Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0058:** Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).

   Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

8. **377 L 0093:** Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0110:** Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

   Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

9. **380 L 0217:** Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

   - **393 D 0384:** Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

   Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

10. **385 L 0511:** Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:

    - **392 L 0380:** Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

    Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

11. **386 L 0362:** Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:

    - **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

    Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

12. **386 L 0363:** Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:

    - **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

    Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

13. **386 L 0469:** Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:

    - **389 D 0187:** Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).

    Articolo 14, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

14. **388 L 0407:** Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:

    - **393 L 0060:** Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).

    Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

15. **390 L 0429:** Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

    Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

16. **390 L 0667:** Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:

    - **392 L 0118:** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

    Articolo 18, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.

VI. TRASPORTI

A. TRASPORTI INTERNI

1. **370 R 1108 :** Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da :

   - **370 R 2598:** Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1),

   - **371 R 0281:** Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11),

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **379 R 1384:** Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1),

   - **381 R 3021:** Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

   L'allegato II è modificato come segue:

   a) Alla rubrica "A.1. FERROVIA - Reti principali" si aggiunge quanto segue:

      "*Repubblica d'Austria*
      - Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

"*Regno di Norvegia*
- Norges Statsbaner (NSB)"

"*Repubblica di Finlandia*
- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"*Regno di Svezia*
- Statens järnvägar (SJ)".

b) Alla rubrica "A.2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane) si inserisce quanto segue:

"*Regno di Norvegia*
- Norges Statsbaner (NSB)"

"*Repubblica di Finlandia*
- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"*Regno di Svezia*
- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)
- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)
- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)".

c) Alla rubrica "B. STRADA" si inserisce quanto segue:

"*Repubblica d'Austria*
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen"

"*Regno di Norvegia*
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger"

"*Repubblica di Finlandia*
1. Päätiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar"

"*Regno di Svezia*
1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar".

2. **371 R 0281:** Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da :

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati(GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

Nell'allegato si aggiunge il testo seguente:

"Finlandia
- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag".

"Svezia
- Trollhätte kanal e Göta älv
- Vänern
- Södertälje kanal
- Mälaren".

3. **385 R 3821:** Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

- **390 R 3314:** Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20),

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12),

- **392 R 3688:** Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12).

All'allegato II, nella colonna di cui al primo trattino del paragrafo 1 si inserisce quanto segue:

"Austria 12,"
"Finlandia 17,"
"Norvegia 16,"
"Svezia 5,".

4. **391 L 0439:** Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1), rettificata da GU n. L 310 del 12.11.1991, pag. 16.

   a) All'allegato I, il terzo trattino del punto 2 è sostituito dal seguente:

   "- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:

B:	Belgio	L:	Lussemburgo
DK:	Danimarca	NL:	Paesi Bassi
D:	Germania	N:	Norvegia
GR:	Grecia	A:	Austria
E:	Spagna	P:	Portogallo
F:	Francia	FIN:	Finlandia
IRL:	Irlanda	S:	Svezia
I:	Italia	UK:	Regno Unito".

   b) All'allegato I, il secondo paragrafo del punto 3 è sostituito dal seguente:

   "Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco), redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.".

5. **392 L 0106:** Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

   All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce quanto segue:

   "- Austria:
   Straßenverkehrsbeitrag;"

   "- Finlandia:
   varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;"

   "- Norvegia:
   vektärsavgift;"

   "- Svezia:
   fordonsskatt.".

6. **392 R 0881:** Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU n. L 95 del 9.4.1992, pag. 1), rettificato da GU n. L 213 del 29.7.1992, pag. 36.

   All'allegato I (Carta blu), nota in calce (1), si inserisce quanto segue:

   "(A) Austria" dal 1° gennaio 1997, "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia".

7. **392 R 1839:** Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 5), modificato da:

   - **393 R 2944:** Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27.10.1993, pag. 2).

   All'allegato I A, nota in calce (1), all'allegato IV, prima nota in calce (1) e all'allegato V, nota in calce (1), si inserisce quanto segue:

   "(A) Austria", "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia".

8. **392 R 2454:** Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 1).

   Nella nota in calce (1), rispettivamente dell'allegato I, dell'allegato II e dell'allegato III, si inserisce quanto segue:

   "(A) Austria", "(N) Norvegia", "(FIN) Finlandia", "(S) Svezia".

9. **393 L 0089**: Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 32).

All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce quanto segue:

"Austria:
Kraftfahrzeugsteuer;"

"Finlandia:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;"

"Norvegia:
vektärsavgift;"

"Svezia:
fordonsskatt."

B. TRASPORTI PER FERROVIA

1. **369 R 1192:** Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

   All'articolo 3 si inserisce quanto segue:

   "– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);"
   "– Norges Statsbaner (NSB);"
   "– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);"
   "– Statens järnvägar(SJ).".

2. **377 R 2830:** Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 2 si inserisce quanto segue:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);"
"- Norges Statsbaner (NSB);"
"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);"
"- Statens järnvägar(SJ)."

3. **378 R 2183:** Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 2 si inserisce quanto segue:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);"
"- Norges Statsbaner (NSB);"
"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);"
"- Statens järnvägar(SJ).".

4. **382 D 0529:** Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 1 si inserisce quanto segue:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);"
"- Norges Statsbaner (NSB);"
"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);"
"- Statens järnvägar(SJ).".

5. **383 D 0418:** Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

   All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

   "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);"
   "- Norges Statsbaner (NSB);"
   "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);"
   "- Statens järnvägar (SJ).".

C. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE

1. **377 D 0527:** Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:

   - **378 L 1016:** Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'allegato l'elenco è completato come segue:

   "SUOMI
   - Saimaan kanava/Saima kanal
   - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

   SVERIGE
   - Trollhätte kanal e Göta alv
   - Vänern
   - Mälaren
   - Södertälje kanal
   - Falsterbo kanal
   - Sotenkanalen".

2. **382 L 0714:** Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1).

Nell'allegato I l'elenco è modificato come segue:

a) Al "CAPITOLO I", "**Zona 2**", si aggiunge quanto segue:

"*Svezia*
Trollhätte kanal e Göta älv
Lago Vänern
Södertälje kanal
Lago Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen.";

b) Al "CAPITOLO II", "**Zona 3**", si aggiunge quanto segue:

"*Austria*
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-slovacco

Svezia
Göta kanal
Lago Vättern.";

c) Al "CAPITOLO III", "**Zona 4**", si aggiunge quanto segue:

"*Svezia*
Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3.".

3. **391 L 0672:** Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) sotto la rubrica "GRUPPO A" si aggiunge quanto segue:

"*Repubblica di Finlandia:*
- Laivurinkirja/Skepparbrev,
- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Regno di Svezia:
- Bevis om behörighet som skeppare B,
- Bevis om behörighet som skeppare A,
- Bevis om behörighet som styrman B,
- Bevis om behörighet som styrman A,
- Bevis om behörighet som sjökapten.";

ii) sotto la rubrica "GRUPPO B" si aggiunge quanto segue:

"*Repubblica d'Austria*
- Kapitänspatent A,
- Schiffsführerpatent A.

Repubblica di Finlandia
- Laivurinkirja/Skepparbrev,
- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.";

Regno di Svezia:
- Bevis om behörighet som skeppare B,
- Bevis om behörighet som skeppare A,
- Bevis om behörighet som styrman B,
- Bevis om behörighet som styrman A,
- Bevis om behörighet som sjökapten.";

b) Nell'allegato II si aggiunge quanto segue:

"Repubblica di Finlandia
Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag."

"Regno di Svezia
Trollhätte kanal e Göta älv, Lago Vänern, Lago Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen".

D. TRASPORTI AEREI

1. **392 R 2408:** Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 8).

a) Nell'*ALLEGATO I* "Elenco degli aereoporti di categoria 1" si inserisce quanto segue:

"AUSTRIA	:	Vienna"
"FINLANDIA	:	Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda"
"NORVEGIA	:	Oslo airport system"
"SVEZIA	:	Stockholm airport system".

b) Nell'*ALLEGATO II* "Elenco dei sistemi aeroportuali" si inserisce quanto segue:

"NORVEGIA : Oslo-Fornebu/Gardermoen"
"SVEZIA : Stockholm-Arlanda/Bromma".

2. **393 L 0065:** Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29.7.1993, pag. 52).

Nell'*ALLEGATO II* si inserisce quanto segue:

"Austria

Austro Control GmbH
Schnirchgasse 11
A-1030 Wien"

"Finlandia

Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa

Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorità locali o dai proprietari."

"Norvegia

Luftfartsverket
P.O.Box 8124 Dep.
N-0032 Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S
P.O.Box 2654 St. Hanshaugen
N-0131 Oslo

Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorità locali o dai proprietari."

"Svezia

Luftfartsverket
S-601 79 Norrköping".

VII. SVILUPPO

391 D 0482: Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 263 del 19.9.1991, pag. 1).

a) All'allegato II, articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND", "UTSTEDT I ETTERHÅND", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

b) All'allegato II, articolo 14, è aggiunto il testo seguente:

"KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT".

c) All'allegato III, articolo 3, è aggiunto il testo seguente:

"KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT". "DUPLIKAT", "DUPLIKAT".

VIII. AMBIENTE

A. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE

1. **376 L 0160:** Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

   All'articolo 11, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

2. **377 D 0795:** Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 29), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **381 D 0856:** Decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 17),

   - **384 D 0422:** Decisione 84/422/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 15),

- **386 D 0574**: Decisione 86/574/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 (GU n. L 335 del 28.11.1986, pag. 44).

  a) All'articolo 8, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64"

  b) All'allegato I "ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI" si aggiunge quanto segue:

"AUSTRIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Jochenstein	2 203,8 km dalla foce	Danubio
Abwinden-Asten	2 119,9 km dalla foce	Danubio
Wolfsthal	1 873,5 km dalla foce	Danubio
Lavamünd	2,1 km prima del punto in cui la Drava esce dall'Austria	Drava
Kufstein/Erl	204,03 km dalla confluenza con il Danubio	Inn
Oberndorf	47,2 km dalla confluenza con l'Inn	Salzach
Bad Radkersburg	101,4 km dalla confluenza con la Drava	Mur

FINLANDIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Kalkkistenkoski	Stazione n. 4800, lago Päijanne, nel punto di uscita dell'emissario	Kymi
Pori-Tampere Bridge	Stazione n. 8820, 7,5 km a monte di Pori	Kokemäenjoki
Mansikkakoski	Stazione n. 2800, lago Saimaa, nel punto di uscita dell'emissario	Vuoksi
Raasakka Bridge	8,0 km a monte di Ii	Ii
Merikoski Bridge	Stazione n. 13000, Oulu City	Oulujoki
Isohaara Bridge	Stazione n. 14000, Kemi City	Kemijoki
Kukkolankoski	Stazione n. 14310, 13 km a monte di Tornio	Torniojoki
Virtaniemi	Stazione n. 14400, lago Inari, nel punto di uscita dell'emissario	Paatsjoki

NORVEGIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Sarpsfossen	40 km dallo sbocco a Fredrikstad	Glomma
Bingsfossen/Fetsund	120 km dallo sbocco a Fredrikstad	Glomma
Skjefstadfossen/Elverum	280 km dallo sbocco a Fredrikstad	Glomma
Vennesla	15 km dallo sbocco a Kristiansand	Otra
Mosjøen	2 km dallo sbocco a Mosjøen	Vefsna
Alta	2 km dallo sbocco a Alta	Almelva

SVEZIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Lulea	Stazione n. 009	Lule älv
Stornorrfors	Stazione n. 028	Ume älv
Bergeforsen	Stazione n. 040	Indalsälven
Älvkarleby	Stazione n. 053	Dalälven
Stockholm	Stazione n. 061	Norrström
Norrköping	Stazione n. 067	Motala ström
Mörrum	Stazione n. 086	Mörrumsån
Helsingborg	Stazione n. 094	Råån
Laholm	Stazione n. 098	Lagan
Alelyckan	Stazione n. 108	Göta älv

3. **378 L 0659:** Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

- **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

4. **379 L 0869:** Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da:

- **381 L 0855:** Direttiva 81/855/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16);

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

- **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 11, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

5. **380 L 0778:** Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da:

- **381 L 0858:** Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

- **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 15, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

6. **382 L 0883:** Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

All'articolo 11, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. **380 L 0779:** Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da:

   - **381 L 0857:** Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

   - **389 L 0427:** Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53),

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

   All'articolo 14, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

2. **382 L 0884:** Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15), modificata da:

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

   All'articolo 11, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

3. **385 L 0203:** Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), modificata da:

   - **385 L 0580:** Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36),

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64"

4. **385 L 0210:** Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da:

 - **385 L 0581:** Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37),

 - **387 L 0416:** Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).

 All'articolo 12, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

5. **387 L 0217:** Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40), modificata da:

 - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

 - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

 All'articolo 12, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

6. **388 L 0609:** Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1), modificata da:

 - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

 a) Nell'allegato I, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO_2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stato membro	emissioni di SO2 per grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton) *	Massimale di emissioni (kton/anno)			% di riduzioni emissioni nel 1980			% di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980		
		Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
Austria	90	54	36	27	-40	-60	-70	-40	-60	-70
Finlandia	171	102	68	51	-40	-60	-70	-40	-60	-70
Svezia	112	67	45	34	-40	-60	-70	-40	-60	-70

b) Nell'allegato II, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOx, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:

	0	1	2	3	4	5	6
Stato Membro	Emissioni di NO_x (sotto forma di NO_2 per grandi impianti di combustione nel 1980) (kton)	Massimali di emissioni di NO_x (kton/anno)		% di riduzione emissioni nel 1980		% di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980	
		Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2
		1993	1998	1993	1998	1993	1998
Austria	19	15	11	-20	-40	-20	-40
Finlandia	81	65	48	-20	-40	-20	-40
Svezia	31	25	19	-20	-40	-20	-40

C. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **381 L 1051:** Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49),
- **385 L 0405:** Direttiva 85/405/CEE della Commissione, del 12 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 5, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

1. **367 L 0548:** Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0101:** Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).

   All'articolo 21, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

2. **378 D 0618:** Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'eco tossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **380 D 1084:** Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **388 D 0241:** Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

   All'articolo 3, "24" è sostituito da "32" e "12" è sostituito da "16".

3. **382 L 0501:** Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **387 L 0216:** Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36),

   - **388 L 0610:** Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14),

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

   All'articolo 16, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

4. **391 D 0596:** Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991, pag. 1).

   Nell'allegato, rubrica "INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE", Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue:

   "Boreale [ ] Artico [ ]".

E. CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE

1. **379 L 0409:** Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **381 L 0854:** Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1991 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 3),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **385 L 0411:** Direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 33),

   - **386 L 0122:** Direttiva 86/122/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 22),

   - **390 L 0656:** Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   - **391 L 0244:** Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 16 marzo 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

a) L'ALLEGATO I è modificato come segue:

i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:

"40.a Mergus albellus"
"71.a Falco rusticolus"
"101.a Calidris minuta"
"103.a Limosa lapponica'
"105.a Xenus cinereus"
"127.a Surnia ulula"
"128.a Strix nebulosa"
"128.b Strix uralensis"
"148.a Anthus cervinus"
"175.a Emberiza pusillus"

ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Norsk	suomi	Svenska
1.	Smålom	Kaakkuri	Smålom
2.	Storlom	Kuikka	Storlom
3.	Islom	Amerikanjääkuikka	Islom
4.	Horndykker	Mustakurkku-uikku	Svarthakedopping
5.	Madeirapetrell	Madeiranviistäjä	Smalnäbbad sammetspetrell
6.	Kappverdepetrell	Kanarianviistäjä	Tjocknäbbad sammetspetrell
7.	Spisshalepetrell	Tyrskykiitäjä	Spetsstjärtad petrell
8.	Gulnebblire	Keltanokkakiitäjä	Gulnäbbad lira
9.	Middelhavslire	Pikkukiitäjä	Medelhavslira
10.	Dverglire	Kääpiökiitäjä	Dvärglira
11.	Fregattstormsvale	Vaaleaulappakeiju	Fregattstormsvala
12.	Havsvale	Merikeiju	Stormsvala
13.	Stormsvale	Myrskykeiju	Klykstjärtad stormsvala
14.	Passatstormsvale	Madeirankeiju	Oceanlöpare
15.	Storskarv (underarten Mellomskarv fra Mellom-Europa)	Merimetso (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa)	Storskarv (underarten mellanskarv)
16.	Toppskarv (underart fra Middelhavet)	Karimetso (alalaji Välimeri)	Toppskarv (underart från Medelhavet)
17.	Dvergskarv	Kääpiömerimetso	Dvärgskarv

18.	Hvitpelikan	Pelikaani	Pelikan
19.	Krøllpelikan	Kiharapelikaani	Krushuvad pelikan
20.	Rørdrum	Kaulushaikara	Rördrom
21.	Dvergrørdrum	Pikkuhaikara	Dvärgrördrom
22	Natthegre	Yöhaikara	Natthäger
23.	Topphegre	Rääkkähaikara	Rallhäger
24.	Silkehegre	Silkkihaikara	Silkeshäger
25.	Egretthegre	Jalohaikara	Ägretthäger
26.	Purpurhegre	Ruskohaikara	Purpurhäger
27.	Svartstork	Mustahaikara	Svart stork
28.	Stork	Kattohaikara	Vit stork
29.	Bronseibis	Musta ibis	Bronsibis
30.	Skjestork	Kapustahaikara	Skedstork
31.	Flamingo	Flamingo	Flamingo
32.	Dvergsvane	Pikkujoutsen	Mindre sångsvan
33.	Sangsvane	Laulujoutsen	Sångsvan
34	Tundragås (underart fra Grønland)	Tundrahanhi (alalaji Grönlanti)	Bläsgås (grönländsk underart)
35.	Dverggås	Kiljuhanhi	Fjällgås
36.	Hvitkinngås	Valkoposkihanhi	Vitkindad gås
37.	Rødhalsgås	Punakaulahanhi	Rödhalsad gås
38.	Rustand	Ruostesorsa	Rostand
39.	Marmorand	Marmorisorsa	Marmorand
40.	Hvitøyeand	Ruskosotka	Vitögd dykand
40.a	Lappfiskand	Uivelo	Salskrake
41.	Hvithodeand	Valkopäävartti	Kopparand
42.	Vepsevåk	Mehiläishaukka	Bivråk
43.	Svartvingeglente	Liitohaukka	Svartvingad glada
44.	Svartglente	Haarahaukka	Brun glada
45.	Glente	Isohaarahaukka	Glada
46.	Havørn	Merikotka	Havsörn
47.	Lammegribb	Partakorppikotka	Lammgam
48.	Åtselgribb	Pikkukorppikotka	Smutsgam
49.	Gåsegribb	Hanhikorppikotka	Gåsgam

50.	Munkegribb	Munkkikorppikotka	Grågam
51.	Slangeørn	Käärmekotka	Ormörn
52.	Sivhauk	Ruskosuohaukka	Brun kärrhök
53.	Myrhauk	Sinisuohaukka	Blå kärrhök
54.	Steppehauk	Arosuohaukka	Stäpphök
55.	Enghauk	Niittysuohaukka	Ängshök
56.	Hønsehauk (underart fra Korsika og Sardinia)	Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia)	Duvhök (underart från Korsika och Sardinien)
57.	Spurvehauk (underart fra Kanariøyene og Madeira)	Varpushaukka (alalaji Kanaria ja Madeira)	Sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira)
58.	Balkanhauk	Balkaninvarpushaukka	Balkanhök
59.	Ørnvåk	Arohiirihaukka	Örnvråk
60.	Småskrikørn	Pikkukiljukotka	Mindre skrikörn
61.	Storskrikørn	Kiljukotka	Större skrikörn
62.	Keiserørn (underart fra Sørøst-Europa)	Keisarikotka	Kejsarörn (underart från Sydosteuropa)
63.	Iberisk Keiserørn	Iberiankeisarikotka	Kejsarörn (spansk underart)
64.	Kongeørn	Kotka (maakotka)	Kungsörn
65.	Dvergørn	Kääpiökotka	Dvärgörn
66.	Haukørn	Vuorikotka	Hökörn
67.	Fiskeørn	Kalasääski	Fiskgjuse
68.	Rødfalk	Pikkutuulihaukka	Rödfalk
69.	Dvergfalk	Ampuhaukka	Stenfalk
70.	Leonorafalk	Välimerenhaukka	Eleonorafalk
71.	Slagfalk	Keltapäähaukka	Slagfalk
71.a	Jaktfalk	Tunturihaukka	Jaktfalk
72.	Vandrefalk	Muuttohaukka	Pilgrimsfalk
73.	Jerpe	Pyy	Järpe
74.	Fjellrype (underart fra Pyreneene)	Kiiruna (alalaji Pyreneet)	Fjällripa (underart från Pyrenéerna)
75.	Fjellrype (underart fra Alpene)	Kiiruna (alalaji Alpit)	Fjällripa (underart från Alperna)
76.	Orrfugl	Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa)	Orre

77.	Storfugl	Metso	Tjäder
78.	Steinhøne (underart fra Alpene)	Kivikkopyy (alalaji Alpit)	Stenhöna (underart från Alperna)
79.	Steinhøne (underart fra Sicilia)	Kivikkopyy (alalaji Sisilia)	Stenhöna (underart från Sicilien)
80.	Berberhøne	Kalliopyy	Klipphöna
81.	Rapphøne (italiensk underart)	Peltopyy (alalaji Italia)	Rapphöna (italiensk underart)
82.	Rapphøne (iberisk underart)	Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa)	Rapphöna (underart från Iberiska halvön)
83.	Myrrikse	Luhtahuitti	Småfläckig sumphöna
84.	Sumprikse	Pikkuhuitti	Mindre sumphöna
85.	Dvergrikse	Kääpiöhuitti	Dvargsumphöna
86.	Åkerrikse	Ruisrääkkä	Kornknarr
87.	Sultanhøne	Sulttaanikana	Purpurhöna
88.	Kamsothøne	Kruununokikana	Kamsothöna
89.	Springvaktel	Viiriäispyy	Springhöna
90.	Trane	Kurki	Trana
91.	Dvergtrappe	Pikkutrappi	Småtrapp
92.	Kragetrappe	Kaulustrappi	Kragtrapp
93.	Stortrappe	Isotrappi	Stortrapp
94.	Stylteløper	Pitkäjalka	Styltlöpare
95.	Avosett	Avosetti	Stärfläcka
96.	Triel	Paksujalka	Tjockfot
97.	Ørkenløper	Aavikkojuoksija	Ökenlöpare
98.	Brakksvale	Kahlaajapääsky	Vadarsvala
99.	Boltit	Keräkurmitsa	Fjällpipare
100.	Heilo	Kapustarinta	Ljungpipare
101.	Sporevipe	Kynsihyyppä	Sporrvipa
101.a	Dvergsnipe	Pikkusirri	Småsnäppa
102.	Brushane	Suokukko	Brushane
103.	Dobbeltbekkasin	Heinäkurppa	Dubbelbeckasin
103.a	Lappspove	Punakuiri	Myrspov
104.	Smalnebbspove	Kaitanokkakuovi	Smalnäbbad spov
105.	Grønnstilk	Liro	Grönbena

105.a	Tereksnipe	Rantakurvi	Tereksnäppa
106.	Svømmesnipe	Vesipääsky	Smalnäbbad simsnäppa
107.	Svartehavsmåke	Mustanmerenlokki	Svarthuvad mås
108.	Smalnebbmåke	Kaitanokkalokki	Smalnäbbad mås
109.	Middelhavsmåke	Välimerenlokki	Rödnäbbad mås
110.	Sandterne	Hietatiira	Sandtärna
111.	Rovterne	Räyskä	Skräntärna
112.	Splitterne	Riuttatiira	Kentsk tärna
113.	Rosenterne	Ruusutiira	Rosentärna
114.	Makrellterne	Kalatiira	Fisktärna
115.	Rødnebbterne	Lapintiira	Silvertärna
116.	Dvergterne	Pikkutiira	Småtärna
117.	Hvitkinnsvartterne	Valkoposkitiira	Skäggtärna
118.	Svartterne	Mustatiira	Svarttärna
119.	Lomvi (iberisk underart)	Etelänkiisla (alalaji Iberian niemimaa)	Sillgrissla (underart från Iberiska halvön)
120.	Svartbuksandhøne	Hietakana	Svartbukig flyghöna
121.	Hvitbuksandhøne	Jouhihietakana	Vitbukig flyghöna
122.	Ringdue (underart fra Azorene)	Sepelkyyhky (alalaji Azorit)	Ringduva (underart från Azorerna)
123.	Madeiradue		Madeiraduva
124.	Kanaridue		Kanarieduva
125.	Laurbærdue		Lagerduva
126.	Hubro	Huuhkaja	Berguv
127.	Snøugle	Tunturipöllö	Fjälluggla
127.a	Haukugle	Hiiripöllö	Hökuggla
128.	Spurveugle	Varpuspöllö	Sparvuggla
128.a	Lappugle	Lapinpöllö	Lappuggla
128.b	Slagugle	Viirupöllö	Slaguggla
129.	Jordugle	Suopöllö	Jorduggla
130.	Perleugle	Helmipöllö	Pärluggla
131.	Nattravn	Kehrääjä	Nattskärra
132.	Kafferseiler	Kafferikirskuja	Kafferseglare
133.	Isfugl	Kuningaskalastaja	Kungsfiskare
134.	Blåråke	Sininärhi	Blåkråka
135.	Graspett	Harmaapäätikka	Gråspett
136.	Svartspett	Palokärki	Spillkråka

137.	Flaggspett (underart fra Tenerife)	Käpytikka (alalaji Teneriffa)	Större hackspett (underart från Teneriffa)
138.	Fraggspett (underart fra Gran Canaria)	Käpytikka (alalaji Kanaria)	Större hackspett (underart från Gran Canaria)
139.	Syriaspett	Syyriantikka	Balkanspett
140.	Mellomspett	Tammitikka	Mellanspett
141.	Hvitryggspett	Valkoselkätikka	Vitryggig hackspett
142.	Tretåspett	Pohjantikka	Tretåig hackspett
143.	Dupontlerke	Kaitanokkakiuru	Dupontlärka
144.	Kalenderlerke	Arokiuru	Kalanderlärka
145.	Dverglerke	Lyhytvarvaskiuru	Korttålärka
146.	Iberiatopplerke	Iberiantöyhtökiuru	Lagerlärka
147.	Trelerke	Kangaskiuru	Trädlärka
148.	Heipiplerke	Nummikirvinen	Fältpiplärka
148.a	Lappiplerke	Lapinkirvinen	Rödstrupig piplärka
149.	Gjerdesmett (underart fra Fair Isle)	Peukaloinen (alalaji Färsaaret)	Gärdsmyg (underart från Fair Isle)
150.	Blåstrupe	Sinirinta	Blåhake
151.	Kanaribuskskvett	Kanariantasku	Kanariebuskskvätta
152.	Svartsteinskvett	Mustatasku	Svart stenskvätta
153.	Tamarisksanger	Tamariskikerttunen	Kaveldunsångare
154.	Vannsanger	Sarakerttunen	Vattensångare
155.	Olivensanger	Oliivikultarinta	Olivsångare
156.	Sardiniasanger	Sardiniankerttu	Sardinsk sångare
157.	Provencesanger	Ruskokerttu	Provencesångare
158.	Svartstrupesanger	Mustakurkkukerttu	Svarthakad sångare
159.	Hauksanger	Kirjokerttu	Höksångare
160.	Dvergfluesnapper	Pikkusieppo	Mindre flugsnappare
161.	Balkanfluesnapper	Balkaninsieppo	Balkanflugsnappare
162.	Halsbåndfluesnapper	Sepelsieppo	Halsbandsflugsnappare
163.	Krüperspettmeis	Punarintanakkeli	Krüpers nötväcka

164.	Korsikaspettmeis	Mustapäänakkeli	Korsikansk nötväcka
165.	Tornskate	Pikkulepinkäinen	Törnskata
166.	Rosenvarsler	Mustaotsalepinkäinen	Svartpannad törnskata
167.	Alpekråke	Alppivaris	Alpkråka
168.	Bokfink (underart fra Hierro)	Peippo (alalaji Hierro)	Bofink (underart från Hierro)
169.	Blå bokfink	Kanarianpeippo	Blå bofink
170.	Skottekorsnebb	Skotlanninkäpylintu	Skotsk korsnäbb
171.	Ørkendompap	Aavikkotulkku	Ökentrumpetare
172.	Dompap (underart fra Azorene)	Punatulkku (alalaji Azorit)	Domherre (underart från Azorerna)
173.	Tyrkerspurv	Keltapääsirkku	Gulgrå sparv
174.	Hortulan	Peltosirkku	Ortolansparv
175.	Rustspurv	Ruostekurkkusirkku	Rostsparv
175.a	Dvergspurv	Pikkusirkku	Dvärgsparv

b) Nell'allegato II/1 sono aggiunte le seguenti colonne in corrispondenza dei numeri indicati:

	Norsk	Suomi	Svenska
1.	Sædgås	Metsähanhi	Sädgås
2.	Grågås	Merihanhi	Grågås
3.	Kanadagås	Kanadanhanhi	Kanadagås
4.	Brunnakke	Haapana	Bläsand
5.	Snadderand	Harmaasorsa	Snatterand
6.	Krikkand	Tavi	Kricka
7.	Stokkand	Sinisorsa	Gräsand
8.	Stjertand	Jouhisorsa	Stjärtand
9.	Knekkand	Heinätavi	Årta
10.	Skjeand	Lapasorsa	Skedand
11.	Taffeland	Punasotka	Brunand
12.	Toppand	Tukkasotka	Vigg
13.	Lirype (underart fra Skottland)	Nummiriekko (riekon alalajeja)	Dalripa (underarten moripa)
14.	Fjellrype	Kiiruna	Fjällripa
15.	Steinhøne	Kivikkopyy	Stenhöna
16.	Rødhøne	Punapyy	Rödhöna
17.	Rapphøne	Peltopyy	Rapphöna
18.	Fasan	Fasaani	Fasan
19.	Sothøne	Nokikana	Sothöna
20.	Kvartbekkasin	Jänkäkurppa	Dvärgbeckasin
21.	Enkeltbekkasin	Taivaanvuohi	Enkelbeckasin
22.	Rugde	Lehtokurppa	Morkulla
23.	Klippedue	Kalliokyyhky	Tamduva
24.	Ringdue	Sepelkyyhky	Ringduva

c) L'allegato II/2 è modificato come segue:

i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:

38.a Lagopus lagopus lagopus
73. Garulus glandarius
74. Pica Pica
75. Corvus monedula
76. Corvus frugilegus
77. Corvus corone

ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Norsk	Suomi	Svenska
25.	Knoppsvane	Kyhmyjoutsen	Knölsvan
26.	Kortnebbgås	Lyhytnokkahanhi	Spetsbergsgås
27.	Tundragås	Tundrahanhi	Bläsgås
28.	Ringgås	Sepelhanhi	Prutgås
29.	Rødhodeand	Punapäänarsku	Rödhuvad dykand
30.	Bergand	Lapasotka	Bergand
31.	Ærfugl	Haahka	Ejder
32.	Havelle	Alli	Alfågel
33.	Svartand	Mustalintu	Sjöorre
34.	Sjøorre	Pilkkasiipi	Svärta
35.	Kvinand	Telkkä	Knipa
36.	Siland	Tukkakoskelo	Småskrake
37.	Laksand	Isokoskelo	Storskrake
38.	Jerpe	Pyy	Järpe
38.a	Lirype (nordisk underart)	Riekko	Dalripa
39.	Orrfugl	Teeri	Orre
40.	Storfugl	Metso	Tjäder
41.	Berberhøne	Kalliopyy	Klipphöna
42.	Vaktel	Viiriäinen	Vaktel
43.	Kalkun	Kalkkuna	Vildkalkon
44.	Vannrikse	Luhtakana	Vattenrall

	Norsk	Suomi	Svenska
45.	Sivhøne	Liejukana	Rörhöna
46.	Tjeld	Meriharakka	Strandskata
47.	Heilo	Kapustarinta	Ljungpipare
48.	Tundralo	Tundrakurmitsa	Kustpipare
49.	Vipe	Töyhtöhyyppä	Tofsvipa
50.	Polarsnipe	Isosirri	Kustsnäppa
51.	Brushane	Suokukko	Brushane
52.	Svarthalespove	Mustapyrstökuiri	Rödspov
53.	Lappspove	Punakuiri	Myrspov
54.	Småspove	Pikkukuovi	Småspov
55.	Storspove	Isokuovi	Storspov
56.	Sotsnipe	Mustaviklo	Svartsnäppa
57.	Rødstilk	Punajalkaviklo	Rödbena
58.	Gluttsnipe	Valkoviklo	Gluttsnäppa
59.	Hettemåke	Naurulokki	Skrattmås
60.	Fiskemåke	Kalalokki	Fiskmås
61.	Sildemåke	Selkälokki	Silltrut
62.	Gråmåke	Harmaalokki	Gråtrut
63.	Svartbak	Merilokki	Havstrut
64.	Skogdue	Uuttukyyhky	Skogsduva
65.	Tyrkerdue	Turkinkyyhky	Turkduva
66.	Turteldue	Turturikyyhky	Turturduva
67.	Sanglerke	Kiuru	Sånglärka
68.	Svarttrost	Mustarastas	Koltrast
69.	Gråtrost	Räkättirastas	Björktrast
70.	Måltrost	Laulurastas	Taltrast
71.	Rødvingetrost	Punakylkirastas	Rödvingetrast
72.	Duetrost	Kulorastas	Dubbeltrast
73.	Nøtteskrike	Närhi	Nötskrika
74.	Skjære	Harakka	Skata
75.	Kaie	Naakka	Kaja
76.	Kornkråke	Mustavaris	Råka

	Norsk	Suomi	Svenska
77.	Kråke	Varis	Kråka

d) Alle tabelle di cui all'allegato II/2 in fine (contenenti le specie dal n. 25 al n. 72) si aggiungono i termini seguenti

"Österreich
"Sverige"
"Suomi/Finland"
"Norge"

- sono aggiunti i termini seguenti:

"+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettielossa mainittujen lajen metsästyksen.
+ = Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.
+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7, 3, får tillåta jakt på de angivna arterna."

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Österreich" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

25. Cygnus olor
35. Bucephala clangula
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
42. Coturnix coturnix
43. Meleagris gallopavo
59. Larus ridibundus
65. Streptopelia decaoctoa
66. Streptopelia turtur
69. Turdus pilaris

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

27. Anser albifrons
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
59. Larus ridibundus
60. Larus canus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
68. Turdus merula
69. Turdus pilaris

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia
39. Tetrao tetrix
40. Tetrao urogallus
62. Larus argentatus
60. Larus canus
63. Larus marinus
69. Turdus pilaris

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine. alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

26. Anser brachyrhyncus
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia
39. Tetrao tetrix
40. Tetrao urogallus
47. Pluvialis apricaria
50. Calidris canutus
51. Philomachus pugnax
54. Numenius phaeopus
55. Numenius arquata
58. Tringa nebularia
59. Larus ridibundus
60. Larus canus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
64. Columba oenas
69. Turdus pilaris
71. Turdus iliacus

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle specie soprammenzionate alle voci 38.a e 73-77

- alle tabelle di cui all'allegato II/2. a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

38.a Lagopus lagopus lagopus
74. Pica pica
75. Corvus monedula
77. Corvus corone

- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie:

38.a Lagopus lagopus lagopus
73. Garrulus glandarius
74. Pica pica
77. Corvus corone."

c) All'allegato III/1 le seguenti colonne sono aggiunte in corripondenza dei numeri indicati:

	Norsk	Suomi	Svenska
1.	Stokkand	Sinisorsa	Gräsand
2.	Lirype (underart fra Skottland)	Nummiriekko (riekon alalajeja)	Dalripa
3.	Rødhøne	Punapyy	Rödhöna
4.	Berberhøne	Kaliopyy	Klipphöna
5.	Rapphøne	Peltopyy	Rapphöna
6.	Fasan	Fasaani	Fasan
7.	Ringdue	Sepelkyyhky	Ringduva

Allegato III/1, 2. dopo "Lagopus lagopus" si aggiunge "lagopus" (la voce 2. è così formulata "Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus")

d) All'allegato III/2 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Norsk	Suomi	Svenska
8.	Tundragås	Tundrahanhi (Euraasian rotu)	Bläsgås
9.	Grågås	Merihanhi	Grågås
10.	Brunnakke	Haapana	Bläsand
11.	Krikkand	Tavi	Kricka
12.	Stjertand	Jouhisorsa	Stjärtand
13.	Skjeand	Lapasorsa	Skedand
14.	Taffeland	Punasotka	Brunand
15.	Toppand	Tukkasotka	Vigg
16.	Bergand	Lapasotka	Bergand
17.	Ærfugl	Haahka	Ejder
18.	Svartand	Mustalintu	Sjöorre
19.	Fjellrype	Kiiruna	Fjällripa
20.	Orrfugl (britisk underart)	Teeri (Iso-Britannian populaatio)	Orre (brittisk underart)
21.	Storfugl	Metso	Tjäder
22.	Sothøne	Nokikana	Sothöna
23.	Heilo	Kapustarinta	Ljungpipare
24.	Kvartbekkasin	Jänkäkurppa	Dvärgbeckasin
25.	Enkeltbekkasin	Taivaanvuohi	Enkelbeckasin
26.	Rugde	Lehtokurppa	Morkulla

e) Nell'allegato IV, lettera a), primo trattino, dopo - Lacci: si aggiunge: "(con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58 °N)".

2. **381 R 0348:** Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 2, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

3. **382 R 3626:** Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 1970:** Regolamento (CEE) n. 1970/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 201 del 20.7.1992, pag. 1).

   a) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti termini:

      - "Utrotningshotade arter"
      - "Uhanalaisia lajeja / arter"
      - "Truede arter"

   b) All'articolo 21, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

4. **392 L 0043:** Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

   a) All'articolo 1, lettera c), punto iii), "cinque" è sostituito da "sei" e "boreale" viene aggiunto dopo "atlantica,".

b) All'allegato I si aggiungono:

1) In "Interpretazione", "Codice" una nuova frase: "Gli habitat boreale e pannonico sono identificati con gli habitat del codice Corine 1993";

2) alla rubrica "Habitat costieri e vegetazioni alofitiche", voce "**Steppe continentali alofile e gissofile**, dopo il punto 15.19, un nuovo punto: "15.1A, *Steppe alofile e paludi pannoniche";

3) alla rubrica "Dune marittime e continentali", voce "**Dune continentali, antiche e decalcificate**", dopo il punto 64.1 x 35.2, un nuovo punto: "64.71, *Dune pannoniche continentali";

4) alla rubrica "Formazioni erbose naturali e seminaturali", voce "**Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli**", prima del punto 34.32-34.34, un nuovo punto: "34.31, *Formazioni erbose subcontinentali delle steppe";

   e dopo il punto 34.5, due nuovi punti: "34.91, *Steppe pannoniche" e "34.A1, *Steppe pannoniche sabbiose",

5) alla rubrica "Torbiere alte e torbiere basse", dopo il punto 54.3 una nuova voce: "**Torbiere Aapa**", e a questa nuova voce due punti: "54.8, *Torbiere Aapa" e "54.9, *Torbiere Palsa";

6) alla rubrica "Foreste", prima della voce "**Foreste dell'Europa temperata**" una nuova voce: "**Foreste boreali**", e a questa nuova voce il punto: "42.C, *Taiga occidentale";

7) alla rubrica "Foreste", voce "**Foreste dell'Europa temperata**". dopo il punto 41.26, un nuovo punto: "41.2B, *Querceti e carpineti pannonici";

   e dopo il punto 41.53, due nuovi punti: "41.7374, *Querceti pannonici (Quercus alba)" e "41.7A, *Querceti della steppa eurosiberiana".

c) nell'allegato II, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, **Mammiferi**, voce Rodentia:

sottovoce *Sciuridae*: "*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)"

sottovoce *Castoridae*, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)";

2) alla lettera a) Animali, Vertebrati, **Mammiferi**, voce Carnivora:

sottovoce *Canidae*: "*Alopex lagopus" e, dopo *Canis lupus, tra parentesi: "escluse le popolazioni finlandesi"

sottovoce *Ursidae*, dopo *Ursus arctos: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"

sottovoce *Mustelidae:* "*Gulo gulo"

sottovoce *Felidae*, dopo Lynx lynx: "(escluse le popolazioni finlandesi)"

sottovoce *Phocidae*, *Monachus monachus, un nuovo punto: "*Phoca hispida saimensis";

3) alla lettera a) Animali, Vertebrati, **Pesci**:

- voce Petromyzoniformes, sottovoce *Petromyzonidae*, dopo Lampetra Fluviatalis(v): "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; dopo Lampetra planeri(o): "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"; e dopo Petromyzon marinus(o): "escluse le popolazioni norvegesi e svedesi";

- voce Salmoniformes, sottovoce *Salmonidae*, dopo Salmo salar: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)";

- voce Cypriniformes, sottovoce *Cyprinidae*, dopo Aspius aspius(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)";

e sottovoce Cobitidae, dopo Cobitis taenia(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)"

- voce Scorpaeniformes, sottovoce *Cottidae*, dopo Cottus gobio(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)";

4) alla lettera a) Animali, Invertebrati:

- **Artropodi**, voce Insecta, sottovoce *Coleoptera*, dopo Buprestis splendens, un nuovo punto: "*Carabis menetresi pacholei";

- **Molluschi**, voce Gastropoda, dopo Geomitra moniziana, un nuovo punto: "*Helicopsis striata austriaca";

5) alla lettera b) Piante:

- voce Compositae, dopo Artemisia granatensis Boiss, due nuovi punti: "*Artemisia laciniata Willd." e "*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.";

- voce Gramineae, dopo *Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz, un nuovo punto: "*Stipa styriaca Martinovsky".

d) All'allegato IV, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, **Mammiferi**:

- voce Rodentia,

sottovoce *Sciuridae*, dopo Citellus citellus: "Pteromys volans (Sciuopterus russicus);

sottovoce *Castoridae*, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)";

e sottovoce *Microtidae*, dopo Microtus oeconomus arenicola, un nuovo punto: "Microtus oeconomus mehelyi";

- voce Carnivora,

sottovoce *Canidae*: "Alopex lagopus";

sottovoce *Phocidae*, dopo Monachus monachus: "Phoca hispida saimensis";

sottovoce *Canidae*, dopo Canis lupus: "(escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)";

- voce Sauria, sottovoce *Lacertidae*, dopo Lacerta viridis, un nuovo punto: "Lacerta vivipara pannonica";

- voce Salmoniformes, sottovoce *Coregonidae*, dopo Coregonus oxyrhynchus: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)";

2) alla lettera a) Animali, Invertebrati, **Molluschi**:

- voce Gastropoda, sottovoce *Prosobranchia*, dopo Patella feruginea, un nuovo punto: "Theodoxus prevostianus".

e) All'allegato V, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati:

- **Mammiferi**, prima della voce Carnivora, una nuova voce: "Rodentia"

e a questa nuova voce, una nuova sottovoce: "*Castoridae*"

e sotto "*Castoridae*": "Castor fiber (popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)";

- **Mammiferi**, voce Carnivora, sottovoce *Canidae*, dopo Canis lupus: "(popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)";

- **Pesci**, voce Salmoniformes, sottovoce *Cyprinidae*, prima di Barbus spp., un nuovo punto: "Aspius aspius" e dopo Barbus spp., due nuovi punti: "Rutilus friesii meidingeri" e "Rutilus pigus virgo", sottovoce *Salmonidae*, dopo Coregonus spp.: "(inclusa la popolazione norvegese di Coregonus oxyrhynchus)".

F. GESTIONE DEI RIFIUTI E TECNOLOGIE PULITE

386 L 0278: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6), modificata da:

- **391 L 0692:** Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 15, paragrafo 2, "54" è sostituito da "64".

IX. SCIENZA, RICERCA E SVILUPPO

1. **371 D 0057:** Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (GU n. L 16 del 20.1.1971, pag. 14), modificata da:

   - **374 D 0578:** Decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 12),

   - **375 D 0241:** Decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19.4.1975, pag. 40),

   - **382 D 0755:** Decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16.11.1982, pag. 10),

   - **384 D 0339:** Decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 29),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **385 D 0593:** Decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985 (GU n. L 373 del 31.12.1985, pag. 6),

   - **393 D 0095:** Decisione 93/95/Euratom della Commissione, del 2 febbraio 1993 (GU n. L 37 del 13.2.1993, pag. 44).

   Al primo paragrafo dell'articolo 4, "13" e "12" sono sostituiti rispettivamente da "17" e "16".

2. **374 R 1728:** Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **385 R 3768:** Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

All'articolo 8, paragrafo 3, "cinquantaquattro" è sostituito da "sessantaquattro".

3. Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante istituzione del Comitato consultivo del programma "Fusione" (Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8 gennaio 1981), modificata da:

   - Decisione del Consiglio dell'ottobre 1986 che modifica la decisione del 16 dicembre 1980 (Documento del Consiglio 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).

   a) Nella prima frase del paragrafo 8, "10" è sostituito da "13".

   b) Le due ultime frasi del paragrafo 14 sono sostituite dal testo seguente:

   "I pareri riguardanti la lettera g) del paragrafo 5 sono adottati secondo la seguente ponderazione di voto:

Belgio	2	Lussemburgo	1
Danimarca	2	Paesi Bassi	2
Germania	5	Norvegia	1
Grecia	1	Austria	2
Spagna	3	Portogallo	2
Francia	5	Finlandia	1
Irlanda	1	Svezia	2
Italia	5	Svizzera	2
		Regno Unito	5
		Totale	42

   Per l'adozione di un parere la maggioranza richiesta è di 22 voti a favore espressi da almeno nove delegazioni."

4. **384 D 0128:** Decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) (GU n. L 66 dell'8.3.1984, pag. 30), modificata da:

   - **386 D 0009:** Decisione 86/9/CEE della Commissione, del 7 gennaio 1986 (GU n. L 25 del 31.1.1986, pag. 26),

   - **388 D 0046:** Decisione 88/46/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1988 (GU n. L 24 del 29.1.1988, pag. 66).

   All'articolo 3, paragrafo 1, "14" è sostituito da "18".

X. PESCA

1. **376 R 0104:** Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (*Crangon crangon*), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*) (GU n. L 20 del 28.1.1976, pag. 35), modificato da:

 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

 - **383 R 3575:** Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20.12.1983, pag. 6),

 - **385 R 3118:** Regolamento (CEE) n. 3118/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985 (GU n. L 297 del 9.11.1985, pag. 3),

 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

 - **387 R 3940:** Regolamento (CEE) n. 3940/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 6),

 - **388 R 4213:** Regolamento (CEE) n. 4213/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 370 del 31.12.1988, pag. 33),

 - **391 R 3162:** Regolamento (CEE) n. 3162/91 del Consiglio, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 300 del 31.10.1991, pag. 1).

 All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, secondo trattino si aggiunge quanto segue:

 " "Hietakatkarapuja" o "Isotaskurapuja" o "Keisarihummereita",
 "Hestereker" o "Taskekrabbe" o "Sjøkreps",
 'Hästräkor" o "Krabba" o "Havskräfta".".

2. **382 R 3191:** Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (GU n. L 338 del 30.11.1982, pag. 13) modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **385 R 3474:** Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985 (GU n. L 333 dell'11.12.1985, pag. 16).

   All'allegato I si aggiunge quanto segue:

   "FINLANDIA: Helsinki
   Tornio
   Turku
   NORVEGIA: Tutti i porti
   SVEZIA: Stoccolma
   Göteborg".

3. **383 R 2807:** Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU n. L 276 del 10.10.1983, pag. 1), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **389 R 0473:** Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1989, pag. 34).

   All'allegato IV, punto 2.4.1, si sopprime quanto segue:

   "N = Norvegia
   S = Svezia".

4. **385 R 3459:** Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche (GU n. L 332 del 10.12.1985, pag. 16).

All'articolo 4, secondo comma, secondo trattino si aggiunge quanto segue:

""TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS
ASETUS (ETY) N. 3117/85","

"BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD
FORORDNING (EØF) NR. 3117/85"."

"BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG
FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85".".

5. **387 D 0277:** Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU n. L 135 del 23.5.1987, pag. 29), modificata da:

- **390 D 0655:** Decisione 90/655/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 57).

La prima tabella dell'allegato è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO

Merluzzo bianco della regione Spitzberg/Isola degli Orsi (Divisione CIEM I e II b escluse le acque comunitarie)

TAC (t)	Quota comunitaria (t)	Germania %	Spagna %	Francia %	Portogallo %	Regno Unito %	Altri Stati membri	Norvegia
	PRIMA PARTE	Percentuale della quota comunitaria previa deduzione dell'importo standard assegnato agli "altri Stati membri"					Importo standard	pm (1)
	22 018 o meno	19,24	49,73	8,21	10,50	12,32	100 t	
	SECONDA PARTE	Percentuale della quota comunitaria previa deduzione della prima parte e dell'importo assegnato ad "altri Stati membri"					Importo standard	
	22 019 - 24 220	29,71	28,45	16,44	4,21	21,18	250 t	
							% della quota comunitaria	
700 001 - 800 000	24 221 - 27 680	29,54	28,54	16,46	4,27	21,19	1,91	
800 001 - 900 000	27 681 - 31 140	29,51	28,56	16,47	4,27	21,19	2,86	
900 001 - 1 000 000	31 141 - 34 600	29,54	28,54	16,46	4,27	21,19	3,82	
1 000 001 o più	34 601 o più	29,54	28,54	16,46	4,27	21,19	4,77	

(1) Il contingente norvegese per le zone CIEM I e II può essere pescato anche nelle divisioni I e II b al di fuori delle acque comunitarie.

6. **392 R 3760:** Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

L'ALLEGATO I è così modificato:

a) Sotto la rubrica "**ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA**" si aggiunge quanto segue:

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4) (4 - 12 miglia)	Norvegia	tutte le specie	illimitato
Skagerrak (4 - 12 miglia)	Svezia	tutte le specie	illimitato
Kattegat (3 -12 miglia) (1)	Svezia	tutte le specie	illimitato
Kattegat	Norvegia	spratto	Nel periodo ottobre - dicembre nella zona definita nello "scambio di lettere" tra la Norvegia e la Danimarca allegato all'accordo del 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia
Mar Baltico (3 - 12 miglia)	Svezia	tutte le specie	illimitato

(1) Calcolato dalla linea di base.
(4) Come definito nell'articolo 41.

b) Dopo il testo della rubrica "ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI" si aggiunge quanto segue:

"ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4 - 12 miglia) [2]	Svezia	tutte le specie	illimitato

ACQUE COSTIERE DELLA NORVEGIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak [4] (4 - 12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Skagerrak [4] (4 - 12 miglia)	Svezia	tutte le specie	illimitato

ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4 - 12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Skagerrak [4] (4 - 12 miglia)	Norvegia	tutte le specie	illimitato
Kattegat (3 [3]- 12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Mar Baltico (4 - 12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Mar Baltico (4 - 12 miglia)	Finlandia	tutte le specie	illimitato

[2] 3 - 12 miglia intorno alle Isole Bogskär.
[3] Calcolato dalla linea di base.
[4] Come definito nell'articolo 41.

L'ALLEGATO II è modificato come segue:

Nella tabella, lettera B si aggiunge quanto segue:

"Stato membro	Numero di pescherecci autorizzati
Norvegia	57".

7. **393 R 2018:** Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 1).

   All'allegato V, nota e) si aggiunge quanto segue:

   "Finlandia FIN
   Norvegia NOR
   Svezia SVE".

8. **393 R 2210:** Regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8).

   L'ALLEGATO I è modificato come segue:

   a) Al punto "**I. Prodotti dell'allegato I, parte A del Regolamento (CEE) n. 3759/92**":

      i) alla rubrica "1. Aringhe (*Clupea harengus*)" si inserisce:

      l'insieme dei mercati di Tornio-Kokkola
      l'insieme dei mercati di Pietarsaari-Korsnäs
      l'insieme dei mercati di Närpiö-Pyhämaa
      l'insieme dei mercati dell'Uusikaupunki-Kemiö sud
      l'insieme dei mercati delle isole Åland
      l'insieme dei mercati del Golfo di Finlandia
      l'insieme dei mercati di Trelleborg/Simrishamn
      l'insieme dei mercati di Lysekil/Kungshamn Gävle";

ii) alla rubrica: "6. Merluzzo (*Gadus morhua)*" inserire

"Karlskrona
Göteborg
Mariehemm";

b) Al punto "**II. Prodotti dell'allegato I, parte D del regolamento (CEE) n. 3659/92**", inserire alla rubrica "Gamberetto (*Pandalus borealis)*":

"Smögen
Göteborg";

c) Al punto "**III. Prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92**", inserire alla rubrica "2. a) Scampo (*Nephrops norvegicus*)":

"Smögen
Göteborg";

d) Al punto "**VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92**":

i) alla rubrica "1. Carpa: "inserire:

"- Austria — Waldviertel
Bundesland Steiermark";

ii) alla rubrica "2. Salmone: "inserire:

"- Austria — l'intero territorio dell'Austria
- Finlandia — l'insieme delle zone costiere".

XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI

A. DIRITTO DELLE SOCIETA', DEMOCRAZIA INDUSTRIALE E NORME DI CONTABILITA' (1)

1. **368 L 0151:** Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17a),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

   "- *per l'Austria:*
   die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

   - *per la Finlandia:*
   osakeyhtiö/aktiebolag;

   - *per la Norvegia:*
   aksjeselskap;

   - *per la Svezia:*
   aktiebolag".

(1) Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, esclusivamente o essenzialmente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società private a responsabilità limitata. L'adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate alla Commissione delle Comunità europee non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.

2. **377 L 0091:** Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **392 L 0101:** Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (GU n. L 347 del 28.11.1992, pag. 64).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

"- *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft;

- *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;

- *per la Norvegia:*
aksjeselskap;

- *per la Svezia:*
aktiebolag.";

b) All'articolo 6, i termini "unità di conto europea" sono sostituiti da "ecu".

3. **378 L 0855:** Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"- *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft;

- *per la Finlandia:*
  osakeyhtiö/aktiebolag;

- *per la Norvegia:*
  aksjeselskap;

- *per la Svezia:*
  aktiebolag.".

4. **378 L 0660:** Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **383 L 0349:** Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **389 L 0666:** Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36),

   - **390 L 0604:** Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

   - **390 L 0605:** Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

   " - *per l'Austria:*
   die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

   - *per la Finlandia:*
   osakeyhtiö/aktiebolag;

   - *per la Norvegia:*
   aksjeselskap;

- *per la Svezia:*
  aktiebolag.".

b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

"m) - *per l'Austria:*
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) - *per la Finlandia:*
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) - *per la Norvegia:*
partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;

p) - *per la Svezia:*
handelsbolag, kommanditbolag.".

5. **383 L 0349:** Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 L 0604:** Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

- **390 L 0605:** Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

"m) - *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) - *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;

o) - *per la Norvegia:*
aksjeselskap;

p) - *per la Svezia:*
aktiebolag.".

6. **389 L 0667:** Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40).

Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"- *per l'Austria:*
die Aktiengesellscheft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;

- *per la Norvegia:*
aksjeselskap;

- *per la Svezia:*
aktiebolag.".

B. FISCALITA' DIRETTA, ASSICURAZIONI E ENTI CREDITIZI

I. Fiscalità diretta

1. **369 L 0335:** Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU n. L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **373 L 0079:** Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 13),

- **373 L 0080:** Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 15),

- **374 L 0553:** Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13.11.1974, pag. 9),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **385 L 0303:** Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 156 del 15.6.1985, pag. 23),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1981, pag. 23).

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente :

"Le società di diritto austriaco denominate:

- "Aktiengesellschaft"
- "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

le società di diritto finlandese denominate:

- "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

le società di diritto norvegese denominate:

- "aksjeiselskap";

le società di diritto svedese denominate:

- "aktiebolag
- bankaktiebolag
- försäkringsaktiebolag"."

2. 390 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 1)

a) Nell'articolo 3, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

"- Körperschaftsteuer in Austria,

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

- Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia,

- Statlig inkomstskatt in Svezia;".

b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"m) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag","säästöpankki/sparbank","vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) le società di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap";

p) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".".

3. **390 L 435:** Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 6).

a) Nell'articolo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

"- Körperschaftsteuer in Austria,

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

- Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia,

- Statlig inkomstskatt in Svezia;".

b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"m) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) le società di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap";

p) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".".

II. Assicurazioni

1. **373 L 0239:** Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

- **376 L 0580:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **384 L 0641:** Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

- **387 L 0343:** Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72),

- **387 L 0344:** Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77),

- **388 L 0357:** Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988 (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1),

- **390 L 0618:** Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44),

- **392 L 0049:** Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

- per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag,
vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,
vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- per quanto riguarda il Regno di Norvegia:
  aksjeselskap, gjensidig selskap;

- per quanto riguarda il Regno di Svezia:
  försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar".

2. **377 L 0092:** Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:
- Versicherungsmakler;

in Finlandia:
- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;

in Norvegia:
- forsikringsmegler;

in Svezia:
- försäkringsmäklare".

b) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:
- Versicherungsagent;

in Finlandia:
- vakuutusasiamies/försäkringsombud;

in Norvegia:
- assurandør
- agent;

in Svezia:
- försäkringsombud".

c) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

"in Norvegia:
- underagent".

3. **379 L 0267:** Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

- **390 L 0619:** Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50),

- **392 L 0096:** Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1.).

a) All'articolo 4 si aggiunge il seguente paragrafo:

"La presente direttiva non riguarda le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

a) le imprese di assicurazione pensioni che sono già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività;

b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 1 connesse con tale esenzione allorché:

- detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in gruppo esistente di assicurazione;

- costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni;

c) le autorità finlandesi presenteranno, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della terza direttiva assicurazione vita."

b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

"- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria:
Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit";

- per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
keskinäinen vakuutusyhtiö"/"ömsesidigt försäkringsbolag,
vakuutusosakeyhtiö"/försäkringsaktiebolag,
vakuutusyhdistys"/"försäkringsförening;

- per quanto riguarda il Regno di Norvegia:
aksjeselskap, gjensidig selskap;

- per quanto riguarda il Regno di Svezia:
"försäkringsaktiebolag", "ömsesidiga försäkringsbolag", "understödsföreningar"".

III. Enti creditizi

1. **377 L 0780:** Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.(GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da :

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **385 L 0345:** Direttiva 85/345/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 18.7.1985, pag. 19),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **386 L 0524:** Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986 (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15),

- **389 L 0646:** Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente :

"in Austria:
- delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico,

in Finlandia:
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab,

in Svezia:
- della *Svenska Skeppshypotekskassan.*"

2. **389 L 0299:** Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernenti i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16), modificata da:

   - **391 L 0633:** Direttiva 91/633/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 339 dell'11.12.1991, pag. 33),

   - **392 L 0016:** Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992 (GU n. L 75 del 21.3.1992, pag. 48).

   All'articolo 4 bis, all'inizio, si inserisce dopo "La Danimarca":
   "e la Norvegia" e "può autorizzare gli enti danesi" è sostituito con "possono autorizzare i loro enti".

3. **389 L 0647:** Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da:

   - **391 L 0031:** Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20),

   - **392 L 0030:** Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU n. L 110 del 28.4.1992, pag. 52).

   a) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 è aggiunto il testo seguente:

      "e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario."

   b) All'articolo 11, paragrafo 4, i termini "la Germania, la Danimarca e la Grecia" sono sostituiti da "la Germania, la Danimarca, la Grecia e l'Austria".

4. **392 L 0121:** Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5.2.1993, pag. 1)

   a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p), prima frase è sostituito dal testo seguente:

"p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un'ipoteca su alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione.".

b) All'articolo 6, paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.".

C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

I. VEICOLI A MOTORE

1. **370 L 0156:** Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **378 L 0315:** Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1),

   - **378 L 0547:** Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **380 L 1267:** Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28,

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **387 L 0358:** Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51),

- **387 L 0403:** Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44),

- **392 L 0053:** Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 1),

- **393 L 0081:** Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49).

a) Nell'allegato VII, al punto 1, sezione 1 si inserisce nella colonna quanto segue:

"12 per l'Austria"
"17 per la Finlandia"
"16 per la Norvegia"
"5 per la Svezia".

b) Nell'allegato IX, alle parti I e II, pagina 2, punto 37 si aggiunge:
"Austria:......, Finlandia:......, Norvegia:......, Svezia:......".

2. **370 L 0157:** Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **373 L 0350:** Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33),

- **377 L 0212:** Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **381 L 0334:** Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6),

- **384 L 0372:** Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47),

- **384 L 0424:** Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43).

- **392 L 0097:** Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1).

a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

3. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

4. **371 L 0127:** Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **379 L 0795:** Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **385 L 0205:** Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **386 L 0562:** Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49),

- **388 L 0321:** Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77).

Nell'allegato II, appendice 2, nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

5. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4), modificata da:

   - **379 L 0488:** Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:
   "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

6. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nelle GU n. 56 del 4.3.1976, pag. 38 e GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

   - **378 L 0507:** Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

7. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

8. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0516:** Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1).

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

9. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0277:** Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

10. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

11. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0517:** Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15).

Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

12. **376 L 0762:** Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

13. **377 L 0538:** Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

    - **389 L 0518:** Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24).

    Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

14. **377 L 0539:** Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

    Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

15. **377 L 0540:** Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

16. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **381 L 0576:** Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32),

- **382 L 0319:** Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **390 L 0628:** Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).

Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

17. 378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria",
"17 per la Finlandia",
"16 per la Norvegia",
"5 per la Svezia".

18. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), rettificata nella GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 15, modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **387 L 0056:** Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42),

- **389 L 0235:** Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1).

a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini:
"- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,
- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,
- "typegodkjenning" nella legislazione norvegese,
- "typgodkännande" nella legislazione svedese.".

b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

19. **380 L 0780:** Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da:

- **380 L 1272:** Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti:
"- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,
- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,
- "typegodkjenning" nella legislazione norvegese,
- "typgodkännande" nella legislazione svedese.".

20. **388 L 0077:** Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da:

    - **391 L 0542:** Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).

    Nell'allegato I, al punto 5.1.3, è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

21. **391 L 0226:** Direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 5).

    Nell'allegato II, al punto 3.4.1, è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

22. **392 L 0022:** Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11).

    Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 4.4.1, è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

23. **392 L 0023:** Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95).

    Nell'allegato I al punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

24. **392 L 0061:** Direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72).

    Nell'allegato V, al punto 1.1, è aggiunto il testo seguente:
    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

II. TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

1. **374 L 0150:** Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), rettificata nella GU n. L 226 del 18.8.1976, pag. 16, modificata da:

    - **379 L 0694:** Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17),

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

    - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985. pag. 23),

- **388 L 0297:** Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52).

Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

"- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,
- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,
- "typegodkjenning" nella legislazione norvegese,
- "typgodkännande" nella legislazione svedese".

2. **377 L 0536:** Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0680:** Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
" 12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

3. **378 L 0764:** Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),

- **383 L 0190:** Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **388 L 0465:** Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31).

Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

4. **379 L 0622:** Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da:

- **382 L 0953:** Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **388 L 0413:** Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

5. **386 L 0298:** Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da:

- **389 L 0682:** Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

6. **387 L 0402:** Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da:

- **389 L 0681:** Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27).

Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:
"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

7. **389 L 0173:** Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1).

   a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

   b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia".

III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

Nell'allegato I, punto 3, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
"A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia".

IV. APPARECCHI DOMESTICI

379 L 0531: Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'ALLEGATO I è modificato come segue:

   i) Al punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:

   ""Sähköuuni", in finlandese (FI)
   "Elektrisk stekeovn", in norvegese (N)
   "Elektrisk ugn", in svedese (S)".

   ii) Al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

   ""Käyttötilavuus", in finlandese (FI)
   "Nyttevolum", in norvegese (N)
   "Nyttovolym", in svedese (S)".

   iii) Al punto 3.1.5.1 è aggiunto il testo seguente:

   "Esilämmityskulutus 200°C:een (FI)
   Energiforbruk ved oppvarming til 200°C (N)
   Energiförbrukning vid uppvärmning till 200°C (S)"

   "Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C:ssa) (FI)
   Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time pa 200°C) (N)
   Energiförbrukning för att upprätthålla på 200°C i en timme (S)".

"KOKONAISKULUTUS (FI)
TOTALT (N)
TOTALT (S)".

iv) Al punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:

"Puhdistusvaiheen kulutus (FI)
Energiforbruk ved renseprosess (N)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)".

b) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

ALLEGATO II h)

ALLEGATO II i)

ALLEGATO II j)

V. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI

1. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1).

   Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
   "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia".

2. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10).

   Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
   "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia".

VI. APPARECCHI A PRESSIONE

376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia".

VII. STRUMENTI DI MISURA

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **372 L 0427:** Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **383 L 0575:** Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **387 L 0354:** Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43),

- **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia".

b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, N, S, FI.

2. **371 L 0347:** Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti:

   ""EY hehtolitrapaino"
   "EF hektolitervekt"
   "EG hektolitervikt".

3. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti:

   ""10 Groschen" (Austria)
   "10 penniä/10 penni" (Finlandia)
   "10 øre" (Norvegia)
   "10 öre" (Svezia)".

VIII. TESSILI

371 L 0307: Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **383 L 0623:** Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **387 L 0140:** Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24).

Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"- uusi villa
- ren ull
- kamull".

IX. PRODOTTI ALIMENTARI

1. **376 L 0118:** Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:

   - **378 L 0630:** Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12),

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **383 L 0635:** Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

   c) "flødepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "kermajauhe/gräddpulver" in Finlandia e "fløtepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).".

2. **379 L 0112:** Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22),

   - **386 L 0197:** Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38),

   - **389 L 0395:** Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17),

   - **391 L 0072:** Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27).

   a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

   "- in finlandese säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä",
   - in norvegese "bestrålt, behandlet med ioniserende stråling",

- in svedese "besträlad, behandlad med joniserande strålning".

b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato.

c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"- in finlandese "viimeinen käyttöajankohta",
- in norvegese "siste forbruksdag",
- in svedese "sista förbrukningsdagen"

d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato.

3. **380 L 0590:** Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"LIITE"
"VEDLEGG"
"BILAGA".

b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"Tunnus"

4. **389 L 0108**: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

"- in finlandese "pakastettu",
- in norvegese "dypfryst",
- in svedese "djupfryst"".

5. **391 L 0321**: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).

a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini "Fórmula para lactentes" e "Fórmula de transição" si aggiunge quanto segue:

"- in finlandese

"Äidinmaidonkorvike" e "Vierotusvalmiste"

- in norvegese

"Morsmelkerstatning" e "Tilskuddsblanding"

- in svedese

"Modersmjölksersättning" e "Tillskottsnäring""

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini "Leite para lactentes" e "Leite de transição" si aggiunge quanto segue:

"- in finlandese

"Maitopohjainen äidinmaidonkorvike" e "Maitopohjainen vierotusvalmiste"

- in norvegese

"Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk" e "Tilskuddsblanding utelukkeyde basert på melk"

- in svedese

"Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" e "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk"".

6. **393 L 0077:** Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).

Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:

"f) "must", con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi; in norvegese "eplemost" per il succo di mela senza aggiunta di zucchero;

g) "täysmehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti:

h) "tuoremehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termici;

i) "mehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta usata per succhi con aggiunta di acqua o zuccheri e con un contenuto di succo pari ad almeno il 35% del peso.".

X. CONCIMI

376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **388 L 0183:** Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33),
- **389 L 0284:** Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34),
- **389 L 0530:** Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116).

a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo paragrafo, al testo tra parentesi viene aggiuntc il testo seguente:

"Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia".

b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, dopo (6b), al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia,".

XI. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

1. **383 L 0189:** Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **388 L 0182:** Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75),

   - **392 D 0400:** Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6.8.1992, pag. 55).

   a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

      "7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca".

   b) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente:

      "ON (Austria)
      Österreichisches Normungsinstitut
      Heinestrasse 38
      A - 1020 Wien

      ÖVE (Austria)
      Österreichischer Verband für Elektrotechnik
      Eschenbachgasse 9
      A - 1010 Wien

      SFS (Finlandia)
      Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
      PL 116
      FIN - 00241 Helsinki

SESKO (Finlandia)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Särkiniementie 3
FIN - 00210 Helsinki

NSF (Norvegia)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo

NEK (Norvegia)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N - 0212 Oslo

SIS (Svezia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Svezia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista".

2. **393 R 0339:** Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza (GU n. L 40 del 17.2.1993, pag. 1), modificato da:

- **393 D 0583:** Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 39).

a) All'articolo 6, paragrafo 1 si aggiunge quanto segue:

"– "Vaarallinen tuote – ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93",

– "Farlig produkt – ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93",

– "Farlig produkt – ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".";

b) All'articolo 6, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:

"- "Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93",

- "Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93",

- "Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".".

XII. COMMERCIO E DISTRIBUZIONE

381 D 0428: Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un Comitato per il commercio e la distribuzione (GU n. L 165 del 23.6.1981, pag. 24), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15 novembre 1985, pag. 17).

a) All'articolo 3,

- nel primo paragrafo "50" è sostituito da "68";

- nel secondo paragrafo "26" è sostituito da "36".

b) Nel primo paragrafo dell'articolo 7, "dodici" è sostituito da "sedici".

D. RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

I. SISTEMA GENERALE

392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 25).

Nell'allegato C "ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)":

a) Nella sezione "1. Settore paramedico e sociopedagogico" è aggiunto quanto segue:

"*In Austria*

corsi di formazione per:
- ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"),
- podologo ("Fußpfleger"),
- tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker"),
- rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- massaggiatore ("Masseur"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionale ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in"),
- educatore ("Erzieher"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame"."

b) Nella sezione "2. Settore dei mastri artigiani" ("Mester/Meister/Maître") che rappresenta formazioni non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A, è aggiunto quanto segue:

"*In Austria*

corsi di formazione per:

- ortopedico bendaggi ("Bandagist"),
- bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"),
- ottico ("Optiker"),
- calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher"),
- meccanico ortopedico ("Orthopädietechniker"),
- odontotecnico ("Zahntechniker"),
- giardiniere ("Gärtner"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e foreste, ossia

- perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"),
- perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),
- perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"),
- perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau"),
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),
- perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),
- perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),
- perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft"),
- perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),
- perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),
- perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"),
- perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"),
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft"),
- perito in magazzinaggio agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

In Norvegia

corsi di formazione per:

- giardiniere paesaggista ("anleggsgartner"),
- odontotecnico ("tanntekniker"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita alla formazione degli apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister"."

c) Nella sezione "3. Settore marittimo, sottosezione a) Navigazione marittima", è aggiunto quanto segue:

"*In Norvegia*

corsi di formazione per:

- capitano di nave mercantile/ufficiale di coperta classe 1 ("skipsfører"),
- primo ufficiale di coperta/ufficiale di coperta classe 2 ("overstyrmann"),
- capitano di gran cabotaggio/ufficiale di coperta classe 3 ("kystskipper"),
- secondo ufficiale/ufficiale di guardia/ufficiale di coperta classe 4 ("styrmann"),
- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 1 ("maskinsjef"),
- secondo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 2 ("1. maskinist"),
- direttore di macchina/ufficiale di macchina classe 3 ("enemaskinist"),
- ufficiale di macchina di guardia/ufficiale di macchina classe 4 ("maskinoffiser"),

ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base e da un periodo di servizio in mare di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali di macchina), completata

- per gli ufficiali di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,
- per gli altri, da due anni di formazione professionale specializzata

e da un ulteriore servizio in mare. Tale formazione è riconosciuta a norma della convenzione internazionale STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

corsi di formazione per:

- ufficiale di elettroautomazione (elettricista navale), ("elektroautomasjonstekniker/skipselektriker)

ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni, completata da un anno di pratica professionale e di servizio in mare e da un anno di formazione professionale specializzata."

d) Nella sezione "3. Settore marittimo", dopo la sottosezione b) "Pesca marittima" è aggiunto quanto segue:

"c) Personale addetto agli impianti mobili di trivellazione":

In Norvegia

corsi di formazione per:

- direttore di piattaforma ("plattformsjef"),
- direttore della sezione stabilità ("stabilitetssjef"),
- operatore della sala di controllo ("kontrollromoperatør"),
- direttore della sezione tecnica ("teknisk sjef"),
- vicedirettore della sezione tecnica ("teknisk assistent"),

ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni. Esso viene completato da almeno un anno di servizio in piattaforma e,

- per l'operatore della sala di controllo, da un anno di formazione professionale specializzata,
- per gli altri, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata."

e) Nella sezione "4. Settore tecnico" è aggiunto quanto segue:

"*In Austria*

corsi di formazione per:

- guardia forestale ("Förster"),
- consulente tecnico ("Technisches Büro"),
- intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"),
- agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),
- consulente finanziario ("Vermögensberater"),
- investigatore privato ("Berufsdetektiv"),
- agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),
- agente immobiliare ("Immobilienmakler"),
- amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),
- agente pubblicitario ("Werbeagentur"),
- fiduciario immobiliare ("Bauträger(Bauorganisator,Baubetreuer"),
- agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale.

consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale.

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),
- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano")."

II. PROFESSIONI LEGALI

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*Austria*: "Rechtsanwalt",
Finlandia: "Asianajaja/Advokat",
Norvegia: "Advokat",
Svezia: "Advokat".

III. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

1. Medici

393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 165 del 7.7.1993, pag. 1).

a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *In Austria:*
"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin" (diploma di tirocinio in medicina generale), o "Facharztdiplom" (diploma di specializzazione) rilasciato dall'autorità competente;

n) *in Finlandia:*
"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

o) *in Norvegia:*
"bevis for bestått cand.med.eksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

p) *in Svezia:*
"läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.".

b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria:*
"Facharztdiplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dall'autorità competente;

in Finlandia:
"todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över speciallākarexamen" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;

in Norvegia:
"bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti;

in Svezia:
"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.";

c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:

- *anestesia e rianimazione:*

"Austria:	Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Finlandia:	anestesiologia/anestesiologi,
Norvegia:	anestesiologi,
Svezia:	anestesi och intensivvård";

- *chirurgia generale:*

"Austria:	Chirurgie,
Finlandia:	kirurgia/kirurgi,
Norvegia:	generell kirurgi,
Svezia:	kirurgi";

- *neurochirurgia:*

"Austria:	Neurochirurgie,
Finlandia:	neurokirurgia/neurokirurgi,
Norvegia:	nevrokirurgi,
Svezia:	neurokirurgi";

- *ostetricia e ginecologia:*

"Austria:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Finlandia:	naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar,
Norvegia:	fødselshjelp og kvinnesykdommer,
Svezia:	(obstetrik och gynekologi)";

- *medicina interna:*

"Austria:	Innere Medizin,
Finlandia:	sisätaudit/inremedicin,
Norvegia:	indremedisin,
Svezia:	internmedicin";

- *oculistica:*

"Austria:	Augenheilkunde und Optometrie,
Finlandia:	silmätaudit/ögonsjukdomar,
Norvegia:	øyesykdommer,
Svezia:	ögonsjukdomar (oftalmologi)";

- *otorinolaringoiatria:*

"Austria:	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
Finlandia:	korva*, nenä- ja kurkkutaudit/öron- näs- och strupsjukdomar,
Norvegia:	øre-nese-halssykdommer,
Svezia:	öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)";

- *pediatria:*

"Austria:	Kinder und Jugendheilkunde,
Finlandia:	lastentaudit/barnsjukdomar,
Norvegia:	barnesykdommer,
Svezia:	barn- och ungdomsmedicin";

- *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*
  "Austria: Lungenkrankheiten,
  Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,
  Norvegia: lungesykdommer,
  Svezia: lungsjukdomar (pneumonologi)";

- *urologia:*
  "Austria: Urologie,
  Finlandia: urologia/urologi,
  Norvegia: urologi,
  Svezia: urologi";

- *ortopedia e traumatologia:*
  "Austria: Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
  Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi,
  Norvegia: ortopedisk kirurgi,
  Svezia: ortopedi";

- *anatomia patologica:*
  "Austria: Pathologie,
  Finlandia: patologia/patologi,
  Norvegia: patologi,
  Svezia: klinisk patologi";

- *neurologia:*
  "Austria: Neurologie,
  Finlandia: neurologia/neurologi,
  Norvegia: nevrologi,
  Svezia: neurologi";

- *psichiatria:*
  "Austria: Psychiatrie,
  Finlandia: psykiatria/psykiatri,
  Norvegia: psykiatri,
  Svezia: psykiatri".

d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

- *biologia clinica:*
  "Austria: Medizinische Biologie";

- *ematologia biologica:*
  "Finlandia: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska laboratorieundersökningar";

- *microbiologia - batteriologia:*
  "Austria: Hygiene und Mikrobiologie,
  Finlandia: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,
  Norvegia: medisinsk mikrobiologi,
  Svezia: klinisk bakteriologi";

- *biochimica:*

"Austria:	Medizinische und Chemische Labordiagnostik,
Finlandia:	kliininen kemia/klinisk kemi,
Norvegia:	klinisk kjemi,
Svezia:	klinisk kemi";

- *immunologia:*

"Austria:	Immunologie,
Finlandia:	immunologia/immunologi,
Norvegia:	immunologi og transfusjonsmedisin,
Svezia:	klinisk immunologi";

- *chirurgia plastica:*

"Austria:	Plastische Chirurgie,
Finlandia:	plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,
Norvegia:	plastikkirurgi,
Svezia:	plastikkirurgi";

- *chirurgia toracica:*

"Finlandia:	thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärlkirurgi,
Norvegia:	thoraxkirurgi,
Svezia:	thoraxkirurgi";

- *chirurgia pediatrica:*

"Finlandia:	lastenkirurgia/barnkirurgi,
Norvegia:	barnekirurgi,
Svezia:	barn- och ungdomskirurgi";

- *chirurgia vascolare:*

Norvegia:	karkirurgi";

- *cardiologia:*

"Finlandia:	kardiologia/kardiologi,
Norvegia:	hjertesykdommer,
Svezia:	kardiologi";

- *gastroenterologia:*

"Finlandia:	gastroenterologia/gastroenterologi,
Norvegia:	fordøyelsessykdommer,
Svezia:	medicinsk gastro-enterologi och hepatologi";

- *reumatologia:*

"Finlandia:	reumatologia/reumatologi,
Norvegia:	revmatologi,
Svezia:	reumatologi";

- *ematologia generale:*
  "Finlandia: kliininen hematologia/klinisk hematologi,
  Norvegia: blodsykdommer,
  Svezia: hematologi";

- *endocrinologia:*
  "Finlandia: endokrinologia/endokrinologi,
  Norvegia: endokrinologi,
  Svezia: endokrinologi";

- *fisioterapia:*
  "Austria: Physikalische Medizin,
  Finlandia: fysiatria/fysiatri,
  Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering,
  Svezia: rehabiliteringsmedicin";

- *dermatologia e venereologia:*
  "Austria: Haut- und Geschlechtkrankheiten,
  Finlandia: iho- ja sukupuolitau dit/hud- och könssjukdomar,
  Norvegia: hudsykdommer og veneriske sykdommer,
  Svezia: hud- och könssjukdomar";

- *radiologia:*
  "Norvegia: radiologi";

- *radiodiagnostica:*
  "Austria: Medizinische Radiologie-Diagnostik,
  Finlandia: radiologia/radiologi,
  Svezia: medicinsk radiologi";

- *radioterapia:*
  "Austria: Strahlentherapie - Radioonkologie,
  Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,
  Norvegia: onkologi,
  Svezia: onkologi";

psichiatria infantile:
"Finlandia: lasten psykiatria/barnspsykiatri,
Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri,
Svezia: barn- och ungdomspsykiatri";

- *geriatria:*
  "Finlandia: geriatria/geriatri,
  Norvegia: geriatri,
  Svezia: geriatrik";

- *malattie renali:*
  "Finlandia: nefrologia/nefrologi,
  Norvegia: nyresykdommer,
  Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)";

- *malattie infettive:*
  "Finlandia: infektiosairaudet/infektions sjukdomar,
  Norvegia: infeksjonssykdommer,
  Svezia: infektionssjukdomar";

- *medicina sociale:*
  "Austria: Sozialmedizin,
  Finlandia: terveydenhuolto/hälsovård,
  Norvegia: samfunnsmedisin";

- *farmacologia:*
  "Austria: Pharmakologie und Toxikologie,
  Finlandia: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,
  Norvegia: klinisk farmakologi,
  Svezia: klinisk farmakologi";

- *medicina del lavoro:*
  "Austria: Arbeits- und Betriebsmedizin,
  Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård,
  Norvegia: arbeidsmedisin,
  Svezia: yrkes- och miljömedicin";

- *allergologia:*
  "Finlandia: allergologia/allergologi,
  Svezia: allergisjukdomar",

- *chirurgia dell'apparato digerente:*
  "Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi,
  Norvegia: gastroenterologisk kirurgi";

- *medicina nucleare:*
  "Austria: Nuklearmedizin,
  Finlandia: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar";

- *chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):*
  "Finlandia: leukakirurgia/käkkirurgi,
  Norvegia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer";

e) all'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il trattino seguente:

"- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia."

f) al primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 9 è aggiunto il trattino seguente:

"- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.".

2. Infermieri

377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- **389 L 0595:** Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30),
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria:*
"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

in Finlandia:
"sairaanhoitaja/sjukskötare";

in Norvegia:
"offentlig godkjent sykepleier";

in Svezia:
"sjuksköterska"

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*
"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo;

n) *in Finlandia:*
diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" (diploma di infermiere o diploma politecnico di infermiere) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Norvegia:*
"bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

p) *in Svezia:*
diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri.

3. Dentisti

a) **378 L 0686:** Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

i) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria*:
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998;

in Finlandia:
hammaslääkäri/tandläkare;

in Norvegia:
tannlege;

in Svezia:
tandläkare";

ii) nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il diploma entro il 31 dicembre 1998;

n) *in Finlandia:*
"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle competenti autorità della pubblica sanità;

o) *in Norvegia:*
"bevis for bestått cand.odont.-eksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria;

p) *in Svezia:*
"tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità".

iii) Nelle rubriche dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

1. Ortodonzia:

"- *in Finlandia.*
"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti,;

- *in Norvegia:*
"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dalle autorità competenti,;

- *in Svezia:*
"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.".

2. Chirurgia odontostomatologica:

"- *in Finlandia:*
"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti,;

- *in Norvegia*:
"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti,;

- *in Svezia:*
"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.".

iv) L'articolo 8, paragrafo 1 è modificato come segue:

i termini "articoli 2, 4, 7 e 19" sono sostituiti da "articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis e 19 ter".

v) L'articolo 17 è modificato come segue:

i termini "previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 19" sono sostituiti dai termini "previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 19, 19 bis e 19 ter".

vi) Dopo l'articolo 19 bis è inserito il testo seguente:

"Articolo 19 ter

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1° gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera m).

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.".

b) **378 L 0687:** Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10).

Nell'articolo 6 il primo paragrafo è modificato come segue:

i termini "Articolo 19" sono sostituiti da "Articoli 19, 19 bis e 19 ter".

4. Veterinaria

378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*
"Diplom-Tierarzt" "Mag. med. vet." (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna (ex Istituto superiore di veterinaria, Vienna);

n) *in Finlandia:*
"todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;

o) *in Norvegia:*
"eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria;

p) *in Svezia:*
"veterinärexamen" (diploma universitario in veterinaria) rilasciato dall'Università svedese di scienze agrarie;".

5. Ostetriche

380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

- **380 L 1273:** Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"*in Austria:*
"Hebamme",

in Finlandia:
"kätilö/barnmorska",

in Norvegia:
"jordmor",

in Svezia:
"barnmorska",".

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*
"Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia o da un istituto federale di ostetricia;

n) *in Finlandia:*
"kätilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia o diploma politecnico di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Norvegia:*
"bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

p) *in Svezia:*

"barnmorskeexamen" (diploma in scienze infermieristiche/ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;".

6. Farmacia

385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:

- **385 L 0584:** Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42),

- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*
"*Staatliches Apothekerdiplom*" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*
"*todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;

o) *in Norvegia:*
"*bevis for bestått cand.pharm.-eksamen*" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università;

p) *in Svezia:*

"*apotekarexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;".

IV. ARCHITETTURA

385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

- **385 L 0614:** Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1),

- **386 L 0017:** Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71),

- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"l) *in Austria:*

- i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e dall'Università di Innsbruck, Facoltà di ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") e architettura ("Architektur"), indirizzo architettura, ingegneria edile o edilizia ("Hochbau" "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen");
- i diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft";
- i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo architettura;
- i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo architettura;
- i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sancita da un esame;
- o diplomi della scuola superiore di Linz ("Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung"), indirizzo architettura;
- i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBl n. 156/1994);

m) *in Norvegia:*

- i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen;
- i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

n) *in Svezia:*

- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);
- i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;"

V. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1. **Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato**

364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

	Non salariati	Salariati
"*in Austria*:	Handelsagent	Handlungsreisender
in Finlandia:	Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant	Myyntimies/Försäljare
in Norvegia:	Handelsagent Kommisjonær Grossist	Handelsagent Selger Representant
in Svezia:	Handelsagent Mäklare Kommissionär	Handelsresande

2. Commercio e distribuzione di prodotti tossici

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5).

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"- *Austria.*

Le sostanze e preparazioni classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz BGBL. Nr. 326/1987) e rispettivi regolamenti (§ 217, par. 1, Gewerbeordnung BGBL n. 194/1994).

- *Finlandia:*

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi (327/69) e relativi regolamenti.

- *Norvegia:*

1. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione ecc. di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana.
2. Sostanze e preparati di cui al regolamento relativo all'elenco di sostanze, frasi di rischio e frasi di sicurezza del 3 luglio 1990.
3. Prodotti chimici di cui al regolamento del 10 aprile 1984 relativo alla consegna, alla raccolta, al deposito e allo smaltimento di talune categorie di rifiuti pericolosi.
4. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963, al regolamento relativo ai pesticidi del 7 febbraio 1992 e al regolamento relativo ai requisiti per l'autorizzazione di importazioni di pesticidi del 7 agosto 1987.
5. Amianto e prodotti di amianto di cui al regolamento del 16 agosto 1991 sull'amianto.
6. Solventi organici e preparati contenenti solventi organici di cui al regolamento del 9 dicembre 1982 relativo alla etichettatura-OAR (Occupation Area Requirements).

- *Svezia:*

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985: 835).
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici tossici ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836.
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841.
5. PCB e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837.
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite per la salute (AFS 1990:13).
7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2.".

VI. AUSILIARI DEI TRASPORTI

382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"*Austria*
A. Spediteur
Transportagent
Frachtenreklamation
B. Reisebüro
C. Lagerhalter
Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finlandia
A. Huolitsija/Speditör
Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare
B. Matkanjärjestäjä/Researrangör
Matkanvälittäjä/Reseförmedlare
C. -
D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Norvegia
A. Speditør
Sipsmegler
B. Reisebyrå
Reisearrangör
C. Oppbevaring
D. Bilinspektør

Svezia
A. Speditör
Skeppsmäklare
B. Resebyrå
C. Magasinering
Lagring
Förvaring
D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningsman".

VII. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori

367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria:*

- Immobilienmakler
- Immobilienverwalter
- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer).

in Finlandia:

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare.

in Norvegia:

- eiendomsmeglere, advokater
- entreprenører, utbyggere av fast eiendom
- eiendomsforvaltere
- utleiekontorer.

in Svezia:

- fastighetsmäklare
- (fastighets-)värderingsman
- fastighetsförvaltare
- byggnadsentreprenörer.".

E. APPALTI

1. **393 L 0037:** Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

   a) All'articolo 25 si aggiunge il seguente testo:

   "- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
   - per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret;
   - per la Norvegia, Foretaksregisteret,
   - per la Svezia, aktiebolags- handels- eller föreningsregistren".

   b) All'allegato I, "ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)", si aggiunge il seguente testo:

   "XIII. AUSTRIA:

   Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

   XIV. FINLANDIA:

   Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

   XV. NORVEGIA:

   Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

   Organismi

   - Norsk Rikskringkasting,
   - Norges Bank,
   - Statens Lånekasse for Utdanning,
   - Statistisk Sentralbyrå,
   - Den Norske Stats Husbank,
   - Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger,
   - Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet,
   - Norges Forskningsråd,
   - Statens Pensjonskasse.

Categorie:

- Statsbedrifter i h.t. lov av 25. juni 1965 nr. 3 om statsbedrifter (Imprese statali che rientrano nell'ambito d'applicazione della legge sulle imprese statali del 25 giugno 1965 n. 3)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università e istituti superiori di cui alla legge del 16 giugno 1989, n. 77).

XVI. SVEZIA:

Tutti gli enti non commerciali i cui appalti sono sottoposti al controllo dell'Ufficio Nazionale per gli Appalti pubblici".

2. **393 L 0036:** Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 1).

a) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:

"- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

- per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret,

- per la Norvegia, Foretaksregisteret,

- per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.".

b) All'allegato I è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA

Enti governativi a livello centrale

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

   a) Amtswirtschaftsstelle
   b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
   c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

). Bundesministerium für Landesverteidigung (Materiale non bellico si trova nell'allegato I, parte II, Austria, dell'accordo GATT sugli appalti pubblici)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post - und Telegraphenverwaltung (unicamente affari postali)

FINLANDIA

Organismi governativi a livello centrale

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentral

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5 Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen
10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral
11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral
12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen
13. Opetushallitus/Utbildning tyrelsen

NORVEGIA

Organismi governativi a livello centrale

1. Statens vegvesen
2. Postverket
3. Rikshospitalet
4. Universitetet i Oslo
5. Politiet
6. Norsk Rikskringkasting
7. Universitetet i Trondheim
8. Universitetet i Bergen
9. Kystdirektoratet
10. Universitetet i Tromsø
11. Statens forurensningstilsyn
12. Luftfartsverket
13. Forsvarsdepartementet
14. Forsvarets Sanitet
15. Luftforsvarets Forsyningskommando
16. Hærens Forsyningskommando
17. Sjøforsvarets Forsyningskommando
18. Forsvarets Felles Materielltjeneste
19. Norges Statsbaner per gli appalti di:
    - traverse di cemento
    - dispositivi di frenature per materiale rotabile
    - pezzi di ricambio per macchine adibite ai lavori su strada ferrata
    - automotrici diesel
    - carrozze e vagoni

SVEZIA

Organismi governativi a livello centrale. Gli organismi elencati comprendono suddivisioni regionali e locali.

1. Rikspolisstyrelsen
2. Kriminalvårdsstyrelsen
3. Försvarets sjukvårdsstyrelse
4. Fortifikationsförvaltningen
5. Försvarets materielverk
6. Statens räddningsverk
7. Kustbevakningen
8. Socialstyrelesen
9. Läkemedelsverket
10. Postverket
11. Vägverket
12. Sjöfartsverket
13. Luftfartsverket
14. Generatullstyrelsen
15. Byggnadsstyrelsen
16. Riksskatteverket
17. Skogsstyrelsen
18. AMU-gruppen
19. Statens lantmäteriverk
20. Närings- och teknikutvecklingsverket
21. Domänverket
22. Statistiska centralbyrån
23. Statskontoret

3. **393 L 0038:** Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84)

   a) All'allegato I, "PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE", è aggiunto il seguente testo:

   "AUSTRIA
   Enti delle autorità locali *(Gemeinden)* e delle associazioni delle autorità locali *(Gemeindeverbände)* responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma delle *Wasserversorgungsgesetze* dei nove *Länder*.

   FINLANDIA
   Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della *Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista* (982/77) del 23 dicembre 1977.

   NORVEGIA
   Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua a norma della *forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyning.*

   SVEZIA
   Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della *Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.*"

   b) All'allegato II, "PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ", è aggiunto il testo seguente:

   "AUSTRIA
   Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione a norma della seconda *Verstaatlichungsgesetz (BGBl. nr. 81/1947)* e della *Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. nr. 260/1975)*, comprese le *Elektrizitätswirtschaftsgesetze* dei nove *Länder*.

   FINLANDIA
   Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della *Sähkölaki (319/79)* del 16 marzo 1979.

   NORVEGIA
   Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della *lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, the lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., I, jf. kap V or vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 or energiloven av 29. juni 1990 n. 50.*

   SVEZIA
   Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della *Lagen (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.*".

c) All'allegato III, "TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE", è aggiunto il seguente testo:

"AUSTRIA

Gas: Enti contraenti responsabili del trasporto o della distribuzione ai sensi dell'*Energiewirtschaftsgesetz 1935*, dRGBl. I S 1451/1935, modificata da dRGBl. I S 467/1941.

Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria *(Gewerbeordnung, BGBl. n. 50/1974)*.

FINLANDIA

Aziende municipali per l'erogazione dell'energia, o associazioni delle medesime, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

NORVEGIA

Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della *lov av 18 april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg* o *energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.*

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della *Lagen (1978:160) om vissa rörledningar.*".

d) All'allegato IV, "PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. nr. 259/75).*

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle *petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11* (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della *lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.*

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della *minerallagen* (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lagen (1966:314) *om kontinentalsockeln.*".

e) All'allegato V, "PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. nr. 259/1975).*

FINLANDIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi operanti sulla base di un diritto di esclusiva ai sensi degli articoli 1 e 2 della *Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia* (687/78).

NORVEGIA

SVEZIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della *minerallagen* (1991:45) o della *Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.*";

f) All'allegato VI, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA
Enti che gestiscono i servizi ferroviari a norma della *Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. nr. 60/1957).*

FINLANDIA
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della *jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100.*

SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla *Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar and Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.*
Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.*
Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della *Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar* nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.".

g) All'allegato VII, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA
Enti che gestiscono servizi di trasporto ai sensi dell'*Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. nr. 60/1957)* e della *Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. nr. 84/1952).*

FINLANDIA
Enti pubblici o privati che forniscono servizi di autobus ai sensi della "*Laki (343/91) luvaranvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä*" e *Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk* (Ente trasporti pubblici Helsinki), che offrono servizi di metropolitana e di tram al pubblico.

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della *jernbaneloven av 11.juni 1993 n. 100.*

SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet*. Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus ai sensi della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and Lagen (1983:293) om yrkestrafik.*".

h) All'allegato VIII, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA
Austro Control GmbH
Enti secondo la definizione degli articoli da 60 a 80 della *Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/1957)*

FINLANDIA
Aeroporti gestiti da *"Ilmailulaitos/Luftfartsverket"* a norma dell'*Ilmailulaki (595/64).*

NORVEGIA
Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della *lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.*

SVEZIA
Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla *Lagen (1957:297) om luftfart.*

Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.".

i) All'allegato IX, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA
Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di *Länder* e/o *Gemeinden.*

FINLANDIA
Porti che operano a norma della *Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).*

Canale di Saimaa *(Saimaan kanavan hoitokunta).*

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari).

Enti che svolgono la propria attività conformemente alla *havneloven av 8. juni 1984 nr. 51*

SVEZIA
Infrastrutture per porti e terminali, conformemente alla *Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.*".

j) All'allegato X, "GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI", è aggiunto il testo seguente:

"AUSTRIA
Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA
Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva (articolo 4 della *Teletoimintalaki (183/87)* modificata dalla 676/92).

NORVEGIA
Enti che operano a norma della *telegrafloven av 29. april 1899.*

SVEZIA
Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.".

4. **392 L 0013:** Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

   L'allegato della direttiva, "Autorità nazionali cui possono essere indirizzate richieste per l'applicazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 9", è integrato come segue:

   "AUSTRIA
   Bundesministerium für wirtscheftliche Angelegenheiten

   FINLANDIA
   Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

   NORVEGIA
   Nærings-og energidepartementet

   SVEZIA
   Nämnden för offentlig upphandliing".

5. **392 L 0050:** Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

   L'articolo 30, paragrafo 3 deve essere integrato come segue:

   "- In Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
   - In Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
   - In Norvegia, il Foretakregisteret;
   - in Svezia, l'aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.".

F. PROPRIETA' INTELLETTUALE E RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI

I. Brevetti

392 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU n. L 182 del 2.7.1992, pag. 1).

a) All'articolo 3, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

"Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1 un'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto rilasciata a norma della rispettiva legislazione nazionale dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia è considerata un'autorizzazione rilasciata a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE".

b) Il paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi prodotto che, alla data dell'adesione, sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità o nel rispettivo territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dopo il 1° gennaio 1985, può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia e in Norvegia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982.".

c) All'articolo 20 si aggiunge il comma seguente:

"Con riferimento all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia ed alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima della data di adesione.".

II. Prodotti a semiconduttori

390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29), modificata da:

- **393 D 0017:** Decisione 93/17/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992 (GU L n. 11 del 19.1.1993, pag. 22).

Nell'allegato sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia.

XII. ENERGIA

1. **358 X 1101PO534:** Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU n. 27 del 6.12.1958, pag. 534/58), modificato da:

- **373 D 0045:** Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 20),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo V, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 4.416.000 unità di conto europee.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente:

Belgio	4,34 %
Danimarca	2,17 %
Germania	15,21 %
Grecia	4,34 %
Spagna	9,42 %
Francia	15,21 %
Irlanda	0,72 %
Italia	15,21 %
Lussemburgo	0,72 %
Paesi Bassi	4,34 %
Norvegia	0,72 %
Austria	2,17 %
Portogallo	4,34 %
Finlandia	2,17 %
Svezia	4,34 %
Regno Unito	15,21 %

b) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di cinquantadue membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	3 membri
Danimarca	2 membri
Germania	6 membri
Grecia	3 membri
Spagna	5 membri
Francia	6 membri
Irlanda	1 membro
Italia	6 membri
Lussemburgo	
Paesi Bassi	3 membri
Norvegia	1 membro
Austria	2 membri
Portogallo	3 membri
Finlandia	2 membri
Svezia	3 membri
Regno Unito	6 membri.".

2. **372 D 0443:** Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento dei prezzi delle vendite di carbone nel mercato comune (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **386 S 2526:** Decisione 2526/86/CECA della Commissione, del 31 luglio 1986 (GU n. L 222 dell'8.8.1986, pag. 8).

All'articolo 3, dopo la lettera k) si aggiunge quanto segue:

"l) Austria;
"m) Finlandia;
"n) Norvegia;
"o) Svezia.".

3. **377 D 0190:** Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 34), modificata da:

- **379 D 0607:** Decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9.7.1979, pag. 1),

- **380 D 0983:** Decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 26),

- **381 D 0883:** Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 19),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nella tabella dell'APPENDICE A, "DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI", si aggiunge quanto segue:

"

N. linea della Tabella 4	Denominazioni impiegate negli Stati membri			
	Austria	Norvegia	Finlandia	Svezia
	I. Carburanti destinati al trasporto su strada			
1	Superbenzin Superplus	Høyoktanbensin	Moottoribensiini 99	Motorbensin 98
2	Eurosuper 95	Lavoktanbensin 95, blyfri	Moottoribensiini 95, lyijytön	Motorbensin 95, blyfri
3	Normalbenzin			
4	Dieselkraftstoff	Autodiesel	Dieselöljy	Dieselolja
	II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico			
5	Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht)	Fyringsolje nr 1	Kevyt polttoöljy	Lätt eldningsolja
6	Heizöl leicht		Kevyt polttoöljy suurkiinteistö-käyttöön	Lätt eldningsolja för storfastighetsbruk
7	Heizöl mittel	Fyringsparafin	Lämmityspetroli	Fotogen för uppvärmning
	III. Combustibili ad uso industriale			
8	Heizöl schwer HS 2	Tung fyringsolje	Raskas polttoöljy	Tung brännolja
9	Heizöl schwer HS 1	-	Raskas polttoöljy, vähärikkinen	Tung brännolja lågsvavlig

b) Nella tabella dell'APPENDICE B, "SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI", è aggiunto quanto segue:

	Austria	Norvegia	Finlandia	Svezia
(a) Benzina super	Benzina super Super plus			
peso specifico (15°C)	0,725-0,780	0,725-0,780	0,725-0,770	0,725-0,775
N. ottani: RON	min. 98,0	min. 98,0	min. 99,0	min. 98,0
MON	min. 87,0	min 87,0	min 87,4	min. 87,0
PCI (Kcal/kg)			10 400	10 400 (1)
tenore piombo (g/l)	max. 0,013	max. 0,15	max. 0,15	max. 0,15
(b) Benzina Euro-Super 95				
peso specifico (15°C)	max. 0,780	0,730-0,780	0,725-0,770	0,725-0,780
N. ottani: RON	min. 95,0	min. 95,0	min. 95,0	min. 95,0
MON	min. 85,0	min. 85,0	min. 85,0	min. 85,0
PCI (Kcal/kg)	-	-	10 400	10 400 (1)
tenore piombo (g/l)	max. 0,013	max. 0,013	max. 0,003	max. 0,013
(c) Benzina normale senza piombo				
peso specifico (15°C)	0,725-0,780			
N. ottani: RON	min. 91,0			
MON	min. 82,5			
PCI (Kcal/kg)	-			
tenore piombo (g/l)	max. 0,013			
(d) Gasolio per autotrazione				
peso specifico (15°C)	0,820-0,860	0,820-0,870	0,800-0,860	0,800-0,860
N. ottani	min. 49	min. 45	min. 45	min. 45
PCI (Kcal/kg)	-	-	10 250	10 300 (1)
tenore zolfo (%)	max. 0,15	max. 0,20	max. 0,20	max. 0,20

(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituiscono i valori normali per i prodotti commercializzati.

c) Nella tabella dell'APPENDICE C, "SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI", si aggiunge quanto segue:

"

	Austria	Norvegia	Finlandia	Svezia
a) Combustibili destinati al riscaldamento domestico				
Tipo gasolio				
Peso specifico (15°C)	max. 0,845	0,820-0,870	0,820-0,860	0,820-0,860 (1)
PCI (Kcal/kg)	-	-	10 250	10 200 (1)
Tenore zolfo (%)	max. 0,10	0,2	≤ 0,2	max. 0,2
Punto di scorrimento (°C)	-8	-8	≤ -15	max. -6
Tipo olio combustibile fluido				
Peso specifico (15°C)	0,900-0,935	-	0,840-0,890	0,880-0,920 (1)
PCI (Kcal/kg)	-	-	10 140	10 000 (1)
Tenore zolfo (%)	0,20	-	< 0,2	max. 0,8
Punto di scorrimento (°C)	-15	-	≤ -2	max. 5
Tipo olio combustibile semifluido				
Peso specifico (15°C)	0,900-0,980			
PCI (Kcal/kg)	-			
Tenore zolfo (%)	0,60			
Punto di scorrimento (°C)	0			
Tipo petrolio				
Peso specifico (15°C)	-	0,780-0,815	0,775-0,840	max. 0,830
PCI (Kcal/kg)	-	-	10 300	10 350 (1)
b) Combustibili ad uso industriale				
Alto tenore di zolfo				
Peso specifico (15°C)	0,970-1,030	-	< 1,040	(1)
PCI (Kcal/kg)	-	-	9 460	
Tenore zolfo (%)	max. 2,00	2,5	<2,7	-
Basso tenore di zolfo				
Peso specifico (15°C)	0,970-1,030	-	0,910-0,990	0,920-0,960 (1)
PCI (Kcal/kg)	-	-	9 670	9 900 (1)
Tenore zolfo (%)	max. 1,00	1,0	<1,0	max. 0,8 (04)

(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituiscono i valori normali per i prodotti commercializzati.

4. **390 L 0377:** Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:

   - **393 L 0087:** Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10.11.1993, pag. 32).

   a) Nell'*ALLEGATO I*, paragrafo 11 si inserisce quanto segue:

   "- Austria — Vienna"
   "- Finlandia — l'intero paese"
   "- Svezia — l'intero paese".

   b) Nell'*ALLEGATO II*, punto I, n. 2, si inserisce quanto segue:

   "- Austria — Austria settentrionale, Tirolo, Vienna"
   "- Norvegia — l'intero paese"
   "- Finlandia — l'intero paese"
   "- Svezia — l'intero paese".

5. **390 L 0547:** Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).

   Nell'ALLEGATO si inserisce quanto segue:

"Austria	Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Tiroler Wasserkraftwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Vorarlberger Kraftwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Vorarlberger Illwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione"
"Norvegia	Statnett SF	Rete di trasmissione ad alta tensione"
"Finlandia	Imatran Voima Oy/ IVO Voimansiirto Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Teollisuuden Voimansiirto Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione"
"Svezia	Affärsverket svenska kraftnät	Rete di trasmissione ad alta tensione".

6. **391 L 0296:** Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).

Nell'*ALLEGATO* si inserisce quanto segue:

"Austria	ÖMV Aktiengesellschaft	Rete di gas ad alta pressione"
"Finlandia	Neste Oy	Rete di gas ad alta pressione"
"Svezia	Vattenfall Naturgas AB	Rete di gas ad alta pressione"
	Sydgas AB	Rete di gas ad alta pressione".

7. **392 D 0167:** Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Composizione

1. Il Comitato è composto di ventuno membri ossia:

- sedici rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro),

- tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute,

- un rappresentante di Eurelectric,

- un rappresentante della Commissione.

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, i sedici rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.".

XIII. DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

A. DOGANE

I. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

a) Codice doganale

392 R 2913: Regolamento 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1):

a) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Il territorio doganale della Comunità comprende:

- il territorio del Regno del Belgio,

- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia,

- il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

- il territorio della Repubblica ellenica,

- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,

- il territorio dell'Irlanda,

- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

- il territorio del Granducato del Lussemburgo,

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

- il territorio del Regno di Norvegia, ad eccezione delle Svalbard,

- il territorio della Repubblica d'Austria,

- il territorio della Repubblica portoghese,

- il territorio della Repubblica di Finlandia, comprese le isole Åland, a condizione che venga fatta una dichiarazione conformemente all'articolo 227, paragrafo 5 del Trattato CE,

- il territorio del Regno di Svezia,

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.".

b) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) è abrogato.

b) Disposizioni di applicazione

393 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da:

- **393 R 3665:** Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993, pag. 1).

1. L'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma è sostituito dal seguente:

   "Certificati di autenticità" per uve, whisky e tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualità" per il nitrato di sodio".

2. Nella tabella di cui all'articolo 26:

   a) Per le merci figuranti sotto il numero d'ordine 2, si cancella quanto segue:

      ""Austria" nella colonna 5;
      "Agrarmarkt Austria AMA" nella colonna 6;
      "Vienna" nella colonna 7".

   b) Il numero d'ordine 5 è soppresso.

3. L'articolo 27, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente:

   "- quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m^2;".

4. L'articolo 29, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal seguente:

   "- 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella,".

5. Nell'articolo 62, paragrafo 3, dopo "emitido a posteriori", si inserisce:

"- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand".

6. Nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), si sopprime:

"Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia o".

7. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

"Articolo 80

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato d'origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 75 e purché la Svizzera assista la Comunità, permettendo alle autorità doganali di controllare l'autenticità e la veridicità dei certificati d'origine, modulo A. La procedura di controllo di cui all'articolo 95 si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, è portato a otto mesi.".

8. L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Articolo 96

Le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 80 sono applicabili unicamente nella misura in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detto paese applica disposizioni simili a quelle sopra citate.".

9. Nell'articolo 107, paragrafo 3 si aggiunge:

"- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.".

10. Nell'articolo 108, paragrafo 2 si aggiunge:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.".

11. L'articolo 163, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.".

12. L'articolo 163, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese.".

13. All'articolo 280, paragrafo 3 si aggiunge:

"- Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export

- Forenklet utførsel

- Förenklad export.".

14. All'articolo 298, paragrafo 2, casella 104 si aggiunge:

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),

- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RADIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EØF) Nr 2454/93, ARTIKKEL 298),

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),".

15. All'articolo 299, paragrafo 3, si aggiunge:

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMAL,
- SLUTTBRUK,
- SÄRSKILT ÄNDAMAL.".

16. All'articolo 303, paragrafo 1, si aggiunge:

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),

- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETÆERE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET),

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).".

17. All'articolo 318 si aggiunge:

"- annettu jälkiäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.".

18. All'articolo 335, paragrafo 2, terzo comma si aggiunge:

"- ote/utdrag,

- utdrag,

- utdrag.".

19. Nell'articolo 361, paragrafo 2, dopo "- toepassing van artikel 361, punto 2, van Verordening (EEG) nr 2454/93" si aggiunge,":

"- asetuksen (ETY) No 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 underparagraf 2 i forordning (EØF) Nr 2454/93,

- Tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.".

20. Nell'articolo 371 dopo "BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr.2454/93," si inserisce:

"- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,

- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) NR 2454/93, ARTIKKEL 371,

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,".

21. All'articolo 392, paragrafo 2 si aggiunge:

"- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.".

22. All'articolo 393, paragrafo 2 si aggiunge:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift,

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.".

23. All'articolo 402, paragrafo 1 si aggiunge:

"- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.".

24. All'articolo 404, paragrafo 2 si aggiunge:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.".

25. All'articolo 464 dopo "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen," si aggiunge:

"- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,

- Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner,

- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,".

26. All'articolo 464 dopo "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen," si aggiunge:

"- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,

- Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling,

- Export från Gemenskapen underkastad avgifter,".

27. All'articolo 481, paragrafo 3 si aggiunge:

"- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/Varor ej under transitering,

- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre,

- varor ej under transitering,".

28. All'articolo 485, paragrafo 4 si aggiunge:

'- Ote valvontakappaleesta:............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar:.....(nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag av kontrolleksemplar:.......(nummer, dato, utstedende kontor og land)

- Utdrag ur kontrollexemplar:.....(nummer och datum samt utfärdande kontor och land)".

29. All'articolo 485, paragrafo 5 si aggiunge:

"- annettuja otteita ... (lukumäärä) - kopiot oheisina/....(antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,

- ....(antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt,

- ....(antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,"

30. All'articolo 486, paragrafo 2 si aggiunge:

"- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,

- Utstedt i etterhånd,

- Utfärdat i efterhand.".

31. All'articolo 492, paragrafo 1 si aggiunge:

"- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,

- Forenklet prosedyre,

- Förenklat förfarande.".

32. All'articolo 494, paragrafo 2 si aggiunge:

"- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,

- Fritatt for underskrift,

- Befriad från underskrift.".

33. All'articolo 522, paragrafo 4 si aggiunge:

"- TK-tavaroita/NB-varor,

- NB-varer,

- NB-varor.".

34. All'articolo 601 paragrafo 3 si aggiunge:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.".

35. All'articolo 610, paragrafo 1 si aggiunge:

"- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

- IB/S- varer,

- AF/S-varor.".

36. All'articolo 6T0, paragrafo 2 si aggiunge:

"- Kauppapolitiitiikka/Handelspolitik,

- Handelspolitikk,

- Handelspolitik.".

37. All'articolo 644, paragrafo 1 si aggiunge:

"- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

- IB/R-varer,

- AF/R-varor.".

38. All'articolo 711 si aggiunge:

"- VM-tavaroita/TI varor,

- MI-varer,

- TI varor.".

39. All'articolo 778, paragrafo 3 si aggiunge:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.".

40. All'articolo 818, paragrafo 4 si aggiunge:

"- TK-tavaroita/VH-varor,

- NB-varer,

- VH-varor.".

41. All'articolo 849, paragrafo 2 si aggiunge:

"- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.

- Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen,

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.".

42. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge:

"- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin......(määrä) osalta/ De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet);

- Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for....(mengde);

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet).".

43. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge dopo 'or':

"- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu....(määrä) osalta/ Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för...(kvantitet);

- Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av andre beløp ved utførselen er opphevet for ....(mengde);

- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för...(kvantitet).".

44. All'articolo 855 si aggiunge:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.".

45. All'articolo 882, paragrafo 1 si aggiunge:

"- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/ Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod

- Returvarer i henhold til artikkel 185 nr. 2 bokstav b) i Fellesskapets tollkodeks

- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.".

46. L'allegato 1 è modificato come segue:

Nella casella "13 Lingua" delle copie 4 e 5 del formulario Informazioni tariffarie vincolanti si inserisce:

"FI", "NO", "SE".

47. L'allegato 6 è modificato come segue:

Il modulo "CERTIFICATO DI AUTENTICITA PER LA VODKA FINLANDESE" è sostituito dal seguente:

Abrogato".

48. L'allegato 6A è modificato come segue:

Il modulo "CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA SVEDESE" è sostituito dal dal seguente:

"Abrogato".

49. L'allegato 17 è modificato come segue:

a) Le quattro colonne che iniziano con "Australia" e terminano con "United Kingdom" sotto la nota I(1) sul retro del "Modulo A", in inglese, sono sostituite dalle seguenti:

"Australia*	European Community:	
Canada	Austria	Italy
Japan	Belgium	Luxembourg
New Zealand	Denmark	Netherlands
Switzerland	Finland	Norway
United States of America	France	Portugal
	Germany	Spain
	Greece	Sweden
	Ireland	United Kingdom".

b) Le quattro colonne che iniziano con "Australie*" e terminano con "Royaume-Uni" sotto la nota I(1) sul retro del "Modulo A", in francese, sono sostituite dalle seguenti:

"Australie*	Communauté européenne:	
Canada	Autriche	Irlande
États-Unis d'Amérique	Allemagne	Italie
Japon	Belgique	Luxembourg
Nouvelle-Zélande	Danemark	Norvège
Suisse	Espagne	Pays-Bas
	Finlande	Portugal
	France	Royaume-Uni
	Grèce	Suède".

c) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in inglese è sostituita dalla seguente:

"Japan, Switzerland and the European Community enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: "W"96.18)".

d) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in francese è sostituita dalla seguente:

"Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W"96.18)".

50. L'allegato 18 è modificato come segue:

a) La nota I(1) "Part 2" del "Form APR" in inglese è sostituita dalla seguente:

"Switzerland	European Community:	
	Austria	Italy
	Belgium	Luxembourg
	Denmark	Netherlands
	Finland	Norway
	France	Portugal
	Germany	Spain
	Greece	Sweden
	Ireland	United Kingdom".

b) La nota I(1) "Partie 2" dei "Formulaire APR" in francese è sostituita dalla seguente:

"Suisse	Communauté européenne:	
	Autriche	Irlande
	Allemagne	Italie
	Belgique	Luxembourg
	Danemark	Norvège
	Espagne	Pays-Bas
	Finlande	Portugal
	France	Royaume-Uni
	Grèce	Suède".

51. L'allegato 25 è modificato inserendo quanto segue:

"TABELLA IX (Norvegia)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		BERGEN	OSLO	STAVANGER	TRONDHEIM	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	49	44	53	37	
Armenia	tutti gli aeroporti	78	85	79	80	
Bielorussia	tutti gli aeroporti	48	55	46	48	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	42	46	45	38	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	50	55	52	47	
Croazia	tutti gli aeroporti	23	23	21	19	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	31	42	30	38	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	50	34	45	37	
Repubblica ceca	Brno	17	19	18	15	
	Praga	8	9	9	4	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice	33	38	36	31	
Georgia	tutti gli aeroporti	74	83	76	76	
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Ungheria	tutti gli aeroporti	28	32	30	26	
Islanda	tutti gli aeroporti	79	37	74	74	
Lettonia	tutti gli aeroporti	29	40	30	32	
Lituania	tutti gli aeroporti	28	38	30	27	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	58	45	44	38	
Malta	tutti gli aeroporti	4	4	4	3	
Moldavia	tutti gli aeroporti	52	59	53	76	
Montenegro	tutti gli aeroporti	36	40	39	34	
Polonia	Cracovia	47	56	51	43	
	Bydgoszcz, Gdanskes, Rzeszó, Wroclaw,	27	36	29	24	
	Szczecin (Stettino)		0	0	0	
	Varsavia	36	45	39	34	
Romania	Bucarest	50	56	53	48	
	tutti gli altri aeroporti	43	49	46	41	
Russia	Gorky, Kuiybshev, Perm,	78	85	78	81	
	Rostov, Volgograd	10	12	10	12	
	St Pietroburgo	60	71	59	68	
	Mosca, Orel Voronezh, Irkoutsk, Kirensk,	80	82	78	81	
	Krasnoyarsk, Novossibirsk Khabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk	80	83	81	81	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Serbia	tutti gli aeroporti	33	37	37	31	
Slovenia	tutti gli aeroporti	16	17	17	14	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	4	5	5	4	
	Ginevra	4	4	5	3	
	Zurigo	1	11	2	1	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	8	8	8	2	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erlâzig, Gaziantep, Iskenderum, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	27	30	28	27	
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	37	37	39	38	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	18	20	19	18	
Ucraina	Kiev	56	67	59	57	
	Lvov, Odessa, Simferopol	65	72	67	64	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA						
Algeria	Algeri Annaba, Constantina El Golea	10 9 31	10 9 32	11 9 33	9 9 29	
Angola	tutti gli aeroporti	62	66	63	59	
Benin	tutti gli aeroporti	55	55	57	51	
Botswana	tutti gli aeroporti	69	70	70	67	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	53	49	55	53	
Burundi	tutti gli aeroporti	52	53	53	50	
Camerun	tutti gli aeroporti	54	55	56	51	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	25	24	26	23	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	54	56	55	51	
Ciad	tutti gli aeroporti	53	49	55	53	
Comore	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	
Congo	tutti gli aeroporti	59	60	61	57	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	55	55	57	51	
Gibuti	tutti gli aeroporti	44	46	45	42	
Egitto	tutti gli aeroporti	19	20	20	19	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	49	48	51	48	
Etiopia	tutti gli aeroporti	44	46	45	42	
Gabon	tutti gli aeroporti	54	55	56	51	
Gambia	tutti gli aeroporti	25	24	26	23	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Ghana	tutti gli aeroporti	55	55	57	51	
Guinea	tutti gli aeroporti	49	48	51	45	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	49	48	51	45	
Kenya	tutti gli aeroporti	42	54	54	51	
Lesotho	tutti gli aeroporti	69	70	70	67	
Liberia	tutti gli aeroporti	49	48	51	48	
Libia	Bengasi, Tripoli Sebha	15 26	13 27	16 27	14 24	
Madagascar	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	
Malawi	tutti gli aeroporti	42	54	54	51	
Mali	tutti gli aeroporti	53	49	55	53	
Mauritania	tutti gli aeroporti	25	24	26	23	
Maurizio	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	
Marocco	Tangeri, Tetuan altri aeroporti	0 9	0 9	0 10	0 10	
Mozambico	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	
Namibia	tutti gli aeroporti	69	70	70	67	
Niger	tutti gli aeroporti	53	49	55	53	
Nigeria	tutti gli aeroporti	55	55	57	51	
Ruanda	tutti gli aeroporti	52	53	53	50	
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	49	48	51	48	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		BERGEN	OSLO	STAVANGER	TRONDHEIM	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Senegal	tutti gli aeroporti	54	55	56	51	
Seicelle	tutti gli aeroporti	25	24	26	23	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	49	48	51	45	
Somalia	tutti gli aeroporti	42	54	54	51	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	69	70	70	67	
St Elena	tutti gli aeroporti	49	48	51	48	
Sudan	tutti gli aeroporti	38	40	39	37	
Swaziland	tutti gli aeroporti	69	70	70	67	
Tanzania	tutti gli aeroporti	42	54	54	51	
Togo	tutti gli aeroporti	55	55	57	51	
Tunisia	Djerba Tunisi	10	10	10	9	
Uganda	tutti gli aeroporti	52	53	53	50	
Zaire	tutti gli aeroporti	59	60	61	57	
Zambia	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	61	62	62	60	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. . AMERICA SETTENTRIONALE						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	87	85	87	87	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	78	74	79	75	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	87	79	86	81	
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	77	73	78	72	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	65	62	65	62	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	90	87	90	87	
	Honolulu	90	87	90	87	
	Miami	80	77	97	75	
	Porto Rico	78	74	95	73	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
2. AMERICA CENTRALE						
Bahamas	tutti gli aeroporti	62	53	55	51	
Belize	tutti gli aeroporti	62	60	58	58	
Bermuda	tutti gli aeroporti	62	53	55	51	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Cuba	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Curaçào	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	62	53	55	51	
El Salvador	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Guatemala	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Haiti	tutti gli aeroporti	62	53	55	51	
Honduras	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Giamaica	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Messico	tutti gli aeroporti	70	68	71	69	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Panama	tutti gli aeroporti	62	60	63	59	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
3. AMERICA MERIDIONALE						
Argentina	tutti gli aeroporti	64	63	64	61	
Aruba	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Bolivia	tutti gli aeroporti	64	63	64	61	
Brasile	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Cile	tutti gli aeroporti	64	63	64	61	
Colombia	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Ecuador	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Guyana	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Paraguay	tutti gli aeroporti	64	63	64	61	
Perù	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Suriname	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	
Uruguay	tutti gli aeroporti	64	63	64	61	
Venezuela	tutti gli aeroporti	90	97	98	93	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEREOPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. - ASIA						
Afganistan	tutti gli aeroporti	85	90	87	86	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	74	83	76	76	
Bahrein	tutti gli aeroporti	85	90	87	86	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Birmania	tutti gli aeroporti	85	89	87	85	
Brunei	vedi Malesia					
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	88	93	89	91	
Cipro	tutti gli aeroporti	29	31	30	28	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	88	93	89	91	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Filippine	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Giappone	tutti gli aeroporti	90	94	91	89	
Giordania	tutti gli aeroporti	31	33	32	30	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
India	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Indonesia	tutti gli aeroporti	85	90	87	86	
Irak	tutti gli aeroporti	78	84	81	78	
Iran	tutti gli aeroporti	78	84	80	78	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	AEREOPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		BERGEN	OSLO	STAVANGER	TRONDHEIM	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Israele	tutti gli aeroporti	31	33	32	30	
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	85	89	87	85	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	80	86	83	83	
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	80	86	83	83	
Kuwait	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Laos	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Libano	tutti gli aeroporti	31	33	32	30	
Macao	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Malaysia	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Maldive	tutti gli aeroporti	87	91	88	90	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Mongolia	tutti gli aeroporti	79	83	78	82	
Nepal	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	85	90	87	86	
Qatar	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	85	89	87	850	
Singapore	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Siria	tutti gli aeroporti	30	32	31	26	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	88	92	89	85	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	80	86	83	83	

TABELLA IX (Norvegia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEREOPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		BERGEN	*OSLO*	*STAVANGER*	*TRONDHEIM*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Taiwan	tutti gli aeroporti	89	92	90	89	
Thailandia	tutti gli aeroporti	85	89	87	85	
Turchia	vedi Europa					
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	80	86	83	83	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	80	86	83	83	
Vietnam	tutti gli aeroporti	47	46	48	49	
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	82	84	83	82	

TABELLA X (Svezia)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKÖPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	77	88	88	85	
Armenia	tutti gli aeroporti	90	95	94	94	
Bielorussia	tutti gli aeroporti	72	86	33	80	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	48	60	87	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	80	92	89	86	
Croazia	tutti gli aeroporti	43	53	81	77	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	48	48	73	92	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	32	28	28	27	
Repubblica ceca	Brno	24	32	71	21	
	Ostrava	69	86	85	78	
	Praga	12	17	11	97	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	69	86	85	78	
Georgia	tutti gli aeroporti	98	95	92	93	
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKÖPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Ungheria	tutti gli aeroporti	72	69	86	77	
Islanda	tutti gli aeroporti	60	54	67	65	
Lettonia	tutti gli aeroporti	63	83	71	75	
Lituania	tutti gli aeroporti	45	67	67	92	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	80	92	91	88	
Malta	tutti gli aeroporti	4	4	4	4	
Moldavia	tutti gli aeroporti	82	90	87	89	
Montenegro	tutti gli aeroporti	55	44	85	85	
Polonia	Bydgoszcz, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw	44	64	64	50	
	Cracovia	66	83	79	73	
	Szczecin (Stettino),	0	0	0	0	
	Varsavia	58	74	70	67	
Romania	Bucarest	81	91	86	85	
	tutti gli altri aeroporti	78	97	84	39	
Russia	Gorky, Kuiybshev, Perm,	87	94	90	98	
	Rostov, Volgograd	73	59	92	95	
	St Pietroburgo	85	85	85	97	
	Mosca, Orel Voronezh, Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novossibirsk Khabarovsk, Vladivostok	84	85	88	90	
	Omsk, Sverdlovsk	86	87	92	95	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKÖPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Serbia	tutti gli aeroporti	78	92	83	83	
Slovenia	tutti gli aeroporti	43	52	81	71	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	5	6	5	4	
	Ginevra	8	8	6	6	
	Zurigo	6	4	3	2	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	9	10	90	89	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erlâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	32	34	93	93	
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	89	86	91	94	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	85	94	90	93	
Ucraina	Kiev	77	89	82	87	
	Lvov, Odessa, Simferopol	85	91	88	88	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKÖPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA						
Algeria	Algeri Annaba, Constantina El Golea	11 10 34	12 11 34	5 10 32	10 9 31	
Angola	tutti gli aeroporti	65	68	65	64	
Benin	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Botswana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Burundi	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Camerun	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	50	53	49	48	
Ciad	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Comore	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Congo	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Gibuti	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Egitto	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Etiopia	tutti gli aeroporti	48	51	48	48	
Gabon	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Gambia	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKÖPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Ghana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Guinea	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Kenya	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Lesotho	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Liberia	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Libia	Bengasi, Tripoli Sebha	14 32	18 28	16 29	16 27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Malawi	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Mali	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Mauritania	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Maurizio	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Marocco	Tangeri, Tetuan altri aeroporti	0 10	0 10	0 9	0 9	
Mozambico	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Namibia	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Niger	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Nigeria	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Ruanda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMÖ*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Senegal	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Seicelle	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Somalia	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	70	75	72	71	
St Elena	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Sudan	tutti gli aeroporti	42	45	42	42	
Swaziland	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tanzania	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Togo	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tunisia	Djerba Tunisi	11	12	10	10	
Uganda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Zaire	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Zambia	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMO*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. AMERICA SETTENTRIONALE						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	84	83	81	80	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	74	74	71	69	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	78	75	73	71	
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	74	74	70	68	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	59	62	60	59	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	86	81	84	83	
	Honolulu	87	87	85	85	
	Miami	78	78	74	74	
	Porto Rico	76	75	72	72	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMÖ*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
2. AMERICA CENTRALE						
Bahamas	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Belize	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Bermuda	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Cuba	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Curaçào	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
El Salvador	tutti gli aeroporti	61	61	59	68	
Guatemala	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Haiti	tutti gli aeroporti	53	54	51	51	
Honduras	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Giamaica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Messico	tutti gli aeroporti	68	66	68	65	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Panama	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMÖ*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
3. AMERICA MERIDIONALE						
Argentina	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Aruba	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Bolivia	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Brasile	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Cile	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Colombia	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Ecuador	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Guyana	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Paraguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Perù	tutti gli aeroporti	68	59	56	58	
Suriname	tutti gli aeroporti	58	59	56	58	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Uruguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Venezuela	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMÖ*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA						
Afganistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	98	95	92	93	
Bahrein	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Birmania	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Cipro	tutti gli aeroporti	33	36	34	34	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Filippine	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	98	99	
Giordania	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
India	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Indonesia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Irak	tutti gli aeroporti	79	95	93	94	
Iran	tutti gli aeroporti	90	95	94	94	
Israele	tutti gli aeroporti	36	39	37	36	
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		GÖTEBORG	MALMÖ	NORRKOPING	STOCCOLMA	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Kuwait	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Laos	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Libano	tutti gli aeroporti	36	39	37	36	
Macao	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Malaysia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Maldive	tutti gli aeroporti	95	98	96	97	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	97	99	
Nepal	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Qatar	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Singapore	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Siria	tutti gli aeroporti	35	38	36	36	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	95	98	96	97	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	

TABELLA X (Svezia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		GÖTEBORG	*MALMÖ*	*NORRKÖPING*	*STOCCOLMA*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Taiwan	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Thailandia	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Turchia	vedi Europa					
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Vietnam	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
IV. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	85	87	86	87	

TABELLA XI (Austria)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		INNSBRUCK	KLAGENFURT	SALISBURGO	VIENNA	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	71	95	78	87	
Armenia	tutti gli aeroporti	85	95	89	97	
Bielorussia	tutti gli aeroporti	50	76	81	93	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	60	92	66	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	72	96	76	83	
Croazia	tutti gli aeroporti	42	60	33	38	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	70	85	75	95	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	17	17	21	16	
Repubblica ceca	Brno	15	22	20	39	
	Ostrava	41	50	53	87	
	Praga	56	44	49	32	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	56	44	49	32	
Georgia	tutti gli aeroporti	84	93	88	97	
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Ungheria	tutti gli aeroporti	32	55	33	72	
Islanda	tutti gli aeroporti	41	38	40	39	
Lettonia	tutti gli aeroporti	83	79	92	94	
Lituania	tutti gli aeroporti	68	74	76	93	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	72	91	78	88	
Malta	tutti gli aeroporti	8	8	9	7	
Moldavia	tutti gli aeroporti	69	82	77	96	
Montenegro	tutti gli aeroporti	69	95	75	90	
Polonia	Bydgoszoz, Cracovia Gdansk, Rzeszòw Wroclaw Szczecin (Stettino) Varsavia	38 46 0 73	47 54 0 61	47 86 0 82	80 69 0 82	
Romania	Bucarest tutti gli altri aeroporti	69 62	86 78	75 69	92 89	
Russia	Gorki, Kuiybshev, Perm, Rostov, Volgograd St Pietroburgo Mosca, Orel Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novossibirsk Khabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk	81 82 80 94 91	81 83 86 97 95	84 88 86 96 94	97 96 96 99 99	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Serbia	tutti gli aeroporti	52	75	60	87	
Slovenia	tutti gli aeroporti	34	35	36	34	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	38	32	40	24	
	Ginevra	0	0	0	0	
	Zurigo	38	18	24	14	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	13	15	14	16	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderum, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	40	44	42	46	
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	85	94	89	97	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	30	34	31	35	
Ucraina	Kiev	70	81	77	97	
	Lvov, Odessa, Simferopol	72	84	78	94	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		INNSBRUCK	KLAGENFURT	SALISBURGO	VIENNA	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA						
Algeria	Algeri Annaba, Constantina El Golea	20 20 53	19 19 52	19 18 50	17 16 46	
Angola	tutti gli aeroporti	80	79	81	78	
Benin	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Botswana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Burundi	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Camerun	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	67	69	66	66	
Ciad	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Comore	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Congo	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Gibuti	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Egitto	tutti gli aeroporti	29	31	30	31	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Etiopia	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Gabon	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Gambia	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		INNSBRUCK	KLAGENFURT	SALISBURGO	VIENNA	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Ghana	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Guinea	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Kenya	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Lesotho	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Liberia	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Libia	Bengasi, Tripoli Sebha	45 28	48 30	45 27	44 27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Malawi	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Mali	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Mauritania	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Maurizio	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Marocco	Tangeri, Tetuan altri aeroporti	0 14	0 13	0 13	0 12	
Mozambico	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Namibia	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Niger	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Nigeria	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Ruanda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Senegal	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Seicelle	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	64	64	53	60	
Somalia	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
St Elena	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Sudan	tutti gli aeroporti	55	55	57	56	
Swaziland	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Tanzania	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Togo	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Tunisia	Djerba Tunisi	22	22	21	19	
Uganda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Zaire	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Zambia	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	

TABELLA XI (Austria)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. NORD AMERICA						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	88	86	86	85	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	82	79	80	78	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	64	62	63	61	
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	75	73	74	71	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	65	63	64	62	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	91	88	89	87	
	Honolulu	79	77	78	76	
	Miami	60	59	59	57	
	Porto Rico	58	56	56	55	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
2. AMERICA CENTRALE						
Bahamas	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Belize	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Bermuda	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Cuba	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Curaçâo	tutti gli aeroporti	71	70	70	69	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
El Salvador	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Guatemala	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Haiti	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Honduras	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Giamaica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Messico	tutti gli aeroporti	72	70	71	69	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Panama	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
3. AMERICA MERIDIONALE						
Argentina	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Aruba	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Bolivia	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Brasile	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Cile	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Colombia	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Ecuador	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Guyana	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Paraguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Perù	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Suriname	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Uruguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Venezuela	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	

TABELLA XI (Austria)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	84	93	88	97	
Bahrein	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Birmania	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Cipro	tutti gli aeroporti	22	48	22	49	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Filippine	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	97	100	
Giordania	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
India	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Indonesia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Irak	tutti gli aeroporti	56	60	58	61	
Iran	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Israele	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Kuwait	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Libano	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Macao	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Malaysia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Maldive	tutti gli aeroporti	75	77	73	77	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	96	99	
Nepal	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Qatar	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Singapore	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Siria	tutti gli aeroporti	29	32	29	31	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	75	77	73	77	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Taiwan	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Thailandia	tutti gli aeroporti	79	81	80	82	
Turchia	vedi Europa					

TABELLA XI (Austria) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		INNSBRUCK	*KLAGENFURT*	*SALISBURGO*	*VIENNA*	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Vietnam	tutti gli aeroporti	79	81	80	82	
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	87	88	87	87	

TABELLA XII (Finlandia)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	98	94	97		
Armenia	tutti gli aeroporti	100	93	95		
Bielorussia	tutti gli aeroporti	100	81	88		
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	98	92	98		
Bulgaria	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Croazia	tutti gli aeroporti	74	69	74		
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	100	29	34		
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	35	37	38		
Repubblica ceca	Brno	51	60	66		
	Ostrava	97	88	95		
	Praga	62	59	65		
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0		
	Kosice	97	88	95		
Georgia	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Ungheria	tutti gli aeroporti	98	43	98		
Islanda	tutti gli aeroporti	60	63	64		
Lettonia	tutti gli aeroporti	91	67	63		
Lituania	tutti gli aeroporti	100	97	90		
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Malta	tutti gli aeroporti	4	3	4		
Moldavia	tutti gli aeroporti	100	92	93		
Montenegro	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Polonia	Bydgoszoz, Cracovia Gdansk, Rzeszòw, Wroclaw Szczecin (Stettino) Varsavia	97 95 0 96	84 76 0 84	97 90 0 96		
Romania	tutti gli aeroporti	100	93	94		
Russia	Gorki, Kuiybshev, Perm, Rostov, Volgograd St Pietroburgo Mosca, Orel Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novossibirsk Khabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk	100 67 100 96 95	88 33 77 95 91	93 43 67 67 90		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
1. EUROPA (seguito)						
Serbia	tutti gli aeroporti	94	93	96		
Slovenia	tutti gli aeroporti	72	68	74		
Svizzera	Basilea Berna Ginevra Zurigo	0 5 86 2	0 5 83 2	0 6 88 2		
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	100	93	97		
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderum, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsum, Trebisonda	100	95	96		
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	100	94	96		
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	100	93	96		
Ucraina	Kiev Lvov, Odessa, Simferopol	100 100	87 90	92 93		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA						
Algeria	Algeri Annaba, Constantina El Golea	9 8 28	9 8 28	9 8 29		
Angola	tutti gli aeroporti	62	61	62		
Benin	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Botswana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Burundi	tutti gli aeroporti	54	53	34		
Camerun	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Ciad	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Comore	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Congo	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Gibuti	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Egitto	tutti gli aeroporti	22	21	22		
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Etiopia	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Gabon	tutti gli aeroporti	54	53	53		
Gambia	tutti gli aeroporti	23	22	23		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Ghana	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Guinea	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Kenya	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Lesotho	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Liberia	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Libia	Bengasi, Tripoli Sebha	15 26	15 26	15 26		
Madagascar	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Malawi	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Mali	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Mauritania	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Maurizio	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Marocco	Tangeri, Tetuan altri aeroporti	0 8	0 8	0 8		
Mozambico	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Namibia	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Niger	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Nigeria	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Ruanda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
São Tomé é Principe	tutti gli aeroporti	45	45	45		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		HELSINKI	TAMPERE	TURKU		
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Senegal	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Seicelle	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Somalia	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
St Elena	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Sudan	tutti gli aeroporti	42	40	41		
Swaziland	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Tanzania	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Togo	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Tunisia	Djerba Tunisi	9	9	9		
Uganda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Zaire	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Zambia	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	63	62	63		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. NORD AMERICA						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	76	77	78		
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	65	65	66		
Groenlandia	tutti gli aeroporti	65	67	68		
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	64	65	66		
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	56	56	57		
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	80	80	81		
	Honolulu	81	82	83		
	Miami	69	69	70		
	Porto Rico	67	67	68		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
2. AMERICA CENTRALE						
Bahamas	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Belize	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Bermuda	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Costa Rica	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Cuba	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Curaçào	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	47	47	48		
El Salvador	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Guatemala	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Haiti	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Honduras	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Giamaica	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Messico	tutti gli aeroporti	62	62	63		
Nicaragua	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Panama	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	54	53	54		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
3. AMERICA MERIDIONALE						
Argentina	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Aruba	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Bolivia	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Brasile	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Cile	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Colombia	tutti gli aeroporti	54	54	53		
Ecuador	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Guyana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Paraguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Perù	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Suriname	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Uruguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Venezuela	tutti gli aeroporti	54	53	54		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Bahrein	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Bangladesh	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Birmania	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Brunei	vedi Malaysia	100	97	97		
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Cipro	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Filippine	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Giappone	tutti gli aeroporti	100	98	98		
Giordania	tutti gli aeroporti	100	94	94		
Hong Kong	tutti gli aeroporti	100	99	98		
India	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Indonesia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Irak	tutti gli aeroporti	100	95	93		
Iran	tutti gli aeroporti	100	95	97		
Israele	tutti gli aeroporti	100	94	95		
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Kazakistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	AEROPORTO DI PARTENZA	AEROPORTO D'ARRIVO				
		HELSINKI	TAMPERE	TURKU		
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Kuwait	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Laos	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Macao	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Malaysia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Maldive	tutti gli aeroporti	100	91	91		
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Mongolia	tutti gli aeroporti	100	94	95		
Nepal	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Qatar	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Singapore	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Siria	tutti gli aeroporti	100	94	96		
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	100	91	91		
Tagikistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Taiwan	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Thailandia	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Turchia	vedi Europa					

TABELLA XII (Finlandia) (seguito)

PAESI TERZI	*AEROPORTO DI PARTENZA*	*AEROPORTO D'ARRIVO*				
		HELSINKI	*TAMPERE*	*TURKU*		
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Vietnam	tutti gli aeroporti	100	97	97		
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	98	97	87		

52. L'allegato 27 è modificato inserendo quanto segue:

"CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEI PREZZI UNITARI STABILITI PER OGNI RUBRICA DELLA CLASSIFICAZIONE

RUBRICA	CODICE NC	AUSTRIA	FINLANDIA	NORVEGIA	SVEZIA
1.10	0701 90 51 }	x		x	
	0701 90 59 }				
1.20	0702 00 10 } 0702 00 90 }	x		x	
1.30	0703 10 19	x		x	
1.40	0703 20 00	x			
1.50	ex 0703 90 00	x		x	
1.60	ex 0704 10 10 } ex 0704 10 90 }	x		x	
1.70	0704 20 00	x		x	
1.80	0704 90 10	x		x	
1.90	ex 0704 90 90 (Broccoli)	x			
1.100	ex 0704 90 90 (Cavoli cinesi)	x			
1.110	0705 11 10 } 0705 11 90 }	x		x	
1.120	ex 0705 29 00	x			
1.130	ex 0706 10 00	x		x	
1.140	ex 0706 90 90	x		x	
1.150	0707 00 11 } 0707 00 19 }	x		x	
1.160	0708 10 10 } 0708 10 90 }	x		x	
1.170.1	ex 0708 20 10 } ex 0708 20 90 }	x		x	
1.170.2	ex 0708 20 10 } ex 0708 20 90 } (*Vulgaris* var. *Compressus savi*)	x		x	
1.180	ex 0708 90 00	x		x	
1.190	0709 10 00	x			
1.200.1	ex 0709 20 00 (Asparagi verdi)			x	
1.200.2	ex 0709 20 00 (Asparagi, altri)	x		x	
1.210	0709 30 00	x			
1.220	ex 0709 40 00	x		x	

RUBRICA	CODICE NC	AUSTRIA	FINLANDIA	NORVEGIA	SVEZIA
1.10	0701 90 51	x		x	
1.230	0709 51 30	x			
1.240	0709 60 10	x			
1.250	0709 90 50	x		x	
1.260	0709 90 70	x		x	
1.270	0714 20 10	x			
2.10	ex 0802 40 00	x			
2.20	ex 0803 00 10	x			
2.30	ex 0804 30 00	x			
2.40	ex 0804 40 10 } ex 0804 40 90 }	x			
2.50	ex 0804 50 00	x			
2.60.1	0805 10 11 } 0805 10 21 } 0805 10 31 } 0805 10 41 }	x	} } x } }		
2.60.2	0805 10 15 } 0805 10 25 } 0805 10 35 } 0805 10 45 }	 x	} } x } }		
2.60.3	0805 10 19 } 0805 10 29 } 0805 10 39 } 0805 10 49 }	 x x	} } x } }		
2.70.1	ex 0805 20 10	x	x		
2.70.2	ex 0805 20 30	x	x		
2.70.3	ex 0805 20 50	x	x		
2.70.4	ex 0805 20 70 } ex 0805 20 90 }	 x	} } x		
2.80	ex 0805 30 10		x		
2.85	ex 0805 30 90	x			
2.90.1	ex 0805 40 00 (Pomeli bianchi)	x	x		
2.90.2	ex 0805 40 00 (Pomeli rosei)				
2.100	0806 10 11 } 0806 10 15 } 0806 10 19 }	x			
2.110	0807 10 10	x			
2.120.1	ex 0807 10 90 (Meloni: Amarillo, ecc.)	x			
2.120.2	ex 0807 10 90 (Altri meloni)	x			

RUBRICA	CODICE NC	AUSTRIA	FINLANDIA	NORVEGIA	SVEZIA
1.10	0701 90 51 }	x		x	
2.130	0808 10 31 }		}		
	0808 10 33 }		}		
	0808 10 39 }		}		
	0808 10 51 }		}		
	0808 10 53 }	x	} x	x	
	0808 10 59 }	x	}		
	0808 10 81 }		}		
	0808 10 83 }	x	}		
	0808 10 89 }		}		
2.140.1	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (Pere-Nashi)	x		x	
2.140.2	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (Pere-altri)			x	
2.150	0809 10 00				
2.160	0809 20 10 0809 20 90			x	
2.170	ex 0809 30 90 (Pesche)				
2.180	ex 0809 30 10 (Pesche noci)				
2.190	0809 40 11 0809 40 19	x		x	
2.200	0810 10 10 0810 10 90		x	x	
2.205	0810 20 10	x	x	x	
2.210	0810 40 30	x	x		
2.220	0810 90 10	x			
2.230	ex 0810 90 80 (Melegrane)	x		x	
2.240	ex 0810 90 80 (Kaki, Sharon)				
2.250	ex 0810 90 30 (Litchi)	x			

53. L'allegato 31 (DUA - Documento unico amministrativo) è modificato come segue:

    Nell'esemplare 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter till".

54. L'allegato 35 (DUA - Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni) è modificato come segue:

    Negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter till".

55. L'allegato 48 è modificato come segue:

    nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" è sostituito dal seguente:

    "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) ..."

56. L'allegato 49 è modificato come segue:

    nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" è sostituito dal seguente:

    "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) ..."

57. L'allegato 50 è modificato come segue:

nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "7000 ecu per certificato." è sostituito dal seguente:

"nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7000 ecu per certificato.".

58. L'allegato 51 è modificato come segue:

nella casella 7 sono soppressi i seguenti termini:

"ECONOMICA", "AUSTRIA", "FINLANDIA", "NORVEGIA", "SVEZIA".

59. L'allegato 60 è modificato come segue:

Sotto "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE", "I. Osservazioni generali":

a) nella colonna che segue la frase che inizia con "il formulario di tassazione reca", si inserisce quanto segue:

"AT per l'Austria"
"FI per la Finlandia"
"NO per la Norvegia"
"SE per la Svezia";

b) nella colonna che segue il paragrafo che inizia con "Rubrica 16:", si inserisce quanto segue:

"ATS = scellini austriaci"
"FIM = marchi finlandesi"
"NOK = corone norvegesi"
"SEK = corone svedesi".

60. L'allegato 63 (esemplare di controllo T5) è modificato come segue:

    negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini in finlandese: "Palautetaan", "Tilbakesendestil", "Återtill".

61. L'allegato 68/A è modificato come segue:

    sotto la rubrica "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME" nella colonna del punto 3 si inserisce quanto segue:

    "- AT per l'Austria"
    "- FI per la Finlandia"
    "- NO per la Norvegia"
    "- SE per la Svezia".

62. L'allegato 81 è modificato come segue:

    nella nota B.14, sul retro del bollettino d'informazione INF 5, si inserisce quanto segue:

    "- ATS per gli scellini austriaci"
    "- FIM per i marchi finlandesi"
    "- NOK per le corone norvegesi"
    "- SEK per le corone svedesi".

63. L'allegato 82 è modificato come segue:

    nella nota B.9, sul retro del bollettino d'informazione INF 1, si inserisce quanto segue:

    "- ATS per gli scellini austriaci"
    "- FIM per i marchi finlandesi"
    "- NOK per le corone norvegesi"
    "- SEK per le corone svedesi".

64. L'allegato 98 è modificato come segue:

    nella nota B 13, sul retro del bollettino d'informazione INF 6, si inserisce quanto segue:

    "- ATS per gli scellini austriaci"
    "- FIM per i marchi finlandesi"
    "- NOK per le corone norvegesi"
    "- SEK per le corone svedesi".

65. L'allegato 99 è modificato come segue:

    i termini seguenti sono soppressi:

    "Austria"
    "Finlandia"
    "Norvegia"
    "Svezia".

66. L'allegato 106 è modificato come segue:

a) nella nota B.15, sul retro del bollettino d'informazione INF 2, si inserisce quanto segue:

"- ATS per gli scellini austriaci"
"- FIM per i marchi finlandesi"
"- NOK per le corone norvegesi"
"- SEK per le corone svedesi";

b) nelle disposizioni relative al bollettino d'informazione INF 2 si inserisce quanto segue:

"AT - per l'Austria"
"FI - per la Finlandia"
"NO - per la Norvegia"
"SE - per la Svezia".

67. L'allegato 108 è modificato aggiungendo quanto segue:

"Finlandia : Suomen Vapaasatama Oy
Finlands Frihamn Ab
10940 HANKO/HANGÖ

Svezia : Frihamnen i Stockholm
Frihamnen i Göteborg
Frihamnen i Malmö
Frihamnen i Norrköping
Frihamnen vid Arlanda".

68. L'allegato 111 è modificato come segue:

nella nota B.12, sul retro del formulario "Domanda di rimborso/sgravio", si inserisce quanto segue:

"– ATS per gli scellini austriaci"
"– FIM per i marchi finlandesi"
"– NOK per le corone norvegesi"
"– SEK per le corone svedesi".

II. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI NON INCLUSE NEL CODICE DOGANALE

1. **376 L 0308:** Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU n. L 73 del 19.3.1976, pag. 18) modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **379 L 1071:** Direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 10),

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   L'articolo 22, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

   "Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.".

2. **382 R 0636:** Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

   "Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato Il Presidente non partecipa alla votazione.".

3. **383 R 0918:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83 del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **385 R 3822:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3822/85, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 22),

- **387 R 3691:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3691/87, del 9 dicembre 1987 (GU n. L 347 dell'11.12.1987, pag. 8),

- **388 R 1315:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1315/88, del 3 maggio 1988 (GU n. L 123 del 17.5.1988, pag. 2),

- **388 R 4235:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4235/88, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 1),

- **391 R 3357:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3357/91 del 7 novembre 1991 (GU n. L 318 del 20.11.1991, pag. 3),

- **392 R 2913:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1),

- **394 R 0355:** Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/94 del 14 febbraio 1994 (GU n. L 46 del 18.2.1994, pag. 5).

a) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 10 bis

In deroga agli articoli 3, 4 e 7, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto il trasferimento di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.".

b) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 bis

In deroga all'articolo 30, la Norvegia è autorizzata ad applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard e introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.".

4. **383 R 2289:** Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchige doganali (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 15) modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   - **385 R 1746:** Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 23),

   - **385 R 3399:** Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),

   - **392 R 0735:** Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 18).

   Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:

   "- "Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade:Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77 2 andra stycket i förordning,",

   - "Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,",

   - "Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.""

5. **383 R 2290:** Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 21), modificato da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **385 R 1745:** Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 21),

   - **385 R 3399:** Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),

   - **388 R 3893:** Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 346 del 15.12.1988, pag. 32),

   - **389 R 1843:** Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione, del 26 giugno 1989 (GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 22),

   - **392 R 0734:** Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 15).

Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:

"- "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan/"UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr. 918/83 uppfylls;"

- "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEC) nr. 918/83 uppfylls,",

- "UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes."."

B. FISCALITA'

1. **377 L 0799:** Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **379 L 1070:** Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 8),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **392 L 0012:** Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

a) Il paragrafo 3, dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:

Belgio:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

Danimarca:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Germania:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Grecia:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

Spagna:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas

Francia:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Irlanda:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

Italia:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

Lussemburgo:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

Paesi Bassi:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

Norvegia:

Skatt av alminnelig inntekt

Skatt av personinntekt

Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og rørledningstransport

Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere

Trygdeavgift

Formuesskatt

Austria:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Portogallo:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

Finlandia:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

Svezia:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

Regno Unito:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax".

b) Il paragrafo 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"5. Per "autorità competenti" si intende

in Belgio:

De Minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato

Le Ministre des finances o un suo rappresentante autorizzato

in Danimarca:

Skatteministeren o un suo rappresentante autorizzato

in Germania:

Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Grecia:

Το Υπουργείο Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato

in Spagna:

El Ministro de Economia y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato

in Francia:

Le ministre de l'économie o un suo rappresentante autorizzato

in Irlanda:

The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato

in Italia:

Il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato

in Lussemburgo:

Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato

nei Paesi Bassi:

De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato

in Norvegia:

Finans- og tollministeren o un suo rappresentante autorizzato

in Austria:

Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Portogallo:

O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato

in Finlandia:

Valtiovarainministeriõ o un suo rappresentante autorizzato
Finansministeriet o un suo rappresentante autorizzato

in Svezia:

Ministern med ansvar för skattefrågor o un suo rappresentante autorizzato

nel Regno Unito:

The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e imposta sui consumi

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni".

2. **378 L 1035:** Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 34), modificata da:

   - **385 L 0576:** Direttiva 85/576/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 30).

   E' inserito l'articolo seguente:

   "Articolo 1 bis

   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle merci in questione importate dalle Svalbard nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.".

3. **379 L 1072:** Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   a) Il punto D dell'allegato C è sostituito dal seguente:

   "D. La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente

   - per il Belgio: . . . .
   - per la Danimarca: . . . .
   - per la Germania: . . . .
   - per la Grecia: . . . .
   - per la Spagna: . . . .
   - per la Francia: . . . .
   - per l'Irlanda: . . . .
   - per l'Italia: . . . .
   - per il Lussemburgo: . . . .
   - per i Paesi Bassi: . . . .
   - per la Norvegia: . . . .
   - per l'Austria: . . . .
   - per il Portogallo: . . . .

- per la Finlandia: ....

- per la Svezia: ....

- per il Regno Unito: ....

b) Il punto I dell'allegato C è sostituito dal seguente:

"I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare, per il 19.., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a:

FB/Flux...
DKr...
DM...
DR...
Pta...
FF...
£IRL...
Lit...
FL...
NKR...
OS. ...
Esc...
FMK...
SKR. ...
£...

se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi. o un importo inferiore a:

FB/Flux...
DKr...
DM...
DR...
Pta..
FF..
£IRL...
Lit...
FL...
NKR...
OS. ...
Esc...
FMK...
SKR. ...
£...

- se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi".

4. **383 L 0181:** Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 38), modificato da:

   - **389 L 0219:** Direttiva 89/219/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1989 (GU n. L 92 del 5.4.1989, pag. 13).

   E' inserito l'articolo seguente:

   "Articolo 9 bis

   In deroga agli articoli 3 e 7, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto la proprietà personale nel momento del trasferimento della residenza normale dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.".

5. **383 L 0182:** Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

L'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

Elenco delle tasse di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

BELGIO

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANIMARCA

- Vægtafgift af motorkøretøjer. (Lovbekendtgørelse Nr. 163 af 31. marts 1993)

GERMANIA

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)
- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRECIA

- Τέλη κυκλοφορίας (Ν.2367/53 όπως ισχύει σήμερα)

SPAGNA

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3 250/1976, de 30 de diciembre)

FRANCIA

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi N° 77-1467 du 30 décembre 1977)
- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)

IRLANDA

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIA

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUSSEMBURGO

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

PAESI BASSI

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

NORVEGIA

- Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2)

AUSTRIA

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTOGALLO

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei N.º 143/78, de 12 de Junho)
- Imposto de compensação (Decreto-Lei N.º 354-A/82, de 9 de Setembro)

FINLANDIA

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SVEZIA

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

REGNO UNITO

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)".

XIV. ISTRUZIONE

363 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63) e **363 X 0688**: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da:

- **368 D 0189:** Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 26),

- **1 72 B:** Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Il primo paragrafo dell'articolo 1 della decisione 63/688/CEE è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, è composto di novantasei membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.".

XV. STATISTICHE

1. **393 R 0696:** Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

   Nell'allegato, sezione II, parte B, *Criterio geografico*, i termini che compaiono dopo "nei Paesi Bassi", nel paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

   il "kommune" in Norvegia; la "Gemeinde" in Austria; il "concelho" in Portogallo; il "kunta/kommun" in Finlandia; il "primärkommun" in Svezia e il "ward" nel Regno Unito.".

2. **391 S 0612:** Decisione 91/612/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag.1).

   Nel questionario Q60.A60:
   Sezione 1.1:
   Dopo "Paesi Bassi" sono inseriti i seguenti termini:
   "Norvegia", "Austria".
   Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini:
   "Finlandia", "Svezia".

3. **391 X 0141:** Raccomandazione 91/141/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 35).

   a) Nei questionari M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:

      Sezione 1.1:
      Dopo "Paesi Bassi", sono inseriti i seguenti termini:
      "Norvegia", "Austria".
      Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini:
      "Finlandia", "Svezia".

   b) Nei questionari M40, A40, A40a:
      Sezione 1.2:
      i termini: "Austria", "Norvegia", "Svezia" sono soppressi.

   c) Nei questionari M50, A50, A50a e nelle note esplicative II ai questionari M50/A50, nei paragrafi 2 e 3 il termine:
      "EUR 12" è sostituito da "EUR 16".

4. **378 L 0546:** Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 29), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

- **389 L 0462:** Direttiva 89/462/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8).

a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:

"**Norvegia:**
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Austria:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg"

e, dopo le regioni del Portogallo:

"**Finlandia:**
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)".

b) Nell'allegato III:

Dopo "Paesi Bassi", si inserisce:
"Norvegia", "Austria".
Dopo "Portogallo", si inserisce
"Finlandia", "Svezia".
"Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" si sopprimono dall'elenco dei paesi terzi.

5. **380 L 1119:** Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merce per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:

"**Austria:**
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg"

e, dopo le regioni del Portogallo:

"**Finlandia:**
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)
Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)".

b) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:

i) La prima parte è sostituita dalla seguente:

"I. Paesi della Comunità europea

01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Norvegia
12. Austria
13. Portogallo
14. Finlandia
15. Svezia
16. Regno Unito";

ii) nella parte III il termine "Austria" è soppresso ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28.

c) Nell'allegato IV, tabelle 7(a), 8(a) e 8(b) il titolo "EUR 12" è sostituito da "EUR 16" e la colonna "A" è spostata sotto "EUR 16" dopo "L".

d) Nell'allegato IV, tabelle 10(a) e 10(b), nella colonna di sinistra, il titolo "EUR 12" è sostituito da "EUR 16".

Dopo il termine "Paesi Bassi", vengono inseriti:
"Norvegia", "Austria".
Dopo il termine "Portogallo", vengono inseriti:
"Finlandia", "Svezia".
L'ulteriore riferimento all'Austria è soppresso.

6. **380 L 1177:** Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si aggiunge:

"ÖBB: Österreichische Bundesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
NSB: Norges Statsbaner
SJ: Statens järnvägar".

b) All'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi viene inserito il testo seguente:

"**Norvegia:**
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)

Austria:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg"

e, dopo le regioni del Portogallo:

"**Finlandia:**
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
"Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)".

c) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:

la prima parte è sostituita dal seguente testo :

"I. Paesi della Comunità europea

01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Norvegia
12. Austria
13. Portogallo
14. Finlandia
15. Svezia
16. Regno Unito".

Nella seconda parte i termini "Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" sono soppressi ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28.

XVI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

392 X 0579: Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22 12.1992, pag. 66).

Al punto V 4) è aggiunto il testo seguente:

"- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

- Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetnina. Rekommendation 92/579/EØF

- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG".

XVII. POLITICA STRUTTURALE E REGIONALE

388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo da:

393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1983 (GU n. L 193 del 31.7.1993, pag. 5).

1) All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"Come segnalato nell'allegato III, le risorse aggiuntive disponibili per i quattro nuovi Stati membri per gli obiettivi da 1 a 5b, espressi in prezzi 1995, ammonteranno, per il periodo 1995-1999, a 4 775 milioni di ecu.

La ripartizione annuale di tali risorse fra gli Stati membri è riportata nell'allegato III.".

2) All'allegato I si aggiunge quanto segue:

"AUSTRIA: Burgenland".

3) All'allegato III si aggiunge quanto segue:

"ALLEGATO III

Destinazione indicativa degli stanziamenti per i nuovi Stati membri

(milioni di ecu espressi in prezzi 1995)

	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999
Fondi strutturali (obiettivi da 1 a 5b) e SFOP	908	934	956	978	999	4775
di cui:						
Austria	308	317	325	332	341	1623
Finlandia	225	233	239	245	251	1193
Norvegia	148	151	154	157	159	769
Svezia	227	233	238	244	248	1190
p.m. Regioni dell'obiettivo 1	32	34	37	39	42	184

1. Tali cifre sono solo indicative. Le effettive ripartizioni per obiettivo saranno determinate in sede di applicazione del regolamento sui Fondi strutturali, come per gli attuali Stati membri.

2. Tali cifre includono tutti gli stanziamenti per progetti pilota, azioni innovative studi e iniziative della Comunità ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 5."

XVIII. VARIE

ATTI CEE

385 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.".

b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.".

c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.".

Atti EURATOM

358 R 5001(01): Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 401/58), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.".

b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.".

c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.".

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione

I. POLITICA COMMERCIALE

1. **394 R 0517**: Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

   Nell'allegato III A deve essere aggiunta l'indicazione dei prodotti originari di paesi diversi da quelli di cui all'allegato II per i quali l'immissione in libera circolazione era soggetta a restrizioni quantitative nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1993. Pertanto l'espressione "a norma del regolamento (CEE) n. 288/82", che compare nell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, va soppressa.

   Svezia:

   Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia.

   Austria, Norvegia e Finlandia:

   Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia.

2. **392 R 3951**: Regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU n. L 405 lel 31.12.1992, pag. 6), modificato da:

   394 R 0217: Regolamento (CE) n. 217/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 28 del 2.2.1994, pag. 1).

   Svezia:

   Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia.

Austria, Norvegia e Finlandia:

Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia.

II. PESCA

1. **392 R 3759**: Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1).

   Le modifiche da apportare agli allegati I e VI di questo regolamento per introdurre nuove specie saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione, alla luce dei dati che saranno forniti dagli Stati membri dell'Unione nonché dagli Stati aderenti.

   Le modifiche da apportare all'articolo 5 per autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a titolo esclusivo saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione.

2. **393 R 2210**: Regolamento (CEE) n. 2210 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8).

   Un elenco dei mercati rappresentativi e dei porti sarà stabilito prima dell'adesione conformemente alla appropriata procedura.

ALLEGATO III

Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione

1. **376 L 0116**: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).

   Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi e l'indicazione sull'etichettatura del medesimo.

2. **391 L 0157**: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 51).

   Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio nelle pile alcaline al manganese, incluse le pile del tipo a bottone di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. **367 L 0548**: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).

   a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:

      i) i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice A, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici diversi;

      ii) i criteri di classificazione e etichettatura delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere di applicare criteri di classificazione diversi e diversi requisiti per l'attribuzione di talune frasi di rischio.

b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 6 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice B, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione. un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici.

c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere l'uso di una frase di rischio supplementare ("R-215") non elencata nell'allegato III della direttiva;

d) Per le sostanze contemplate alle precedenti lettere a) e c); le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che impongono l'uso dei termini "Etichetta CEE".

4. **388 L 0379:** Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).

   a) Articolo 13 in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze definite al punto 3, lettere a), b) e c) del presente allegato.

   b) Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prove sui preparati circa gli effetti sensibilizzanti.

5. **378 L 0631:** Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

6. **391 L 0414:** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

   Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Appendice A

DENOMINAZIONE	N. CEE
Acrilato di etile	607-032-00-X
Di-isocianato di -2,4-toluene	615-006-00-4
Di-isocianato di -2,6-toluene	615-006-00-4
Dinitro-toluene (tutti gli isomeri)	609-007-00-9
Bromuro di metile	602-002-00-2
Cromato di calcio	024-008-00-9
Mercurio, composti organici e inorganici	080-002-00-6 080-004-00-7
Trementina	650-002-00-6
Cloruro di bario (Sali di bario...)	056-002-00-7
n-Esano	601-037-00-0
Pentossido di vanadio	023-001-00-8

Appendice B

DENOMINAZIONE:

Cromato di bario

N-fenil-2-naftilammina

Benzo(e)-pirene

Crisene

Creosoto di catrame di carbone

Indeno(1,2,3-cd)pirene

Cloruro di cobalto(II)

Solfato di cobalto(II)

Cloruro di nichel

N-fenil-N'-isopropil-p-fenilen-diammina

Monosolfuro di tetralmetiltiurame

Cloroacetaldeide

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 39 paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
ELENCO DEI PESCHERECCI PER LA PESCA DEMERSALE					
A) Pescherecci con stazza lorda maggiore di 200 tonnellate					
SYLTEFJORD	F-1-BD	LNYG		299	1103
KJØLLEFJORD	F-1-LB	LLSU		297	1103
JERGUL	F-2-H	LGEB		299	882
VADSØJENTA	F-2-VS	LHNX		299	1103
BERLEVÅGFISK 1	F-5-B	LMET		299	882
BARENTSTRÅL	F-7-M	JXBW	415	191	730
PERSFJORD	F-10-BD	JXQS		299	1103
NORDFJORDTRÅL	F-24-BD	LMSR		299	919
KJELSVIK	F-26-LB	JXPS	321	124	691
KJØLNES	F-32-NK	LMQO		297	882
DOGGI	F-42-H	LLJJ		299	882
KERAK	F-50-V	LJBE		296	1103
NORDKYN PIONEER	F-53-G	LJMS	263		551
RAIRO	F-69-H	LLAX		299	882
STALLO	F-84-H	JXTZ		299	882
SKAIDI	F-86-H	LNMY		299	882
GARGIA	F-87-H	JWWB	678	299	1617
ODD ERIK	F-90-BD	JXAX	236	236	486
KONGSFJORD	F-100-BD	JXMG	1662	499	2427
RISTON	F-136-HV	LATR		296	1066
REMØYTRÅL	F-220-BD	JXOK	999	499	1838
KVITSJØN	M-600-HØ	LCHR	552		3278
JOHN ERIK	H-7-B	LEQI	492		1199
LØNNING JUNIOR	H-18-B	LGUU	336	248	460
SJØMANN	H-20-B	LCGR	285	184	786
EIDEFISK	H-21-B	LHTK	334	169	735
FAIRY	H-50-B	LEHD	284	199	852
TELAVÅG	H-59-S	LFNB	261	159	889

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
KLIPPSTEIN	H-64-B	LCLC	280	187	460
BØMMELFISK	H-166-B	LGMS	251	250	507
HORDAGUTT	H-220-B	LIUL	271	270	507
TRYGVASON	H-310-B	LMPP	257	168	790
VOLSTAD VIKING	M-1-A	LAIR	1593	1150	2574
OTTO WATHNE	M-1-H	LHBL		299	1176
TAMPEN	M-1-HD	LAOW	1806		3000
HOPEN	M-1-HØ	LADD	689	2280	2940
VAREGG	M-1-VD	JXWX	1621	799	2647
SKARHAUG	M-2-H	LAQE	347	173	441
SKARHEIM	M-8-A	LLJU	761	496	735
SOLHEIM SENIOR	M-8-F	LAHE		213	625
SYNSRAND	M-8-SØ	LAUS	264		728
VARAK	M-9-A	LNOA		297	1103
KVALSKJÆR	M-9-HØ	LJKG	299	224	853
GEIR	M-12-H	LAQS	538	172	808
TORE JUNIOR	M-15-G	LFWZ	216	189	581
LEINEFISK	M-15-HØ	LAGH	566	176	674
FLUD	M-16-HØ	JWOM	308		507
LANGVIN	M-19-A	JXSZ	1718	797	2940
LORAN	M-19-G	LANJ	465	466	610
VOLSTAD	M-20-A	JXVF	2412	1113	3000
KJALKEN	M-22-HØ	JWVC	317		588
GRANIT	M-23-VD	JXJU	1345	499	2250
NY-ARGO	M-24-G	LCKU	205	205	368
BJØRNHOLM	M-25-S	LMCF	289	189	570
SVANODD	M-26-HØ	LAXT	300		900
HOLBERG	M-28-S	LATX	915	422	882
KVALSVIK	M-29-HØ	JWSC	330		882
MALEBUEN	M-44-F	LNZW	225	264	367
ARCTIC	M-32-VD	LHIY		456	1323
TORBERG	M-35-G	LGQK	328		827
ROALDNES	M-37-G	LMNL	310		1456
KARL VADØY	M-44-U	JXWB	465	131	636

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
STALBJØRN	M-49-F	LAHZ	566	176	790
MØRETRÅL	M-50-H	LNIF	298	298	1102
HUSØY	M-50-SØ	LAVX	354	249	441
VESTLINER	M-55-VN	LEZS	295	173	441
KVALSTEIN	M-58-HØ	LDQV	298	267	827
NORDØYTRÅL	M-59-H	LHWR		413	1103
ØYLINER	M-61-AV	LETQ	391	209	441
GUNNARSON	M-70-M	LNCR	240	148	588
GEIR PEDER	M-71-H	LAUE	271	166	330
SKJONGNES	M-72-G	LCBG		296	1176
PERO	M-81-VD	LMJF	1499	784	1911
RAMØN	M-83-VD	LEQB	2487		3375
BJØRNØY	M-84-VD	JXTY	1565	654	2427
BRØGG	M-85-H.	LAQT	515	199	1059
VONAR	M-88-SØ	LJNQ	306	120	525
SKAREGG	M-89-G	LAPQ	499	199	1471
SANDEVÆRING	M-91-S	LKMX	230	229	368
HØGSTEIN	M-98-G	JXJT	425	126	678
JUVEL	M-102-S	LAMY	2487	1312	3309
SEIR	M-104-H	JXDZ	362		400
KORALEN	M-106-H	JXNV	1932	499	2647
BRIMØY	M-106-S	JWZX	263	263	375
SOLSKJÆR	M-107-G	LNYK		297	882
BJØRNHAUG	M-109-H	LJOK	245	100	294
SOLØYVAG	M-112-F	LNCL	243	148	588
FURNESTRÅL	M-116-G	LJBT		238	827
ROSUND	M-117-G	LNWV	958	499	1654
SÆTRING	M-123-G	LHAH	374	208	514
HAVBRYN	M-125-H	JXJQ	1591		2206
HUSBY SENIOR	M-130-AV	LCGZ	703		790
ELDORADO	M-132-SK	JWNB	272	168	404
BRATTEGG	M-133-G	JXQN	1630	594	2206
HUSBY	M-140-AV	LIAQ	374	209	551
SJARMØR	M-142-A	LNWQ		143	368

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
TENOR	M-158-A	LALU	295	914	3366
STÅLEGG-SENIOR	M-165-S	LHOK	215		514
KATO	M-192-SØ	LLJC	240	225	551
ULLA	M-196-SØ	LGGD	186	337	507
GAYSER SENIOR	M-202-H	LMTR	323	323	485
KAP FARVEL	M-206-H	LCKT		453	1103
HOLMINGEN	M-218-SM	LKPX		84	323
NYVOLL SENIOR	M-225-G	LALS	271	171	404
HAVSTRAND	M-225-H	JXUS	2066	1086	2647
GOLLENES	M-276-HØ	JWTN	422		1051
ELDBORGTRÅL	M-292-A	JXQZ	2136	496	2942
LEINEBRIS	M-555-HØ	JWNF	492	137	569
BØTRÅL IV	N-1-BØ	LHLU		465	1323
LOFOTTRÅL I	N-1-VV	JWQR		297	1103
LOFOTTRÅL II	N-2-VV	LKSA		299	1103
BALLSTAD	N-3-VV	LJIF		296	1323
VESTVÅGØY	N-4-VV	JWZT		297	1103
VÅGAMOT	N-6-VV	LCKM		299	1323
ANDENESFISK II	N-8-A	JXRD	1659	495	2206
LOFOTTRÅL III	N-11-VV	LAPE	1196		2052
BÅRAGUTT	N-14-TS	LGUP	293	162	335
RØSTNESVÅG	N-14-VV	LEDC		298	1168
NORDTIND	N-15-H	LNMM		290	1103
STÅLEGG JUNIOR	N-15-VV	LGSA	310	146	625
RØSTFISK	N-25-RT	LAHT	277	214	393
VESTTIND	N-32-H	LNNS		291	1103
SORTLAND	N-40-H	LAOJ		296	1323
STÅLTIND	N-62-H	LKON		497	1294
ISFJORD	N-100-Ø	JWZF	299	299	992
KIRKØY	N-110-Ø	LCZG	580	297	882
MYREFISK II	N-120-Ø	LGBZ		485	1544
BØTRÅL III	N-152-BØ	LAQA		298	1103
PRESTFJORD	N-200-Ø	JXNA	1659	495	2206
ANDØYBUEN	N-215-A	JXIL	609	298	1103

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
ANDØYTIND	N-230-A	LHFO		299	323
BLEIKSØY	N-260-A	JXPQ		223	448
ANDENESFISK I	N-431-A	LLOW	599	298	103
ØKSNESFISK 1	N-440-Ø	LMZS		298	1103
VIKNAFISK	NT-40-V	LKRP	319	191	423
BREISTRAND	N-445-Ø	LMTC	299	299	1123
NAJADEN	R-7-K	LAFB		166	404
RYVING	R-9-K	LNTK	299	299	882
KONGSTEIN	R-17-ES	LGTS	296		661
ANNE KRISTIN	R-19-ES	LEUC	264	264	485
THOR ERLING	R-20-ES	LHAG	249	164	595
VEATRÆL	R-21-K	LCFW	242		617
TONNY	R-22-HA	LDVR	297	297	1080
SIREVÅGSBUEN	R-30-HA	LGHH	217	217	809
PATCHBANK	R-30-K	LKAJ	341	236	606
TRAAL	R-31-K	LALI	376	240	1080
ØSTREM	R-34-U	JXJH	319	176	625
LEANJA	R-39-K	JXTB	247		1011
TUMLAREN	R-44-K	LARW	265	166	853
MARANDI	R-55-ES	JWLW	236	246	625
LEIK	R-65-K	LFUI	286		1029
NADIR	R-66-K	LDNK	286	186	706
SILVER	R-71-U	LLTJ	291	160	661
RIGU	R-146-ES	JXDY	220		625
BENTIN	R-219-K	LAIL	235		404
NORDSJØTRÅL	R-230-K	LHFQ	210	136	625
KARMØY VIKING	R-260-K	LAWG	552		3309
MOSTEIN	R-370-K	LJXH	286	170	441
LINGBANK	R-510-K	LNWW	214	149	566
ARIZONA	R-673-K	LKSZ	363	235	975
NORLI	R-717-K	JXQJ	226	170	625
HAASTEIN	R-737-K	LGQU	214	214	593
ANDAVÅG	SF-1-F	LEDT	144		382
NYE RINGBAS	SF-1-V	LGDT	379	269	514

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
STÅLSUND	SF-5-S	LEKF	203	202	367
SJØVÆR	SF-6-A	LALK	562	172	672
FØRDE	SF-6-B	LMHQ	402	241	483
ÅRSHEIM SENIOR	SF-6-S	LLBC		298	507
MÅLØYSUND	SF-6-V	LEJZ	354	192	485
HAUGEFISK	SF-7-B	LGNG		236	441
FØRDE JUNIOR	SF-12-B	JXOY	633	200	728
FRØYANES JUNIOR	SF-15-S	LIRC	383	223	507
FJELLMØY	SF-19-V	JXVB	508	157	669
FISKEVÆR	SF-20-B	LHYH	384	222	625
LYNGHOLM	SF-20-S	JXZI		213	368
RØYRBUEN	SF-30-S	LFXK		218	551
MÅLØYFISK	SF-31-V	LDHJ		235	485
VESTKAPP	SF-50-S	LGRD	438	248	529
FERNANDO	SF-50-V	LGML		209	470
ØYAREN	SF-51-V	LLLY	371	252	441
KAMARO	SF-70-V	LGBQ	344	198	551
ØYFISK	SF-93-V	LMRF	310	197	367
OLE SÆTREMYR	SF-100-V	LGFE		498	2500
KELTIC	SF-211-V	LJSL	281		606
FRØYLINER	ST-85-F	LAPR	581		790
GISUND	T-2-H	LHQL		467	1544
NORD ROLLNES	T-3-H	LCYA		299	1103
BJØRGVIN SENIOR	T-3-LK	JXCK	846	408	1103
SØR-TROMS	T-5-H	LDEE	299		1103
KASFJORD	T-7-H	JWOD		299	1103
LANGENES	T-8-TK	LGWZ	356	176	595
TROMSLAND	T-10-LK	JXDH	668		1765
NORDSTAR	T-12-I	LHXV		1428	1691
TOPAS	T-23-H	JXVC	1198	660	2743
TØNSNES	T-24-T	LAIH		329	1103
ROSSVIK	T-33-T	LNJV		295	1103
NYHORIZONT	T-34-T	LGAT		298	882
ANNY KRÆMER	T-35-T	LJZY		477	1765

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
SENJABAS	T-42-BG	JXOC	215	215	565
FLÅVÆRING	M-7-HØ	LMOR		292	919
HÅKØY 2	T-50-T	LMXC		298	1103
REMIFISK	T-63-BG	LIPD		204	485
SNORRE	T-77-T	LGLJ	236		625
STENBAKKEN	T-90-T	LGOD		121	201
MEFJORDBAS	T-101-BG	LAYV		270	485
NORDFANGST	T-145-LK	JWPJ	296	153	625
KÅGØY	T-165-S	LCEM		298	1103
SKJERVØYFISK	T-667-S	LMNJ		358	919
EIGENES	VA-70-F	LANW	181		551

B) **Pescherecci con stazza lorda inferiore a 200 tonnellate**

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	1969 (Oslo)	1948 (Londra)	Potenza
RANDI	AA-34-L	3YCJ		24	169
TOR-ARNE	F-22-VS	JXGE		49	312
VALANES	F-92-NK	LEDH	199		735
LEIRVIK	F-110-L	JWMR	170		595
TOM IVAR	F-123-L	JWLD		85	330
LØNNINGEN	H-2-B	LAJN	198		661
MILAND JUNIOR	M-23-MD	LAOX	100	64	269
FEIEBUEN	H-22-FE	LANN		49	147
ANGELTVEIT	H-24-F	LCRI	136		345
VESTHAV	H-65-B	LDGO		74	239
STRIDSHOLM	H-83-OEN	LNFG		36	73
FEIE	H-115-FE	JWOC		49	
BERGVÅG	M-2-F	LHRG		70	268
HAUGE SENIOR	M-2-S	LGBC		196	441
FISKENES	M-7-SA	LLFX		199	415
STOKKE SENIOR	M-12-U	LADH		121	397
NESBAKK	M-13-G	JWZZ		176	294
ANNE BEATE	M-15-SA	LGWN	199		367
VEVANGTRÅL	M-18-EE	LLOL		196	625
HARHAUG	M-20-H	LFCO		197	485
REITEBRIS	M-35-HOE	LKAL		82	241

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
BRØDRENE V	M-40-HOE	LKGS		38	176
OLAGUTT	N-45-SO	LK2457		87	330
GJERDSVIK	M-51-S	LILH		58	276
METRO	M-57-H	LK3270		25	183
VÆRLAND	M-58-H	LAKW		188	312
AUD-LILL	M-60-AK	LEVW	273	164	404
HARTO JUNIOR	M-61-SOE	JXSF		76	252
BLASTHOLM	M-64-F	LMPD		129	577
ØYBAS	M-71-HOE	LJRA		49	235
LESTASKJER	M-92-G	JXXL		191	441
VEIDAR I	M-109-G	LDUR		145	459
ØYBARD	M-122-G	LGNO	177	104	235
NYFALKEN	M-195-HOE	LJNV		26	191
ROLLON	M-199-HOE	JWVW		181	404
TORITA	M-206-A	LDFK		189	367
ELDBORG	M-291-A	LFRM		174	441
TRÆNABANKEN	N-1-TN	LLVD		177	570
FLID I	N-2-LN	LKNG		80	268
JOHNSON SENIOR	N-5-BR	LEGZ		99	404
ÅSERØYBUEN	N-6-BR	LNRE		75	323
SOLSTRAND	N-63-F	JXEW		79	367
RØSTBANKEN	N-100-F	LM5277		24	297
JARO	N-111-OE	LACF		160	514
VIGGO ANDRE	N-111-VV	JWRA		40	202
BRUSTEIN	N-2-SG	LJOV		23	252
HAVLINER	N-301-BR	LHBU		179	492
KORAL SENIOR	N-345-VV	3YZT		19	169
HENNINGSVÆR	N-415-V	LJUP		95	529
VESLEGUNN	OE-8-H	LM2977		24	220
STANGHOLM	OE-22-H	LM3813		23	238
SAJANA	R-1-ES	JXJK		96	360
CALYPSO	R-2-ES	LGYZ		167	735
SANDER	R-8-K	JWLQ		158	500
ROYAL	R-10-ES	LNNE		93	441

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
STRÅLAU II	R-27-ES	LIUN		47	275
HÅFLU	R-29-B	LLMG		48	367
SKUDEFJORD	R-46-K	LCVL		104	220
CONSOL	R-51-U	LFCF		49	250
GAMA	R-62-ES	LNDP		49	294
SEIDON	R-64-ES	LLEX		49	360
VEIDING	R-67-K	LAYI		49	330
VEAVIK	R-69-K	LFPA		117	312
BRANNFLU	R-70-H	LM3202		32	191
NORDLENDING	R-89-K	JWOV		136	514
SKÅRHOLM	R-112-K	LDTX	150		465
ØSTHUS I	R-124-K	3YKI		24	294
KVERNSUND	R-157-K	JWQF		116	551
VIKINGBANK	R-225-K	LMQU		199	367
VEAGUTT	R-494-K	LEKC	190	139	441
STATTHAV	SF-1-S	JWTE		192	404
REMO	SF-2-S	LDWS	92		309
HOPLAND SENIOR	SF-11-V	JWPD	71	53	251
KNAUSEN	SF-44-V	LMFG		138	329
BLUEFIN	SF-76-F	JXHD	51		343
NYBAKK	SF-78-V	JXPH		96	338
SKJONGHOLM	SF-89-F	LFVN		99	220
SVEBAS	SF-240-F	JXHY	99		397
GOLD DOLLAR	SF-300-A	LNHQ		85	330
HUGIN	ST-3-F	LGYA		44	308
STIG MAGNE	T-7-TK	JWRR		167	459
TRONØY	T-88-B	LANT		148	367
PANTER	TK-54-BL	LK4069		12	111
ORION	T-106-T	JWOP		199	595
MORTEN LARSEN	T-160-BG	LLKK		159	367
KRISTIAN JOHANSEN	T-361-T	LKEU	49		463
EDØYVÆRING	T-760-T	LK2713		45	297
VASSHOLM	V-71-L	LM2791		24	143
STEIN ARNE	VA-6-LS	LM9510		14	102

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
HELGØYSUND	VA-8-F	LNRL		99	507
ELSY	VA-11-F	LKJS		47	294
SHEIK	VA-60-S	LDEV		24	132
SØRLYS	VA-62-K	LMPI		68	360
RACON	VA-65-S	LAZW		137	415
JYTTE ROSS	VA-79-K	JXER		49	330
STÅLGUTT	VA-87-K	LEPK		49	382
NESEJENTA	VA-87-LS	JWWK	64	48	240
SAILOR	VA-90-F	LDHD		90	382
PIRAJA	VA-95-K	LMTJ		145	691
PONNY	VA-96-F	LLYY		48	268
LEIF JUNIOR	VA-133-FS	LM3122		23	180
KVEITA	VA-200-M	LM6346		17	122

ELENCO DEI PESCHERECCI PER LA PESCA PELAGICA

A) **Merlu, aringa e sgombro**

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
BJARNE NILSEN	F-45-H	LEJN	528		882
M. NILSEN	F-47-H	LKVW	208		684
KRISTIAN RYGGEFJORD	F-95-M	LEHS		982	2059
GARPESKJÆR	F-160-M	LAWQ		1152	3116
TORBAS	F-231-M	LJEB	470		625
KARAHAV	F-272-M	LMAD		620	2205
HAVBAS	F-574-M	LHWO	599		827
FONNES	H-1-AM	LNGE	710	595	809
GARDAR	H-5-AV	LAWO	1695	713	3000
HARGUN	H-5-0	LIWO	1261		1765
ENDRE DYRØY	H-6-F	LLXE		799	2399
LIGRUNN	H-8-F	LEOY		768	1765
MØGSTERFJORD	H-10-AV	JXXP	1085		2250
KNESTER	H-11-AV	LLVC		557	1080
SLAATERØY	H-12-AV	JXAM	1296	1147	2397
HAVDRØN	H-12-BN	LAIV		696	1103
LAFJORD	H-19-AV	LHDO		815	1543

Nome dei peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
ELDJARN	H-28-AV	ŁEBS	1126		2204
SOLVÆR VIKING	H-30-B	LMWW	287		853
GERDA MARIE	H-32-AV	LAUP	1651		3089
STÅLØY	H-38-AV	LHAI	1276		2206
SUDERØY	H-50-A	LAIU		701	1765
HAUGAGUT	H-50-AV	LAQD	1694		2964
KROSSFJORD	H-69-S	LHEO	479		1055
RØTTINGØY	H-73-O	LLYS		455	882
LIBAS	H-75-F	LGLN		1348	2646
MALMEN	H-83-S	LCMT		301	735
MARON	H-84-F	LDBS	443		661
TALBOR	H-87-AV	LMRX		633	1544
HAVBRAUT	H-88-AV	LNPB	768		1471
BIRKELAND	H-118-AV	JWTD	727		1799
LIAFJELL	H-121-F	LJUK		917	1603
H. ØSTERVOLD	H-128-AV	JXMU	2201	1000	2940
VERDI	H-132-AV	LNPN		821	1719
STOREKNUT	H-148-AV	LDOG	2056	1506	3528
HARDHAUS	H-160-AV	JXME	1880		2940
VESTERVEG	H-169-AV	LADL	852	632	1912
VESTVIKING	H-190-AV	LIAB		800	1176
TOFTØYSUND	H-202-B	LENP		287	485
ORDINAT	H-250-AV	LGFN	1846		1985
HAVGLANS	H-325-ØN	LNXT		542	809
VENDLA	H-369-AV	LNPF		941	2206
EROS	M-17-HØ	LHKO		1255	2205
ARTUS	M-2-HØ	JWQU	1368	999	2436
LEINEBJØRN	M-3-HØ	LHRE		939	1911
HAVBRIS	M-4-H	LKOL	1759		2574
FLØMANN	M-5-HD	LAXZ		853	1544
KINGS BAY	M-21-HØ	LGWK	2571		4410
STRAND SENIOR	M-25-H	JWZU	964		1323
MELSHORN	M-26-HD	LLHW	714	408	1176
SÆBJØRN	M-27-VD	LKOJ		639	808

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
SIGLAR	M-31-HØ	LLCX	531		956
VESTBAS	M-33-HØ	LLXH	978		1029
NORDSJØBAS	M-34-HO	LGSP		814	1764
STORMFUGLEN	M-38-AV	LIWS		309	507
SJØBRIS	M-46-HØ	LELC	1286		3280
VOLSTAD JR.	M-49-A	LAES		617	882
SMARAGD	M-64-HØ	LGSE	757		2242
NYBO	M-65-MD	LLXJ	639	441	882
LAFJELL	H-77-AV	LKTF	688		1257
INGER HILDUR	M-100-F	LEDG	614		1544
FISK	M-105-A	LMRU	903	723	1764
TEIGENES	M-120-HØ	JWSG	1505		1621
MIDØY VIKING	M-127-MD	LMLL	601		735
HOLMSUND	M-19-HØ	LDGA		426	661
GUNNAR LANGVA	M-189-A	JXIJ	1135	865	2205
HAVSNURP	M-195-MD	JWOK		276	735
ZETA	M-240-HØ	LIRA	1443		2647
ESPEVÆR	M-344-HØ	LAEI		594	1287
HERØYTRÅL	M-347-HØ	LKDQ		694	1323
NEPTUGES	M-353-H	LDCM	1032		1765
KINGS CROSS	M-416-HØ	LHUZ		939	1941
DYRNESVÅG	M-435-SM	LGGM	365	269	735
HAVSKJER	M-448-A	LEGI		912	2206
SJARM	M-472-SM	JWYL		296	500
NILS HOLM	M-495-SM	LAIZ	442		588
LURØY	N-1-L	LECY		499	1765
SENIOR	N-1-LN	LNQD	904	927	2059
STRAUMBERG	N-2-LF	LIOD		342	785
GRETE KRISTIN	N-2-V	LDVK		685	1415
RØDHOLMEN	N-16-VV	LKER		265	882
M. YTTERSTAD	N-25-LN	JXAY		1481	2250
NORDFISK	N-50-B	LEHK		543	1279
ASBJØRN SELSBANE.	N-94-LN	JWRT	389		827
TRØNDERBAS	NT-200-V	LXXK	1332		2250

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda		Potenza
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
KETLIN	N-119-SO	LMRJ	342	285	735
SELVÅG SENIOR	N-510-ME	LNZA	1224		1765
VEABAS	R-2-H	JXNS	999		1415
VEA	R-10-K	LGRH	599		1618
HOLMSJØ	M-62-G	LALT		397	588
ROALDSEN SENIOR	R-52-ES	LLKH		497	698
VARBERG	M-100-H	LHJP		1181	1984
SISSEL ELISABETH	SF-6-SU	LAYL		461	882
ATLANTIC VIKING	SF-8-V	LAQU	1189		1838
RINDENES	SF-10-F	LDDW	318	255	606
ARGUS JUNIOR	SF-17-V	JXVM	290		698
VESTFART	SF-22-B	LNPE		627	809
FISKEBAS	SF-230-F	LCFQ		654	1213
VIKING I	SF-303-V	LCZD		321	661
SVANAUG ELISE	ST-19-F	LJDR		589	1470
RAV	ST-40-O	JXML	992		2400
GEIR JOHANSEN	T-5-T	JWVS		248	882
NORSEL	T-[illegible]	LDQJ		546	808
TROMSBAS	H-10-BN	LFMR	1197		2500
FRANTSEN JUNIOR	T-22-I	LMTP		442	1250
STORTIND	T-44-T	LKIX		464	809
TROMSØYBUEN	T-64-SA	JWWE		472	662
TORSON	T-65-T	LCAG	1230		2401
ØSTBAS	T-68-G	LJRG	522		1103
HARMONI	T-74-T	LAIJ		497	1103

B) Aringa e sgombro

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	1969 (Oslo)	1948 (Londra)	Potenza
P.J. SENIOR	F-56-H	LEOP		98	404
KAMØYFISK	F-149-NK	JWTU		222	397
BOANESFISK	H-105-AV	LFWF		170	603
VEIDVÆRING	M-50-SA	LLML		158	415
PAUL SENIOR	M-174-AV	LLVA		222	368
VINGHOLM	M-180-AV	LGQL		154	441
KVITSKJÆR	N-3-L	LGYE		158	551

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo Radio	Stazza lorda 1969 (Oslo)	Stazza lorda 1948 (Londra)	Potenza
BRENNBØN	N-26-V	JWWN		135	386
SKARHOLMEN	N-62-BØ	LLWX		94	533
GUNNAR KLO	N-146-Ø	LAVM	150		397
STØTTVÆRINGEN	N-200-ME	LHAJ	172	97	382
EINAR ERLEND	N-250-ME	LNYZ	230		377
SORBØN	N-350-ME	JWQY		194	570
ØVRABØN	R-5-B	LDIW	182	141	570
TINE KRISTIN	ST-3-O	LHLX		180	415
OLE MARTIN	ST-19-O	LMXF	122	91	382
HANSSON	ST-40-R	LAJZ		113	308
SKULBAREN	T-19-T	LKTM		129	294
HAJAFJORD	T-111-T	JWVR		184	393
SKAGØYSUND					

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesione.

Nome del peschereccio	Marchio Esterno	Indicativo radio	Stazza lorda		Potenza (KW)
			1969 (Oslo)	1948 (Londra)	
ELENCO DEI PESCHERECCI PER LA PESCA DEMERSALE					
HUSBY JUNIOR	N-34-HR	LFFQ	181	109	246
TOR INGE	N-77-F	LJBL		186	360
LANGENESVÆRING	N-27-OE	LMKH		177	728
TRØNDERTRAL	NT-266-V	LMPQ		158	405
RAMSØYSUND	ST-86-O	LHTP	275	191	415
RYSTRAUM	T-17-T	JXAN		150	375
MALANGSFJORD	T-32-LK	LMTQ		83	349
MEREDIAN II	T-52-S	LIXI		178	691
BJØRNØYBUEN	T-58-T	LDHC		125	368
KVALØYFJORD	T-70-T	LKRL	277	192	809
J.M. BERNTSEN	T-87-LK	LNRN	463	240	570
HAVFISK	T-88-L	LNBL		208	397
MEFJORDVÆRING	T-102-BG	LFZT	199	114	404
STRANDBY	T-137-BG	LHTF		150	728
TROMSØYVÆRING	T-183-T	LKVX	249	176	478

ALLEGATO VI

Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di adesione

LEGISLAZIONE DOGANALE

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992) e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (GU n. L 253 dell'11.10.1993), modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità.

Fatte salve le disposizioni seguenti, la legislazione comunitaria in materia doganale si applica ai nuovi Stati membri dalla data dell'adesione.

1. Articoli da 22 a 27 del regolamento del Consiglio e articoli da 35 a 140 del regolamento della Commissione riguardanti l'origine delle merci, modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità.

    1. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia con tali paesi o nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono rispettivamente accettate da questi ultimi, a condizione che:

        - la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

        - la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro i quattro mesi successivi alla data di adesione.

2. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:

   - una siffatta disposizione figuri anche negli accordi conclusi da questi paesi terzi con l'Unione nella sua composizione attuale;

   - gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine comunitarie.

   Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

3. Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui ai punti 1, 2 e 4 sono accettate dalle autorità doganali competenti dell'Unione nella sua composizione attuale e da quelle dei nuovi Stati membri per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione.

4. Qualora la prova dell'origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data di adesione e ove si rendano necessarie formalità doganali per gli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e l'Unione nella sua composizione attuale o tra i nuovi Stati membri stessi, si applicano le disposizioni del titolo V del protocollo 4 sulle norme di origine dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del titolo V del protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la CE e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Articolo 76 del regolamento del Consiglio e articoli da 253 a 289 del regolamento della Commissione riguardanti le procedure semplificate.

   1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti le dichiarazioni periodiche rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse.

   2. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

3. Articoli da 98 a 113 del regolamento del Consiglio e articoli da 503 a 548 del regolamento della Commissione riguardanti il deposito doganale.

   1. Fatto salvo il punto 2, i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti il deposito doganale rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse.

   2. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

   3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, questi elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.

4. Articoli da 114 a 129 del regolamento del Consiglio e articoli da 549 a 649 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento attivo.

   1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.

   2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo e qualora tale dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.

   Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione.

4. Se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data dell'adesione.

5. Articoli da 130 a 136 del regolamento del Consiglio e articoli da 650 a 669 del regolamento della Commissione riguardanti la trasformazione sotto controllo doganale.

   1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.

   2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

   3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità.

6. Articoli da 137 a 144 del regolamento del Consiglio e articoli da 670 a 747 del regolamento della Commissione riguardanti l'ammissione temporanea.

   1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di ammissione temporanea rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.

   2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

   3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.

      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo, sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione.

7. Articoli da 145 a 160 del regolamento del Consiglio e articoli da 748 a 787 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento passivo.

   1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.

2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, l'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base alla normativa applicabile prima dell'adesione nel nuovo Stato membro nel quale la dichiarazione di perfezionamento passivo è stata accettata prima della data di adesione.

8. Articoli da 166 a 181 del regolamento del Consiglio e articoli da 799 a 840 del regolamento della Commissione riguardanti le zone franche e i depositi franchi.

1. I nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono stati designati o autorizzati, se conformi alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a decorrere dalla data di adesione.

2. Qualora le zone franche e i depositi franchi di cui al punto 1 non soddisfino le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, i nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima della data di adesione al massimo per un anno a decorrere dalla stessa.

3. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

4. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri approvano, entro un anno dalla data di adesione, la contabilità di magazzino degli operatori in zona franca. L'approvazione è rilasciata alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

5. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni - rilasciate prima dell'adesione - di vincolo ai regimi doganali, di cui all'articolo 173 lettere c), d) ed e) del regolamento del Consiglio, delle merci in permanenza in una zona franca o in un deposito franco, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.

6. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 5 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.

9. Articoli da 201 a 232 del regolamento del Consiglio e articoli da 868 a 876 del regolamento della Commissione riguardanti la contabilizzazione e il recupero a posteriori.

   Il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.

10. Articoli da 235 a 242 del regolamento del Consiglio e articoli da 877 a 912 del regolamento della Commissione riguardanti il rimborso e lo sgravio dei dazi.

    Il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.

ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione

Codice tariffario norvegese	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
6201	Cappotti, anoraks, ecc. per uomo o ragazzo
6202	Cappotti, anoraks, ecc. per donna o ragazza
6203	Vestiti o completi, giacche, pantaloni, ecc. per uomo o ragazzo
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni, abiti interi, gonne, ecc. per donna o ragazza
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
6210 (ad esclusione di 6210.1020)	Indumenti confezionati con prodotti impregnati o spalmati
6211 (ad esclusione di 6211.1100 - 6211.1200)	Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, tute sportive (trainings), ecc.
6302 (ad esclusione di 6302.2210, 6302.3210 e 6302.4000 - 6302.9900)	Biancheria da letto di maglia di tessuto
6303.9190 6303.9290 6303.9990	Tendine, tende e tendaggi
6306.2101 - 6306.2900	Tende

ALLEGATO VIII

Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione

1. **391 L 0173:** Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).

2. **391 L 0338:** Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).

   Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC.

3. **389 L 0677:** Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).

   Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici.

4. **376 L 0116:** Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).

   Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.

5. **385 L 0210:** Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).

   Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4.

6. **393 L 0012:** Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

   Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.

7. **391 L 0157:** Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).

   Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

8. **367 L 0548:** Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

   a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze.

   b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come "molto tossiche", "tossiche" e "nocive" possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche ("Österreichische Giftliste").

   c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di:

i) etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose;

ii) etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente;

iii) etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose.

d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini "etichetta CEE".

9. **388 L 0379:** Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).

a) Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato;

b) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e iii).

c) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute nei preparati pericolosi.

10. **378 L 0631:** Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

11. **391 L 0414:** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Appendice

Sostanza	N.
linuron	006-021-00-1
triclorosilano	014-001-00-9
tricloruro di fosforo	015-007-00-4
pentaclorufo di fosforo	015-008-00-X
ossicloruro di fosforo	015-009-00-5
polisolfuri di sodio	016-010-00-3
dicloruro di dizolfo	016-012-00-4
cloruro di tionile	016-015-00-0
ipoclorito di calcio; soluzione ...% Cl attivo	017-012-00-7
idrossido di potassio	019-002-00-8
triossido di cromo	024-001-00-0
dicromato di potassio	024-002-00-6
dicromato di ammonio	024-003-00-1
dicromato di sodio	024-004-00-7
-clorotoluene	602-037-00-3
2-dimetilamminoetanolo	603-047-00-0
2-dietilamminoetanolo	603-048-00-6
dietanolammina	603-071-00-1
N-metil-2-etanolammina	603-080-00-0
2-etilesan-1,3-diolo;ottilenglicole	603-087-00-9
isoforone	606-012-00-8
6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one	606-036-00-9
anidride acetica	607-008-00-9
formiato di metile	607-014-00-1
formiato di etile	607-015-00-7
acido acrilico	607-061-00-8
cloruro di cloroacetile	607-080-00-1
nitrofene	609-040-00-9
quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene	609-043-00-5
metilammina (mono, di e tri)	612-001-00-9
dietilammina	612-003-00-X
trietilammina	612-004-00-5
butilammina	612-005-00-0
benzilammina	612-047-00-X
di- n -propilammina[1], di-isopropilammina[2]	612-048-00-5
diclofluanide	616-006-00-7
clorammina T (sale di sodio)	616-010-00-9
idroperossido di cumene	617-002-00-8
monocrotofos	015-072-00-9

Sostanza	N.
edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile	015-121-00-4
triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile	015-140-00-8
metanolo	603-001-00-X
cloroformiato di etile	607-020-00-4
dipropilentriammina	612-063-00-7
trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina	613-052-00-X
diuron	006-015-00-9
ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina	050-017-00-2
butanolo (escluso ter-butanolo)	603-004-00-6
esafluoroalluminato di trisodio	009-016-00-2
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropran-1,3-diolo	603-085-00-8

ALLEGATO IX
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 71 PARAGRAFO 2 DELL'ATTO D'ADESIONE

Numero del contingente	Codice (ex TDC)	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (*)		
			Inizio 1° anno	Inizio 2° anno	Inizio 3° anno
1	24.02	Tabacchi lavorati: estratti e sughi di tabacco A. Sigarette	2.070.000.000 unità	5.520.000.000 unità	9.660.000.000 unità
2	24.02	B. Sigari e sigaretti	4.290.000 unità	11.440.000 unità	20.020.000 unità
3	24.02	C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. Altri	39,72 tonnellate	105,92 tonnellate	185,36 tonnellate

(*) Tali contingenti sono stati stimati sulla base dei dati relativi al consumo nazionale del 1993.

ALLEGATO X

Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione

1. **391 L 0173:** Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag.14).

2. **376 L 0116:** Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag.21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).

   Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi.

3. **378 L 0631:** Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

4. **393 L 0012:** Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

   Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nei gasoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

5. **391 L 0414:** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

   Articoli 15 e 16, lettera f) nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura fanno riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13) modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione

Industria metallurgica

Codice NC	**Prodotto**
7317 00 40 - 90	Chiodi
8427 90 00	Carrelli-stivatori
8428 90 99	Piattaforme di carico e analoghi apparecchi di sollevamento
8501 51	Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W
8501 52	Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW
8501 53 92	Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW
8525 10 90	Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia
8525 20 90	Collegamenti radiotelefonici

Industria plastica

Codice NC	**Prodotto**
3923 21 00	Buste e bustine di polimeri di etilene
3923 29	Buste e bustine di altre materie plastiche
3923 50	Dispositivi di chiusura
3923 90	Altri articoli per l'imballaggio
3924 10 00	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3926 10 00	Oggetti per l'ufficio
3926 20 00	Accessori di abbigliamento
3926 30 00	Guarnizioni

Industria della gomma

Codice NC	**Prodotto**
4009 30 00	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili, senza accessori
4009 40 00	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
4011.10 00	Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo
4011 20	Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4011 50	Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per biciclette
4011 91	Altre, a ramponi, a spina di pesce o simili
4011 99	Altre
4013 10	Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri
4013 20	Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette
4013 90	Altre

Industria tessile

Codice NC	**Prodotto**
52	**Cotone**
Tessuti di cotone:	
5208 31 00	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2
5208 32	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2
5208 33 00	Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5208 39 00	Altri tessuti
5208 51 00	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2
5208 52	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2
5208 59 00	Altri tessuti
5209 31 00	Ad armatura a tela
5209 32 00	Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 39 00	Altri tessuti
5209 51 00	Ad armatura a tela
5209 52 00	Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 59 00	Altri tessuti
5210 31	Ad armatura a tela
5210 32 00	Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210 39 00	Altri tessuti
5210 51 00	Ad armatura a tela
5210 59 00	Altri tessuti
5211 31 00	Ad armatura a tela
5211 32 00	Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5211 39 00	Altri tessuti
5211 51 00	Ad armatura a tela
5211 59 00	Altri tessuti
Altri tessuti di cotone:	
5212 15	Stampati
5212 23	Tinti

54	**Filamenti sintetici o artificiali**
Altri tèssuti:	
5407 42	Tinti
5407 44	Stampati
5407 51 00	Greggi o imbianchiti
5407 52 00	Tinti
5407 54 00	Stampati
5407 71 00	Greggi o imbianchiti
5407 72 00	Tinti
5407 82 00	Tinti
5408 22	Tinti
55	**Fibre sintetiche o artificiali in fiocco**
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco:	
5513 21	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
5513 22 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5513 23 00	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
5513 29 00	Altri tessuti
5513 41 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
5513 42 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5513 43 00	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
5513 49 00	Altri tessuti
5514 21 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
5514 22 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514 23 00	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
5514 29 00	Altri tessuti
5514 41 00	Di fibre in fiocco di poliestere
5514 42 00	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514 43 00	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
5514 49 00	Altri tessuti

56	**Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia**
Codice CN	**Prodotto**
5608 11	Reti confezionate per la pesca
5608 19	Altre
57	**Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili**
Altri, vellutati, confezionati:	
5702 42	Di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 49	Di altre materie tessili
5702 91 00	Di lana o di peli fini
5702 92 00	Di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 99 00	Di altre materie tessili
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili
58	**Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami**
Nastri, galloni e simili:	
5806 20 00	Altri nastri, galloni e simili, contenenti in peso 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma
Altri nastri, galloni e simili:	
5806 32	Di fibre sintetiche o artificiali
59	**Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili**
5903 10	Con policloruro di vinile
5903 20	Con poliuretano
5903 90	Altri
60	**Stoffe a maglia**
6002 92	Di cotone
6002 93	Di fibre sintetiche o artificiali

61	**Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia**
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts":	
6103 42	Di cotone
6103 43	Di fibre sintetiche o artificiali
Insiemi:	
6104 22 00	Di cotone
6104 23 00	Di fibre sintetiche
Giacche:	
6104 32 00	Di cotone
6104 33 00	Di fibre sintetiche
6104 39 00	Di altre materie tessili
Abiti interi:	
6104 41 00	Di lana o di peli fini
6104 42 00	Di cotone
6104 43 00	Di fibre sintetiche
6104 44 00	Di fibre artificiali
Gonne e gonne pantalone:	
6104 51 00	Di lana o di peli fini
6104 52 00	Di cotone
6104 53 00	Di fibre sintetiche
6104 59 00	Di altre materie tessili
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts":	
6104 62	Di cotone
6104 63	Di fibre sintetiche
6104 69	Di altre materie tessili

Camicie e camicette:

6105 10 00	Di cotone
6105 20	Di fibre sintetiche o artificiali

Camicette, bluse e bluse-camicette

6106 10 00	Di cotone
6106 20 00	Di fibre sintetiche o artificiali
6106 90	Di altre materie tessili

Slips e mutande:

6107 11 00	Di cotone
6107 12 00	Di fibre sintetiche o artificiali

Camicie da notte e pigiami:

6107 21 00	Di cotone
6107 22 00	Di fibre sintetiche o artificiali

Slips e mutandine:

6108 21 00	Di cotone
6108 22 00	Di fibre sintetiche o artificiali

Camicie da notte e pigiami

6108 31	Di cotone
6108 32	Di fibre sintetiche o artificiali

Altri:

6108 91 00	Di cotone
6108 92 00	Di fibre sintetiche o artificiali

T-shirts e canottiere (magliette):

6109 10 00	Di cotone
6109 90	Di altre materie tessili

Maglioni, (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili:

6110 10	Di lana o di peli fini
6110 20	Di cotone
6110 30	Di fibre sintetiche o artificiali

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebés):

6111 20	Di cotone
6111 30	Di fibre sintetiche

Tute sportive:

6112 11 00	Di cotone
6112 12 00	Di fibre sintetiche

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:

6112 31	Di fibre sintetiche

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:

6112 41	Di fibre sintetiche

Calzemaglie e collants:

6115 11 00	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o inferiore a 67 decitex
6115 12 00	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
6115 19	Di altre materie tessili
6115 20	Calze, calzettoni da donna con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

Altri:

6115 91 00	Di lana o di peli fini
6115 92 00	Di cotone
6115 93	Di fibre sintetiche

63	**Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci**
Altra biancheria da letto, stampata:	
6302 21 00	Di cotone
Altra biancheria da letto:	
6302 31	Di cotone
Altra biancheria da tavola:	
6302 51	Di cotone
6302 60 00	Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone
Altra:	
6302 91	Di cotone
6302 92 00	Di lino
Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto:	
6303 91 00	Di cotone
6303 92	Di fibre sintetiche
Copriletto:	
6304 19	Altri
Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
6305 31	Confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:	
6307 90	Altri

Industria dell'abbigliamento

Codice NC	Prodotto
3926 20 00	Indumenti di materie plastiche
4203 10 00	Indumenti di cuoio
4303 10	Indumenti di pelli da pellicceria
Indumenti confezionati con materie tessili	
6201	Indumenti esterni
6202	Indumenti esterni
6203	Indumenti esterni
6204	Indumenti esterni
6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone
6205 30 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
6209 20 00	Indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone
6209 30 00	Indumenti per bambini piccoli (bébés), di fibre sintetiche
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907
6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci
6211 32	Altri indumenti per uomo o ragazzo, di cotone
6211 33	Altri indumenti per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali
6211 39	Altri indumenti per uomo o ragazzo, di altre materie tessili
6211 42	Altri indumenti per donna o ragazza, di cotone
6211 43	Altri indumenti per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali
6212	Reggiseni e manufatti simili
6215 10 00	Cravatte di seta
6215 20 00	Cravatte di fibre sintetiche o artificiali
Cappelli, copricapo e altre acconciature	
6505 90	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia o tessuti
6506 92	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di pelli da pellicceria naturali

Industria calzaturiera

Codice NC	**Prodotto**
6403 59 31	Scarpe basse da uomo con suole esterne di cuoio naturale
6403 59 35	Idem
6403 99 91	Scarpe basse da uomo con suole esterne di altri materiali
6403 99 96	Idem
6403 59 31	Scarpe basse da donna con suole esterne di cuoio naturale
6403 59 39	Idem
6403 99 91	Scarpe basse da donna con suole esterne di altri materiali
6403 99 98	Idem
6403 59 31	Scarpe basse da bambino con suole esterne di cuoio naturale
6403 99 91	Scarpe basse da bambino con suole esterne di altri materiali

Industria conciaria

Codice NC	**Prodotto**
4104 31 19	Cuoio da tappezzeria
4104 31 30	Idem
4104 31 90	Idem

ALLEGATO XII

Disposizioni di cui all'articolo 112 dell'atto di adesione

1. **391 L 0173:** Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).

2. **391 L 0338:** Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).

   La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante.

3. **389 L 0677:** Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).

   Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici.

4. **376 L 0116:** Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).

   Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.

5. **391 L 0157:** Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).

   Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

6. **367 L 0548:** Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).

   a) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:

      i) prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze;

      ii) criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia può imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio.

   b) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze.

   c) Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia può prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari ("R-313, 320, 321, 322, 340") non elencate nell'allegato III della direttiva.

   d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini "Etichetta CEE".

7. **388 L 0379:** Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).

   a) Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda:

      - preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato

      - e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese.

   b) Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza.

Ad 6 a) e 7 a)

Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunità sottoporrà a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1° gennaio 1994 come "moderatamente nocivi"

8. **378 L 0631:** Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Appendice A

Sostanza	**N. Allegato 1**
acetone	606-001-00-8
butanone	606-002-00-3
formiato di amile	607-018-00-3
acetato di etile	607-022-00-5
n-butilacetato	607-025-00-1
sec-butilacetato	607-026-00-7
terz-butilacetato	607-026-00-7
iso-butilacetato	607-026-00-7
formiato di butile	607-017-00-8
cicloesano	601-017-00-1
1,4-dimetilcicloesano	601-019-00-2
etere dietilico	603-022-00-4
etere metilico di etile	603-020-00-3
acetato di amile	607-130-00-2
lattato di etile	607-129-00-7
propionato di amile	607-131-00-8
2,4-dimetilpentan-3-one	606-028-00-5
di-n-propiletere	603-045-00-X
di-n-propilchetone	606-027-00-X
propionato di etile	607-028-00-8
eptano	601-008-00-2
esano (miscela di isomeri) <5% n-esano	601-007-00-7
acetato di isopropile	607-024-00-6
alcole isopropilico	603-003-00-0
4-metossi-4-metilpentan-2-one	606-023-00-8
acetato di metile	607-021-00-X
metilcicloesano	601-018-00-7
5-metilesan-2-one	606-026-00-4
lattato di metile	607-092-00-7
4-metilpentan-2-one	606-004-00-4
propionato di metile	607-027-00-2
ottano	601-009-00-8
pentano	601-006-00-1
pentano-3-one	606-006-00-5
propan-1-olo	603-003-00-0
acetato di propile	607-024-00-6
formiato di propile	607-016-00-2
propionato di propile	607-030-00-9
bisolfato di sodio=polisolfato	016-010-00-3

formaldeide c≥25%	605-001-00-5
5%≤c<25%	605-001-01-2
1%≤c<5%	605-001-02-X
sali di acido cromico	
- dicromato di ammonio	
c≥20%	024-003-00-1
0.5%≤c<20%	
- cromato di calcio	024-008-00-9
- cromato di potassio	024-006-00-8
- dicromato di potassio	024-002-00-6
- dicromato di sodio	024-004-00-7
diisocianato di -2,4-toluene	615-006-00-4
diisociatato di -2,6-toluene	615-006-00-4
floruro di cadmio	048-006-00-2
bromuro di vinile	602-024-00-2
clorammina T (sale di sodio)	616-010-00-9
1,2-epossi-3-(totilossi)-propano	603-056-00-X
difenilmetano-2,2'-diisocianato	615-005-00-9
difenilmetano-2,4'-diisocianato	615-005-00-9
difenilmetano-4,4'-diisocianato	615-005-00-9
anidride esaidroftalica	607-102-00-X
idrochinone	604-005-00-4
acrilato di idrossipropile	607-108-00-2
mercurio	080-001-00-0
mercurio, composti organici e inorganici	080-002-00-6 080-004-00-7
piperazina	612-057-00-4
anidride tetraidroftalica	607-099-00-5
trementina	650-002-00-6
amminofenolo (tutti gli isomeri)	612-033-00-3
composti di bario	056-002-00-7
butilmetilchetone (2-esanone)	606-030-00-6
n-esano	601-007-00-7
pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene)	604-009-00-6
pentossido di vanadio	023-001-00-8

Appendice B

Sostanza

decani
cherosene avio-, motore
distillati di petrolio e di catrame di carbone,
punto di infiammabilità inferiore a 21 °C
distillati di petrolio e di catrame di carbone,
punto di infiammabilità compreso tra 21 e 55 °C
nitrato di sodio
1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
tungsteno
composti di tungsteno
ossido di zinco

ALLEGATO XIII

Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione

NORVEGIA

1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.

2. Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.

   Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.

AUSTRIA

1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.

2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione.

4. Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtù del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario.

5. Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitività rispetto ai cereali e ai semi oleosi.

FINLANDIA

1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.

2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che

   - non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione;

   - sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68.

4. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali.

5. Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.

   Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.

ALLEGATO XIV

Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione

NORVEGIA

1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 nelle regioni in cui si coltiva tradizionalmente il grano primaverile destinato all'industria molitoria.

2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti

   - non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;

   - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti:

   - non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;

   - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

AUSTRIA

1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 concesso nei limiti del volume di produzione esistente prima dell'adesione ai produttori di granturco destinato all'industria della fecola.

2. Aiuto ai produttori in caso di messa a riposo di seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92, concesso per ettaro in aggiunta all'aiuto previsto all'articolo 138.

3. Aiuti all'allevamento di giovani bovini.

4. Aiuti, supplementari rispetto a quello previsto all'articolo 138, a favore dei produttori che consegnano latte di qualità per la produzione di formaggio "*Bergkäse*" entro il limite del volume di produzione corrispondente a quello esistente prima dell'adesione.

5. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti

   - non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;

   - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

6. Aiuti agli investimenti realizzati da agricoltori a tempo parziale quali definiti dalla normativa austriaca, concessi oltre il massimale previsto dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 di tale regolamento. La concessione di tali aiuti può essere autorizzata per i tre anni successivi all'adesione.

FINLANDIA

1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138, concesso in regioni di produzione tradizionali per il frumento da panificazione, la segala da panificazione e l'orzo destinato alla fabbricazione della birra.

2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti

   - non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;

   - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di prodotti orticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti:

   - non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;

   - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

ALLEGATO XV

Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **370 L 0220**: Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 17), modificata da:

   - **1 72 B**: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
   - **374 L 0290**: Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61),
   - **374 L 0102**: Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32),
   - **378 L 0665**: Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48),
   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
   - **383 L 0351**: Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1),
   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
   - **388 L 0076**: Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1),
   - **388 L 0436**: Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 36), rettificata da GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36,
   - **389 L 0458**: Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1),

- **389 L 0491**: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43),

- **391 L 0441**: Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1),

- **393 L 0059**: Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 21).

La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 1° ottobre 1995, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri dotati di motori diesel ad iniezione diretta, consentirà però la libera circolazione conformemente all'*"acquis"* comunitario a decorrere dal 1° gennaio 1995. La Repubblica d'Austria sarà autorizzata a rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 93/59/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui si applicherà integralmente detta direttiva.

2. **375 L 0106**: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da:

- **378 L 0891**: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21),
- **379 L 1005**: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25),
- **385 L 0010**: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20),
- **388 L 0316**: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26),
- **389 L 0676**: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

In Norvegia, fino al 31 dicembre 1996, i prodotti indicati nell'allegato III, punto 1, lettera a), possono essere commercializzati in volumi di 0,35 l e 0,7 l, se contenuti in vuoti a rendere. A decorrere dalla data dell'adesione, il Regno di Norvegia continua a garantire la libera circolazione di prodotti commercializzati ai sensi della direttiva 75/106/CEE, come da ultimo modificata.

3. **377 L 0541**: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da·

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **381 L 0576**: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32),

   - **382 L 0319**: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17),

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   - **387 L 0354**: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43),

   - **390 L 0628**: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).

   La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rifiutare, fino al 1° luglio 1997, secondo le loro procedure nazionali di omologazione, l'immissione sul mercato di veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta non soddisfino i requisiti della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non rifiuteranno di immettere sul mercato i veicoli che soddisfano questi requisiti. La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia potranno rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 90/628/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicheranno integralmente detta direttiva. Il Regno di Svezia potrà rilasciare l'omologazione CE in conformità di dette direttive solo per i veicoli che soddisfano i requisiti obbligatori della direttiva 77/541/CEE modificata dalla direttiva 90/628/CEE.

4. **388 L 0077**: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da:

   - **391 L 0542**: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).

   Il Regno di Svezia può mantenere, fino al 1° ottobre 1996, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 85 kW, consentirà però la libera circolazione conformemente all'"*acquis*" comunitario a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il Regno di Svezia potrà rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 91/542/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicherà integralmente detta direttiva.

II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

1. **378 L 0686**: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
   - **381 L 1057**: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25),
   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
   - **389 L 0594**: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
   - **390 L 0658**: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

   Fino al termine, in Austria, della formazione di dentista alle condizioni prescritte dalla direttiva 78/687/CEE, o al più tardi fino al 31 dicembre 1998, l'applicazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi è differita in Austria per i dentisti diplomati degli altri Stati membri e, negli altri Stati membri, per i medici austriaci diplomati che esercitano l'attività di dentista.

   Durante il periodo d'applicazione della deroga temporanea di cui sopra, le facilitazioni generali o particolari relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che dovessero esistere a norma delle disposizioni austriache o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e l'uno o l'altro Stato membro saranno mantenute e applicate in maniera non discriminatoria nei riguardi di tutti gli altri Stati membri.

2. **392 L 0096**: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

   a) Il Regno di Svezia può prevedere disposizioni transitorie fino al 1° gennaio 2000 per conformarsi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/96/CEE, restando inteso che entro il 1° luglio 1994, le autorità svedesi sottoporanno all'approvazione della Commissione un progetto delle misure da adottare per riportare entro i limiti stabiliti dalla direttiva i fidi che superano i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);

b) Non oltre la data dell'adesione della Svezia e entro il 31 dicembre 1997, le autorità svedesi presenteranno alla Commissione relazioni sull'andamento della situazione in merito alle misure adottate per conformarsi alla direttiva. La Commissione riesaminerà le misure in base a tali relazioni. Alla luce degli sviluppi constatati, tali misure saranno eventualmente adeguate allo scopo di accelerare il processo di limitazione dei fidi. Le autorità svedesi chiederanno alle imprese di assicurazione vita interessate di avviare immediatamente il processo di limitazione dei grandi fidi. Le imprese interessate non aumenteranno tali fidi, salvo che gli stessi rientrino già nei limiti prescritti dalla direttiva e che gli aumenti non comportino un superamento di tali limiti. Entro la fine del periodo transitorio le autorità svedesi presenteranno una relazione finale sui risultati delle suddette misure.

III. POLITICA DEI TRASPORTI

391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1).

Il Regno di Norvegia può mantenere, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, l'attuale modello di patente di guida fino al 31 dicembre 1997. A tale data esso applicherà l'"acquis" comunitario esistente in materia di patente di guida.

IV. STATISTICHE

1. **372 L 0211**: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire la raccolta dei dati richiesti da tale direttiva fino al 1° gennaio 1997.

   Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, essa deve fornire, con scadenza mensile, dati relativi all'indice della produzione industriale.

2. **390 R 3037**: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 0761**: Regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

   La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1997.

   Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla "NACE REV 1".

3. **391 D 3731**: Decisione 3731/91/CECA della Commissione, del 18 ottobre 1991, recante modifica dei questionari contenuti nell'allegato delle decisioni 1566/86/CECA, 4104/88/CECA e 3938/89/CECA (GU n. L 359 del 30.12.1991, pag. 1).

   La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire fino al 1° gennaio 1996 la raccolta dei dati indicati nel questionario 2-73 "Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodotti e per industrie consumatrici" di cui all'allegato di tale decisione.

4. **391 R 3924**: Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

   La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1997.

   Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla "NACE REV 1".

5. **393 R 0696**: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

   Per la Repubblica d'Austria, il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6. **393 R 2186:** Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

   La Repubblica d'Austria è autorizzata a differire l'applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 1996.

   Tuttavia le indagini statistiche sull'industria sono svolte con effetto a decorrere dalla data di adesione.

V. POLITICA SOCIALE

376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40).

L'articolo 5 della suddetta direttiva non si applica all'Austria per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne fino al 2001.

Anteriormente al 31 dicembre 1997, sulla scorta di una relazione della Commissione sullo sviluppo della situazione sociale e giuridica, il Consiglio esamina gli effetti di tale deroga, in base alle disposizioni della legislazione comunitaria.

VI. AMBIENTE

1. **375 L 0716**: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da:

   - **387 L 0219**: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19),

   - **390 L 0660**: Direttiva 90/660/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 79),

   - **391 L 0692**: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48),

   - **393 L 0012**: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993 (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

     a) La Repubblica d'Austria può mantenere fino al 1° ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1.

     b) La Repubblica di Finlandia può mantenere fino al 1° ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1.

2. **390 L 0641**: Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU n. L 349 del 13.12.1990, pag. 21).

   La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicano, dal 1° gennaio 1997, le norme contenute negli articoli 2, 3, 5 e 6, lettera e),. che fanno riferimento alla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

3. **390 R 0737**: Regolamento (CEE) n. 90/737 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 1518**: Regolamento (CEE) n. 1518/93 della Commissione, del 21 giugno 1993 (GU n. L 150 del 22.6.1993, pag. 30).

   La Repubblica d'Austria può mantenere la legislazione nazionale in materia fino al 31 marzo 1995.

4. **392 L 0112**: Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 409 del 31.12.1992, pag. 11).

   Il Regno di Norvegia applica le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) per quanto riguarda la riduzione di scarichi nell'atmosfera a partire dal 1° gennaio 1997. Esso sottopone alla Commissione, perché lo valuti, al più tardi entro la data di entrata in vigore dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (1° gennaio 1995) un efficace programma per la riduzione delle emissioni di SO_2, includendovi la presentazione del piano di investimenti e delle soluzioni tecnologiche scelte, nonché uno studio sull'impatto ambientale dell'uso di acqua marina nel processo di trattamento.

5. **393 R 0259**: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1).

   La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, la legislazione nazionale sull'importazione, l'esportazione ed il transito di rifiuti.

VII. AGRICOLTURA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I. R. I. C. A.

365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. L 109 del 23.6.1965, pag. 1859), modificato da ultimo da:

- **390 R 3577:** Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

La Finlandia, la Norvegia e la Svezia si conformano alla natura dei dati contabili e ai tipi di aziende stabiliti dal regolamento n. 79/65/CEE entro il 31 dicembre 1997.

II. Controllo integrato

392 R 3508: Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1), modificato da:

- **394 R 0165:** Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 24 del 29.1.1994, pag. 6).

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92 il sistema integrato si applica nei nuovi Stati membri:

- dal 1° marzo 1995 per quanto riguarda le domande di aiuto e il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92,

- al più tardi dal 1° gennaio 1997 per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

I nuovi Stati membri adottano tutte le misure amministrative, tecniche e di bilancio necessarie affinché i rispettivi elementi del sistema integrato siano operativi a decorrere da tali date. Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima di tali date, essi possono avvalersene per le loro attività di gestione e di controllo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le modalità di applicazione della presente disposizione e segnatamente misure transitorie per il periodo di avvio del sistema nei nuovi Stati membri.

B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

I. Latte e prodotti lattiero-caseari

371 R 1411: Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (GU n. L 148 del 3.7.1971, pag. 4), modificato da ultimo da:

> **392 R 2138:** Regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (GU n. L 214 del 30.7.1992, pag. 6).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1411/71 le prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi non si applicano al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia, Norvegia e Svezia per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione. Il latte destinato al consumo umano non conforme alle prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi può essere commercializzato solo nel paese di produzione o esportato in un paese terzo. Durante tale periodo si procederà ad un riesame della classificazione del latte destinato al consumo umano prevista dal regolamento.

II. Carni bovine

368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:

> **393 R 3611:** Regolamento (CE) n. 3611/93 del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti della voce n. 1602 50 della tariffa doganale comune, l'Austria può allineare gradualmente, nel corso del periodo transitorio, i propri dazi doganali riscossi sulle importazioni da paesi terzi a quelli risultanti dall'applicazione della TDC.

L'allineamento è effettuato all'inizio di ciascuno dei cinque anni a decorrere dalla data di adesione. Esso è pari rispettivamente almeno ad un sesto, ad un quinto, ad un quarto, ad un terzo, ed alla metà della differenza fra i dazi in questione.

I dazi doganali risultanti dall'applicazione della TDC sono validi a decorrere dal 2000.

III. Ortofrutticoli

372 R 1035: Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:

- **393 R 3669:** Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 l'applicazione delle norme comuni di qualità è introdotta, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del suddetto regolamento, nel corso di un periodo di:

- tre anni relativamente ai prodotti austriaci e due anni relativamente ai prodotti finlandesi. Durante detti periodi questi prodotti, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, possono essere commercializzati soltanto sul mercato nazionale;

- due anni relativamente alle carote prodotte in Svezia. Durante detto periodo questi prodotti possono essere esportati verso paesi terzi.

IV. Vino e bevande spiritose

1. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3280**: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).

   In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89:

   - le bevande spiritose elaborate in Austria prima dell'adesione nonché quelle elaborate tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995, conformemente alla normativa nazionale vigente, possono essere commercializzate nella Comunità fino al 31 dicembre 1996 con una presentazione conforme alle disposizioni nazionali. I prodotti ancora detenuti a quest'ultima data nello stadio del commercio al dettaglio possono essere smaltiti fino ad esaurimento delle scorte;

   - l'utilizzazione della denominazione "Inländerrum" è autorizzata fino al 31 dicembre 1998 per i prodotti originari dell'Austria, a condizione che la presentazione del prodotto sia conforme alla normativa comunitaria in materia di designazione e di presentazione delle bevande spiritose, che gli ingredienti siano chiaramente menzionati sull'etichetta frontale della bottiglia e che tale etichetta precisi senza ambiguità che il prodotto non contiene rum.

2. **389 R 2392:** Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

   391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).

   392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

   1. In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92:

      - i vini e i vini spumanti, i vini spumanti gassificati ed i mosti di uve che si trovano sul territorio dell'Austria e che sono stati designati e presentati conformemente alle disposizioni austriache in vigore anteriormente al 1° marzo 1995 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

le etichette stampate anteriormente al 1° marzo 1995 e contenenti informazioni conformi alle disposizioni austriache in vigore a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie possono essere utilizzate fino al 1° marzo 1996.

Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, il marchio commerciale "Winzersekt", che è stato registrato in Austria anteriormente al 1° marzo 1994, può essere utilizzato in Austria fino al 31 dicembre 1999, per i vini spumanti elaborati in Austria conformemente alle disposizioni stabilite in virtù dell'articolo 6 per il "Winzersekt"

   Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **392 R 3279:** Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).

   In deroga all'articolo 6, la Norvegia è autorizzata, durante il primo anno successivo all'adesione, a produrre "vermut" conforme alle norme in vigore prima dell'adesione.

   I prodotti ottenuti da tale produzione possono essere commercializzati sul mercato norvegese fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.

4. **392 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da:

   - **393 R 1568:** Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 42).

   1. In deroga all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2332/92, fino al 31 dicembre 1997 la durata minima di elaborazione dei vini spumanti di qualità, ad eccezione dei v.s.q.p.r.d., elaborati in Austria secondo il metodo di fermentazione in recipiente chiuso, è fissata come segue:

a) per quanto concerne la durata dell'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée):

- elaborati nel 1995: nessuna durata minima,
- elaborati nel 1996: nessuna durata minima,
- elaborati nel 1997: 4 mesi;

b) per quanto concerne la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della presenza della medesima sulle fecce:

- elaborati nel 1995: nessuna durata minima,
- elaborati nel 1996: nessuna durata minima,
- elaborati nel 1997: 60 giorni o, se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori, 20 giorni.

2. I vini spumanti di qualità che hanno formato oggetto delle deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere commercializzati con la denominazione "vini spumanti di qualità" o "Sekt" solo in Austria.

3. Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

C. SEMINATIVI

392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 del 1°.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da:

- **394 R 0232:** Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7).

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 6, i produttori in Svezia che, a norma di un regime nazionale in materia, abbiano messo a riposo una superficie più vasta di quella in cui intendono coltivare seminativi che possono fruire dell'aiuto e che non abbiano ricominciato a coltivare seminativi su tale superficie possono, allorché cessano di partecipare al regime nazionale, continuare a ritirare dalla produzione, per un ulteriore periodo di 60 mesi, superfici che avevano già messo a riposo in virtù di detto regime. I pagamenti relativi alla messa a riposo sono in tal caso fissati alla percentuale di cui all'articolo 7 paragrafo 6 per la parte eccedente quella adibita a seminativi per cui è richiesto il pagamento compensativo.

2. Fino alla campagna di commercializzazione 1999/2000 l'Austria può pagare, previa autorizzazione della Commissione, un importo pari a quello versato prima dell'adesione, ai piccoli produttori definiti all'articolo 8, paragrafo 2, che continuano la messa a riposo di un terreno di dimensioni pari a quello per il quale ricevevano un pagamento in base al regime nazionale al 1° gennaio 1994. Il costo di tale pagamento è a carico dell'Austria.

D. STRUTTURE

1. **390 R 0866:** Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3669:** Regolamento (CEE) 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

   All'atto dell'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 5, la Commissione:

   - può autorizzare la Norvegia a concedere, nei tre anni successivi all'adesione, aiuti nazionali agli investimenti in tutti i settori attinenti ai prodotti di cui all'allegato II del trattato CE e che richiedono una ristrutturazione, purché non venga aumentata la capacità produttiva dei suddetti settori.

   - attuerà tali disposizioni relativamente all'Austria e alla Finlandia in conformità della dichiarazione n. 31 contenuta nell'atto finale.

   Tuttavia l'autorizzazione della Commissione può essere concessa solo a condizione che venga assicurata una partecipazione adeguata dei beneficiari al finanziamento degli investimenti in questione.

2. **391 R 2328:** Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1) modificato da ultimo da:

   - **393 R 3669:** Regolamento (CEE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

In deroga:

a) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli aiuti previsti da detto regolamento possono essere concessi in Norvegia e in Svezia, fino al 31 dicembre 1999, ad aziende agrosilvicole a conduzione familiare, purché la superficie agricola dell'azienda non sia inferiore a 15 ettari e gli aiuti riguardino unicamente le attività agricole. Le dimensioni massime di un'azienda agrosilvicola a conduzione familiare sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

b) ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la Finlandia e la Norvegia, in base agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE possono erogare:

- fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale per investimenti di cui all'articolo 5 ad aziende agricole il cui reddito da lavoro superi il reddito di riferimento contemplato dalla medesima disposizione;

- fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale in favore di aziende in difficoltà finanziarie;

c) all'articolo 35, la Repubblica d'Austria, previa autorizzazione della Commissione:

- può continuare a garantire, fino al 31 dicembre 2004, ai piccoli produttori che ne avevano diritto nel 1993 in forza della legislazione nazionale, un aiuto nazionale nei limiti in cui l'indennità compensativa di cui agli articoli 17-19 non sia sufficiente a compensare svantaggi naturali permanenti. L'aiuto concesso in totale a tali produttori non deve superare gli importi concessi in Austria nel suddetto anno.

  Anteriormente al 30 giugno 1999 e 2004 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale misura, accompagnata, se necessario, da una proposta. Il Consiglio deciderà in ordine a tale proposta conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato CE;

d) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) la Repubblica d'Austria può esonerare fino al 31 dicembre 1999 i produttori dall'obbligo previsto da detta disposizione.

E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. **370 L 0524:** Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, **relativa agli** additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0114:** Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).

   1. La Repubblica d'Austria può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione in materia di commercializzazione e impiego degli additivi appartenenti alle categorie degli enzini e dei microorganismi, purché sussistano le condizioni indicate in appresso.

      La Repubblica d'Austria deve comunicare alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1994:

      - l'elenco degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati autorizzati nel suo territorio, in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio e

      - una scheda segnaletica compilata per ciascun additivo dal responsabile della commercializzazione in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio.

      Anteriormente al 1° gennaio 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sui fascicoli presentati dalla Repubblica d'Austria ai fini dell'autorizzazione degli additivi in questione.

      Fintantoché non sarà adottata una decisione a livello comunitario, la Repubblica d'Austria non ostacolerà la circolazione degli additivi, in provenienza dall'Unione, iscritti su elenchi nazionali redatti conformemente all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, laddove tali additivi figurino parimenti sull'elenco da essa trasmesso in virtù del secondo trattino di cui sopra. Questa disposizione si applica per analogia alle premiscele e agli alimenti per animali contenenti gli additivi in questione.

   2. La Repubblica di Finlandia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che prevede il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali dei seguenti additivi:

      - avoparcina - per le vacche da latte,

      - fosfato di tilosina,

      - spiramicina e

      - antibiotici con effetti analoghi.

Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dalla Repubblica di Finlandia; tali richieste saranno corredate, per ciascun additivo in questione, da una circostanziata documentazione scientifica.

La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

3. Il Regno di Norvegia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione

   - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie:

     = antibiotici,

     = chemioterapici,

     = coccidiostatici,

     = fattori di crescita;

   - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di:

     - rame,

     - acido formico, acido cloridrico e acido solforico per la conservazione delle piante foraggere e dei cereali.

   Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste sono corredate da una circostanziata documentazione scientifica.

   Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

4. Il Regno di Svezia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione

   - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie:

     = antibiotici,

     = chemioterapici,

= coccidiostatici,

= fattori di crescita;

- sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di:

  - additivi appartenenti alle categorie dei carotenoidi e delle xantofille,

  - rame,

  - acido formico

  - acido formico combinato con etossichina.

Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate da una circostanziata documentazione scientifica.

Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

2. **374 L 0063:** Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 4), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

1. Il Regno di Norvegia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A e di altre micotossine.

   Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica.

   La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

2. Il Regno di Svezia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A, di piombo e di PCB.

   Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica.

   La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

3. **377 L 0101:** Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

   Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che vieta l'uso di alimenti fabbricati con animali morti per causa naturale o con parti di carcasse di animali macellati che presentano alterazioni di carattere patologico.

   Anteriormente al 31 dicembre 1997, viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 77/101/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica.

   Tale deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.

4. **379 L 0373:** Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da:

   - **393 L 0074:** Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

   Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che impone l'obbligo di dichiarare il tenore di fosforo sull'etichetta degli alimenti composti per animali destinati ai pesci.

   Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 79/373/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica.

F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. **366 L 0401:** Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

   Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di sementi della categoria "sementi commerciali" ("Kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali definite nella normativa finlandese in vigore.

   Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri.
   La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

   Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

2. **366 L 0402:** Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

   Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di:

   - sementi non conformi alle prescrizioni della direttiva per quanto attiene all'indice massimo di generazione delle sementi della categoria "sementi certificate" ("Valiosiemen"/"elitutsäde") e

   - sementi della categoria "sementi commerciali" ("Kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali definite nella vigente normativa finlandese.

   Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri.
   La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

   Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

3. **366 L 0403:** Direttiva 66/403/CEE dei Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66)

Per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate, il Regno di Svezia è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40% in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone del Regno di Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune.

Tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri.
Il Regno di Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

Tuttavia il Regno di Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

4. **366 L 0404:** Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66).

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati a mantenere la rispettiva legislazione nazionale relativa alla commercializzazione, nel loro territorio, dei materiali forestali di moltiplicazione, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad usufruire di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2001 per l'esaurimento delle scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulate prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo trattino.

- Nella misura in cui non sono conformi alle disposizioni della direttiva detti materiali non sono introdotti nel territorio di Stati membri, diversi dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, a meno che venga altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.

- Tuttavia la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia applicano, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nei loro territori dei materiali conformi alla direttiva.

- Se necessario saranno adottate ulteriori disposizioni transitorie, conformemente alle pertinenti procedure comunitarie.

5. **370 L 0457:** Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1) e **370 L 0458:** Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7).

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori delle due suddette direttive per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.

- Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.

- Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

6. **371 L 0161:** Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87, del 17.4.1971, pag. 14).

- La Repubblica di Finlandia può mantenere la legislazione nazionale relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione in relazione alla loro commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

- Laddove non siano conformi alle disposizioni della direttiva tali materiali non vengono introdotti nel territorio di altri Stati membri, a meno che sia altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.

- La Repubblica di Finlandia adatta al riguardo la propria legislazione onde conformarsi alle disposizioni della direttiva alla data di scadenza del suddetto periodo.

Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nel suo territorio dei materiali conformi alla direttiva.

7. **393 L 0048:** Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 1).

8. **393 L 0049:** Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 9).

9. **393 L 0061:** Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 19).

   La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia sono autorizzati ad imporre condizioni supplementari riguardo all'etichettatura di origine delle piante perenni ai fini della commercializzazione nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.

   Tali condizioni possono essere applicate solo alla loro produzione nazionale.

VIII. PESCA

1. **377 R 2115:** Regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, del 27 settembre 1977 (GU n. L 247 del 28.9.1977, pag. 2).

In deroga all'articolo 1, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati, a condizione che tale pesca non comporti rischi di irreversibile danno ecologico, ad intraprendere operazioni di pesca diretta dell'aringa per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato e subordinatamente a un sistema di controllo delle catture accessorie con la supervisione della Commissione.

In deroga all'articolo 2, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati a sbarcare nell'Unione le catture di aringhe pescate per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato.

Entro un periodo di tre anni dalla data di adesione, in conformità della procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio effettua un riesame del regolamento (CEE) n. 2115/77.

Il Consiglio adotterà decisioni per l'utilizzazione ottimale delle popolazioni di aringhe, compresa la pesca all'aringa per fini diversi dal consumo umano, purché esso sia compatibile con un razionale e responsabile sfruttamento su base sostenibile e prendendo in considerazione i mercati, nonché gli aspetti biologici e le esperienze acquisite mediante l'applicazione di sistemi di controllo e di progetti pilota.

2. **386 R 3094:** Regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1).

In deroga all'allegato I, durante un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'adesione, i pescherecci svedesi sono autorizzati a utilizzare maglie di dimensioni di 16 mm nello Skagerrak e nel Kattegat per la pesca di spratti. Entro la fine di detto periodo transitorio, le misure tecniche e il sistema di controllo per tale tipo di pesca saranno riesaminati dal Consiglio alla luce dei dati scientifici.

3. **389 R 2136:** Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

In deroga all'articolo 2, secondo trattino, durante un periodo di sei mesi dalla data di adesione, la commercializzazione degli spratti in scatola sotto la descrizione commerciale di "sardine in scatola" è autorizzata in Norvegia e Svezia per i prodotti inscatolati prima della data di adesione.

IX. FISCALITA'

1. **372 L 0464:** Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0078:** Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5).

   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 il Regno di Svezia può rinviare fino al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'accisa proporzionale sulle sigarette.

2. **377 L 0388:** Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **394 L 0005:** Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994 (GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16).

   Austria

   a) In deroga agli articoli 12 e 13 bis, paragrafo 1:

      la Repubblica d'Austria può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1996:

      - un'aliquota ridotta dell'IVA del 10% per le attività ospedaliere nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale e per i trasporti di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati effettuati da organismi debitamente autorizzati;

      - un'aliquota normale dell'IVA del 20% per la prestazione di cure da parte di medici nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale;

      - un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, per le forniture effettuate da enti operanti nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale.

Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

b) Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) la Repubblica d'Austria può applicare una seconda aliquota normale nei territori di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15%.

L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

c) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, la Repubblica d'Austria può accordare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu.

Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

d) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 la Repubblica d'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta i trasporti internazionali di persone effettuati da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni:

- questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;
- il percorso effettuato in Austria sarà tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro;
- il sistema non implicherà controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri;
- questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

e) In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, non inferiore comunque al 10%.

L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

f) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per i servizi di ristorazione.

L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

g) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per la fornitura di vini di produzione propria effettuata direttamente dal produttore e la fornitura di veicoli a trazione elettrica, non inferiore comunque al 12%.

L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

h) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la Repubblica d'Austria può assoggettare all'imposta:

- fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell'allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale;

- le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E.

  Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

i) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) la Repubblica d'Austria può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:

- le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un'esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995;

- le operazioni elencate ai punti 7 e 16 dell'allegato F, fintanto che le stesse esenzioni sono applicate ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali,

- con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, dall'Austria ad uno Stato membro o a un paese terzo e viceversa, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza, fintanto che la stessa esenzione si applica ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

Finlandia

j) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, la Repubblica di Finlandia può applicare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore all'equivalente di 10 000 ecu in valuta nazionale.

k) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, la Repubblica di Finlandia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni:

- questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;

- questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 10 metri di lunghezza non costruite per essere imbarcazioni da diporto o destinate ad attività sportive;

- questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

l) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), la Repubblica di Finlandia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo *28l terdecies*, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di organismi di interesse pubblico.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

m) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e fintanto che tali transazioni sono soggette ad imposta da parte di uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può tassare le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E.

Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

n) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:

- i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F;

- le operazioni elencate ai punti 7, 16 e 17 dell'allegato F.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

Norvegia

o) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1:

il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi che non erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto prima della data di adesione.

Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

p) In deroga all'articolo 13 ter, lettera b, punto 1:

il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero e in settori aventi funzioni analoghe, compresi le sistemazioni in ostelli e villette, nonché l'affitto e la locazione di terreni attrezzati per il campeggio.

Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

q) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto taluni gruppi di soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu.

r) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, il Regno di Norvegia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni:

- questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 15 metri di lunghezza che sono adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, al trasporto di merci o ad operazioni di rimorchio, recupero, salvataggio e che sono impiegate come rompighiaccio nelle acque norvegesi, ovvero alle forniture di navi adibite alla ricerca, al servizio di previsioni meteorologiche o ad attività di addestramento in relazione alle attività non contemplate dall'articolo 15, paragrafo 5;

- questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;

- questa misura, destinata a semplificare la procedura di imposizione, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

s) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore o fino al 31 dicembre 1995, ove tale data sia anteriore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi di cui al terzo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), eccetto la prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

t) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2 lettera a), il Regno di Norvegia può durante il periodo transitorio di cui all'articolo *28l*, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali, libri e riviste.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

u) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni elencate ai punti 1, 2, 6, 10, 16, 17 e 27 dell'allegato F.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

v) In deroga all'articolo 33:

il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1999, continuare ad applicare l'imposta nazionale sugli investimenti per l'acquisto di beni destinati ad essere impiegati in attività commerciali. Durante questo periodo, il Regno di Norvegia riduce gradualmente l'aliquota di tale imposta.

Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

Svezia

w) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e al punto 7 dell'allegato H:

il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la vendita di biglietti d'ingresso nei cinema fino al 31 dicembre 1995.

Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

x) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Svezia può applicare la seguente procedura semplificata per le piccole e medie imprese, purché le disposizioni siano conformi al trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare agli articoli 95 e 96:

- presentazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale;

- applicazione di una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto per i soggetti passivi la cui cifra di affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu.

y) In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a), il Regno di Svezia è autorizzato a consentire ai soggetti passivi di presentare documenti ricapitolativi annui alle condizioni in esso previste.

z) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), il Regno di Svezia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo *28l terdecies*, applicare esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17, della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda la fornitura di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, la fornitura di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione e altri servizi connessi concernenti i periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

aa) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), fintanto che la stessa esenzione è applicata a uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:

- i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F;
- le operazioni elencate ai punti 1, 16 e 17 dell'allegato F.

Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

3. **392 L 0012:** Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0108:** Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124).

La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono mantenere limiti quantitativi alle importazioni di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, bevande spiritose, vini e birra da altri Stati membri alle condizioni stabilite nell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

Tali limiti sono:

Prodotti a base di tabacco:		
	- 300	sigarette
	- 150	sigaretti (sigari di peso massimo pari a 3 grammi ciascuno) o
	- 75	sigari o
	- 400	grammi di tabacco da fumo

Bevande alcoliche

- distillati e bevande spiritose, con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol	1 litro
oppure distillati, bevande spiritose ed aperitivi ottenuti da una base di vino o di alcole con titolo alcolometrico non superiore a 22 % vol, vini spumanti o vino alcolizzato	3 litri
- vini tranquilli	5 litri
- birra	15 litri

La Finlandia, la Norvegia e la Svezia adottano le misure necessarie per garantire che non siano autorizzate importazioni di birra da paesi terzi a condizioni più favorevoli di quelle stabilite per le importazioni da altri Stati membri.

4. **392 L 0079:** Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag.8)

   In deroga all'articolo 2, il Regno di Svezia può posporre fino al 1° gennaio 1999 l'applicazione di un'accisa minima generale pari al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla categoria di prezzo più richiesta.

5. **392 L 0081:** Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag.12), modificata da ultimo da:

   - **392 L 0108:** Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124) e

   - **392 D 0510:** Decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 16).

a) In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere, fino al 31 dicembre 1998, l'accisa sugli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per il trasporto dei passeggeri all'interno delle acque norvegesi.

b) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si pongano in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere:

- aliquote d'accisa ridotte sul carburante per gli autobus di linea;

- un'aliquota d'accisa ridotta sul carburante per le imbarcazioni da diporto.

c) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere:

- l'esenzione dall'accisa per i carburanti rispettosi dell'ambiente destinati a motoseghe ed altri attrezzi;

- l'esenzione dall'accisa per i carburanti organici ed il metano derivato da procedimenti organici;

- l'esenzione dall'accisa per gli oli residui per riscaldamento;

- l'esenzione dall'accisa per il carburante destinato a motoslitte e imbarcazioni fluviali nelle zone in cui non esistono strade;

- l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali utilizzati per l'aviazione privata.

d) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica d'Austria può mantenere l'esenzione dall'accisa per il GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

e) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere:

- aliquote d'accisa ridotte sul carburante per motori diesel e sul gasolio a basso tenore di zolfo;

- aliquote d'accisa ridotte sulla benzina con piombo e senza piombo riformulata.

f) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere:

- l'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi;

- l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali usati nelle imbarcazioni private da diporto.

g) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e, segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere:

- un'aliquota d'accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali;

- aliquote fiscali ridotte per il gasolio e il gasolio leggero per riscaldamento conformemente alle classificazioni ambientali.

h) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere l'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui.

6. 392 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU n. L 316, del 31.10.1992, pag. 21).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Svezia può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1997, un'aliquota d'accisa ridotta alle birre aventi un titolo alcolometrico non superiore al 3,5 % vol, a condizione che tale aliquota non si situi in alcun momento al di sotto dell'aliquota minima prevista dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio.

X. VARIE

389 L 0622: Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1), modificata da:

392 L 0041: Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).

a) Il divieto di cui all'articolo 8 bis della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, per quanto riguarda l'immissione sul mercato del prodotto definito all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, non si applica al Regno di Svezia e al Regno di Norvegia; sussiste tuttavia il divieto di commercializzare detto prodotto in forme che abbiano apparenza di prodotto alimentare.

b) Il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia adottano tutte le misure necessarie per far sì che il prodotto di cui alla lettera a) non sia immesso sul mercato negli Stati membri cui si applicano integralmente le direttive 89/622/CEE e 92/41/CEE.

c) La Commissione controlla l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera b).

d) Tre anni dopo la data di adesione del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione da parte del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia delle misure di cui alla lettera b). Detta relazione può essere corredata, ove necessario, di proposte appropriate.

ALLEGATO XVI

Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesione

1. **Comitato del Fondo sociale europeo:**

Istituito dall'articolo 124 del Trattato CE e da **388 R 2052**: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9) modificato da:

- **393 R 2081:** Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU n.L 193 del 31.7.1993, pag. 5).

2. **Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori:**

Istituito da **368 R 1612**: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2) modificato da ultimo da:

- **392 R 2434:** Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU n. L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

3. **Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:**

Istituito da **371 R 1408**: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo da:

- **393 R 1945**: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).

4. **Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro:**

Istituito da **374 D 0325**: Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

5. **Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**:

Istituito da **375 R 1365**: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **393 R 1947**: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13).

6. **Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**:

Istituito da **375 R 1365**: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- **393 R 1947**: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13).

7. **Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini**:

Istituito da **382 D 0043**: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da:

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

8. **Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nell'insieme delle industrie estrattive:**

Istituito dalla Decisione del 9 luglio 1957 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487), modificata da:

- **365 D**: Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65),
- **374 D 0326**: Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

9. **Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi:**

Istituito da **380 D 0686**: Decisione 80/686/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980 (GU n. L 188 del 22.7.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

- **387 D 0144**: Decisione 87/144/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 57).

10. **Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici:**

Istituito da **390 D 0067**: Decisione 90/67/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1990 (GU n. L 44 del 20.2.1990, pag. 30).

11. **Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici:**

Istituito da **378 D 0618**: Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da ultimo da:

- **388 D 0241**: Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

12. **Comitato in materia di gestione dei rifiuti:**

Istituito da **376 D 0431**: Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976 (GU n. L 115 del 1°.5.1976, pag. 13), modificata da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

13. **Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca:**

Istituito da **393 D 0619**: Decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 (GU n. L 297 del 2.12.1993, pag. 25).

14. **Comitato consultivo per la formazione medica:**

Istituito da **375 D 0364**: Decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 17).

15. **Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica:**

Istituito da **377 D 0454**: Decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 11).

16. **Comitato consultivo per la formazione dei dentisti:**

Istituito da **378 D 0688**: Decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 15).

17. **Comitato consultivo per la formazione dei veterinari:**

Istituito da **378 D 1028**: Decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 10).

18. **Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche:**

Istituito da **380 D 0156**: Decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 13).

19. **Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura:**

Istituito da **385 D 0385**: Decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 233 del 21.8.1985, pag. 26).

20. **Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti:**

Istituito da **385 D 0434**: Decisione 85/434/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985 (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 43).

21. Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici:

Istituito da **387 D 0305**: Decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987 (GU n. L 152 del 12.6.1987, pag. 32), modificata da:

- **387 D 0560**: Decisione 87/560/CEE della Commissione, del 17 luglio 1987 (GU n. L 338 del 28.11.1987, pag. 37).

22. Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici:

Istituito da **371 D 0306**: Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 15), modificata da:

- **377 D 0063**: Decisione 77/63/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13, del 15.1.1977, pag. 15).

23. Comitato di esperti per il transito di elettricità (OSTE):

Istituito da **392 D 0167**: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un Comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43).

24. Comitato dei Rappresentanti degli Stati membri:

Istituito dall'articolo 4 di **393 D 0379**: Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68).

25. Comitato per il turismo:

Istituito da **392 D 0421**: Decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

ALLEGATO XVII

Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesione

1. **Comitato consultivo per la formazione professionale:**

   Istituito da **362 D 0266**: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63), il cui statuto è stato adottato da **363 X 0688**: Decisione 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da:

   - **368 D 0189**: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. 91 del 12.4.1968, pag. 26),

   - **1 72 B**: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

2. **Comitato consultivo per la pesca:**

   Istituito da **371 D 0128**: Decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 18), modificata da:

   - **373 D 0429**: Decisione 73/429/CEE della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 355 del 24.12.1973, pag. 61),

   - **389 D 0004**: Decisione 89/4/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 33).

3. **Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta:**

   Istituito da **391 D 0453**: Decisione 91/453/CEE della Commissione, del 30 luglio 1991 (GU n. L 241 del 30.8.1991, pag. 43).

ALLEGATO XVIII

Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione

A. Uova e pollame

1. **375 R 2782:** Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), modificato da ultimo da:

   - **391 R 1057:** Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

   Norvegia e Svezia: 1.1.1997.

2. **390 R 1906:** Regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

   - **393 R 3204:** Regolamento (CEE) n. 3204/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 3).

   Norvegia e Svezia: 1.1.1997.

3. **390 R 1907:** Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 5), modificato da:

   393 R 2617: Regolamento (CEE) n. 2617/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 240 del 25.9.1993, pag. 1).

   Norvegia e Svezia: 1.1.1997.

B. Carni bovine

381 R 1208: Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 3), modificato da ultimo da:

> **391 R 1026:** Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio del 22 aprile 1991 (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

Norvegia e Finlandia: 1.1.1996.

C. Carni suine

384 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU n. L 301 del 20.1.1984, pag. 1), modificato da ultimo da:

> **393 R 3513:** Regolamento (CEE) n. 3513/93 del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

Norvegia e Finlandia: 1.1.1996.

D. Settore fitosanitario

1. **369 L 0464:** Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

   Finlandia: 1.1.1996
   Svezia: 1.1.1997.

   Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri.

2. **369 L 0465:** Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 3).

   Svezia: 1.1.1997.

   Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tale Stato membro non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri.

3. **393 L 0085:** Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU n. L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

   Finlandia: 1.1.1996
   Svezia: 1.1.1996.

   Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri.

ALLEGATO XIX

Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- **381 L 1057**: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25),
- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- **389 L 0594**: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- **390 L 0658**: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 73).

Austria: 1° gennaio 1999.

II. POLITICA DEI TRASPORTI

391 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Austria: 1° luglio 1995.

III. AMBIENTE

1. **376 L 0160**: Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da:

   1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

   391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

   Austria: 1° gennaio 1997.

2. **380 L 836**: Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 246 del 17.9.1980, pag. 1), modificata da:

   384 L 0467: Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 265 del 5.10.1984, pag. 4).

   a) Austria: 1° gennaio 1997.

   b) Finlandia: 1° gennaio 1997.

   c) Svezia: 1° gennaio 1997.

3. **392 L 0014**: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 21).

   Austria: 1° aprile 2002.

IV. ENERGIA

368 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da:

- **1 72 B**: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- **372 L 0425**: Direttiva 72/425/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 154).

Finlandia: 1° gennaio 1996.

V. AGRICOLTURA

1. **393 L 0023:** Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 1).

   Finlandia: 1° gennaio 1996.

2. **393 L 0024:** Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5).

   Finlandia: 1° gennaio 1996.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1

CONCERNENTE LO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"*Articolo 3*

Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio,
- il Regno di Danimarca,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Repubblica ellenica,
- il Regno di Spagna,
- la Repubblica francese,
- l'Irlanda,
- la Repubblica italiana,
- il Granducato del Lussemburgo,
- il Regno dei Paesi Bassi,
- il Regno di Norvegia,
- la Repubblica d'Austria,
- la Repubblica portoghese,
- la Repubblica di Finlandia,
- il Regno di Svezia,
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale della Banca è di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

- Germania	11 017 450 000
- Francia	11 017 450 000
- Italia	11 017 450 000
- Regno Unito	11 017 450 000
- Spagna	4 049 856 000
- Belgio	3 053 960 000
- Paesi Bassi	3 053 960 000
- Svezia	2 026 000 000
- Danimarca	1 546 308 000
- Austria	1 516 000 000
- Norvegia	927 000 000
- Finlandia	871 000 000
- Grecia	828 380 000
- Portogallo	533 844 000
- Irlanda	386 576 000
- Lussemburgo	77 316 000."

Articolo 3

L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"*Articolo 10*

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato."

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania,
- tre amministratori designati dalla Repubblica francese,
- tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,
- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- due amministratori designati dal Regno di Spagna,
- un amministratore designato dal Regno del Belgio,
- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,
- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,
- un amministratore designato dall'Irlanda,
- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,
- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,
- un amministratore designato dal Regno di Norvegia,
- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,
- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,
- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,
- un amministratore designato dal Regno di Svezia,
- un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
- un sostituto designato dalla Commissione."

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"La maggioranza qualificata richiede diciotto voti."

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 6

1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1° gennaio 1995:

Svezia	ECU	137 913 558,
Austria	ECU	103 196 917,
Norvegia	ECU	63 102 600,
Finlandia	ECU	59 290 577.

Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

Svezia	ECU	14 069 444,
Austria	ECU	10 527 778,
Norvegia	ECU	6 437 500,
Finlandia	ECU	6 048 611.

Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.

Articolo 7

I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

Svezia	3,51736111%,
Austria	2,63194444%,
Norvegia	1,60937500%,
Finlandia	1,51215278%.

Articolo 8

I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.

Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.

Articolo 9

1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.

2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.

PROTOCOLLO N. 2

CONCERNENTE LE ISOLE ALAND

Tenuto conto dello status speciale di cui le Isole Åland godono in base al diritto internazionale, trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Åland con le seguenti deroghe:

Articolo 1

Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne:

le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;

le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.

Articolo 2

a) Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunità.

   Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.

b) Questa deroga è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che agirà conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Aland.

PROTOCOLLO N. 3

CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,

PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami,

CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Articolo 2

Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.

PROTOCOLLO N° 4

CONCERNENTE IL SETTORE PETROLIFERO IN NORVEGIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della società in Norvegia,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

PRENDONO ATTO che il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;

RICORDANO che gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse petrolifere;

RICONOSCONO a tal fine che gli Stati membri hanno

a) il diritto di intervenire nelle attività relative al settore petrolifero sotto forma di partecipazione statale e di nominare una persona giuridica incaricata della gestione di tale partecipazione,

b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere,

c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento,

e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.

PROTOCOLLO N. 5

CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI AI FONDI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:

- Repubblica d'Austria ECU 15 300 000
- Repubblica di Finlandia ECU 12 100 000
- Regno di Norvegia ECU 1 800 000
- Regno di Svezia ECU 16 700 000

Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1° gennaio 1995 e la seconda il 1° gennaio 1996.

PROTOCOLLO N. 6

CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO DEI FONDI STRUTTURALI IN FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;

considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6;

considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;

considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;

considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;

considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a:

- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

Articolo 2

Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione.

Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Articolo 3

Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Articolo 4

Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:

- regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;
- regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Articolo 5

Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.

Allegato 1

Regioni interessate dall'obiettivo n. 6

Finlandia:

Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal "Maakunta" (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre "Maakunnat" di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel "Maakunta" di Pohjois-Pohjanmaa: "Seutukunnat" di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala
- nel "Maakunta" di Pohjois-Savo: "Seutukunta" di Nilsiä
- nel "Maakunta" di Keski-Suomi: "Seutukunnat" di Saarijärvi e Viitasaari
- nel "Maakunta" di Keski-Pohjanmaa: "Seutukunta" di Kaustinen.

Norvegia:

La regione della Norvegia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "Fylke" (regione di livello NUTS III) di Finnmark, Troms, Nordland e Nord-Trøndelag.

Svezia:

La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "län" (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone:

- nel Norrbotten: "kommun" di Luleå, "församling" di Overluleå nel "kommun" di Boden e "kommun" di Piteå (escluso il "folkbokföringsdistrikt" di Markbygden)
- nel Västerbotten: "kommuner" di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e Umeå e "församlingar" di Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Orjan e Skellefteå nel "kommun" di Skellefteå

ma comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel "län" di Västernorrland: "kommuner" di Ånge e Sollefteå, "församlingar" di Holm e Liden nel "kommun" di Sundsvall e "församlingar" di Anundsjö, Björna, Skorped, e Trehörningsjö nel "kommun" di Ornsköldsvik

- nel "län" di Gävleborg: "kommun" di Ljusdal

- nel "län" di Kopparberg: "kommuner" di Alvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e "församlingar" di Venjan e Våmhus nel "kommun" di Mora

- nel "län" di Värmland: "kommun" di Torsby.

I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

Allegato 2

Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6

milioni di ecu a prezzi 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999
Norvegia	65	69	73	78	83	368
Finlandia	90	95	101	110	115	511
Svezia	41	43	46	49	51	230
Totale	196	207	220	237	249	1109

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n° 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n° 2081/93 del Consiglio.

PROTOCOLLO N° 7

CONCERNENTE LE SVALBARD

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, è comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinché gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione,

CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale,

RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunità vitali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard.

Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.

Articolo 2

1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative :

Voce TDC	Designazione delle merci
2701	Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1.

3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard.

   b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale.

   c) Le autorità doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard:

   i) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalità o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci;

   ii) l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso;

   iii) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci.

5. Ove sorgessero difficoltà nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure appropriate.

Articolo 3

L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.

PROTOCOLLO N. 8

CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilità di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro può procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.

Articolo 2

Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che è allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo.

Si procederà alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.

Articolo 3

I risultati delle elezioni a cui si sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.

Articolo 4

Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione:

- il Parlamento europeo avrà i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

  la Corte di giustizia avrà gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Allegato

Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente allegato si intendono per:

- "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5);

- "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato;

  "Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;

- "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza;

- "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

- "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato;

- "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtù del presente allegato;

- "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;

- "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;

- "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza è passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.

Articolo 2

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6.

Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Articolo 3

1. Non può votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.

2. Non è eleggibile nello Stato aderente chi si sia presentato come candidato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.

Articolo 4

Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di detto Stato per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione lascia impregiudicate le condizioni specifiche connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o ente locale.

Articolo 5

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Lo Stato aderente di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro d'origine può inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 7

1. L'elettore comunitàrio esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato aderente di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

CAPO II

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
E DI ELEGGIBILITA'

Articolo 8

1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

   a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza.

   b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e

   c) che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994.

3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza può esigere che l'elettore comunitario:

   a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine,

   b) presenti un documento di identità valido e

   c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

   a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza,

   b) che non era candidato alle elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e

   c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre lo Stato aderente di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

Articolo 10

1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.

Articolo 11

Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appropriati, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di voto e per l'eleggibilità vigenti in detto Stato.

Articolo 12

Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE

Articolo 13

1. Se in uno Stato aderente alla data del 1° gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20% del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9:

   a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,

   b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni.

   Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

   Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati.

2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformità con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

PROTOCOLLO N. 9

CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai sensi del presente protocollo si intende per:

a) "veicolo", il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;

b) "trasporti internazionali", i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;

c) "traffico di transito attraverso l'Austria", il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere;

d) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;

e) "traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria", il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;

f) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada;

g) "viaggi bilaterali", i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.

PARTE II

TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO

Articolo 2

La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Articolo 3

La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Articolo 4

Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la Comunità garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

Articolo 5

La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.

Articolo 6

La Comunità e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3.

Articolo 7

La Comunità e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.

Articolo 8

La Comunità e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.

Articolo 9

La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminerà l'applicazione della presente parte.

PARTE III

TRASPORTO SU STRADA

Articolo 10

La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.

Articolo 11

1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.

2. Fino al 1° gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:

   a) l'emissione totale di NO_x degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;

   b) la riduzione del valore di emissione complessiva NO_x di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO_x di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;

   c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;

   d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria;

   e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 6.

3. Prima del 1° gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunità nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1° gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

4. Prima del 1° gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 2, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 2 cessano dall'essere applicabili alla data del 1° gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del Trattato CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.

5. Al termine del periodo transitorio l'"*acquis*" comunitario si applica integralmente.

6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.

   Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.

Articolo 12

1 Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1996.

2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sarà effettiva a decorrere dal 1° gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1° gennaio 1996.

   Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.

3. Il Consiglio, in conformità con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1° gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11

4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.

5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.

Articolo 13

1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri.

2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.

Articolo 14

1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare. indebitamente, il normale flusso di traffico.

2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 7, lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative.

2. L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative.

3. L'Austria applica una riduzione del 50% delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997

4. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Allorché viene fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato.

   Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Allegato 1

PRINCIPALI ASSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO
ATTRAVERSO LE ALPI
di cui all'articolo 4 del Protocollo

1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti:

   1.1. *Asse del Brennero*
   Monaco - Verona - Bologna

   1.2. *Asse dei Tauri*
   Monaco - Salisburgo - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Lubiana

   1.3. *Asse Pyhrn - Valico di Schober*
   Ratisbona - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor

   1.4. *Asse del Danubio*
   Norimberga - Vienna - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava

   1.5. *Asse di Pontebbana*
   Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine

2. Tali assi comprendono altresì i relativi prolungamenti e terminali.

Allegato 2

MISURE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO
di cui all'articolo 5 del Protocollo

a) AUSTRIA

1. **Asse del Brennero**

1.1. *Misure a breve termine*
- miglioramento degli impianti di sicurezza e dell'organizzazione dell'esercizio;
- informatizzazione del controllo della circolazione dei treni;
- nuovo sistema di blocco;
- costruzione di posti di scambio tra le stazioni;
- ristrutturazione della stazione di Wörgl;
- prolungamento dei binari di precedenza nelle stazioni.

1.2. *Misure a lungo termine*
Tali misure dipenderanno dalla decisione che sarà adottata per la costruzione della galleria di base del Brennero.

2. **Asse dei Tauri**

2.1. *Misure a breve termine*
- proseguimento del raddoppio del binario;
- miglioramento della sicurezza.

2.2. *Misure a medio termine*
- miglioramenti puntuali delle linee;
- aumento della velocità massima;
- ravvicinamento degli intervalli di blocco;
- proseguimento del raddoppio del binario.

3. **Asse Pyhrn - Valico di Schober**

3.1. *Misure a breve termine*
- abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Pyhrn;
- abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Hieflau;
- costruzione della curva a piccolo raggio Traun - Marchtrenk.

3.2. *Misure a medio termine*

- lavori di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni;
- miglioramento degli impianti di sicurezza;
- riduzione degli intervalli di blocco;
- soppressione di passaggi a livello;
- raddoppio selettivo del binario.

3.3. *Misure a lungo termine*

- proseguimento del raddoppio del binario sull'intera linea Passau - Spielfeld/Straß;
- ricostruzione della linea St. Michael - Bruck.

4. Asse del Danubio

Misure destinate ad aumentare la capacità sulla linea Vienna-Wels.

b) GERMANIA

1. *Misure a breve termine*

- stazioni di trasbordo Monaco-Riem, Duisburg porto;
- completamento della linea Monaco-Rosenheim-Kufstein, in particolare binari di linea propri per la rete rapida regionale (S-Bahn) tra Zorneding e Grafing;
- riduzione degli intervalli di blocco (miglioramento della linea) tra Grafing e Rosenheim, come pure tra Rosenheim e Kiefersfelden;
- costruzione di binari di precedenza (ad esempio, tra le stazioni di Großkarolinenfeld, Raubling e Fischbach);
- costruzione di passaggi a raso fra i marciapiedi, senza rotaie, nella stazione di Großkarolinenfeld, nonché
- modifiche del piano schematico dei binari nella stazione di Rosenheim ed altre misure nelle stazioni di Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf e Kiefersfelden.

2. *Misure a medio termine (fino alla fine del 1998, con riserva di approvazione in base alle direttive di piano)*

- potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-corridoio di Freilassing.

c) ITALIA

Asse del Brennero:

- ampliamento dei profili delle gallerie tra il Brennero e Verona per consentire il trasporto per ferrovia di autocarri di altezza agli angoli di 4 metri, accompagnati o non accompagnati;

- completamento del centro intermodale di Verona-Quadrante Europa;

- potenziamento della linea soprassuolo e costruzione di nuove sottostazioni;

realizzazione di ulteriori interventi tecnici (blocchi di linea automatici e banalizzazioni sui tratti sovraccarichi delle linee all'ingresso delle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero) per migliorare ancora la capacità di scorrimento e le condizioni di sicurezza.

d) PAESI BASSI

Costruzione di un centro di servizio ferroviario nell'area di Rotterdam.

Collegamento ferroviario per trasporto merci (Betuwe line).

Definizioni:

"a breve termine": disponibile a partire dalla fine del 1995
"a medio termine": disponibile a partire dalla fine del 1997
"a lungo termine": disponibile
- per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000
- per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Allegato 3

CAPACITA' DELLA RETE FERROVIARIA
di cui all'articolo 6 del protocollo

1 CAPACITA' SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L AUSTRIA

Asse	Capacità supplementari/giorno per treni merci in transito (in entrambe le direzioni)			
	Immediatamente (1.1.1995)	a breve termine (1996)	a medio termine (1998)	a lungo termine (2000 e oltre)
Asse del Brennero	70 (1)		50 (2)	200 (3)
Asse dei Tauri	4	50 (4)	-	-
Asse Pyrhn-Schober	11	22	60	-
Asse del Danubio (Passau-Salisburgo-Vienna)	-	-	-	200
Budapest-Vienna	-	40 (5)	-	-
Bratislava-Vienna	-	-	80 (6)	-
Praga-Vienna	- (7)		-	-
Pontebba via Tarvisio		-	30	-

(1) Già realizzati in parte.
(2) 2000.
(3) La disponibilità di 200 treni supplementari dipenderà dalla costruzione della galleria di base del Brennero e dal potenziamento delle linee affluenti negli Stati confinanti.
(4) Compreso il fabbisogno di capacità per il transito est-ovest.
(5) 1995.
(6) 1999.
(7) 50 treni al giorno riserva di capacità.

2. POSSIBILI AUMENTI DI CAPACITA' IN TERMINI DI SPEDIZIONI O DI TONNELLATE

Immediatamente:

Dal 1° dicembre 1989 l'Austria ha introdotto 39 ulteriori treni per il trasporto di merci e il trasporto combinato nel transito del Brennero.

A breve termine:

Tutti i lavori di potenziamento a breve termine faranno più che raddoppiare la capacità ferroviaria per il traffico di transito attraverso l'Austria. Dal 1996 la capacità annua del trasporto combinato - a seconda della tecnica utilizzata - aumenterà fino a 1,8 milioni di spedizioni o fino a 33 milioni di tonnellate di merci.

A medio termine:

Entro il 1998, detta capacità sarà aumentata di ulteriori 10 000 000 di tonnellate all'anno con il raddoppio selettivo del binario e gli interventi sugli impianti di sicurezza e le tecniche di esercizio sugli assi di transito.

A lungo termine:

Sarà terminato il raddoppio del binario sull'asse Pyhrn-Schober. Una galleria di base del Brennero potrà migliorare ulteriormente le capacità ferroviarie sulla linea del Brennero fino a 400 treni al giorno. A partire dal 2010, la capacità supplementare delle ferrovie nel trasporto combinato potrà aumentare fino a 60-89 milioni di tonnellate di merci all'anno, a seconda della tecnologia scelta.

Definizioni:

"immediatamente"	disponibile a partire dal 1° gennaio 1995
"a breve termine"	disponibile a partire dalla fine del 1995
"a medio termine"	disponibile a partire dalla fine del 1997
"a lungo termine"	disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Allegato 4

di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo

Anno (1)	% degli ecopunti (2)	Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri (3)
1991	100,0%	23 306 580
1995	71,7%	16 710 818
1996	65,0%	15 149 277
1997	59,1%	13 774 189
1998	54,8%	12 772 006
1999	51,9%	12 096 115
2000	49,8%	11 606 677
2001	48,5%	11 303 691
2002	44,8%	10 441 348
2003	40,0%	9 322 632

Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NO_x pari a 15,8 g NO_x/kWh.

Allegato 5

CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI

di cui all'articolo 11 paragrafo 2, lettera b) del protocollo

Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti:

a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NO_x dell'autocarro utilizzato;

b) una carta di eco punti in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti.

In relazione alla lettera a)

Per gli autocarri immatricolati dopo il 1° ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NO_x, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10%. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.

Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/KWh.

In relazione alla lettera b)

La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati:

1 Ogni g/kWh di emissione di NO_x corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto.

2. I decimali dei valori di emissione di NO_x vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.

2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NO_x degli autocarri distintamente per ogni nazionalità.

3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo è fissato come segue:

   Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NO_x da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NO_x previsto per l'anno successivo. Il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituirà il numero di ecopunti per l'anno in questione.

PROTOCOLLO N. 10

CONCERNENTE L'USO DI SPECIFICI TERMINI AUSTRIACI DELLA LINGUA TEDESCA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue:

1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato del presente protocollo hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato.

2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del presente protocollo sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.

ALLEGATO

Austria	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Beiried	Roastbeef
Eierschwammerl	Pfifferlinge
Erdäpfel	Kartoffeln
Faschiertes	Hackfleisch
Fisolen	Grüne Bohnen
Grammeln	Grieben
Hüferl	Hüfte
Karfiol	Blumenkohl
Kohlsprossen	Rosenkohl
Kren	Meerrettich
Lungenbraten	Filet
Marillen	Aprikosen
Melanzani	Aubergine
Nuß	Kugel
Obers	Sahne
Paradeiser	Tomaten
Powidl	Pflaumenmus
Ribisel	Johannisbeeren
Rostbraten	Hochrippe
Schlögel	Keule
Topfen	Quark
Vogerlsalat	Feldsalat
Weichseln	Sauerkirschen

TESTO DELL'ATTO FINALE

I Plenipotenziari

DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

DI SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DI SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DI SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA,

DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DI SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti a Corfù, il ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,

hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia:

I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea;

II. l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati;

III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati:

A. Allegato I — Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione
Allegato II — Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione
Allegato III — Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione
Allegato IV — Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 1 dell'atto di adesione
Allegato V — Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesione
Allegato VI — Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di adesione
Allegato VII — Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione
Allegato VIII — Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione
Allegato IX — Elenco di cui all'articolo 71, paragrafo 2 dell'atto di adesione
Allegato X — Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione
Allegato XI — Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione
Allegato XII — Disposizioni di cui all'articolo 112 dell'atto di adesione
Allegato XIII — Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione
Allegato XIV — Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione
Allegato XV — Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione
Allegato XVI — Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesione
Allegato XVII — Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesione
Allegato XVIII — Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione
Allegato XIX — Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione

B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo n. 2 concernente le isole Aland

Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami

Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia

Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia

Protocollo n. 7 concernente le Svalbard

Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio

Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea

C. I testi:

- del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

- del trattato sull'Unione europea,

in lingua finnica, norvegese e svedese,

Inoltre i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

1. Dichiarazione comune sulla politica estera e di sicurezza comune
2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione
3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee
4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom
5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie
6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti
7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione
8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione
9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione

1. Dichiarazione comune sulla politica estera é di sicurezza comune

1. L'Unione prende atto che la Norvegia, la Finlandia, l'Austria e la Svezia confermano di accettare pienamente i diritti e gli obblighi connessi all'Unione e al suo quadro istituzionale, il cosiddetto "acquis" comunitario vigente per gli attuali Stati membri. Questo comprende, segnatamente, il contenuto, i principi e gli obiettivi politici dei trattati, inclusi quelli del trattato sull'Unione europea.

   L'Unione, da un lato, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dall'altro, convengono che:

   - l'adesione all'Unione dovrebbe rafforzare la coesione interna nonché la capacità della medesima di agire efficacemente in materia di politica estera e di sicurezza;
   - i nuovi Stati membri, a partire dalla data dell'adesione, saranno subito in grado di partecipare pienamente ed attivamente alla politica estera e di sicurezza comune, quale definita dal trattato sull'Unione europea;
   - i nuovi Stati membri, a decorrere dall'adesione, accetteranno integralmente e senza riserve tutti gli obiettivi del trattato, le disposizioni del Titolo V e le pertinenti dichiarazioni ad esso allegate;
   - i nuovi Stati membri saranno subito in grado di appoggiare le politiche specifiche dell'Unione vigenti alla data dell'adesione.

2. Per quanto attiene agli obblighi derivanti agli Stati membri dal trattato sull'Unione europea in materia di attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione resta inteso che alla data dell'adesione il quadro normativo dei paesi aderenti sarà compatibile con l'"acquis"

2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione

I nuovi Stati membri prenderanno parte a un sistema basato sull'attuale alternanza di tre avvocati generali in ordine alfabetico, fermo restando che la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non prenderanno parte al sistema in quanto disporranno di un avvocato generale permanente ciascuno. L'ordine alfabetico è pertanto il seguente:
Belgique (1988-1994), Danmark (1991-1997), Ellas (1994-2000), Ireland, Luxembourg, Nederland, Norge, Osterreich, Portugal, Suomi, Sverige.

Ne consegue che, a decorrere dall'adesione, verranno nominati un avvocato generale di nazionalità spagnola e uno di nazionalità irlandese. Il mandato dell'avvocato generale spagnolo scadrà il 6 ottobre 1997, mentre quello dell'avvocato generale irlandese scadrà il 6 ottobre 2000.

3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

Le misure complementari che si rivelassero necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, può portare a nove il numero degli avvocati generali e apportare i necessari adattamenti a norma delle disposizioni dell'articolo 32 bis, terzo comma, del trattato CECA, dell'articolo 166, terzo comma, del trattato CE e dell'articolo 138, terzo comma, del trattato CEEA.

4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom

Le Parti contraenti, ricordando che i trattati su cui è basata l'Unione europea si applicano a tutti gli Stati membri su basi non discriminatorie e fatte salve le norme che disciplinano il mercato interno, riconoscono che, in qualità di Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli Stati membri decidono di produrre o di non produrre energia nucleare conformemente ai loro orientamenti politici specifici.

Gli Stati membri sono competenti per definire le rispettive politiche in merito alla parte terminale del ciclo del combustibile nucleare.

5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie

L'"acquis" comunitario non vieta ai singoli Stati membri l'adozione di misure nazionali, regionali o locali aventi ad oggetto le residenze secondarie, a condizione che tali misure siano necessarie per l'assetto territoriale e la tutela dell'ambiente e la loro applicazione non comporti discriminazioni dirette o indirette tra i cittadini degli Stati membri, conformemente all'"acquis"

6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti

Le Parti contraenti sottolineano che è essenziale promuovere un elevato livello di tutela in materia di salute, sicurezza e ambiente, in quanto parte dell'azione comunitaria, conformemente agli obiettivi e secondo i criteri definiti nel trattato sull'Unione europea. In tale contesto esse si richiamano inoltre alla risoluzione del 1° febbraio 1993 su un programma comunitario di politica e di azione in relazione all'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile.

Consapevoli dell'importanza che i nuovi Stati membri attribuiscono alla salvaguardia delle norme attuate in alcuni settori, a motivo segnatamente delle loro specifiche condizioni geografiche e climatiche, le Parti contraenti hanno convenuto, a titolo eccezionale e per casi specifici, una procedura d'esame dell'"acquis" comunitario esistente, che prevede la piena partecipazione dei nuovi Stati membri, secondo i termini e le condizioni precisati nel trattato di adesione.

Fatto salvo il risultato della procedura d'esame convenuta, le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per portare a compimento tale procedura prima della scadenza del periodo transitorio fissato. Al termine di tale periodo transitorio, l'intero "acquis" comunitario sarà applicabile nei nuovi Stati membri alle medesime condizioni previste per gli attuali Stati membri dell'Unione.

7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione

Le Parti contraenti rammentano che nella riunione ministeriale del 21 dicembre 1993 le Conferenze hanno preso atto di quanto segue:

- l'obiettivo della soluzione concordata è quello di adottare decisioni prima della scadenza del periodo transitorio;

- il riesame dell'"acquis" comunitario lascia impregiudicato l'esito del medesimo;

- nell'effettuare il riesame l'Unione terrà parimenti conto dei criteri definiti all'articolo 130 R, paragrafo 3 del trattato CE.

8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione

Nell'adottare le disposizioni istituzionali del trattato di adesione, gli Stati membri e i paesi aderenti convengono che, oltre ad esaminare il ruolo legislativo del Parlamento europeo e gli altri aspetti previsti nel trattato sull'Unione europea, la conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996 tratterà le questioni attinenti al numero dei membri della Commissione e alla ponderazione dei voti degli Stati membri in seno al Consiglio. Verranno altresì esaminate le misure reputate necessarie per agevolare il lavoro delle istituzioni e garantire la loro effettiva operatività.

9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione

Le Parti contraenti prendono atto che ogni modifica all'accordo SEE e all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia richiede il consenso delle Parti contraenti interessate.

I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere riguardante l'accordo sulla procedura per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione, raggiunto in sede di conferenza tra l'Unione europea e gli Stati che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea e allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto finale:

A. *Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Norvegia*

10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° N
11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia
12. Dichiarazione comune sulla proprietà dei pescherecci
13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia
14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia
15. Dichiarazione comune sulle Svalbard

B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica d'Austria

16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori
17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale
18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti
19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada
20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero
21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione

C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica di Finlandia

22. Dichiarazione comune sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia
23. Dichiarazione comune sulla spedizione via mare di rifiuti radioattivi
24. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione

D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Svezia

25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione
26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione

E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/vari nuovi Stati membri

27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT
28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica
29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia
30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico
31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia

F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri

32. Dichiarazione sulle Isole Åland
33. Dichiarazione sulla stabilità relativa
34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri
35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione
36. Dichiarazione sulle misure agroambientali
37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate

G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia

38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese
39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami
40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza

H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria

41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE
42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva
43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero
44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia

45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza

J. Dichiarazioni del Regno di Svezia

46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale
47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione

K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri

48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca
49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione
50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici

A. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Norvegia

10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° N

Le Parti contraenti prendono atto dell'esistenza di un ecosistema vulnerabile e sensibile nel mare di Barents e nelle acque settentrionali e riconoscono che è essenziale mantenere una gestione sana, basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale di tutte le popolazioni ittiche delle acque in questione.

Convengono che l'integrazione di tali acque nella politica comune della pesca (PCP) deve essere basata sul regime di gestione vigente onde continuare ad applicare le attuali norme tecniche, di controllo e di attuazione e migliorarle.

Convengono che le istituzioni regionali di ricerca marina e di ricerca scientifica ubicate in prossimità delle acque in questione dovrebbero continuare a fornire un importante contributo al processo di decisione per consentire la rapida adozione delle decisioni necessarie in materia di gestione, nel quadro della PCP.

Convengono che i negoziati con la Russia nel quadro della PCP dovrebbero essere ispirati ai principi e alla prassi definiti in sede di commissione mista Norvegia/Russia sulla pesca.

Convengono che dovrebbe essere mantenuto il sistema attuale che prevede, prima di avviare i negoziati con la Russia, la consultazione delle organizzazioni interessate del settore della pesca.

Convengono inoltre che gli obiettivi e le misure di gestione debbano comportare i seguenti elementi:

- tenere debitamente conto dell'interrelazione tra le popolazioni in una prospettiva di gestione multispecie,

- tener conto, nella gestione delle specie pelagiche, del fatto che tali specie costituiscono una importante fonte di cibo per altre specie,

- assicurare catture ottimali e stabili a lungo termine,

- nel fissare il TAC per una popolazione, tener conto della conservazione della scorta riproduttiva, allo scopo di assicurare un ricambio sufficiente,

- mantenere le catture delle popolazioni demersali considerate biologicamente non a rischio entro i limiti della capacità riproduttiva della popolazione interessata e tenere debitamente conto delle condizioni peculiari inerenti a ciascuna popolazione,

- per le popolazioni demersali biologicamente a rischio, adottare misure destinate a ricostituire la popolazione ad un livello sostenibile, tenendo conto anche dei requisiti minimi dell'industria della pesca,

- continuare ad attribuire considerevole importanza all'opinione del comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca (ACFM).

Le Parti contraenti riconoscono che nella futura gestione di tali acque in base alle norme della politica comune della pesca occorre tener conto dei particolari interessi della Norvegia, in quanto Stato costiero a nord di 62° N, nonché di quelli di tutte le parti interessate.

Inoltre, derogando temporaneamente alle norme, allo scopo di favorire una integrazione graduale della Norvegia nella PCP, le Parti contraenti hanno convenuto che, a decorrere dalla data di adesione:

1. la Norvegia sia autorizzata a fissare i livelli dei TAC e a mantenere il suo accordo di pesca con la Russia per un periodo transitorio, al più tardi fino al 1° luglio 1998; durante tale periodo la fissazione dei livelli dei TAC e la gestione del suddetto accordo saranno effettuati dalla Norvegia in stretta collaborazione con la Commissione;

2. la Norvegia possa mantenere nelle acque in questione, su base non discriminatoria, il suo attuale sistema di:

   - regolamentazioni tecniche per un periodo transitorio di un anno,

   - divieto di rigetti in mare per un periodo transitorio di tre anni,

   - misure di controllo e, in particolare, la chiusura e l'apertura delle aree sensibili per un periodo transitorio di tre anni.

   Durante i suddetti periodi transitori l'Unione esaminerà le modalità più opportune per integrare questi meccanismi regolatori nella politica comune della pesca.

11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia

Le Parti contraenti riconoscono che per la Norvegia è notevolmente importante conservare comunità di pescatori attive nelle regioni costiere. All'atto del riesame dell'attuale regolamentazione in materia di accesso alle acque nella fascia delle dodici miglia, attuata allo scopo di determinare la futura regolamentazione, le istituzioni dell'Unione terranno particolarmente presenti gli interessi di tali comunità negli Stati membri.

12. Dichiarazione comune sulla proprietà dei pescherecci

Le Parti contraenti prendono atto delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e riconoscono che, nel contesto della politica comune della pesca, uno degli scopi del sistema di contingenti nazionali assegnati agli Stati membri, in base al principio della stabilità relativa, consiste nella salvaguardia delle esigenze peculiari delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse.

Tale scopo può giustificare la fissazione di condizioni intese ad assicurare l'esistenza di un legame economico reale tra i pescherecci che operano in base ai contingenti di uno Stato membro e tale Stato membro, qualora tali condizioni siano destinate a permettere alle popolazioni che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse di beneficiare dei contingenti in questione.

13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto della richiesta del Regno di Norvegia in ordine all'approvvigionamento di materia prima per l'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia e riconoscono l'esigenza di assicurare un soddisfacente equilibrio negli approvvigionamenti alla luce della peculiare situazione di tale industria. Di ciò occorre tenere debitamente conto all'atto della fissazione, da parte dell'Unione, di contingenti tariffari autonomi per il pesce destinato all'industria di trasformazione successivamente all'adesione della Norvegia.

14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto della seguente dichiarazione della Commissione:

Nell'esaminare eventuali richieste della Norvegia relative all'adozione di misure in caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione terrà conto dei particolari problemi di ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia e provvederà affinché le misure necessarie siano prese con sufficiente tempestività al fine di evitare danni a lungo termine.

Le misure che la Commissione adotta possono comprendere, per un periodo di tre anni, un sistema di monitoraggio e dei massimali indicativi per evitare che l'apertura del mercato causi perturbazioni tali da ostacolare la necessaria ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia per i seguenti prodotti derivanti da prodotti agricoli di base del luogo: prodotti a base di carne, farina, alimenti composti per animali, carote e piselli lavorati e prodotti lattiero-caseari, fatta eccezione per il burro, il latte scremato in polvere ed il formaggio a pasta molle.

15. Dichiarazione comune sulle Svalbard

Le Parti contraenti convengono che l'accesso delle flotte degli Stati membri dell'Unione europea alle risorse ittiche nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard per lo sfruttamento dei contingenti di pesca decisi dall'Unione resterà invariato sulla base dell'attuale statu quo nel settore della pesca.

Le Parti convengono inoltre che le risorse vive in dette acque debbano essere gestite in modo tale da garantire un rendimento permanente e sostenibile a beneficio degli Stati membri dell'Unione europea corrispondente ai rispettivi diritti di pesca in dette acque. In particolare, tale gestione non pregiudicherà la possibilità per le flotte degli Stati membri dell'Unione europea di esaurire i rispettivi contingenti e non ostacolerà in alcun modo le normali operazioni di pesca.

B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica d'Austria

16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori

Qualora l'adesione dell'Austria creasse difficoltà in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potrà essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovrà essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonché alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale

1. Gli "accordi europei" tra le Comunità e i loro Stati membri e i paesi dell'Europa centrale e orientale includono disposizioni che consentono alle Comunità di adottare opportune misure di salvaguardia, a determinate condizioni, stabilite in detti accordi.

2. In sede di esame e di adozione di misure ai sensi di tali disposizioni, le Comunità possono invocare la situazione dei produttori o delle regioni di uno o più Stati membri.

3. Le norme comunitarie concernenti l'applicazione delle misure di salvaguardia, compresa la gestione dei contingenti comunitari, garantiscono che si tenga pienamente conto degli interessi degli Stati membri conformemente alle procedure appropriate.

18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti

La Repubblica d'Austria e la Comunità dichiarano la loro disponibilità a risolvere, in via consensuale, nel contesto del comitato del transito CE-Austria, prima dell'adesione dell'Austria, i problemi tecnici rimasti in sospeso, segnatamente:

a) questioni concernenti il sistema degli ecopunti:

sostituzione del motore degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990;

- sostituzione del veicolo trattore;
- insieme di veicoli accoppiati multinazionali;
- discriminazione a favore dei veicoli austriaci che transitano tra due paesi terzi.

b) Altre questioni:

- soluzione, in ambito comunitario, per l'accordo "Lofer" del 29 giugno 1993 tra Austria e Germania;
- elenco dei terminali che rientrano nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 dell'accordo amministrativo (trasporti "Fürnitz");
- trasporti pesanti e voluminosi ("carichi eccezionali").

19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada

Le Parti contraenti prendono atto che la Repubblica d'Austria si conformerà all'"acquis" comunitario nel settore dei pesi e delle dimensioni massime autorizzate degli autocarri permettendo, senza applicare ammende, un peso di 38 tonnellate con una tolleranza del 5%.

20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero

L'Austria, la Germania, l'Italia e la Comunità stanno operando attivamente per completare gli studi preparatori relativi alla galleria di base del Brennero, di cui è prevista la presentazione nel giugno 1994 L'Austria, la Germania e l'Italia si impegnano a prendere una decisione sulla costruzione della galleria entro il 31 ottobre 1994. La Comunità si dichiara disposta, in caso di decisione positiva da parte dei tre stati interessati, a dare il proprio sostegno per la costruzione in base agli strumenti finanziari disponibili a livello comunitario.

21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione

La Repubblica d'Austria e la Comunità ribadiscono la propria intenzione di garantire, tramite opportuni negoziati che, dalla data dell'adesione, gli autotrasportatori in provenienza da paesi terzi, in particolare dalla Slovenia e dalla Svizzera, non godranno di un trattamento più favorevole di quello riservato agli autotrasportatori dell'UE, per quanto attiene al transito di autocarri attraverso il territorio austriaco.

C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica di Finlandia

22. Dichiarazione comune
sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia

Le Parti contraenti, riconoscendo che i corridoi marittimi rivestono per la Finlandia un'importanza capitale in considerazione della sua posizione geografica e che è particolarmente difficile mantenerli operativi a motivo delle condizioni climatiche, convengono che nelle pertinenti iniziative dell'Unione, collegate tra l'altro allo sviluppo delle reti transeuropee nell'Europa settentrionale, occorrerà vigilare debitamente sul mantenimento e sul potenziamento dei collegamenti marittimi della Finlandia con il resto dell'Unione.

23. Dichiarazione comune
sulle spedizioni di rifiuti radioattivi

Le Parti contraenti confermano che la normativa comunitaria non obbliga uno Stato membro ad accettare una specifica spedizione di rifiuti radioattivi in provenienza da un altro Stato membro.

24. Dichiarazione comune
sul trattato di non proliferazione

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilità nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP.

Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare.

Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, la Repubblica di Finlandia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP coopererà strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonché nel quadro di INFCIRC/193.

D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Svezia

25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilità nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP.

Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare.

Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, il Regno di Svezia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP coopererà strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonché nel quadro di INFCIRC/193.

26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione

Le direttive di negoziato che accompagnano la decisione del Consiglio con cui si autorizza la Commissione a negoziare i protocolli degli accordi bilaterali e degli accordi di cui all'articolo 127 saranno conformi alle conclusioni cui si è pervenuti con la Svezia in sede di conferenza.

E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/vari nuovi Stati membri

27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT

Le Parti contraenti rilevano che, nei loro territori, la produzione di PCB e PCT è vietata e che il riciclaggio di tali prodotti non viene più praticato. In attesa dell'adozione di un'analoga legislazione comunitaria che vieti il riciclaggio dei PCB e PCT, le Parti contraenti non hanno obiezioni sul mantenimento di siffatto divieto nella legislazione nazionale.

28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica

Le Parti contraenti prendono atto che la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, nella loro qualità di membri dell'Unione europea, intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull'Unione europea, la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonché con altri paesi e territori.

29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia

Qualora si verifichi, in seguito all'adesione, una sproporzionata diminuzione del volume di produzione di altri prodotti principali, verrà riesaminato per la Norvegia e per la Finlandia il numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici.

30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico

Le Parti contraenti prendono atto che l'assegnazione delle risorse di pesca nelle acque comunitarie del Mar Baltico è stata calcolata in base alla riattribuzione alle Parti delle possibilità di pesca trasferite all'ex URSS e alla Polonia nel periodo di riferimento. Le Parti contraenti convengono pertanto che la futura assegnazione delle possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi in materia con la Russia, i tre Stati Baltici e la Polonia non terrà conto di scambi di possibilità di pesca avvenuti prima dell'allargamento.

31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia

Le Parti contraenti convengono quanto segue:

i) piena attuazione delle misure di cui all'obiettivo 5 a), per attenuare gli effetti dell'adesione,
ii) flessibilità per quanto riguarda i regimi transitori nazionali di aiuto volti a favorire la ristrutturazione.

F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri

32. Dichiarazione sulle Isole Åland

Per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nelle isole Åland, l'Unione rammenta che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del Trattato CE consente di soddisfare le richieste della Repubblica di Finlandia. Qualora la Repubblica di Finlandia notifichi, conformemente all'articolo 28, recante modifica dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, che il trattato CE si applica alle isole Åland, il Consiglio, entro un termine di sei mesi e deliberando conformemente alle procedure di cui all'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, preciserà se necessario le condizioni d'applicazione di questo stesso articolo alla situazione particolare delle isole Åland.

33. Dichiarazione sulla stabilità relativa

L'Unione riconosce che per la Norvegia e per gli Stati membri è di grande importanza mantenere il principio della stabilità relativa come elemento fondamentale per conseguire l'obiettivo di un sistema permanente di distribuzione delle possibilità di pesca in futuro.

34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri

L'Unione informa l'Austria che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre l'adozione di un quadro normativo per la soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri. Tale quadro comprenderà opportune misure in materia di diritti di utenza stradale, infrastrutture ferroviarie, servizi di trasporto continuato e norme tecniche dei veicoli.

35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione

L'Unione europea dichiara che tutti gli strumenti necessari al rispetto delle conclusioni dei negoziati di adesione nel settore agricolo non compresi nell'atto di adesione (nuovi atti del Consiglio da applicarsi dopo l'adesione e atti della Commissione) verranno adottati in tempo utile secondo le procedure previste a tale scopo nell'atto di adesione stesso o nell'ambito dell'"acquis" comunitario.

La maggior parte di tali strumenti verrà adottata durante il periodo transitorio conformemente alle procedure previste dall'atto di adesione.

Gli altri impegni assunti in sede di negoziato nel settore agricolo saranno adempiuti con sollecitudine e tempestività.

36. Dichiarazione sulle misure agroambientali

L'Unione adotterà le misure necessarie per consentire ai nuovi Stati membri di attuare rapidamente i programmi agroambientali a favore dei loro agricoltori, conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 e per assicurare il cofinanziamento di questi programmi entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si può prevedere il seguente ammontare:

- Norvegia 55 milioni di ecu
- Austria 175 milioni di ecu
- Finlandia 135 milioni di ecu
- Svezia 165 milioni di ecu.

37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate

L'Unione prende atto che i nuovi Stati membri considerano che zone importanti del loro territorio presentano svantaggi naturali permanenti e auspicano che venga rapidamente attuata la delimitazione delle zone di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio.

Nella delimitazione delle zone suddette, l'Unione conferma la sua intenzione di attuare l'"acquis" come segue:

per l'Austria, in quanto paese alpino, la scelta delle regioni sarà basata sui criteri già usati per le zone simili in Germania, Italia e Francia;

- per la Svezia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio permetterà di includere quattro delle cinque "zone di sostegno agricolo nella Svezia settentrionale";

- per la Norvegia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, nonché l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo permetterà di coprire fino all'85% della superficie agricola utilizzata;

- per la Finlandia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché la modifica dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio permetterà di coprire l'85% della superficie agricola utilizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio.

G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia

38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese

Il Regno di Norvegia dichiara che nell'uso scritto della lingua norvegese come lingua ufficiale delle Istituzioni delle Comunità va riconosciuto uno status equivalente al Bokmål ed al Nynorsk, a condizione che i documenti di applicazione generale, la corrispondenza ed il materiale di informazione generale siano redatti nell'una o nell'altra versione della lingua norvegese.

39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami

Visti l'articolo 110 A della Costituzione norvegese e la legge norvegese del 12 giugno 1987, n. 56,

visti gli obblighi e gli impegni stabiliti nella convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, in particolare l'articolo 27, e la Convenzione ILO n. 169 del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti,

la Norvegia ha assunto la responsabilità di creare le condizioni necessarie per permettere alla popolazione Sami di conservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e le usanze che le sono propri.

Le comunità Sami nelle zone di insediamento tradizionali dipendono da svariate attività economiche tradizionali. Tali attività costituiscono di per sé parte integrante della cultura Sami e formano la base necessaria per la futura evoluzione del sistema di vita di questa popolazione.

Tenuto conto del protocollo sulla popolazione Sami, il Governo della Norvegia dichiara che continuerà su questa base ad adempiere ai propri obblighi ed impegni nei confronti di questa popolazione.

40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza

Il Regno di Norvegia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

In Norvegia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. Il Regno di Norvegia continuerà ad applicare tale principio in conformità con i suoi diritti e obblighi in qualità di membro dell'Unione.

H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria

41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE

La Repubblica d'Austria prende atto che la composizione del paniere monetario dell'ecu resta immutata e che con la sua partecipazione alla terza fase il valore dello scellino rispetto all'ecu sarà fissato irrevocabilmente.

La Repubblica d'Austria continuerà a mantenere la stabilità dello scellino e contribuirà in tal modo alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. La transizione per fasi ad un'unica moneta europea è appoggiata dalla Repubblica d'Austria poiché la qualità della futura moneta europea è salvaguardata dai presupposti in termini di politica di stabilità contenuti nel trattato CE.

42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva

In riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, la Repubblica d'Austria dichiara che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, quale interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, essa avrà la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la sua legislazione interna.

43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero

La Repubblica d'Austria dichiara che intende promuovere, conformemente alle norme comunitarie, l'impiego del trasporto combinato rotaia-strada sull'asse del Brennero fissando per la linea austriaca un prezzo adeguato per siffatto trasporto che sia competitivo rispetto ai prezzi del trasporto su strada. La Repubblica d'Austria osserva che questa misura sarà adottata a condizione che l'impatto sul mercato degli aiuti da essa concessi non venga ridotto da misure adottate su altre linee del summenzionato collegamento rotaia-strada.

44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

La Repubblica d'Austria dichiara di avere intenzione di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1997, un'amministrazione informatizzata e il controllo elettronico del sistema di ecopunti, al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo n. 9.

I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia

45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza

La Repubblica di Finlandia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

In Finlandia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. La Repubblica di Finlandia continuerà ad applicare tale principio in conformità con i suoi diritti e obblighi in qualità di membro dell'Unione europea.

J. Dichiarazioni del Regno di Svezia

46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale

In uno scambio di lettere tra il Regno di Svezia e la Commissione, allegato al sommario delle conclusioni della quinta riunione della conferenza a livello ministeriale (CONF-S 81/93), il Regno di Svezia ha ottenuto assicurazioni in merito alla prassi svedese in questioni attinenti al mercato del lavoro ed in particolare al sistema di determinazione delle condizioni di lavoro nei contratti collettivi tra le parti sociali.

47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione

1 Dichiarazione della Svezia

La Svezia conferma la sua dichiarazione introduttiva del 1° febbraio 1993 (CONF-S 3/93).

La Svezia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione europea nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

La trasparenza nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, nonché la tutela costituzionale prevista per coloro che forniscono informazioni agli organi di informazione, costituiscono e costituiranno principi fondamentali che sono parte integrante del retaggio costituzionale, politico e culturale della Svezia.

2. Dichiarazione di risposta degli attuali Stati membri

Gli attuali Stati membri dell'Unione europea prendono atto della dichiarazione unilaterale della Svezia sull'apertura e la trasparenza.

Esprimono la certezza che la Svezia si conformerà pienamente, in qualità di membro dell'Unione europea, alla normativa comunitaria in materia.

K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri

48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca

In uno scambio di lettere tra il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia è stato convenuto che la Norvegia manterrà gli stessi diritti svedesi riconosciuti nell'accordo bilaterale sulla pesca del 1977. Quantitativi e specie, conformemente alla prassi dell'accordo bilaterale, verranno trasferiti su base annua, previe consultazioni bilaterali e ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione

Con riferimento alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione, ancora in fase di negoziato, la Norvegia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia accettano i punti che sono stati convenuti dagli Stati membri attuali o dal Consiglio alla data dell'adesione e parteciperanno di conseguenza ai successivi negoziati relativi a tali convenzioni e strumenti unicamente in ordine ai punti non ancora risolti.

50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici

Nella quinta sessione del 21 dicembre 1993 la Conferenza a livello ministeriale è stata informata dello scambio di lettere tra la Commissione e la Finlandia e tra la Commissione e la Svezia sui monopoli degli alcolici nel quadro del capitolo 6, politica della concorrenza, menzionato nei documenti CONF-SF 78/93 e CONF-S 82/93.

Scambio di lettere tra l'Unione europea, da un lato,
e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, dall'altro,
sulla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione
di talune decisioni e di altre misure da prendere
durante il periodo che precede l'adesione

Lettera N. 1

Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Lettera N. 2

Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera."

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

ALLEGATO

Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti.

5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretario, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti.

10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo J.3, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo in forma di scambio di comunicazioni mediante telecopia.

4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico.

III.

1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea nonché all'elaborazione di convenzioni in conformità di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea.

IV.

Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 4, paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

V.

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 59, 76, 102 e 128 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1° gennaio 1995 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

VI.

Le Istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 170 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 799):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 3 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1567):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 1° dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1994 (atto n. 1567/*A* relatore on. TREMAGLIA).

Esaminato in aula e approvato il 7 dicembre 1994.

94G0720

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652485) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 63.000